

Doc. LXXIII

n. 4

RELAZIONE

RELATIVA ALL'IMPATTO FINANZIARIO DERIVANTE DAGLI ATTI E DALLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI E DI PRECONTENZIOSO COMUNITARI RIGUARDANTI L'ITALIA

(Aggiornata al 31 dicembre 2009)

(Articolo 15-bis, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dall'articolo 7, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13)

Predisposta di concerto con il Ministro per le politiche europee

(RONCHI)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Comunicata alla Presidenza il 2 agosto 2010

PAGINA BIANCA

INDICE

PREMESSA.....	5
PARTE I IL CONTENZIOSO ITALIA - UE ASPETTI PROCEDURALI E FINANZIARI.....	7
CAPITOLO I – TIPOLOGIE DI CONTENZIOSO CON L’UNIONE EUROPEA	9
1.1 LE PROCEDURE DI INFRAZIONE.....	9
a) Procedura ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (già art. 226 del Trattato CE).....	10
b) Procedura ex art. 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (già art. 228 del Trattato CE).....	11
1.2 AIUTI DI STATO	12
1.3. RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA.....	14
CAPITOLO II - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA.....	16
2.1 EVOLUZIONE DELLO STATO DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE.....	16
2.2 LE PROCEDURE DI INFRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2009: DATI DI SINTESI.....	16
2.2.1 Le procedure di infrazione al 31 Dicembre 2009: analisi per settore.....	18
2.2.2. Ripartizione dei dati per fase procedurale.....	20
2.3 EFFETTI FINANZIARI DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE: DATI DI SINTESI.....	24
2.4 EFFETTI FINANZIARI PROCEDURE ART. 258 TFUE.....	28
2.5 EFFETTI FINANZIARI PROCEDURE EX ART. 228 TCE E 260 TFUE (GIÀ ART. 228 TCE).....	36
CAPITOLO III - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE	41
3.1 RINVII PREGIUDIZIALI AL 31 DICEMBRE 2009: DATI DI SINTESI.....	41
3.1.1 Casi proposti da giudici italiani.....	43
3.1.2 Casi proposti da giudici stranieri	44
CAPITOLO IV - AIUTI DI STATO.....	47
4.1 CONTENZIOSO SUGLI AIUTI DI STATO AL 31 DICEMBRE 2009: DATI DI SINTESI	47
4.1.1 Casi di avvio del procedimento di indagine formale (art. 88, par. 2 TCE).....	47
4.1.2 Casi di decisioni di recupero	49
4.1.3 Casi di mancata esecuzione della decisione di recupero deferiti alla Corte di Giustizia	50
4.1.4 Casi di avvenuta pronuncia di sentenza con la quale la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dichiarato l’illegittimità degli “Aiuti”. Conseguente obbligo di recupero degli “Aiuti” già erogati.....	51
PARTE II ANALISI DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE.....	53
CAPITOLO I - DETTAGLIO DELLE PROCEDURE PER SETTORE.....	55
AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI	57
AFFARI ESTERI.....	65
AFFARI INTERNI.....	69
AGRICOLTURA.....	75
AMBIENTE.....	81
APPALTI.....	123

COMUNICAZIONI	133
CONCORRENZA E AIUTI DI STATO.....	143
ENERGIA.....	149
FISCALITÀ E DOGANE.....	161
GIUSTIZIA	197
LAVORO E AFFARI SOCIALI	201
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI.....	219
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO.....	235
PESCA.....	249
SALUTE	257
TRASPORTI	275
TUTELA DEI CONSUMATORI	291
PARTE III ANALISI DEI RINVII PREGIUDIZIALI.....	295
CAPITOLO 1 - DETTAGLIO DEI RINVII PREGIUDIZIALI.....	297
AGRICOLTURA.....	299
AMBIENTE.....	303
APPALTI.....	307
COMUNICAZIONI	315
CONCORRENZA E AIUTI DI STATO.....	323
ENERGIA.....	327
FISCALITÀ'E DOGANE.....	331
GIUSTIZIA	339
LAVORO E AFFARI SOCIALI.....	345
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE.....	351
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO	357
SALUTE	361
TUTELA DEI CONSUMATORI.....	367

PREMESSA

In conformità a quanto previsto dall'articolo 15 bis, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 13/2007 (legge comunitaria 2006), il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche europee, ha il compito di riferire al Parlamento ed alla Corte dei Conti, con cadenza semestrale, le informazioni concernenti gli effetti finanziari che si ipotizza ricadere sul bilancio dello Stato italiano, in dipendenza di atti e procedimenti di rilevanza comunitaria e dotati di carattere "contenzioso", come di seguito elencati:

- procedure di infrazione attivate nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già, rispettivamente, artt. 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
- sentenze, emanate dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea e dagli altri organi giurisdizionali della UE, che presentino conseguenze per l'ordinamento italiano;
- rinvii pregiudiziali proposti, a norma dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea e art. 35 del Trattato sull'Unione europea), da giudici italiani;
- procedimenti di indagine avviati dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, in merito agli aiuti di Stato erogati da quest'ultima, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea).

Nell'intento di acquisire i dati necessari all'informativa di cui si tratta, il Ministro dell'Economia e delle Finanze – DRGS esercita un costante monitoraggio sugli sviluppi delle vertenze comunitarie cui si riconnette un impatto sull'ordinamento della Repubblica italiana, recependo, a tal proposito, i ragguagli forniti dalle Amministrazioni di settore più direttamente investite dai diversi procedimenti.

Le informazioni, raccolte nel corso di tale monitoraggio, ricevono un'ordinata sistemazione nella "Relazione Semestrale al Parlamento ed alla Corte dei Conti", istituita dalla citata legge n. 11/2005.

Con la presente edizione della "Relazione", viene presentato un aggiornamento dei predetti dati al II° semestre 2009 (periodo 30 giugno 2009 – 31 dicembre 2009), con evidenza sia dei casi di contenzioso instaurati nel semestre di riferimento, sia degli ulteriori sviluppi di procedimenti che hanno avuto origine nei precedenti semestri.

La prima parte della Relazione inizia con una concisa introduzione alle differenti tipologie di contenzioso, per proseguire con l'esposizione, anch'essa sintetica, dei dati riguardanti la situazione e gli effetti finanziari, al 31/12/2009, delle vertenze riguardanti in particolare l'Italia.

La seconda parte affronta, in modo più circostanziato, i singoli casi di "procedure di infrazione" gestiti dalla Commissione europea in contraddittorio con le autorità italiane (art. 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già artt. 226 e 228 del Trattato CE), proponendo una sequenza di schede analitiche relative a ciascuna procedura d'infrazione ancora pendente nel semestre di riferimento.

La terza ed ultima parte applica lo stesso metodo analitico a ciascuna ipotesi di "rinvio pregiudiziale" di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, proposto da magistrature italiane o di altri Stati comunitari (ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già art. 234 TCE), sul quale il supremo giudice comunitario ha statuito, con sentenza o ordinanza, nell'arco del semestre di cui alla presente relazione.

PARTE I

IL CONTENZIOSO ITALIA - UE

ASPETTI PROCEDURALI E

FINANZIARI

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I – TIPOLOGIE DI CONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

1.1 Le procedure di infrazione

Nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea, le principali istanze operanti in funzione della tutela del diritto comunitario sono, in base alle relative disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea "TFUE" (che al riguardo ha ripreso le disposizioni del Trattato costitutivo della Comunità europea "TCE"), le seguenti:

- **la Commissione europea**, le cui attribuzioni quale "esecutivo" della UE implicano, coerentemente, un'attività di controllo sulla puntuale applicazione delle norme comunitarie da parte degli Stati Membri, culminante nell'eventuale esperimento, nei confronti degli stessi, della procedura ex. artt. 258 e 260 TFUE (già artt. 226 e 228 TCE);
- **la Corte di Giustizia dell'Unione europea (già Corte di Giustizia delle Comunità europee), il Tribunale (già Tribunale di 1° grado), i Tribunali specializzati (già Camere giurisdizionali)**, che garantiscono l'attuazione del diritto comunitario in via giudiziaria, mediante corretta interpretazione e applicazione del medesimo ai casi specifici controversi sottoposti al loro giudizio;
- **ogni Stato Membro delle Comunità**, il quale, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 259 e 260 TFUE (già artt. 227 e 228 TCE), ha facoltà di postulare l'intervento della Commissione Europea, affinché la medesima riscontri l'inadempimento agli obblighi UE in cui versa un altro Stato Membro.

Le procedure di infrazione, soggette agli artt. 258 e 260 TFUE (già artt. 226 e 228 del Trattato CE), vengono attivate contro lo Stato Membro, prevalentemente, dalla Commissione europea, per impulso d'ufficio ovvero sulla base di reclami presentati da terzi. Stante quest'ultima circostanza, valga l'avvertenza per cui la Commissione non è astretta a nessun obbligo di dare seguito all'istanza.

Nell'una e nell'altra ipotesi, la procedura di infrazione assume sempre ad oggetto la presunta incompatibilità, con le norme comunitarie, di atti normativi o amministrativi, ovvero di comportamenti amministrativi, imputabili alle autorità interne dello Stato Membro dell'Unione europea.

Dal punto di vista procedimentale, la procedura di infrazione risulta articolata fondamentalmente in due sequenze, la prima delle quali conserva ancora una connotazione "stragiudiziale", in quanto essenzialmente fondata su una serie di negoziati tra la Commissione e lo Stato Membro, finalizzati alla

composizione della controversia senza intervento dell'autorità giurisdizionale. Ove le trattative fra l'esecutivo comunitario e lo Stato Membro non abbiano successo, è previsto il deferimento della vertenza alla Corte di Giustizia dell'Unione europea (il Tribunale e i Tribunali Specializzati non hanno competenza al riguardo). Tuttavia, l'apporto del supremo giudice comunitario, nel quadro della sequenza in esame, si risolve in un verdetto che a sua volta non assume una valenza propriamente "contenziosa", in quanto si limita all'accertamento dell'esatta qualificazione giuridica, in base alle norme comunitarie, della situazione su cui verte il giudizio. Infatti - anche quando il pronunciamento della Corte dichiara sussistere l'inadempienza dello Stato Membro agli obblighi di osservare le norme europee - quest'ultimo non viene assoggettato alla minaccia dell'irrogazione di misure afflittive, ove insista nella ritenuta irregolarità.

Il potere di agire nei riguardi di uno Stato Membro, a denuncia della sua inottemperanza alle norme comunitarie, viene riconosciuta dal Trattato TFUE anche a ciascuno degli altri Stati Membri delle Comunità. Nell'esercizio della funzione in questione, questi ultimi agiscono non nell'interesse proprio ma in qualità di rappresentanti dell'Unione europea intesa come entità distinta rispetto alle singole realtà nazionali.

L'intervento dello Stato Membro si risolve, comunque, in una rimessione del caso alla Commissione europea, affinché assuma la responsabilità dei successivi sviluppi della procedura. In proposito, la Commissione può condividere le ragioni dello Stato Membro presunto inadempiente e, pertanto, chiudere la vertenza, ovvero, se fa propri gli argomenti dello Stato ricorrente, può adire la Corte di Giustizia dell'Unione europea e dare impulso, in tal modo, ad un seguito procedimentale che, da tale momento, riprende le stesse linee della procedura di infrazione direttamente attivata dalla Commissione.

a) Procedura ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 226 del Trattato CE)

La procedura di infrazione ex art. 258 prende origine dall'invio di una lettera di "messa in mora", da parte della Commissione, allo Stato Membro ritenuto inadempiente. Con tale nota la Commissione rappresenta il comportamento oggettivo imputato allo Stato Membro, nonché la sua qualificazione giuridica in termini di contrarietà a determinate norme comunitarie, esortando il destinatario a comunicare le sue ragioni entro un termine che, per prassi, in assenza di una precisa indicazione normativa, viene fissato in genere al decorso del periodo di due mesi dal ricevimento della "messa in mora" stessa.

Laddove, a seguito dell'invio della "messa in mora", la Commissione e lo Stato Membro non raggiungano un accordo con il quale estinguere la pendenza, la Commissione richiama lo Stato con un ulteriore sollecito, detto "parere motivato", ribadendo la valutazione di illegittimità del comportamento statale

e invitando la controparte ad una simmetrica replica, anch'essa da prodursi, normalmente, nel termine di due mesi dal ricevimento del "parere" stesso.

Ove neppure l'invio del "parere motivato" abbia sortito l'esito di favorire la composizione stragiudiziale della lite, la Commissione può proporre un "ricorso" - con il quale sottopone la fattispecie al giudizio della Corte di Giustizia dell'Unione europea - ovvero può decidere di archiviare il caso senz'altro sviluppo procedimentale.

Ove la Commissione investa del contenzioso la Corte di Giustizia, quest'ultima definisce il medesimo con un pronunciamento che può, alternativamente, accogliere la posizione della Commissione (dichiarando che lo Stato Membro ha realizzato la violazione di una norma comunitaria), ovvero ritenere la legittimità della condotta statale alla luce dell'ordinamento comunitario e, quindi, rigettare il ricorso della Commissione medesima.

b) Procedura ex art. 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 228 del Trattato CE)

Ove la Corte di Giustizia ravvisi la responsabilità dello Stato Membro, emette un pronunciamento recante un mero accertamento della violazione realizzata, senza prevedere l'eventuale irrogazione di una sanzione nel caso in cui lo Stato perseveri nella sua condizione di irregolarità. In ogni caso la sentenza reca l'ingiunzione, verso l'inadempiente, ad assumere tutti i provvedimenti adeguati all'eliminazione del comportamento illecito, se vuole evitare l'ulteriore prosieguo della procedura, nei termini e nei modi di cui all'art. 260 TFUE (già art. 228 TCE). Tale seguito, che viene definito "procedura di infrazione bis" e che assume una caratteristica propriamente "contenziosa", viene scandito dai passaggi che seguono.

Ove, pur in presenza di una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, persista la recalcitranza dello Stato Membro ad adattarsi alle norme comunitarie, la Commissione dà un nuovo impulso alla procedura mediante comunicazione di una ennesima "messa in mora".

Nel caso in cui tale sollecito non abbia successo, la Commissione, prima di intentare un nuovo giudizio di fronte alla Corte di Giustizia, può inviare una "messa in mora complementare", ma non più, diversamente da quanto previsto dall'art. 228 del Trattato costitutivo della Comunità europea (TCE), un reiterato "parere motivato", in quanto tale istituto è stato espunto dalla nuova disciplina che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'art. 260, ha impresso alla fase di cui si tratta.

I segmenti procedurali della “messa in mora” e della “messa in mora complementare” sono ordinati - nel caso in cui le parti, per mezzo di essi, non addivengano ad una intesa - ad un nuovo “ricorso” della Commissione alla Corte di Giustizia, rivolto ad un reiterato pronunciamento della Corte stessa. Quest’ultimo – ove vi si constati la perdurante responsabilità dello Stato Membro – assume un contenuto sanzionatorio. Pertanto, come funzionali ad un verdetto costitutivo di misure punitive per lo Stato Membro, i suddetti passaggi integrano, nel loro complesso, una fase prettamente “contenziosa” della procedura di infrazione. La pronuncia del giudice europeo, infatti, contiene l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, strumentale a renderne obbligatoria l’esecuzione. Detto verdetto, pertanto, risulta assistito da un connotato di “cogenza” che lo differenzia da quello reso ai sensi dell’art. 258 TFUE, quest’ultimo contenente un mero accertamento della vicenda controversa.

1.2 Aiuti di Stato

Nella prospettiva della realizzazione di un mercato comune europeo, nel quale le imprese di tutti gli Stati Membri UE agiscano in condizioni tendenzialmente concorrenziali, trova fondamento la procedura di cui all’art. 107 TFUE (già art. 88 TCE), che implica un controllo, da parte delle autorità europee competenti, degli “Aiuti di Stato” erogati dalle amministrazioni nazionali ai loro operatori interni.

Infatti, il sostegno pubblico che si esprime attraverso gli Aiuti di Stato si rivela, talvolta, idoneo a determinare situazioni di privilegio per le economie nazionali, così da inficiare la competitività degli attori trasfrontalieri che operano in settori analoghi, elidendo, o rendendo più difficile, la possibilità che i medesimi riescano a sopravvivere sul mercato comunitario.

Pertanto, il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che sotto questo profilo ha seguito l’indirizzo dei precedenti Trattati, ha previsto rigorose forme di monitoraggio sui finanziamenti pubblici erogati dalle singole entità statuali, attribuendo agli organi comunitari il potere di procedere ad una specifica valutazione degli “Aiuti di Stato”, in termini di compatibilità o meno dei medesimi con i principi del libero mercato.

In particolare, l’art. 107 TFUE (già art. 88 TCE) impone che i progetti di nuovi Aiuti vengano previamente notificati alla Commissione, in modo da consentire a quest’ultima un adeguato scrutinio circa l’esistenza o meno, nei programmati interventi di sostegno, di elementi tali da discriminare le economie degli altri Paesi Membri.

Nel caso in cui la Commissione presuma, negli aiuti divisati, l’esistenza di fattori di perturbamento del sistema concorrenziale, promuove un

procedimento che principia con un'“indagine formale”, la cui istruttoria viene scandita, tra l'altro, da una serie di contatti con lo Stato Membro titolare degli “Aiuti” stessi, in modo che i dati già in possesso delle autorità comunitarie vengano integrati dai chiarimenti apportati dalle Amministrazioni nazionali.

Al termine di tale disamina, la Commissione emette una “decisione”, con la quale può esprimersi nel senso della conciliabilità del sostegno pubblico - come circostanziato nel caso concreto - con lo scopo fondamentale, indicato da diverse norme dei Trattati, concernente l'istituzione di un mercato unico sovranazionale.

Altrimenti, l'indagine può culminare in un giudizio di inammissibilità di tali finanziamenti pubblici, in quanto ritenuti ostativi alla realizzazione della predetta finalità. Pertanto, con la stessa “decisione” con la quale conclude per l'illegittimità degli aiuti in questione, la Commissione, in genere, dispone anche che le autorità nazionali si adoperino per interdire l'erogazione degli aiuti medesimi, ovvero, se questi sono stati già concessi, per il loro rientro nelle casse dello Stato. Si può dare, tuttavia, la circostanza per cui, nella decisione della Commissione, la valutazione di illegittimità applicata alle erogazioni pubbliche non sia seguita, altresì, dall'esplicita richiesta allo Stato Membro di provvedere al loro recupero. In tal caso si deve ritenere, come insegna una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, che la volontà comunitaria di ottenere la soppressione dell'aiuto sia sottintesa e, comunque, sussista l'obbligo, per lo Stato in questione, di astenersi dal concedere i finanziamenti ed adoperarsi, altresì, per richiamare quelli eventualmente già corrisposti.

Tuttavia - ove lo Stato Membro non ottemperi alla decisione, assunta dalla Commissione, relativa alla revoca degli aiuti in questione e, pertanto, proceda alla liquidazione delle erogazioni illegittime - la Commissione medesima può chiedere l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione europea, affinché emetta una sentenza che ribadisca l'obbligo dello Stato Membro di conformarsi alle statuizioni della Commissione stessa.

Nell'ambito della procedura di cui si tratta, il ricorso alla Corte di Giustizia, da parte della Commissione, è consentito senza previo invio di “messa in mora” e di successivo “parere motivato”, a differenza di quanto previsto per le “procedure di infrazione” dall'art. 258 TFUE. Per tali motivi viene fatto ricorso, in proposito, alla nozione di “procedura di infrazione semplificata”.

La Corte di Giustizia, adita dalla Commissione europea, può accoglierne o meno i rilievi.

Nel caso in cui la Corte di Giustizia, consentendo con la Commissione, si pronunci nel senso dell'illegittimità degli aiuti in oggetto e, tuttavia, lo Stato Membro non esegua comunque il dovuto recupero, la Commissione - in base al presupposto per cui la sentenza della Corte di Giustizia viene lasciata ineseguita - applica le disposizioni previste, a riguardo, dall'art. 260 TFUE (già

art. 228 TCE), la cui portata è già stata considerata, in questa sede, nell'ambito dell'introduzione relativa alle procedure di infrazione.

Pertanto, l'iter procedimentale che seguirà a partire da questo momento viene esemplato su quello, previsto per le procedure di infrazione, che si dispiega allorchè la Corte di Giustizia abbia emesso, ai sensi dell'art. 258 TFUE, la sua prima sentenza.

Pertanto, la Commissione procede con l'invio di una "messa in mora". Se detto sollecito non ottiene l'adempimento dello Stato Membro, la Commissione, che sotto la vigenza dell'art. 228 TCE aveva la possibilità di emettere un "parere motivato" prima di adire nuovamente la Corte di Giustizia, attualmente è stata messa in condizioni di formulare soltanto una "messa in mora complementare", ai sensi dell'art. 260 TFUE che ha sostituito il predetto art. 228 TCE. Qualora, poi, la resistenza dello Stato Membro persista, l'esecutivo comunitario propone un "ricorso" alla Corte di Giustizia, con il quale chiede che, con un secondo pronunciamento, venga ribadita la responsabilità del Paese Membro ed irrogata una sanzione pecuniaria.

1.3. Rinvii Pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione europea

L'istituto del rinvio pregiudiziale rappresenta l'atto introduttivo di un giudizio, di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, che ha natura "incidentale". Esso, infatti, si innesta sul tronco di altro procedimento giudiziario, definito "principale" e pendente di fronte agli organi giudicanti di uno Stato Membro.

Qualora un giudice di uno Stato Membro dell'Unione europea, infatti, venga nel convincimento che, per dirimere il giudizio di cui è investito, sia necessario applicare una norma comunitaria (contenuta nei Trattati ovvero negli atti delle autorità istituite dai Trattati stessi), sulla cui interpretazione avanzi delle perplessità, l'art. 267 TFUE (già art. 234 TCE) prevede che il giudizio debba essere sospeso e la questione controversa demandata alla Corte di Giustizia, come istanza legittimata, essa soltanto, all'interpretazione delle norme sovranazionali europee.

Lo stesso rinvio alla Corte di Giustizia è prescritto nel caso in cui il giudice del giudizio "principale" formuli dei dubbi inerenti non all'interpretazione, ma alla "validità" (cioè conformità ai Trattati) della norma emanata dalle autorità comunitarie investite del potere di definire precetti vincolanti.

Se il giudizio, in ordine al quale si impone l'applicazione della norma comunitaria controversa, pende di fronte ad un giudice interno le cui decisioni non sono impugnabili attraverso i mezzi normali di impugnazione previsti dal diritto nazionale (del tipo della Corte Suprema di Cassazione, del Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio, mentre, se la causa è

incardinata su un ufficio giudiziario i cui verdetti sono sottoposti ad impugnazione, il rinvio è facoltativo.

Lo strumento del “rinvio pregiudiziale” – in quanto richiama la competenza esclusiva della Corte di Giustizia dell’Unione europea - garantisce un’applicazione uniforme del diritto comunitario in tutta l’area UE, contribuendo all’attuazione progressiva di un quadro ordinamentale condiviso da tutti i Paesi Membri, presupposto, quest’ultimo, ineludibile per l’unione dei mercati nazionali in un mercato comune europeo.

Il dispositivo delle sentenze, rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un “rinvio pregiudiziale”, deve quindi essere applicato al caso controverso, sia dallo stesso giudice nazionale che ha proposto il rinvio, sia dagli altri giudici nazionali chiamati a definire la controversia nei gradi successivi del giudizio. Peraltro, tutti i giudici nazionali e degli altri Paesi Membri, che debbano valutare casi analoghi, debbono tener conto della soluzione approntata dalla Corte in relazione a tale precedente.

CAPITOLO II - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

2.1 Evoluzione dello stato delle procedure di infrazione

I dati sullo stato del contenzioso con l'Unione europea, al 31 dicembre 2009, sono derivati dall'elenco fornito dal "Collegio dei Commissari" in data 20 novembre 2009, a titolo di ultimo aggiornamento della situazione per il II° semestre 2009.

Periodicamente, il Collegio dei Commissari sottopone a nuovo esame i casi relativi alle procedure di infrazione promosse nei riguardi degli Stati Membri, aventi ad oggetto sia presunte violazioni del diritto comunitario (VDC), sia presunte omissioni riguardo al recepimento, nell'ambito del diritto nazionale, delle Direttive Comunitarie (MA).

Ricorre una "violazione del diritto comunitario" quando la Commissione europea denuncia un'incoerenza fra gli atti normativi, ovvero gli atti o i comportamenti amministrativi, come posti in essere dalle autorità nazionali, con le norme dell'ordinamento comunitario. Viceversa, sussiste una "mancata attuazione di direttive comunitarie" nel caso in cui la Commissione riscontri l'inerzia delle autorità nazionali rispetto all'obbligo di dare attuazione a direttive comunitarie, le quali, come risaputo, generalmente non hanno efficacia nei confronti dei soggetti privati di un Paese Membro, se non attraverso l'intervento attuativo del legislatore nazionale.

La situazione italiana alla data del 31 dicembre 2009 presenta un totale di procedure di infrazione attive corrispondente a 153 casi, di cui 124 casi relativi a contestazioni di violazioni di diritto (VDC), mentre i 29 casi residui attengono al rilievo di mancata attuazione di direttive UE.


Rispetto alla situazione del contenzioso risultante al 30 giugno 2009 (che contava 155 casi di procedure di infrazione contro l'Italia), si registra un modesto miglioramento.

2.2 Le procedure di infrazione al 31 dicembre 2009: dati di sintesi

L'analisi dei dati al 31 dicembre 2009 dimostra che la quasi totalità (n. 138) delle 153 procedure di infrazione, aperte nei confronti dell'Italia, risulta attualmente ferma alla fase prevista dall'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 226 del Trattato CE), mentre solo n.15 procedure sono transitate alla sequenza ex art. 260 dello stesso TFUE (già art. 228 TCE), come di seguito evidenziato.

Le procedure di infrazione a carico dell'Italia per stadio della procedura e tipologia di violazione.
(dati al 31 dicembre 2009)

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 258 TFUE	Articolo 260 TFUE	Totali
Violazione del diritto comunitario	109	15	124
Mancata attuazione di direttive	29	0	29
Totali	138	15	153



■ Violazione del diritto comunitario ■ Mancata attuazione di direttive

2.2.1 Le procedure di infrazione al 31 Dicembre 2009: analisi per settore


I tre settori che registrano una maggiore concentrazione delle procedure di infrazione sono, nell'ordine, l' "Ambiente" (n. 35 casi), "Fiscalità e Dogane" (n. 27 casi) e "Salute" (n. 14 casi). Tali valori numerici, insieme a quelli relativi agli altri settori coinvolti, sono rappresentati nella seguente tabella.

Procedure di infrazione Italia-UE Articolazione per settori (Dati al 31 dicembre 2009)				
Settore	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE	Totale Procedure	% sul totale
Affari economici e finanziari	5	0	5	3,3
Affari interni	1	1	2	1,3
Ambiente	1	34	35	22,9
Appalti	0	5	5	3,3
Energia	0	7	7	4,6
Fiscalità e dogane	3	24	27	17,6
Lavoro e affari sociali	1	12	13	8,5
Libera circolazione merci	2	9	11	7,2
Libera prestazione servizi	0	9	9	5,9
Salute	9	5	14	9,1
Trasporti	4	6	10	6,5
Vari settori*	1	14	15	9,8
Totale	27	126	153	100

* L'aggregato - *Vari settori* - comprende: Affari Esteri, Agricoltura, Comunicazione, Concorrenza e aiuti di stato, Giustizia, Pesca, Tutela dei consumatori

Anche il secondo semestre 2009 registra una significativa prevalenza delle controversie aventi ad oggetto presunte violazioni del diritto comunitario, rispetto a quelle in cui viene contestato il mancato recepimento di direttive comunitarie nell'ambito del diritto interno italiano.

La ripartizione numerica delle procedure d'infrazione, per ciascun settore, è fatta presente dal grafico che segue:

Procedure di infrazione per settore

2.2.2. Ripartizione dei dati per fase procedurale

Le procedure di infrazione si dispiegano in base ad una scansione di passaggi procedurali strettamente consequenziali, ciascuno brevemente descritto di seguito:

- **Messa in Mora:** con questo stesso termine si individuano due momenti distinti della procedura di infrazione, per cui la nozione merita di essere ulteriormente specificata. Ricorre una “messa in mora” ai sensi dell’art. 258 TFUE (già art. 226 TCE), quando la Commissione decide di iniziare una nuova procedura di infrazione. In questo caso la “messa in mora” coincide con l’atto che dà origine al procedimento e che descrive, per la prima volta, gli estremi delle censure mosse allo Stato Membro dall’esecutivo comunitario.
Invece, la “messa in mora” ai sensi dell’art. 260 TFUE (già art. 228 TCE) si colloca ad uno stadio avanzato del procedimento, rappresentando il passaggio immediatamente successivo alla prima sentenza che la Corte di Giustizia emette sull’infrazione contestata allo Stato Membro. Con tale “messa in mora” la Commissione richiama lo Stato stesso all’osservanza della sentenza resa dal giudice comunitario, realizzando, altresì, il primo passaggio della fase c.d. “contenziosa” della procedura di infrazione, in quanto orientata, in ultima battuta, al reiterato pronunciamento della Corte, come recante l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti del Paese inadempiente;
- **Messa in Mora Complementare:** è l’atto, successivo alla “messa in mora”, che precisa ulteriormente l’oggetto dei rilievi comunitari, talvolta in misura innovativa in quanto ne dilata ovvero ne restringe l’estensione. Si tratta di un passaggio puramente eventuale;
- **Parere Motivato:** tale passaggio, prima dell’entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, si proponeva sia nella fase “precontenziosa”, sia in quella propriamente “contenziosa” della procedura di infrazione, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 226 e 228 del Trattato costitutivo della Comunità europea (TCE).
Più specificamente, il “parere motivato” a norma dell’art. 226 TCE seguiva all’invio della “messa in mora” quale atto con cui la procedura iniziava per la prima volta e, con esso, la rappresentazione degli estremi della controversia diveniva definitiva e non più modificabile dalla Commissione. Si precisa, peraltro, che nel rendere la prima sentenza sulla fattispecie, la Corte di Giustizia dell’Unione europea (già Corte di Giustizia delle Comunità europee al tempo della vigenza del Trattato CE) doveva per forza avere riguardo - senza tenere conto dei successivi mutamenti - alla situazione di fatto e di diritto come si

presentava al momento della scadenza del termine, indicato in tale “parere motivato”, entro il quale le autorità nazionali erano tenute a rispondere al medesimo. Tale figura di “parere motivato” è stata pianamente trasposta, dal Trattato CE, alla normativa di cui all’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Simmetricamente, la categoria del “parere motivato”, di cui all’art. 228 TCE, ripresentava, per la fase “contenziosa” della controversia, uno snodo intermedio fra la “messa in mora”, ai sensi del medesimo art. 228 TCE, ed il “ricorso” alla Corte di Giustizia, anch’esso ex art. 228 TCE.

Per converso, la nuova disciplina introdotta dall’art. 260 TFUE - la quale si sostituisce a quella di cui all’art. 228 TCE - non ha riprodotto l’istituto del “parere motivato” nell’ambito della fase “contenziosa” della procedura di infrazione. Tale innovazione normativa - funzionale ad uno snellimento dell’iter preordinato all’emanazione della sentenza sanzionatoria nei confronti dello Stato Membro - è stata giustificata altresì dalla considerazione per cui, essendo il “parere motivato” funzionale ad una rigorosa definizione degli estremi di fatto e di diritto della contestazione elevata dalla Commissione, la sua reiterata applicazione in sede di procedura “contenziosa” poteva considerarsi superflua ed inutilmente gravosa, stante il fatto per cui, in tale contesto, l’oggetto del contendere risulta ormai esaurientemente tratteggiato.

Pertanto, attualmente, sussistono casi di pendenze pervenute, rispettivamente, al “parere motivato” ex art. 258 TFUE (già art. 226 TCE) e al “parere motivato” ex art. 228 TCE (queste ultime transitate a tale step prima dell’entrata in vigore del TFUE e quindi in vigenza del Trattato CE). Non sono ipotizzabili, invece, casi di “pareri motivati” formulati a norma dell’art. 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la vigente disciplina dell’art. 260 TFUE non ammette più tale categoria;

- Parere Motivato Complementare: con tale atto, successivo ad un previo parere motivato, l’oggetto della contestazione viene maggiormente articolato. Si tratta, come per la “messa in mora complementare”, di un passaggio puramente eventuale;
- Decisione di Ricorso: si tratta, a differenza degli altri, di un passaggio di rilevanza puramente interna, mediante il quale la Commissione, ravvisato l’insuccesso dei tentativi di definizione stragiudiziale della controversia, decide di demandarne la trattazione alla Corte di Giustizia, senza, al momento, esternare la sua volontà in un formale “ricorso”;
- Ricorso: con l’iscrizione, nel registro generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea, del ricorso ex art. 258 TFUE (già art. 226 TCE), si verifica il momento che segna l’ingresso, nel contesto della procedura

di infrazione, del secondo attore a livello europeo, da identificarsi nel Supremo Giudice comunitario. Tale ricorso è, infatti, preordinato ad una prima “sentenza” della Corte, con la quale si accerta la responsabilità dello Stato Membro per la violazione delle norme comunitarie.

L’esperimento del ricorso ex art. 260 TFUE (già art. 228 TCE), invece, suppone l’avvenuta emanazione della sentenza ex art. 258 TFUE, nonché la circostanza per cui lo Stato Membro abbia già ricevuto, senza che ne sia seguita una composizione della vertenza, una “messa in mora” ed un’eventuale successiva “messa in mora complementare” ai sensi dell’art. 260 TFUE;

- Sentenza: nel caso di “sentenza” ex art. 258 TFUE (già art. 226 TCE), la Corte di Giustizia dell’Unione europea emette un verdetto di mero accertamento della violazione del diritto comunitario, da parte dello Stato Membro. Con la “sentenza” ex art. 260 TFUE (già art. 228 TCE), al contrario, all’accertamento circa la mancata ottemperanza alle norme comunitarie si aggiunge l’eventuale comminatoria del pagamento di una penale, ovvero di una sanzione forfettaria.

Con riferimento ai dati numerici, si rileva che la maggior parte delle procedure pendenti al 31 dicembre 2009 rimane posizionata in fase di “messa in mora” ex art. 258 TFUE (n. 73). Seguono le procedure pervenute alla sequenza del “parere motivato” ex art. 258 TFUE (n. 32). Quindi, si registrano n. 12 procedure giunte allo stadio del “ricorso” davanti alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 258 TFUE.


Vengono poi n. 10 procedure collocate all’ultimo step della fase di cui all’art. 258 TFUE, corrispondente all’avvenuta emanazione della prima “sentenza” (dichiarativa e non costitutiva di sanzioni pecuniarie) da parte della Corte di Giustizia.

Si rilevano, inoltre, n. 8 procedure già approdate al passaggio della “messa in mora” di cui all’art. 260 TFUE.

Seguono n. 4 procedure transitate alla fase del “parere motivato” ex art. 228 TCE, quindi ad un passaggio che, in quanto non ripreso dall’attuale normativa di cui all’art. 260 TFUE, rappresenta ormai un istituto desueto, pur attestando che le relative vertenze sono pervenute ad uno stadio assai vicino al ricorso alla Corte di Giustizia in base allo stesso art. 260 TFUE. Infine, vengono in evidenza n. 3 procedure per le quali la Commissione, con la “decisione di ricorso”, intende appellarsi alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 260 TFUE medesimo, senza, tuttavia, aver ancora portato a conoscenza della Corte di Giustizia stessa il suo proposito, nelle rituali forme del “ricorso”.

Procedure di Infrazione Italia - UE								
Ripartizione per Fasi								
(Dati al 31 dicembre 2009)								
Stadio della Procedura	Fase della procedura							Totali
	Messa in Mora	Messa in Mora Compl.	Parere Motivato	Decisione di Ricorso	Parere Motivato Compl.	Ricorso	Sentenza	
Articolo 258 TFUE	73	4	32	7	0	12	10	138
Articolo 260 TFUE	8	0		3	0	0	0	11
Articolo 228 TCE			4					4
Totali	81	4	36	10	0	12	10	153

Procedure di infrazione per fasi



2.3 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

Nel caso in cui la Corte di Giustizia dell'Unione europea, interpellata dalla Commissione attraverso "ricorso" ex art. 258 TFUE (già art. 226 TCE), dichiara sussistente la responsabilità dello Stato Membro, occorrerà che quest'ultimo assuma tutti i provvedimenti opportuni alla regolarizzazione della propria posizione, per renderla conforme al diritto comunitario. L'adozione delle misure predette, talvolta, dispiega effetti di natura finanziaria incidenti sul bilancio dello Stato stesso.

L'influenza finanziaria di cui sopra si definisce "indiretta", nel senso che essa non è prevista nell'ambito della stessa normativa che disciplina la "procedura di infrazione", ma deriva dal variegato tipo di impatto che gli interventi, di volta in volta adottati per l'adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia, producono sull'erario dello Stato Membro.

Si parla invece di un'influenza finanziaria "diretta", nei confronti del bilancio dello Stato Membro, in relazione alle sanzioni pecuniarie che vengono

irrogate dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea a conclusione della procedura di infrazione. Infatti, la comminatoria di dette sanzioni rappresenta un momento interno alla procedura medesima, ovvero sia un segmento del suo tipico iter come regolamentato dalle norme di riferimento (artt. 258 e 260 TFUE).


Ai fini della presente relazione, i possibili effetti finanziari (indiretti e diretti) delle procedure di infrazione vengono classificati nelle seguenti voci:

- Maggiori entrate erariali;
- Minori entrate erariali;
- Minori spese;
- Spese misure ambientali;
- Versamenti Risorse Proprie UE;
- Spese impianti telecomunicazione;
- Spese di natura amministrativa;
- Spese recepimento direttive.

Ciò premesso, dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 31 dicembre 2009, risulta che, dei 153 casi esposti, numero 38 casi sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nel prospetto che segue.

Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Classificazione per tipologia di impatto finanziario
 Dati al 31 dicembre 2009

Tipologia di Impatto	Numero di procedure
Maggiori entrate erariali	7
Minori entrate erariali	8
Minori spese	1
Spese misure ambientali	6
Versamenti Risorse Proprie UE	5
Spese impianti telecomunicazione	2
Spese di natura amministrativa	6
Spese recepimento direttive	3
TOTALI	38



Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario nel breve/medio periodo (Dati al 31 dicembre 2009)			
SETTORE	Procedure ex 258 TFUE	Procedure ex 260 TFUE	Totale
Ambiente	3	3	6
Appalti	4	0	4
Comunicazioni	1	1	2
Concorrenza e aiuti di stato	0	2	2
Energia	1	0	1
Fiscalità e dogane	12	0	12
Lavoro e affari sociali	0	1	1
Pesca	3	0	3
Salute	5	0	5
Trasporti	2	0	2
Totali	31	7	38

2.4 Effetti finanziari procedure art. 258 TFUE

Considerato che il maggior numero di procedure d'infrazione attualmente pendenti risulta attestato alla fase dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 226 del Trattato CE), si procede all'analisi specifica di quelle procedure, comprese in tale ambito, cui si ricollegano effetti sulla finanza pubblica.

Settore Ambiente

Nell'ambito delle 35 procedure aperte in materia ambientale e ferme alla fase "precontenziosa" ex art. 258 TFUE (già art. 226 TCE), sussistono numero 3 casi dotati di una possibile incidenza sulla finanza pubblica, nei termini negativi di maggiori spese necessarie a garantire l'adozione delle azioni correttive dei danni recati all'ambiente, rilevati nell'ambito delle censure comunitarie.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Ambiente (Dati al 31dicembre 2009)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della Procedura	Tipologia di impatto
N. 2007/2195 (Scheda n. 15) Nuove discariche in Campania	Violazione Direttiva 2006/112/CE	Ricorso Corte di Giustizia ex art. 258 TFUE	Spese per misure ambientali
N. 2000/5152 (Scheda n. 32) Trattamento delle acque reflue urbane - Agglomerato Comuni della provincia di Varese - bacino fiume Olona	Violazione Direttiva 91/271/CEE	Sentenza Corte di Giustizia ex art. 258 TFUE	Spese per misure ambientali
N. 1998/2346 (Scheda n. 35) Costruzione Villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	Violazione Direttiva 92/43/CEE	Ricorso Corte di Giustizia ex art. 258 TFUE.	Spese per misure ambientali

Settore Appalti

Nel settore Appalti, relativamente alla sequenza ex art. 258 TFUE (già art. 226 TCE), le procedure suscettibili di ingenerare ricadute finanziarie sono 4:

- n. 2009/4081, attinente all'affidamento, da parte del Comune di Rapallo, del servizio di gestione dei rifiuti;

- n. 2008/4952, pertinente all'attribuzione della concessione per la gestione del concorso pronostici Superenalotto;
- n. 2007/4440, riguardante l'affidamento del servizio di gestione di farmacie comunali;
- n. 2006/4496, concernente l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti nel comune di Contigliano (prov. Rieti).

Con riferimento ai casi predetti, la Commissione contesta il mancato rispetto delle norme comunitarie riguardanti l'affidamento degli appalti pubblici (Direttive 92/50/CE e 2004/18/CE) e delle concessioni pubbliche (artt. 49 e 56 TFUE, già artt. 43 e 49 TCE) e chiede l'annullamento dei provvedimenti emanati dalle Amministrazioni italiane, relativi all'individuazione degli assegnatari di dette commesse.

Ove l'annullamento richiesto segua effettivamente, gli oneri per la finanza pubblica consisterebbero nell'assunzione delle spese amministrative richieste per finanziare l'espletamento di ulteriori procedure, rivolte al nuovo affidamento degli appalti e delle concessioni, nonché delle ulteriori spese amministrative destinate alla difesa delle Amministrazioni aggiudicanti, a fronte di eventuali azioni giudiziarie instaurate dai precedenti affidatari, aventi titolo in base alle commesse annullate.

Procedure di Infrazione Italia - UE Impatto finanziario Settore Appalti (Dati al 31 dicembre 2009)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2009/4081 (Scheda n. 1) Gestione rifiuti Comune di Rapallo	Violazione direttiva 2004/18/CE	Messa in Mora ex art. 258 TFUE	Spese amministrative
N. 2008/4952 (Scheda n. 2) Attribuzione della concessione per la gestione del concorso pronostici Superenalotto	Violazione artt. 43 e 49 TCE.	Messa in Mora ex art. 258 TFUE	Spese amministrative
N. 2007/4440 (Scheda n. 4) Affidamento servizi alla gestione di farmacie comunali	Violazione direttiva 92/50/CE – Direttiva 2004/18/CE	Parere Motivato ex art. 258 TFUE	Spese amministrative
N. 2006/4496 (Scheda n. 5) Affidamento servizio di gestione dei rifiuti Comune di Contigliano (Rieti)	Violazione delle direttive 92/50/CE e 2004/18/CE e artt. 43 e 49 TCE	Parere Motivato ex art. 258 TFUE	Spese amministrative

Settore Comunicazioni

Nell'ambito del presente settore, si rileva una sola procedura di infrazione, ferma alla fase di cui all'art. 258 TFUE (già art. 226 TCE), cui è riconducibile un impatto sulla finanza pubblica.

Con tale procedura (n. 2008/2258), la Commissione contesta all'Italia la mancata attuazione del sistema del numero unico di emergenza (cosiddetto 112). L'adeguamento alle richieste UE comporta la realizzazione di aggiornati impianti tecnologici, necessari all'istituzione di un referente unico per le richieste di soccorso, i costi dei quali graverebbero sulla finanza pubblica.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Comunicazioni (Dati al 31dicembre 2009)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2008/2258 (Scheda n. 3) Garanzia della possibilità di trasferire la chiamata del Numero Unico di emergenza europeo 112 ad altro centralino di emergenza.	Violazione direttiva n. 2002/22/CE	Messa in Mora ex art. 258 TFUE	Spese per impianti TLC

Settore Energia

Nell'ambito del presente settore, si registra una sola procedura dotata di effetti sulla finanza pubblica (n. 2006/2378).

Con tale procedura, la Commissione rileva che la Direttiva 2002/91/CE, sul rendimento energetico nell'edilizia, è stata recepita nel diritto interno italiano solo parzialmente.

L'art. 14 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 stabiliva, con riguardo alla copertura finanziaria della richiesta attuazione, che ad essa si sarebbe provveduto mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta eccezione, tuttavia, per le misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, da finanziarsi mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 119, lett. a) della legge 24 agosto 2004 n. 239.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Energia (Dati al 31 dicembre 2009)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2006/2378 (Scheda n. 6) Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia	Incompleta trasposizione direttiva 2002/91/CE	Messa in Mora Complementare ex art. 258 TFUE	Spese recepimento direttiva comunitaria

Settore Fiscalità e dogane

Le procedure di infrazione riguardanti il settore dei tributi hanno ad oggetto, in molti casi, la contestazione delle norme vigenti che prevedono - relativamente a certe fattispecie soggette al Fisco italiano - un trattamento fiscale di privilegio quando le stesse siano riconducibili a cittadini italiani, o residenti o stabiliti in Italia, ovvero aventi in Italia un centro di attività stabile. Le censure comunitarie, pertanto, si appuntano sul trattamento fiscale più gravoso riservato alle operazioni, sottoposte a prelievo fiscale da parte delle Amministrazioni italiane, compiute da cittadini comunitari che non siano residenti in Italia, né abbiano nel territorio italiano la loro sede principale, o una sede secondaria, o un centro stabile di affari.

Pertanto, il superamento di dette procedure implica, per le autorità italiane, l'adozione di un regime fiscale uniforme, realizzabile mediante due possibilità alternative: a mezzo dell'estensione delle agevolazioni ed esenzioni anche agli operatori comunitari - il che comporta effetti finanziari negativi per la perdita di introiti da parte dell'erario - ovvero tramite allargamento del trattamento fiscale più gravoso anche agli operatori italiani, con la conseguenza dell'aumento delle entrate fiscali.

Altre procedure, invece, vertono sulla contestata applicazione di imposte interne di cui si chiede, stante la loro contrarietà alla normativa comunitaria, il rimborso agli stessi contribuenti. Il superamento di tali tipologie di infrazioni comporta sia effetti finanziari in prospettiva futura - relativamente alle minori entrate che affluiranno al bilancio dello Stato a decorrere dall'abrogazione della normativa censurata - sia attuali, in termini di maggiori spese necessarie al rimborso dei soggetti percossi indebitamente dall'imposta.

Inoltre, alcune procedure contestano le modalità di applicazione, definite dal legislatore italiano, di disposizioni comunitarie in materia di accertamento e versamento delle "Risorse Proprie" al bilancio comunitario. Da tali procedure possono derivare degli oneri finanziari, anche in termini di interessi moratori

dovuti all'erario comunitario per la mancata corresponsione, o corresponsione tardiva, dei prelievi in oggetto.

Infine, sussistono procedure che, fondate sulla contestazione dell'illegittima applicazione di sgravi tributari, impongono l'adozione di misure fiscali più penetranti, con conseguente impatto positivo sul bilancio pubblico dovuto all'aumento del gettito tributario.

Nel prospetto che segue vengono generalizzate le procedure attualmente aperte in materia di fiscalità e dogane, tutte attestate alla fase ex art. 258 TFUE (già art. 226 TCE), cui si ricollega un impatto per la finanza pubblica.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Fiscalità e Dogane (Dati al 31 dicembre 2009)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2008/4524 (Scheda n. 4) Regime fiscale speciale delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e non Quotate collegate (SIINQ), che impone una condizione di residenza in Italia	Violazione art. 49, 48 e 56 TCE e art. 31 Accordo SEE	Messa in Mora ex art. 258 TFUE	Minori entrate erariali
N. 2008/2164 (Scheda n. 9) Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	Violazione direttiva 2006/96/CE	Messa in Mora ex art. 258 TFUE	Maggiori entrate erariali
N. 2007/4575 (Scheda n. 13) Errata applicazione della Direttiva n. 2006/112/CE relativa alla valutazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA.	Violazione direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)	Parere Motivato ex art. 258 TFUE	Minori entrate erariali
N. 2007/4392 (Scheda n. 14) Normativa italiana in materia di IVA. Cattiva applicazione direttiva 2006/112/CE su diritto alla detrazione per le "società non operative" (società di comodo)	Violazione direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)	Messa in Mora ex art. 258 TFUE	Minori entrate erariali
N. 2007/2270 (Scheda n. 15) Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane	Violazione Regolamento 1150/2000	Parere Motivato ex art. 258 TFUE	Versamento Risorse Proprie UE

N. 2006/4741 (Scheda n. 16) Regime fiscale applicato in Italia agli acquisti di beni immobili adibiti ad abitazione principale dell'acquirente, i c.d. benefici "prima casa"	Violazione artt. 18, 39 e 43 TCE e artt. 28 e 31 Accordo SEE	Messa in Mora ex art. 258 TFUE	Minori entrate erariali
N. 2005/4047 (Scheda n.18) Ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società "madri" da parte delle società "figlie"	Violazione Regolamento CEE n. 2913/92 (Codice Doganale Comunitario)	Parere Motivato ex art. 258 TFUE	Minori entrate erariali
N. 2005/2117 (Scheda n. 19) Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie	Violazione Regolamento 1552/89; 1150/2000;2913/92	Ricorso Corte di Giustizia ex art. 258 TFUE	Versamento Risorse Proprie UE
N. 2004/4350 (Scheda n. 21) Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita	Violazione del Trattato CE e dell'Accordo SEE	Sentenza Corte di Giustizia ex art. 258 TFUE	Minori entrate erariali
N. 2003/4826 (Scheda n. 23) Rilascio autorizzazione apertura magazzini doganali	Violazione art. 10 TCE, del Regolamento n. 1150/2000 e Decisione 2000/597/CE Euratom	Ricorso Corte di Giustizia ex art. 258 TFUE	Versamento Risorse Proprie UE
N. 2003/2182 (Scheda n. 26) Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002)	Violazione degli articoli 2, 9, 10 e 11 del Regolamento 1552/89 e del Regolamento Euratom 1150/2000.	Sentenza Corte di Giustizia ex art. 258 TFUE	Versamento Risorse Proprie UE
N. 1985/0404 (Scheda n. 27) Risorse proprie. Mancata riscossione dazi doganali	Violazione ai Regolamenti CE nn. 2913/92 e1552/89	Sentenza Corte di Giustizia ex art. 258 TFUE	Versamento Risorse Proprie UE

Settore Pesca

Per quanto attiene al settore in oggetto, si rileva un impatto finanziario per tutte le tre procedure attualmente pendenti, rispettivamente nella forma di un aumento delle entrate per le procedure n. 2007/2284 e 2004/2225. Circa le predette procedure, infatti, le obiezioni delle autorità europee vertono sulla mancanza, nelle disposizioni di diritto interno attuative di direttive comunitarie in materia di pesca, di sanzioni pecuniarie a disincentivo del compimento degli illeciti previsti. Il superamento di tali vertenze, pertanto, imporrebbe al legislatore italiano l'istituzione delle sanzioni predette, con conseguente aumento degli introiti erariali di natura non fiscale.

Per quanto concerne, invece, la procedura n. 1992/5006, si rileva un impatto finanziario negativo sul bilancio pubblico, in termini di maggiori spese rivolte

ad incrementare le dotazioni di personale e di mezzi, istituite per l'espletamento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria su tutta la filiera delle attività di pesca e connesse.

Procedure di Infrazione Italia - UE Impatto finanziario Settore Pesca (Dati al 31 dicembre 2009)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2007/2284 (Scheda n. 1) Carenze nell'attuazione del piano di salvaguardia del tonno rosso e controllo della sua pesca	Violazione Regolamenti CEE 2847/93, 2371/2002 e 643/2007	Messa in Mora ex art. 258 TFUE	Maggiori entrate
N. 2004/2225 (Scheda n. 2) Disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci via satellite	Violazione Regolamenti CE 2371/2002 e 2244/2003	Parere Motivato ex art. 258 TFUE	Maggiori entrate
N. 1992/5006 (Scheda n. 3) Mancato controllo circa l'impiego di reti da posta derivanti	Violazione Regolamenti CEE 2241/87 e 2847/93	Sentenza Corte di Giustizia ex art. 258 TFUE	Maggiori spese

Settore Salute

Per il settore "salute", sussistono effetti finanziari in riferimento a numero 5 procedure, rispettivamente la n. 2008/2030, la n. 2007/4516, la n. 2007/2443 e, infine, le n. 2007/1127 e n. 2007/0411, da considerarsi unitariamente in quanto attuate con un unico provvedimento di diritto interno, foriero di impatto finanziario.

Per quanto inerisce alla procedura n. 2008/2130 - dal momento che le censure comunitarie vertono sull'insufficiente monitoraggio espletato dalle competenti autorità italiane a prevenzione delle fitopatologie – il superamento della stessa imporrebbe un incremento dei finanziamenti in favore dei servizi ambientali preposti alla bisogna, con conseguente aumento della spesa pubblica.

In ordine alla procedura n. 2007/4516, si registra un impatto finanziario negativo in termini di minori entrate, dovuto all'esigenza, per soddisfare alle istanze comunitarie, di sopprimere l'imposta attualmente prevista a carico degli operatori che intendono offrire determinati dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale.

La procedura n. 2007/2443, per converso, determinerebbe un aumento del gettito a favore dell'erario, dal momento che il superamento delle censure

elevate dalla Commissione impone l'adozione, nel sistema interno italiano, di nuove sanzioni amministrative pecuniarie, con conseguente accrescimento delle entrate statali.

Per quanto attiene alle procedure 2007/1127 e 2007/0411, entrambi attuate con D. Lgs 25/1/2010 n. 16, l'impatto finanziario è riconducibile ai costi implicati dall'esercizio delle attività previste all'art. 5, quantizzati in circa € 1.080.000 annui e a cui viene data copertura, ai sensi dell'art. 18 del medesimo Decreto, mediante le disponibilità del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della Legge 16 aprile 1987, n. 183.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Salute (Dati al 31 dicembre 2009)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2008/2030 (scheda n. 10) Mancanze strutturali dei servizi preposti alla salute delle piante	Violazione direttiva 2000/29/CE e Direttiva 1994/3/CE	Messa in Mora ex art. 258 TFUE	Maggiori spese
N. 2007/4516 (scheda n. 11) Nuovo sistema di registrazione dei fabbricanti di dispositivi medici in applicazione del decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997.	Violazione Direttive 93/42/CEE; 90/385/CEE; 1999/93/CE	Parere Motivato ex art. 258 TFUE	Minori entrate
N. 2007/2443 (Scheda n. 12) Precursori di droghe e loro commercio tra la comunità e i paesi terzi	Violazione Regolamenti 273/2004; 111/2005	Parere Motivato ex art. 258 TFUE	Maggiori entrate
N. 2007/1127 e N. 2007/0411 (Schede n. 13 e 14) Mancata attuazione della direttiva 2006/86/CE relativa alle prescrizioni in tema di rintracciabilità, per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane. Mancato recepimento della direttiva 2006/17/CE per il controllo di tessuti e cellule	Violazione Direttive 2006/86/CE e 2006/17/CE	Sentenza Corte di Giustizia ex art. 258 TFUE	Maggiori spese

Settore Trasporti

Nell'ambito del settore considerato, si rilevano numero 2 procedure - n. 2008/5387 e 2008/2097 – produttive di effetti finanziari sul bilancio pubblico.

In particolare, la n. 2008/5387 esplica effetti negativi in termini di una riduzione delle entrate fiscali, in quanto il soddisfacimento delle richieste comunitarie comporta l'abolizione, per l'importo di circa 32 milioni di euro annui, di tributi attualmente gravanti le navi dirette all'estero o provenienti dall'estero.

La procedura n. 2008/2097, per converso, incide sulla finanza pubblica nel senso di un aumento del gettito erariale, che si verificherebbe a seguito di un intervento normativo interno volto, nell'ambito dei trasporti ferroviari, ad attribuire all'autorità garante della concorrenza - come dalle richieste comunitarie - il potere di comminare sanzioni amministrative patrimoniali, avverso i comportamenti tenuti dagli operatori ferroviari in contrasto con le regole concorrenziali.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Trasporti (Dati al 31 dicembre 2009)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2008/4387 (Scheda n. 5) Normativa italiana sulle tasse portuali nel trasporto marittimo di cabotaggio	Violazione art. 1 Regolamento (CEE) n. 4055/86 CEE	Messa in mora ex art. 258 TFUE	Minori entrate
N. 2008/2097 (Scheda n. 8) Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario	Violazione Direttiva 91/440 CEE ; Direttiva 2001/14/CE	Messa in mora ex art. 258 TFUE	Maggiori entrate

2.5 Effetti finanziari procedure ex art. 228 TCE e 260 TFUE (già art. 228 TCE)

Sul totale delle 153 procedure aperte nei confronti dell'Italia, n. 7 casi, forieri di effetti finanziari rilevanti per il bilancio pubblico, hanno ricevuto una sentenza della Corte di Giustizia UE (ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) dichiarativa dell'inadempienza dello Stato italiano e sono transitate alla fase procedurale ex articolo 260 dello stesso Trattato (già art.

228 TCE), che risulta orientata al secondo deferimento avanti alla Corte comunitaria, con l'eventuale esito finale dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dello Stato Membro (fase "contenziosa").

I settori, cui ineriscono le procedure, attestate alla sequenza procedurale ex art. 260 TFUE e accompagnate da ricadute finanziarie sul bilancio pubblico, sono l'"Ambiente" con n. 3 procedure, "Comunicazioni" con una procedura, "Concorrenza/Aiuti di Stato" con n. 2 procedure e "Lavoro e Affari Sociali" con una sola procedura.

Vale l'avvertenza per cui le procedure 2006/2456, 1999/4797 e 1998/4802 risultano fisse al momento del "parere motivato" ex art. 228 TCE, cioè ad un passaggio che sicuramente inerisce, tutt'ora, allo stadio "contenzioso" della procedura, pur non trovando una precisa corrispondenza nella disciplina di cui all'art. 260 TFUE sostitutiva, nell'impianto di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della normativa ex art. 228 TCE. Per tale motivo, si è preferito conservare, in relazione a tali procedure, il riferimento all'art. 228 della previgente disciplina, pur sottolineando la loro incontrovertibile attribuzione, in generale, alla fase c.d. della "procedura di infrazione bis", di natura contenziosa.

Ambiente

Per l'"ambiente", il contenzioso riguarda n. 3 casi, di cui n. 2 casi (1998/4802, 1999/4797) attengono alla contestazione dell'inosservanza della direttiva sui rifiuti 75/442/CE, come modificata dalla direttiva 91/156/CE, mentre un caso concerne la violazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE:

- ✓ Procedura n. 2001/4156 - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Valloni e steppe pedegarganiche;
- ✓ Procedura n. 1998/4802 - Rifiuti pericolosi discarica di Manfredonia (FG);
- ✓ Procedura n. 1999/4797 - Discarica di rifiuti Rodano (MI);

L'effetto finanziario negativo, connesso alle citate procedure, inerisce sia alle spese imposte dall'esigenza di interventi sull'ambiente finalizzati all'eliminazione o attenuazione dei danni esistenti, sia alle uscite corrispondenti alle eventuali sanzioni pecuniarie, la cui irrogazione da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea risulta probabile, stante l'attestazione di tali vertenze ad uno stadio già molto avanzato della fase "contenziosa" ex art. 260 TFUE (già 228 TCE). Riguardo a tali vertenze, infatti (con l'eccezione della n. 2001/4156), la Commissione europea risulta aver veicolato il procedimento al passaggio del "parere motivato" ex art. 228 TCE, quindi ad uno step che – pur non recepito, nella sua specificità, dalla disciplina di cui all'art. 260 TFUE – sta comunque a significare che la vertenza è pervenuta alle soglie del "ricorso" alla Corte di Giustizia, ai fini dell'irrogazione di sanzione pecuniaria. Infatti, con

riguardo alle procedure di cui si tratta, la Commissione ha, in effetti, già assunto - ancora a livello puramente interno ma con prevedibile imminente esternazione - la decisione di inoltrare un Ricorso alla Corte di Giustizia. Ovviamente il rischio del paventato effetto negativo, concernente la sopportazione delle spese sanzionatorie, verrebbe neutralizzato ove si addivenisse, per le relative procedure, ad una loro tempestiva composizione.

Comunicazioni

Il settore in oggetto presenta una sola procedura (n. 2006/2114), nell'ambito di quelle transitate alla fase "contenziosa" ex art. 260 TFUE (già art. 228 TCE), come produttiva di effetti finanziari. Si precisa, anche per tale procedura, che essa risulta pervenuta allo step del "parere motivato" ex art. 228 TCE, quindi ad un passaggio che, seppure non riprodotto dalla nuova disciplina della fase contenziosa come definita dall'art. 260 TFUE, indica comunque una particolare prossimità all'emanazione della sentenza sanzionatoria della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Gli effetti della procedura in oggetto incidono in senso negativo sul pubblico bilancio, dal momento che essa - come la precedente n. 2008/2258, segnalata nell'ambito delle vertenze, dotate di effetti finanziari, ancora ferme allo stadio precontenzioso ex art. 258 TFUE - attiene in generale alla materia della contestata mancata realizzazione, in Italia, di impianti tecnologici evoluti, adeguati a garantire a qualsiasi utente telefonico, il quale componga il numero unico 112, la possibilità di mettersi in comunicazione egli stesso con il servizio di soccorso specificamente richiesto. Pertanto l'adeguamento alle censure comunitarie implica, per la procedura in oggetto, l'assunzione di considerevoli oneri da parte dello Stato italiano, concernenti le spese necessarie alla messa in opera degli impianti suddetti.

Concorrenza ed Aiuti di Stato

Il settore in oggetto presenta numero 2 procedure, pervenute alla fase ex art. 260 TFUE, produttive di effetti finanziari. In entrambi i casi si rileva un impatto di segno positivo per la finanza pubblica, dal momento che, per ottemperare alle richieste comunitarie, l'Italia deve attivarsi per provocare il rientro, nelle casse pubbliche, degli emolumenti corrispondenti agli "aiuti di Stato" indebitamente erogati.

Per completezza, si segnala tuttavia che entrambi le procedure si trovano ad uno stadio molto avanzato della fase "contenziosa". Precisamente, la procedura 2006/2456 si attesta al passaggio del "parere motivato" ex art. 228 TCE. In ordine a tale passaggio, la circostanza che esso non trovi corrispondenza nella nuova regolamentazione della fase "contenziosa", come definita dall'art. 260 TFUE, lascia impregiudicata la circostanza per cui la vertenza si attesta comunque ad un punto prossimo al ricorso alla Corte di

Giustizia, perché la medesima sentenzi la soggezione dell'Italia alle misure pecuniarie del caso. Per quanto concerne la procedura 2007/2229, la stessa si colloca al passaggio che prelude direttamente a quello dell'irrogazione della sentenza sanzionatoria della Corte di Giustizia, ovvero al ricorso di fronte alla Corte medesima, ex art. 260 TFUE. Ne consegue che l'effetto positivo, connesso al futuro rientro delle erogazioni pubbliche nelle casse dello Stato, potrebbe risultare in parte attenuato dall'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti del Governo italiano, qualora, non attuandosi il recupero integrale dei finanziamenti illegittimi in tempi brevi, la Corte di Giustizia dell'Unione europea emanasse sentenza ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Lavoro e Affari Sociali

In ordine al presente settore, si rileva una sola procedura, pervenuta allo stadio "contenzioso" ex art. 260 TFUE (già art. 228 TCE), implicante ricadute finanziarie sul bilancio dello Stato.

Tale procedura (n.2005/2114) comporta, in risposta ai rilievi della Commissione europea - che ha contestato la differenza di età pensionabile delle dipendenti pubbliche rispetto ai dipendenti pubblici, come contraria al principio della "parità di retribuzione" - la predisposizione di una modifica della vigente normativa, che innalzerà a 65 anni l'età pensionabile delle donne ammesse al regime INPDAP, con la conseguenza di una diminuzione delle spese previdenziali a carico del bilancio pubblico.

La tabella seguente illustra gli elementi di sintesi relativi, per tutti i settori, alle procedure ex art. 260 TFUE implicanti effetti sul bilancio finanziario pubblico.

Procedure di Infrazione Italia - UE ex art. 228 TCE e 260 TFUE Impatto finanziario (Dati al 31 dicembre 2009)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
Scheda n. 1 Concorrenza 2007/ 2229 Aiuti urgenti a favore dell'occupazione	Violazione decisione n. 2000/128/CE (regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione)	Ricorso Corte Giustizia ex art. 260 TFUE	Maggiori entrate erariali per il recupero dei finanziamenti e maggiorazione della spesa per l'eventuale emanazione di sentenza sanzionatoria.

<p>Scheda n. 2 Concorrenza 2006/2456 Aiuti illegali a favore di imprese a prevalente capitale pubblico</p>	<p>Recupero agevolazioni fiscali</p>	<p>Parere Motivato ex art. 228 TCE</p>	<p>Maggiori entrate erariali per il recupero dei finanziamenti e maggiorazione della spesa per l'eventuale emanazione di sentenza sanzionatoria.</p>
<p>Scheda n. 4 Comunicazioni 2006/2114 Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112 da telefoni cellulari. Numero Unico europeo</p>	<p>Violazione Direttiva 2002/22/CE</p>	<p>Messa in Mora ex art. 260 TFUE</p>	<p>Spese per impianti TLC</p>
<p>Scheda n. 13 Lavoro e Affari Sociali 2005/2114 Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne</p>	<p>Violazione art. 141 del Trattato CE</p>	<p>Messa in Mora ex art. 260 TFUE</p>	<p>Minori spese previdenziali</p>
<p>Scheda n. 31 Ambiente 2001/4156 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Valloni e steppe pedegarganiche</p>	<p>Violazione Direttive 79/409/CEE 92/43/CEE.</p>	<p>Messa in Mora ex art. 260 TFUE</p>	<p>Spese per misure ambientali</p>
<p>Scheda n. 33 Ambiente 1999/4797 Discarica Rifiuti Rodano (MI)</p>	<p>Violazione Direttiva rifiuti 75/442/CE modificata dalla direttiva 91/156/CE</p>	<p>Parere Motivato ex art. 228 TCE.</p>	<p>Spese misure ambientali e maggiorazione della spesa per l'eventuale emanazione di sentenza sanzionatoria.</p>
<p>Scheda n. 34 Ambiente 1998/4802 Rifiuti pericolosi discarica Manfredonia</p>	<p>Violazione Direttiva rifiuti 75/442/CE modificata dalla direttiva 91/156/CE</p>	<p>Parere Motivato ex art. 228 TCE</p>	<p>Spese misure ambientali e maggiorazione della spesa per l'eventuale emanazione di sentenza sanzionatoria.</p>

CAPITOLO III - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

3.1 Rinvii pregiudiziali al 31 dicembre 2009: dati di sintesi

Allo scopo di garantire l'uniforme applicazione del diritto comunitario sul territorio di tutti gli Stati Membri aderenti alla UE, a maggiore conforto del processo di integrazione sovranazionale, i Trattati hanno assegnato in esclusiva alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la funzione interpretativa del diritto comunitario, nella sua portata ricomprensiva sia delle norme di rango "primario", cioè formulate nei Trattati stessi istitutivi delle Comunità Europee, sia di rango "secondario", in quanto definite dai soggetti istituzionali ai quali i Trattati medesimi hanno conferito potere normativo.

Peraltro, alla Corte di Giustizia spetta, ancora in esclusiva, il sindacato relativo alla "validità" delle norme comunitarie, inteso come giudizio sulla compatibilità delle norme "secondarie" con le disposizioni contenute nei Trattati.

Nell'ambito della presente trattazione, verranno presi in considerazione i pronunciamenti (sentenze, ovvero altri tipi di statuizioni come le ordinanze), mediante i quali la Corte di Giustizia, nel semestre 30 giugno 2009 - 31 dicembre 2009, ha definito questioni concernenti l'interpretazione di norme comunitarie, sulla base di previo interpello formulato, dai giudici interni degli Stati Membri, mediante apposito "rinvio" ai sensi dell'art. 267 TFUE (già art. 234 TCE). Rimarranno estranei alla presente trattazione, viceversa, i verdetti della Corte stessa relativi alla controversa "validità" delle norme comunitarie "secondarie".

Dall'attività interpretativa della Corte di Giustizia, dispiegata ai sensi dell' art. 267 TFUE, possono ingenerarsi eventuali ricadute finanziarie sul bilancio pubblico, anche se meno immediate ed estese di quelle riconducibili alle "procedure di infrazione" di cui agli artt. 258 e 260 TFUE.

Infatti - nel caso in cui una disciplina posta dal legislatore interno venga fatta oggetto di una procedura di infrazione e la Corte di Giustizia, condividendo la posizione della Commissione, stabilisca che essa contrasta con l'ordinamento europeo - lo Stato Membro è tenuto ad abrogare il regime censurato e ad adottare, in via generale, i provvedimenti conseguenti alla sua soppressione.

Diversamente, ove la Corte di Giustizia, sollecitata su rinvio ex art. 267 TFUE, fornisca una certa interpretazione della norma comunitaria - e detta interpretazione ne riveli il contrasto con la disciplina nazionale vigente in uno Stato Membro - non viene ad esistenza nessun obbligo, per il legislatore interno, di espungere dall'ordinamento dello stesso Stato le disposizioni non coerenti con il quadro comunitario.

Infatti, la sentenza o ordinanza interpretativa, ex art. 267 TFUE, si inseriscono nel limitato contesto di un rapporto fra determinati soggetti di fronte ad un giudice determinato, quindi assumono una valenza circoscritta al loro specifico ambito. Esse saranno pertanto vincolanti, in prima battuta, per il giudicante di fronte al quale si svolge lo stesso rapporto - il quale è tenuto, nella sua valutazione, a tener presente il pronunciamento della Corte di Giustizia - ma anche per gli altri giudici ai quali verrà eventualmente deferita la causa, se le parti decidono di adire i gradi successivi del giudizio. Pertanto, sia il primo che i secondi dovranno, quando la sentenza della Corte di Giustizia ponga in rilievo una difformità della normativa interna da quella comunitaria correttamente interpretata, disapplicare la disciplina prevista dal legislatore nazionale e, in suo luogo, applicare la norma europea.

Peraltro, il giudizio della Corte di Giustizia dispiega un'incidenza ulteriore che esorbita dai limiti della singola controversia, dal momento che ogni corte di ogni Stato Membro, che si trovi ad affrontare un caso analogo a quello già considerato dal giudice comunitario in sede di rinvio pregiudiziale, dovrà applicare la soluzione apprestata da quest'ultimo, carica di tutte le implicazioni, anche finanziarie, come già definite precedentemente.

Tuttavia, l'efficacia delle decisioni emesse dalla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE, pur idonea a travalicare il caso singolo, non può assimilarsi a quella dei pronunciamenti assunti dalla stessa Corte nell'ambito di una "procedura di infrazione".

In questa seconda evenienza, infatti, la decisione - imponendo alle autorità nazionali, nella maggior parte dei casi, un intervento normativo e quindi generale ed astratto - investe, contemporaneamente, una globalità di situazioni omogenee. Al contrario, nel caso in cui tale decisione venga resa nel contesto di un rinvio pregiudiziale, la medesima assume una rilevanza solo sporadica, in rapporto a singoli casi sottoposti, di volta in volta, all'attenzione dei giudici interni. Diversa, peraltro, è la natura giuridica delle rispettive reazioni da parte delle istituzioni interne, in quanto nel primo caso le censure comunitarie sollecitano una misura nazionale di tipo normativo, mentre nel secondo caso la reazione consiste nella "disapplicazione" della norma censurata, da parte di un organo giudiziario.

In questa sede sono stati considerati i casi di rinvio pregiudiziale su questioni interpretative, in ordine ai quali sono state emesse, dalla Corte di Giustizia a composizione della vertenza, "sentenze" o "ordinanze" nel periodo di riferimento della presente relazione.

Nell'ambito di numero 31 casi, si è operata una distinzione fra i rinvii pregiudiziali promossi da giudici italiani e quelli, esperiti da autorità giurisdizionali di altri Paesi comunitari, seguiti da sviluppi processuali cui ha partecipato anche il Governo italiano.

3.1.1 Casi proposti da giudici italiani

Dei 31 casi complessivi, n. 14 riguardano questioni sollevate da giudici italiani, la cui distribuzione, per i vari settori, è tale per cui il maggior addensamento di pronunciamenti attiene al settore "appalti", che registra n. 4 casi, cui seguono il settore "salute" e "fiscaltà e dogane".

In rapporto a tutti i casi sollevati da giudici italiani, non si registrano effetti finanziari rilevanti per la finanza pubblica.

Rinvii Pregiudiziali alla Corte di Giustizia Casi proposti da Giudici italiani (Dati al 31 dicembre 2009)		
Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto finanziario
Sentenza del 10.09.2009 Cause C-446/07	Denominazione di un prodotto alimentare contenente riferimenti geografici - Registrazione DOP o IGP - Regolamento CE 2081/92 (ora Regolamento CE 510/06) - art. 2 del D. Lgs 109/92 (art. 2 direttiva 2000/13/CE) - Art. 15 par. 2 della Direttiva CEE 89/104 (Tribunale civile di Modena)	NO
Sentenza del 16.07.2009 Causa C-254/08	Art. 15 della direttiva 75/442/CEE, come modificato dall'art. 1 della direttiva 91/156/CEE - determinazione delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TAR della Campania)	NO
Sentenza del 10.09.2009 Causa C-573/07	Appalti pubblici di servizi - affidamento diretto a società per azioni a capitale interamente pubblico e statuto conformato (art. 113 d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267) - artt. 12, 43, 45, 46, 49 e 86 del Trattato (Tribunale di Brescia)	NO
Sentenza del 23.12.2009 Causa C-376/08	Gare di appalto - Direttiva 31/3/04 n. 2004/18/CE (TAR Lombardia)	NO
Sentenza del 23.12.2009 Causa C-305/08	Direttiva 18/2004 - partecipazione ad appalti di servizi come acquisizione di rilievi geofisici e campionatura a mare - normativa nazionale d. lgs. 163/2006 (Consiglio di Stato)	NO
Sentenza del 15.10.2009 Causa C-196/08	Artt. 43, 49 e 86 CE - modello di società mista pubblico - privata costituita per l'espletamento di un servizio pubblico - affidataria di servizio (TAR Sicilia)	NO

Sentenza del 2.07.2009 Causa C-343/07	Utilizzazione marchi internazionali concernenti il commercio della birra – protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari – Regolamento 2081/92/CEE e Regolamento 1347/01/CE (Corte d'Appello di Torino)	NO
Sentenza del 02.07.2009 Causa C-377/08	Deduzione d'imposta in caso di prestazioni di servizi di telecomunicazione tra soggetti residenti in diversi Paesi Membri della Comunità – art. 17, par. 3, lett. a), della direttiva 77/388/CEE (Corte Suprema di Cassazione)	NO
Ordinanza del 3.09.2009 Causa C-2/08	Principio dell'autorità di cosa giudicata (art. 2909 c.c.) e diritto comunitario – controversie tributarie – efficacia vincolante del giudicato esterno. (Corte Suprema di Cassazione)	NO
Sentenza del 16.7.2009 Causa C-69/08	Artt. 3 e 4 della direttiva n. 80/987 – pagamento dei diritti non pagati ai lavoratori subordinati relativi alla retribuzione – natura retributiva e/o previdenziale del credito – intervento dell'organismo di garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro. (Tribunale di Napoli)	NO
Ordinanza del 9.11.2009 Causa C-353/08	Art. 4, n. 1 e n. 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE – fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (TAR del Lazio)	NO
Ordinanza del 9.11.2009 Causa da C- 450/07 a C - 451/07	Art. 4, n. 1 e n. 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE – fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (TAR del Lazio)	NO
Ordinanza del 9.11.2009 Causa C-198/09	Direttiva 89/105/CEE – Trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano – Art. 4 – Blocco dei prezzi – Riduzione dei prezzi. (TAR del Lazio)	NO
Sentenza del 17.12.2009 Causa C-586/08	Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. Riconoscimento di qualifiche professionali. (TAR del Lazio)	NO

3.1.2 Casi proposti da giudici stranieri

Relativamente alla seconda tipologia, ovvero ai casi di pregiudiziali elevate da giudici di altri Stati UE, sussistono allo stato complessivamente 17 casi, nel cui ambito emerge la concentrazione relativa ai settori “comunicazioni”, “giustizia” e “libera circolazione delle persone”, che annoverano n. 3 casi ciascuno.

Segue “fiscaltà e dogane” con n. 2 casi.

Per il resto, rileva un solo caso per ciascuno dei seguenti settori: “appalti”, “energia”, “lavoro e affari sociali”, “libera prestazione dei servizi”.

In ordine ai rinvii pregiudiziali proposti da magistrature straniere, non si riscontrano effetti finanziari.

Di seguito si propone un prospetto, recante indicazione degli elementi identificativi essenziali dei “rinvii pregiudiziali” sollevati da giudici stranieri e relativi a questioni interpretative del diritto comunitario, sui quali la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata nell’arco del II° semestre 2009.

Rinvii Pregiudiziali alla Corte di Giustizia Casi proposti da Giudici stranieri (Dati al 31 dicembre 2009)		
Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto finanziario
Sentenza del 15.10.2010 Causa C- 138/08 (Ungheria)	Art. 44, n. 3 della direttiva 2004/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici lavori, di forniture e di servizi – Accertamento dell'indoneità e scelta dei partecipanti. Art.2 n. 2 e 3 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.	NO
Sentenza del 10.09.2009 Causa C- 201/08 (Germania)	Direttiva 2003/30/CE – Uso biocarburanti e/o altri carburanti rinnovabili nei trasporti – Recepimento della direttiva	NO
Sentenza del 12.11. 2009 Causa C- 192/08 (Finlandia)	Artt.4, n. 1, art. 5 e 8 – Direttiva 2002/19/CE – Accordi di interconnessione tra imprese di telecomunicazioni – Competenza delle autorità nazionali di regolamentazione – Impresa che non detiene un significativo potere di mercato.	NO
Sentenza del 15.10.2009 Causa C- 324/08 (Paesi Bassi)	Direttiva n. 89/104/CE – marchi d'impresa – immissione in commercio in un Paese UE di prodotti recanti un marchio – consenso espresso o implicito del titolare all'immissione.	NO
Sentenza del 2.7.2009 Causa C- 302/08 (Germania)	Art. 5 del regolamento (CE) 1383/2003 – titolari di “marchio comunitario” e di “marchi IR” – richiesta di intervento delle autorità doganali in caso di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale	NO
Sentenza del 23.12.2009 Causa C-45/08 (Belgio)	Artt. 2, n. 1, art. 8 e 14 direttiva n. 2003/6/CE – Art. 1, direttiva n. 2003/124/CE – Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato) – Proporzionalità della sanzione amministrativa	NO
Sentenza del 8.09.2009 Causa C-42/07 (Portogallo)	Libertà di prestazioni di servizi libertà di stabilimento e libertà di pagamento – artt. 49 CE, 43 CE e 56 CE	NO

Sentenza del 10.09.2009 Causa 292/08 (Paesi Bassi)	del C-	Artt. 4, n. 2, lett. b), 7, n. 1, e 25, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza – e art. 1, n. 2, lett. b) del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.	NO
Sentenza del 17.09.2009 Causa 347/08 (Austria)	del C-	Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – regolamento CEE n. 44/2001	NO
Sentenza dell' 23.12.2009 Causa 403/09 (Slovenia)	del C-	Art. 20 del regolamento 2201/2003 – competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale – competenza ad emettere provvedimenti cautelari	NO
Sentenza del 16.07.2009 Causa 128/08 (Belgio)	del C-	Artt. 56 e 293 CE – Divieto di restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati Membri in relazione alla doppia imposizione sui dividendi di società straniere percepiti da azionisti persone fisiche.	NO
Sentenza del 01.10.2009 Causa 247/08 (Germania)	del C-	Interpretazione della direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi – esenzione dalla ritenuta alla fonte	NO
Sentenza del 29.10.2009 Causa C-63/08 (Germania)	del C-	Regole sanitarie e divieti di importazione di carne di maiale – diritto a riparazione in caso di errata trasposizione nel diritto interno di norme comunitarie – art. 30 Trattato CEE (28 CE) – Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991 91/497/CEE – problematiche sanitarie in materia di scambi di carni fresche.	NO
Sentenza del 19.11.2009 Causa 402/07 a 432/07 (Germania)	del C- a C-	Compensazione ed assistenza passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione di volo o di ritardo prolungato – Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261 (che abroga il Regolamento CEE n. 295/91)	NO
Sentenza del 17.09.2009 Causa 242/06 (Paesi Bassi)	del C-	Accordo di associazione CEE/Turchia (12.09.1063) e Protocollo Addizionale (Trib. 1973/30) – Libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati Membri della Comunità e la Turchia – Decisioni del Consiglio di associazione n. 2/76 e n. 1/80 – Legislazione olandese su ammissione e soggiorno degli stranieri	NO
Sentenza del 22.10.2009 Causa 261/08 (Spagna)	del C-	Art. 62 nn. 1 e 2, lett. a) del Trattato CE – Artt. 5, 11 e 13 del Regolamento 562/2006 – Espulsione di "cittadino di paese terzo" sprovvisto di titolo che autorizzi l'ingresso e/o il soggiorno nel territorio dell'UE.	NO
Sentenza del 22.10.2009 Causa 348/08 (Spagna)	del C-	Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere esterne – Regolamento del P.E. e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 562/2006	NO

CAPITOLO IV - AIUTI DI STATO

4.1 Contenzioso sugli aiuti di Stato al 31 dicembre 2009: dati di sintesi

Gli “Aiuti di Stato” erogati dall’Italia, che sono divenuti oggetto di contenzioso a livello europeo ai sensi della disciplina dettata dagli artt. 107 e 108 TFUE (già artt. 87 e 88 TCE), sono stati raggruppati in quattro insiemi diversi. Tale classificazione si fonda sull’evidenza per cui i casi controversi risultano attestati, al 31 dicembre 2009, a livelli distinti del procedimento comunitario che li concerne, come di seguito analizzato:

- fattispecie di “Aiuti” in ordine ai quali è già stata assunta, dalla Commissione, la decisione di promuovere un’ “indagine formale” rivolta a valutarne la compatibilità, o meno, con i principi del libero mercato, ai sensi dell’art. 108, par. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (già art. 88, par. 2, del Trattato CE), non essendo tuttavia ancora conclusa, al 31 dicembre 2009, l’istruttoria nella quale si esplica l’indagine stessa;
- fattispecie di “Aiuti” in relazione ai quali la Commissione, alla data del 31 dicembre 2009, ha già assunto una “decisione di recupero”, risultando in corso il consequenziale procedimento inteso al rientro dell’erogazione;
- fattispecie di “Aiuti” per i quali, alla data del 31 dicembre 2009, la Commissione, a seguito della mancata esecuzione di una previa “decisione di recupero”, ha già trasferito il relativo procedimento alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, mediante “ricorso”;
- fattispecie di “Aiuti” in ordine ai quali, alla data del 31 dicembre 2009, è già stato emanato il verdetto della Corte di Giustizia dell’Unione europea che riconosce la mancata esecuzione, da parte dello Stato membro, della “decisione di recupero”.

4.1.1 Casi di avvio del procedimento di indagine formale (art. 88, par. 2 TCE)

La prima categoria è rappresentata da n. 14 casi, che si trovano pertanto ancora attestati, nell’ambito della procedura di scrutinio sugli “Aiuti di Stato”, alla fase iniziale, che ha natura interlocutoria: in questo frangente, infatti, la Commissione non ha ancora formulato, nei confronti dell’ipotesi di “Aiuto di Stato” disposto dalle autorità italiane, alcun giudizio sulla compatibilità dell’aiuto stesso con i principi liberisti posti a fondamento dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un’inchiesta, in esito alla quale, soltanto, si pronuncerà sull’ammissibilità comunitaria delle erogazioni pubbliche

sottoposte al suo esame. Nel corso della sua indagine la Commissione consulta anche le autorità nazionali dello Stato Membro titolare dell' "Aiuto", in modo da acquisire cognizioni il più possibile esaustive in ordine al caso di specie.

Il seguente prospetto riassume le decisioni di "indagine preliminare" assunte nei confronti dell'Italia che risultano, al 31 dicembre 2009, ancora in vigore e non accompagnate da ulteriori avanzamenti procedurali.

Aiuti di Stato – Fase del procedimento di indagine formale Art. 108, par. 2 Trattato TFUE	
Numero	Oggetto
1) C 12c/1995	Legge regionale n. 6/93 (Sicilia) – Aiuti concessi a seguito di disastri naturali
2) C 4/2001	Interventi per compensare i danni causati dalla siccità nel corso del 2000 (Sardegna)
3) C 24/2001	Misure in favore degli autotrasportatori a seguito della crisi petrolifera
4) C 29/2001	Misure in favore della pesca a seguito dell'aumento dei prezzi dei carburanti
5) C 68/2001	Interventi dei fondi di solidarietà nazionale a favore delle aziende agricole colpite da malattie vegetali gravi (Emilia Romagna)
6) C 73/2001	Legge n. 388/2000 (articoli 121, 123 e 126) – Finanziaria per il 2001
7) C 90/2001	Salvataggio e ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà (Marche)
8) C 74/2002	Legge n. 185/92 sui disastri naturali (articoli 3, 4, 5, 6, 8, e 9) – (Sicilia)
9) C 18/2004	Aiuti al settore della pesca a seguito di calamità naturali (Sicilia)
10) C.13/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica consumata dalle imprese energivore in Sardegna
11) C 37/2007	Presunti aiuti di Stato concessi a e dall'aeroporto di Alghero a favore di Ryanair e altri vettori aerei
12) C 39/2007	Aiuto alla ristrutturazione a favore del gruppo tessile Legler
13) C 15/2008	Cantieri navali De Poli
14) C 35/2009	Misure a favore dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura

4.1.2 Casi di decisioni di recupero

La seconda categoria annovera n. 18 casi rispetto ai quali la Commissione, avendo esaurito l'“indagine preliminare”, si è espressa nel senso dell'incompatibilità degli “Aiuti” nazionali con le regole del libero mercato, imponendo alle autorità statuali il recupero delle erogazioni già corrisposte.

Si propone pertanto, di seguito, un elenco delle “decisioni di recupero” che, alla data del 31 dicembre 2009, risultano già adottate e ancora vigenti nei confronti dell'Italia, non accompagnate da ulteriori svolgimenti procedurali.

Si precisa che in forza della decisione C(2009)5497, assunta in data 13/7/2009, la Commissione europea ha ritenuto non compatibili con il mercato comune due casi omogenei di “Aiuti di Stato”, esaminati separatamente nell'ambito di due distinte procedure di indagine preliminare (rispettivamente la 6/2004 e la 5/2005). In entrambi i casi l'“Aiuto” verteva sulle esenzioni concesse dallo Stato italiano, in merito alle accise sul carburante usato per il riscaldamento delle serre, per il periodo dal 3 ottobre 2000 al 30 giugno 2001, nonché per gli anni 2002, 2003 e 2004. In particolare, la Commissione ha fondato la valutazione, circa la contrarietà di dette erogazioni rispetto ai Trattati, sulla circostanza per cui le medesime erano state disposte in difetto delle condizioni fissate dagli Orientamenti agricoli del 2000 e del 2007 e dalle Discipline Ambientali del 1994 e del 2001.

Con la stessa decisione con la quale ha dichiarato l'illegittimità degli “Aiuti” suddetti, la Commissione ha altresì richiesto il recupero dei medesimi, sino a concorrenza della differenza fra l'importo totale dell'esenzione concessa e l'aliquota di accisa ridotta, come accordata agli altri operatori del settore agricolo.

Le autorità italiane hanno impugnato la decisione in questione di fronte al Tribunale di primo grado, al fine di ottenere il suo annullamento.

Decisioni di recupero di aiuti di Stato adottate dalla Commissione attualmente pendenti		
Numero	Oggetto	Stato procedura
1) C 27/1997	Applicazione della legge Fantozzi ai settori automobilistico, della costruzione navale e delle fibre sintetiche	Decisione del 12/07/2000
2) C 34/1999	Ricapitalizzazione della società Siciliana Acque Minerali srl	Decisione del 21/06/2000
3) C 45/2002	Regione Sicilia – aiuto all'occupazione	Decisione del 13/05/2003
4) C 18/2003	Provincia autonoma di Bolzano	Decisione del 21/09/2005
5) C 22/2003	Ristrutturazione di enti di formazione professionale	Decisione del 02/03/2005

6) C 1/2004	Legge regionale n. 9/98 (Sardegna) – Rettifica ed estensione del procedimento C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, par. 2 del Trattato CE	Decisione del 02/07/2008
7) C 6/2004	Misure in favore del settore agricolo a seguito dell'aumento del prezzo del carburante	Decisione del 13/07/2009
8) C 5/2005	Esonero dall'accisa sui carburanti agricoli	Decisione del 13/07/2009
9) C 27/2005	Aiuto all'acquisto di foraggio (Friuli Venezia Giulia)	Decisione del 28/01/2009
10) C 52/2005	Decoder digitali	Decisione del 24/01/2007
11) C 29/2006	Ristrutturazione di cooperative e consorzi (pesca)	Decisione del 28/10/2009
12) C 36/A/2004 e 36/B/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica - Alcoa	Decisione del 20/11/2009
13) C 42/2006	Poste italiane - Banco Posta - remunerazione dei conti correnti depositati presso la Tesoreria dello Stato	Decisione del 16/07/2008
14) C 13/2007	Compatibilità degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione a favore di New Interline	Decisione del 16/04/2008
15) C 15/2007	Incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria	Decisione dell'11/03/2008
16) C 59/2007	Aiuto al salvataggio della IXFIN	Decisione del 28/10/2009
17) C 19/2008	Applicazione abusiva dell'aiuto per il salvataggio a favore della società Sandretto	Decisione del 30/9/2009
18) C 26/2008	Prestito di 300 milioni di Euro ad Alitalia	Decisione del 12/11/2008

4.1.3 Casi di mancata esecuzione della decisione di recupero deferiti alla Corte di Giustizia

La terza categoria è ricomprensiva di n. 5 casi, in ordine ai quali, alla data del 31 dicembre 2009, la Commissione ha constatato che la propria "decisione di recupero" non è stata eseguita, in tutto o in parte, dalla Repubblica italiana, per cui ha esperito un Ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, affinché quest'ultima attesti, tramite sua sentenza, la mancata esecuzione della decisione stessa. In ordine a tali situazioni si registra pertanto, al 31 dicembre 2009, l'avvenuto deferimento alla Corte di Giustizia, da parte della

Commissione, del pronunciamento sulle vicende relative ai rispettivi “Aiuti”, pur non avendo il giudice comunitario, alla stessa data, ancora espresso la sua posizione in proposito.

Aiuti per i quali la Commissione ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia per mancata esecuzione di una decisione di recupero		
Numero	Oggetto	Stato della procedura
CR 81/1997	Sgravi fiscali ad imprese site a Venezia e Chioggia	Ricorso 10.05.2007
CR 57/2003	Proroga della Legge Tremonti bis	Ricorso 11.03.2008
CR 12/2004	Incentivi fiscali a favore di società partecipanti a esposizioni all'estero	Ricorso 12.03.2008
CR 8/2004	Incentivi fiscali per le società recentemente quotate in borsa	Ricorso 11.03.2008
CR 16/2006	Aiuto alla nuova Mineraria Silus	Ricorso 13.02.2008

4.1.4 Casi di avvenuta pronuncia di sentenza con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato l'illegittimità degli “Aiuti”. Conseguente obbligo di recupero degli “Aiuti” già erogati.

L'ultima delle categorie individuate ricomprende i casi, che sussistono in numero di 3, in relazione ai quali, al 31 dicembre 2009, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, previo “ricorso” della Commissione, ha dichiarato con sentenza la mancata attuazione da parte dell'Italia della “decisione” precedentemente assunta dalla Commissione stessa, recante l'obbligo, esplicito o implicito, di richiamare le somme erogate.

Le sentenze relative ai casi di specie sono, a tutt'oggi, considerate dalla Commissione come ineseguite, almeno parzialmente.

Al riguardo, si precisa che, relativamente a n. 2 sentenze, relative ai procedimenti CR 49/1998 e CR 27/1999, la Commissione ha già instaurato l'iter previsto dall'art. 260 TFUE (già art. 228 TCE). Infatti, ove una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea rimanga disattesa, l'articolo citato consente l'esperimento di tutti i passaggi finalizzati all'emanazione di una

seconda sentenza della Corte stessa, recante la comminatoria di sanzioni pecuniarie.

In particolare, circa la vertenza CR 49/1998, la Commissione ha già avanzato un "ricorso" di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 260 TFUE predetto, chiedendo l'applicazione di: una penale di € 285.696,00, giornalieri, per il tempo intercorrente fra la data della richiesta sentenza di condanna (ex art. 260 TFUE) e il momento in cui gli "Aiuti" verranno integralmente recuperati; di una sanzione forfettaria pari ad € 31.744,00, moltiplicati per il numero di giorni intercorrenti fra la prima sentenza ex art. 258 TFUE, rimasta ineseguita, e la suddetta sentenza di condanna ex art. 260 TFUE.

La circostanza per cui la controversia, nel caso di specie, non sia ancora pervenuta all'archiviazione, è da imputare alla difficoltà, da parte delle autorità italiane, di dare esecuzione in tempi brevi alla prima sentenza della Corte di Giustizia, che ordinava il recupero degli "Aiuti". Infatti i provvedimenti emanati dalle autorità nazionali, che intimavano a ciascun beneficiario la restituzione dei finanziamenti erogati, sono stati impugnati dai beneficiari stessi di fronte alle competenti sedi giudiziarie, subendo pertanto la sospensione della loro esecutività. Il fatto che il legislatore italiano abbia introdotto, per detti giudizi interni, regole processuali straordinarie finalizzate al superamento di tali indugi (D. L. 8 aprile 2008, n. 59, art. 1 e 2, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101), non ha comunque ancora consentito che, al presente, le operazioni di rientro delle erogazioni possano ritenersi concluse.

"Aiuti" per i quali la Corte di Giustizia ha dichiarato la mancata esecuzione da parte dell'Italia della decisione di recupero		
Numero	Oggetto	Stato della procedura
CR 49/1998 P.I. ex art. 260 n. 2007/2229	Occupazione – Pacchetto Treu	C-99/02 del 01.04.2004
CR 27/1999 P.I. ex art. 260 n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	C-207/05 del 01.06.2006
CR 62/2003	Disposizioni urgenti in materia di occupazione (Brandt)	C-280/05 del 6.12.07

PARTE II

ANALISI DELLE PROCEDURE

DI INFRAZIONE

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I - DETTAGLIO DELLE PROCEDURE PER SETTORE

L'analisi dettagliata dei casi di contenzioso aperti tra l'Unione europea e l'Italia si estende, nell'ambito della Relazione semestrale, non solo alle "procedure di infrazione" (artt. 226 e 227 TCE), ma anche alle sentenze emanate dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, nel semestre di riferimento, a chiusura di rinvii pregiudiziali proposti da giudici nazionali italiani e degli altri Stati Membri dell'Unione europea (art. 234 TCE).

Con riferimento sia alle procedure di infrazione che ai rinvii pregiudiziali, è stata compilata per ciascun caso di contenzioso un'apposita scheda contenente le informazioni maggiormente rilevanti: tipologia di procedimento, estremi della norma europea che si assume violata (procedura di infrazione) o di cui si richiede l'interpretazione (rinvio pregiudiziale), stadio del procedimento, impatto finanziario.

La II parte del lavoro si compone, quindi, di 155 schede, raggruppate per ciascun settore di riferimento delle procedure di infrazione, secondo il seguente ordine:

- Affari Economici e Finanziari
- Affari esteri
- Affari Interni
- Agricoltura
- Ambiente
- Appalti
- Comunicazioni
- Concorrenza
- Energia
- Fiscalità e Dogane
- Giustizia
- Lavoro e Affari Sociali
- Libera circolazione delle merci
- Libera prestazione dei servizi
- Pesca
- Salute
- Trasporti
- Tutela dei consumatori

Per ciascun settore, prima dell'inserimento delle schede analitiche, si è proceduto alla redazione di un breve prospetto riepilogativo delle procedure attive, recante indicazione degli estremi numerici, dell'oggetto, dello stadio attuale della procedura e, infine, dell'esistenza o meno di conseguenze finanziarie.

PAGINA BIANCA

Affari Economici e Finanziari

PAGINA BIANCA

Affari Economici e Finanziari

Il presente settore annovera, attualmente, 5 procedure di infrazione, costituenti altrettante ipotesi di mancata attuazione di direttive comunitarie.

Si tratta di procedure di recente instaurazione, essendo state attivate in numero di 4 nell'anno 2009 e in numero di una nell'anno 2008.

Risultano tutte attinenti alla fase "precontenziosa" ex art. 258 TFUE (già art. 226 TCE). Tuttavia, nonostante la recente genesi, due di esse sono già transitate allo stadio del "parere motivato" (peraltro seguito da "decisione di ricorso" per la P.I. 2009/0068), mentre un'altra (C-366/09 - Mancato recepimento direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati) è già stata portata all'attenzione della Corte di Giustizia con "ricorso". Non è stato riscontrato impatto finanziario per nessuna delle presenti procedure.

PROCEDURE DI INFRAZIONE SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario
Scheda 1 2009/0461	Mancato recepimento della direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate	MM	No
Scheda 2 2009/0373	Mancato recepimento della direttiva 2009/14/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso	MM	No
Scheda 3 2009/0260	Mancato recepimento della direttiva 2007/44/CE relativa regole procedurali e criteri per valutazione prudenziale di acquisizioni di incrementi di partecipazioni nel settore finanziario	PM	No
Scheda 4 2009/0068	Mancato recepimento della direttiva 2007/63/CE obbligo di fare elaborare ad esperto indipendente relazione di fusione o scissione società per azioni	PM (Decisione di ricorso)	No
Scheda 5 2008/0557	Mancato recepimento della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati	RIC C-366/09	No

Scheda 1 – Affari Economici e Finanziari**Procedura di infrazione n. 2009/0461 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

Violazione

La Commissione contesta la mancata attuazione, nell'ordinamento interno della Repubblica italiana, della direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

Ai sensi dell'art. 15 della direttiva in questione, gli Stati Membri mettono in vigore tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare attuazione alla direttiva stessa entro il 3 agosto 2009.

Al momento dell'invio della Messa in Mora, la Commissione ha ritenuto non sussistere provvedimenti di recepimento della direttiva sopra menzionata.

Stato della Procedura

Il 25 settembre 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora 258 TFUE). In data 28 ottobre 2009 il Consiglio dei Ministri, esercitando la delega conferita dalla Legge comunitaria 2008 ai fini dell'attuazione della direttiva in oggetto, aveva approvato in sede preliminare uno schema di Decreto Legislativo, ai fini del recepimento di detta direttiva. Si precisa che tale Decreto Legislativo è stato emanato il 27 gennaio 2010, con il n. 27 e che, a seguito di tale provvedimento di recepimento, in data 18 marzo 2010, la procedura in oggetto è stata archiviata.

Impatto finanziario

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, anche a motivo del fatto per cui il Decreto di attuazione della direttiva in oggetto prevede che l'applicazione delle disposizioni, in esso contenute, debba realizzarsi mediante impiego delle risorse previste dalla vigente legislazione, senza ulteriori spese gravanti sulla finanza pubblica.

Scheda 2 – Affari Economici e Finanziari**Procedura di infrazione n. 2009/0373 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della direttiva 2009/14/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta la mancata attuazione, nell'ordinamento interno della Repubblica italiana, della direttiva 2009/14/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura ed il termine di rimborso.

Ai sensi dell'art. 2 della direttiva in questione, gli Stati Membri mettono in vigore tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare attuazione alla direttiva stessa entro il 30 giugno 2009.

Alla data di invio della messa in mora, ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE), alla Commissione non risultavano essere stati adottati provvedimenti di recepimento della direttiva sopra menzionata.

Tuttavia, si precisa che il Ministero dell'Economia e Finanze, con nota del 14 luglio 2009 n. 10168, ha formulato degli argomenti in difesa del Governo italiano, con riferimento alla procedura in oggetto.

Stato della Procedura

Il 30 luglio 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (attualmente art. 258 TFUE). Si specifica che in data 28/1/2010 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari Economici e Finanziari**Procedura di infrazione n. 2009/0260 - ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della direttiva 2007/44/CE relativa alle regole procedurali ed ai criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta la mancata attuazione, nell'ordinamento interno della Repubblica italiana, della direttiva 2007/44/CE relativa alle regole procedurali ed ai criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario.

Ai sensi dell'art. 7 della direttiva in questione, gli Stati Membri mettono in vigore tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare attuazione alla direttiva stessa entro il 21 marzo 2009. In proposito, lo Stato italiano ha riconosciuto, con nota dell'11 agosto 2009, che la direttiva in oggetto non era stata ancora, a quella data, recepita nell'ambito dell'ordinamento interno italiano. Poiché, ancora successivamente a tale data, la Repubblica italiana ometteva di dare comunicazione alla Commissione delle misure adottate per dare attuazione alla direttiva predetta, l'Italia è stata messa in mora, ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE), con nota del 3 giugno 2009. In seguito il Governo italiano, con nota dell'11 agosto 2009 n. 8613, ha comunicato che le competenti autorità stavano preparando, al momento, il testo di un Decreto Legislativo che avrebbe garantito l'attuazione della direttiva in questione, precisando che il Parlamento aveva già conferito, a quella data, delega al Governo affinché redigesse il testo del Decreto stesso. Poiché il Decreto Legislativo, menzionato dalle autorità italiane con le note di cui sopra, non era stato comunque ancora comunicato alla Commissione alla data dell'invio del Parere Motivato, la Commissione ha ritenuto che in Italia non risultassero ancora assunti i provvedimenti idonei a garantire la trasposizione nell'ordinamento nazionale della sopra detta direttiva.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Anteriormente a tale data, precisamente il 28 ottobre 2009, il Consiglio dei Ministri, esercitando a tal uopo la delega conferita dal Governo con la legge comunitaria 2008, ai fini dell'attuazione della direttiva in oggetto, ha approvato in sede preliminare un progetto di Decreto Legislativo, in recepimento di detta direttiva. Si precisa che in data 27 gennaio 2010 tale Decreto Legislativo è stato emanato, con il n. 21. A seguito di tale provvedimento, la presente procedura è stata archiviata in data 18 marzo 2010.

Impatto finanziario

Non emergono effetti finanziari pregiudizievoli per il bilancio dello Stato, in quanto il decreto di recepimento della direttiva in oggetto prevede, per le amministrazioni interessate, che applichino le disposizioni in esso contenute senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto avvalendosi delle risorse loro assegnate dalla vigente legislazione.

Scheda 4 – Affari Economici e Finanziari**Procedura di infrazione n. 2009/0068 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della direttiva 2007/63/CE - obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta la mancata attuazione, nell'ordinamento interno della Repubblica italiana, della direttiva 2007/63/CE, recante l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni.

Ai sensi dell'art. 4 della direttiva in questione, gli Stati Membri mettono in vigore tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare attuazione alla direttiva stessa entro il 31 dicembre 2008.

Le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva in questione con Decreto Legislativo 13 ottobre 2009 n. 147.

Stato della Procedura

Il 14 maggio 2009 la Commissione ha inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Per esigenze di completezza, si precisa che a seguito dell'adozione, da parte delle autorità italiane, del Decreto Legislativo 13/10/2009 n. 147, la Commissione ha archiviato la presente procedura in data 28 gennaio 2010.

Impatto finanziario

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato

Scheda 5 – Affari Economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2008/0557 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro

Violazione

La Commissione contesta la mancata trasposizione nell'ordinamento italiano della Direttiva 2006/43/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio stesso.

L'art. 53 della direttiva impone agli Stati Membri di adottare e pubblicare, entro il 29 giugno 2008, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva stessa, dandone immediatamente comunicazione alla Commissione.

Poiché la Commissione non ha ricevuto tale notifica entro il termine debito, ritiene non sussista, allo stato attuale, nessun provvedimento nazionale di recepimento della direttiva in questione.

Nella prospettiva di dare attuazione agli obblighi sanciti dalla direttiva di cui si tratta, le autorità italiane hanno predisposto la Legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88), che ha conferito al Governo la delega per l'adozione dei provvedimenti idonei al recepimento della direttiva medesima nel diritto interno.

Stato della Procedura

In data 28 settembre 2009 è stato notificato all'Italia un Ricorso esperito dalla Commissione europea, di fronte alla Corte di Giustizia della UE, ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE), iscritto con il numero di causa C-366/09. In ogni caso, a titolo di recepimento della normativa comunitaria in questione è stato emanato il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, per cui, da parte italiana, si attende l'archiviazione della presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura non implica oneri per bilancio dello stato

Affari Esteri

PAGINA BIANCA

Affari Esteri

Il presente settore è rappresentato da un'unica procedura di infrazione attualmente pendente. Si tratta della n. 2003/2061 "Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)", ancora ferma al passaggio del "parere motivato" della fase non "contenziosa" ex art. 258 TFUE (già 226 TCE).

Non si registrano effetti finanziari in dipendenza della procedura in oggetto.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE - AFFARI ESTERI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky).	PM	No

Scheda 1 – Affari Esteri**Procedura di infrazione n. 2003/2061** - ex art. 258 del TFUE.

"Accordo bilaterale con gli Stati Uniti "Open Sky"".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione contesta la violazione del diritto di stabilimento, di cui all'articolo 43 del TCE nonché dell'obbligo, previsto dall'articolo 10 del Trattato, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità.

La Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, recante un emendamento all'Accordo sul trasporto aereo del 22 Giugno 1970, sancendo l'illegittimità degli articoli 3 e 4 di tale Accordo che consentono agli Stati Uniti di rifiutare, ovvero di limitare, le autorizzazioni concesse a compagnie aeree italiane la cui quota rilevante di proprietà e/o il cui controllo effettivo spetti ad altre compagnie comunitarie. Si sostiene, in particolare, che queste disposizioni costituiscono un'indebita restrizione alla libertà di stabilimento delle imprese di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 43 del Trattato CE.

La Commissione ha, altresì, rilevato come determinate norme dell'Accordo (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) disciplinano una materia, quale il rapporto tra la Comunità ed i Paesi terzi, devoluta dal diritto comunitario alla competenza esclusiva della Comunità, non potendo, pertanto, gli Stati membri assumere al riguardo impegni nei confronti dei Paesi terzi. Nell'esporre le summenzionate argomentazioni la Commissione ha sottolineato come accordi bilaterali simili all'Open Sky fossero stati già ritenuti incompatibili con il diritto comunitario da una recente giurisprudenza della Corte di giustizia. Al riguardo le Autorità italiane hanno affermato che tale giurisprudenza in quanto successiva alla stipula dell'accordo, non ha efficacia retroattiva e pertanto non risulta applicabile all'Accordo medesimo.

Stato della Procedura:

La Commissione ha notificato un Parere Motivato ex art 226 TCE (ora art. 258 del TFUE) in data 16 Marzo 2005, al quale le Autorità italiane hanno dato seguito con nota n. 8132 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 maggio 2005 che ribadisce la precedente posizione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Affari Interni

PAGINA BIANCA

Affari Interni

Al settore degli "affari interni" attengono, allo stato attuale, numero 2 procedure di infrazione, riguardanti, rispettivamente, un caso di mancata attuazione di direttiva ed uno di violazione del diritto comunitario.

Entrambe le procedure del settore in esame si trovano nella fase pre-contenziosa ex art. 258 TFUE (già art. 226 del Trattato CE), ai passaggi, rispettivamente, della "messa in mora" per la procedura 2009/0462 e del "parere motivato" per la procedura 2006/2075, per la quale si rileva, tuttavia, come la Commissione sia addivenuta alla decisione, non ancora debitamente formalizzata, di promuovere un "ricorso".

Non si registra impatto finanziario per nessuna delle procedure in oggetto.

PROCEDURE DI INFRAZIONE SETTORE - AFFARI INTERNI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/0462	Mancato recepimento della direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile	MM	No
Scheda 2 2006/2075	Mancato rilascio ai cittadini di paesi terzi di permessi di soggiorno conformi al modello uniforme stabilito nel Reg. CE 1030/02	PM (Decisione di ricorso)	No

Scheda 1 – Affari Interni**Procedura di infrazione n. 2009/0462 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della direttiva 2008/43/CE relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno.

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nel diritto interno italiano, della Direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Ai sensi dell’art. 15 della direttiva in questione, gli Stati Membri adottano, entro la data del 5 aprile 2009, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative finalizzate a dare esecuzione alla direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Al 31/12/2009, non essendo stato notificato alla Commissione, da parte delle autorità italiane, il testo di provvedimenti da cui risultasse l’adozione di detta direttiva, la Commissione stessa ha ritenuto che essa non fosse stata ancora recepita nell’ambito del diritto interno italiano.

Stato della Procedura

In data 25 settembre 2009 è stata emessa una Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Con nota del Ministero dell’interno è stato rappresentato che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 ottobre 2009, aveva approvato in via preliminare lo schema di decreto Legislativo predisposto in attuazione delle delega conferita dalla Legge Comunitaria 2008 (art. 30 legge 7 luglio 2009, n. 88), ai fini dell’attuazione della direttiva 2008/43/CE. Successivamente, con l’emanazione del Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, la procedura in oggetto è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato in dipendenza della presente procedura, anche in considerazione del fatto per cui l’art. 6 del D. Lgs 25/1/2010 n. 8, che ha dato attuazione alla direttiva in oggetto, prevede che l’applicazione del decreto stesso debba realizzarsi mediante impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Scheda 2 – Affari Interni**Procedura di infrazione n. 2006/2075 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato rilascio, ai cittadini dei paesi terzi, di un permesso di soggiorno conforme al modello uniforme stabilito nel regolamento CE n. 1030/2002”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno.

Violazione

La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 1 e 9 del Regolamento CE n. 1030/2002, il quale istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, prevedendo, all'art. 9, che il rilascio di tale modello debba realizzarsi entro un termine massimo scaduto il 14 agosto 2003. Non disponendo di informazioni in merito al rilascio del modello entro il 14 agosto 2003 da parte dell'Italia, la Commissione ha notificato una lettera di Costituzione in Mora in data 10 aprile 2006.

Le Autorità italiane, dando seguito con la lettera del 19 giugno 2006 ai rilievi formulati dalla Commissione, hanno precisato che il Ministro dell'Interno ha emanato regole relative ai permessi di soggiorno e che sono state adottate le opportune misure (decreto 3 agosto 2004; decreto legge 31 gennaio 2005, convertito nella legge del 31 marzo 2005 n. 43; decreto 4 aprile 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze; progetti pilota estesi a tutte le Questure nel periodo luglio – settembre 2006). Le Autorità italiane, peraltro, hanno manifestato l'intenzione di introdurre un nuovo permesso di soggiorno, conformemente alle prescrizioni contenute in un Regolamento comunitario, non ancora emanato, di cui si propetta la futura adozione. In proposito la Commissione replica che l'adozione del nuovo regolamento non solleva le autorità italiane dall'obbligo di adeguarsi alle disposizioni della normativa attualmente in vigore. Si aggiunge altresì che i permessi di soggiorno in corso non corrispondono né alle prescrizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento vigente, né a quelle del futuro regolamento.

Stato della Procedura

In data 6 maggio 2008 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE), invitando le Autorità Italiane a far conoscere le proprie osservazioni al riguardo entro il termine di due mesi decorrente dal 9 maggio 2008.

La risposta alle osservazioni della Commissione europea, da inviarsi nel termine come sopra assegnato, sono state elaborate dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e trasmesse in tempo utile dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Interno.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Agricoltura

PAGINA BIANCA

Agricoltura

Il settore dell'“agricoltura” contempla, allo stato attuale, 2 procedure di infrazione, riguardanti un caso di omesso recepimento di direttiva comunitaria nel sistema ordinamentale interno e un'ipotesi di violazione del diritto comunitario.

Entrambe le procedure si collocano nella fase pre-contenziosa ex art. 258 TFUE (già art. 226 TCE), in particolare in corrispondenza della sequenza del “parere motivato”.

Per nessuna delle procedure in questione è stato rilevato un impatto finanziario.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE - AGRICOLTURA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/0264	Mancato recepimento della direttiva 2009/7/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità	PM	No
Scheda 2 2007/4535	Non corretta applicazione della direttiva 1998/34/CE - mancata notifica delle prescrizioni in materia di fertilizzanti	PM	No

Scheda 1 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2009/0264 - ex art. 258 del TFUE**

“Attuazione della direttiva 2009/7/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nel diritto interno italiano, della direttiva 2009/7/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, che modifica gli Allegati I, II, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio relativa allo stesso oggetto.

Ai sensi dell'art. 2 della direttiva in questione, gli Stati Membri adottano, entro la data del 31 marzo 2009, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché il Governo italiano non ha effettuato tale comunicazione, la Commissione stessa ne deriva, non disponendo di altri elementi di informazione, che la direttiva medesima non ha ricevuto attuazione in Italia.

Stato della Procedura

In data 8 ottobre 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). In ogni caso, la presente procedura è stata archiviata in data 28 gennaio 2010.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio finanziario dello Stato

Scheda 2 - Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2007/4535 - ex articolo 258 del TFUE**

"Attuazione della direttiva 1998/34/CE per ciò che concerne la notifica delle prescrizioni in materia di fertilizzanti".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Politiche Agricole e Forestali.

Violazione:

La Commissione Europea contesta la violazione dell'art. 8, cap. 1° della Direttiva 1998/34/CE, che prevede una procedura di informazione della Commissione in tema di "regolamentazioni" e "specificazioni" tecniche. La direttiva stessa definisce "specificazione tecnica", fra l'altro, la prescrizione per cui un prodotto deve rivestire determinate caratteristiche inerenti ad esempio alla qualità, alla sicurezza, all'imballaggio, all'etichettatura etc. In relazione a dette "specificazioni", pertanto, l'art. 8 della medesima direttiva stabilisce che le normative nazionali, che richiedano tali requisiti, sono soggette ad una notifica alla Commissione, quando ancora si trovino allo stadio di mero progetto. Per quanto riguarda la legislazione italiana, la Commissione rileva che il D. Lgs. 217/2006, in materia di fertilizzanti, contiene numerose prescrizioni costituenti "specificazioni tecniche", dal momento che propone una disciplina sui criteri che regolano i limiti di tolleranza del prodotto, la sua immissione sul mercato, la sua tracciabilità, etc. Pertanto, in quanto contenente una "specificazione" tecnica, tale decreto sarebbe dovuto sottostare, in base all'art. 8 predetto, alla notifica alla Commissione, già allo stadio puramente progettuale. L'omissione di tale notifica è stata giustificata, dalle autorità italiane, con il fatto per cui il decreto in oggetto non presenterebbe un contenuto proprio, limitandosi, piuttosto, a riprendere norme già fissate nel Regolamento comunitario 2003/2003/CE. In proposito la Commissione ha replicato che il decreto contestato, oltre a riportare le norme comunitarie, ha assunto anche contenuti originali, in quanto le seconde attengono semplicemente ai fertilizzanti CE, mentre il primo disciplina anche quelli nazionali. Quindi, per la parte innovativa, il decreto avrebbe dovuto, comunque, soggiacere a notifica alla Commissione. Si precisa, altresì, che una "regola tecnica", non notificata nei modi dell'art. 8 suddetto, può essere disapplicata dalla magistratura interna del Paese Membro, su richiesta delle parti del giudizio. Non per questo, tuttavia, lo Stato viene esonerato da un intervento normativo in abrogazione della regola di cui si tratta, dal momento che, pur essendo la regola stessa disattivabile in sede giudiziaria, la sua formale sopravvivenza ingenera confusione nel quadro istituzionale. Quindi, la Commissione sostiene che l'Italia è ancora inadempiente, poichè, pur avendo regolarmente notificato alla Commissione il progetto del testo che dovrebbe abrogare il Decreto contestato (notifica 2008/371/I), ancora non ha adottato definitivamente il testo in questione, lasciando vigente la normativa illegittima.

Stato della Procedura

IL 20/11/2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Si precisa che la modifica normativa, in abrogazione del decreto 217/2006, si trova attualmente in attesa di essere discussa in sede di conferenza Stato Regioni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Ambiente

PAGINA BIANCA

Ambiente

Il settore “ambiente” ricomprende attualmente n. 35 procedure di infrazione, tutte concernenti presunte violazioni del diritto comunitario, con l'eccezione della n. 2009/0369 “Mancato recepimento della direttiva 2007/2/CE che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (inspire) nel diritto nazionale”, che individua un caso di mancata trasposizione di direttiva comunitaria nell'ordinamento interno.

Il presente settore è quello che reca la maggiore concentrazione di procedure già transitate allo stadio, propriamente “contenzioso”, disciplinato dall'art. 260 TFUE (già art. 228 TCE), che inizia previo intervento, culminante in una sentenza puramente dichiarativa, della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Si precisa che in ordine alle procedure che risultavano già attestate, prima che entrasse in vigore il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al passaggio del Parere Motivato ex art. 228, il riferimento ad un analogo passaggio della disciplina ex art. 260 TFUE è stato ommesso, in quanto il relativo istituto non è stato recepito da tale articolo.

Nell'ambito di cui si tratta, le procedure in ordine alle quali sono ravvisate conseguenze di carattere finanziario sul bilancio pubblico, sono le seguenti:

Procedura di infrazione 2007/2195 – ex art. 258 TFUE (già art. 226 del Trattato CE) “Nuove discariche in Campania”. La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, dovuto all'istituzione di un fondo per l'emergenza dei rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008 n. 90 art. 17). Tale provvedimento è stato peraltro ritenuto insufficiente dalle autorità europee, per cui sarà necessaria la movimentazione di ulteriori spese per far fronte ai rilievi della Commissione.

Procedura di infrazione n. 2001/4156 - ex art. 260 TFUE (già art. 228 del Trattato CE) “Progetti di reindustrializzazione a Manfredonia SIC - ZPS IT91100008 “Valloni e Steppe Pedegarganiche”. Al riguardo sono state rilevate conseguenze finanziarie negative connesse all'adozione delle misure di compensazione del danno ambientale, il cui costo ricade in parte sul bilancio regionale.

Procedura di infrazione n. 2000/5152 - ex art. 258 TFUE (già art. 226 del Trattato CE) “Trattamento acque reflue urbane mancanza di un depuratore per le acque dei Comuni del Bacino fiume Olona (VA)”. Come comunicato dall'Amministrazione interessata, le conseguenze finanziarie negative sono riconducibili alla realizzazione dei lavori di adeguamento del bacino del fiume

Olona, per i quali è stato stipulato un contratto di appalto a cura della Regione Lombardia.

Procedura di infrazione n. 1999/4797 - ex art. 260 TFUE (già art. 228 del Trattato CE) "Rifiuti depositati nella discarica di Rodano (Milano)". In merito a tale procedura si riscontra un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, nel caso in cui le Amministrazioni interessate affrontassero i lavori di adeguamento della discarica richiesti dalla Corte di Giustizia.

Procedura di infrazione n. 1998/4802 – ex art. 260 TFUE (già art. 228 del Trattato CE) "Valutazione impatto ambientale "stabilimento chimico Enichem di Macchia Manfredonia". In merito a tale procedura, si ravvisa un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, dovuto ai lavori di adeguamento della discarica che fanno carico alle Amministrazioni interessate.

Procedura di infrazione n. 1998/2346 – ex art. 258 TFUE (già art. 226 del Trattato CE) "Villaggio turistico a Is Arenas (Oristano)". Anche in questo caso risultano oneri finanziari, relativi alle previste attività a carico delle Autorità locali e imputati ai finanziamenti del Programma Operativo della Regione Sardegna 2000- 2006, cofinanziato con Fondi dell'Unione europea.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE AMBIENTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	MM	No
Scheda 2 2009/4310	Valutazione d'impatto ambientale per lavori località IS MOLAS (Sardegna)	MM	No
Scheda 3 2009/4056	Direttiva 99/94-emissione CO2 nei nuovi veicoli	MM	No

Scheda 4 2009/2264	Non conformità della normativa nazionale alla direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti e restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	MM	No
Scheda 5 2009/2235	Non conformità della normativa nazionale con la direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti di piani e programmi sull'ambiente	MM	No
Scheda 6 2009/2107	Interventi edilizi località Piscina Rej (comune di Muravera) senza previa valutazione impatto ambientale	MM	No
Scheda 7 2009/2086	Valutazione impatto ambientale-applicazione direttiva 85/337/CEE	MM	No
Scheda 8 2009/2034	Cattiva applicazione della direttiva 1991/271/CE relativa trattamento acque reflue urbane	MM	No
Scheda 9 2009/0369	Mancato recepimento della direttiva 2007/2/CE che istituisce una infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (inspire)	PM	No
Scheda 10 2008/2194	Qualità dell'aria: valori limite PM10	MM	No
Scheda 11 2008/2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti - direttiva IPCC	PM (decisione ricorso)	No
Scheda 12 2007/4717	Applicazione dell'art. 13 direttiva 96/82/CEE (Seveso) nella provincia di Trieste	MM	No
Scheda 13 2007/4679	Non corretta trasposizione della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	PM	No
Scheda 14 2007/2492	Valutazione di impatto ambientale di interventi edilizi a Baia Caddinas (Golfo Aranci)	MM	No
Scheda 15 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	RC C-297/08	Sì

Scheda 16 2006/4780	Derivazione acque dal fiume Trebbia Emilia Romagna	PM	No
Scheda 17 2006/2500	Sistemi di protezione antincendio delle navi ed estintori contenenti halon	PM	No
Scheda 18 2006/2315	Impatto ambientale relativo alla legislazione della Regione Lombardia su progetti di cave	MM	No
Scheda 19 2006/2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga	RC C-573/08	No
Scheda 20 2005/2238	Impatto ambientale relativo al progetto di una cava di calcare a Colle della Duolfa, Macchia di Isernia (Isernia)	MMC	No
Scheda 21 2005/2015	Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico	PM ex 228 TCE C-368/07	No
Scheda 22 2004/4926	Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici	RC C-164/09	No
Scheda 23 2004/4242	Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga	PM (decisione di ricorso)	No
Scheda 24 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque reflue	PM	No
Scheda 25 2003/5046	Violazione della Direttiva 79/409/CE sull'avifauna	MM ex 260 C-304/08	No
Scheda 26 2003/4506	Discariche di rifiuti (rocce da scavo)	MM ex 260 C - 442/06	No
Scheda 27 2003/2204	Cattivo recepimento direttiva veicoli fuori uso	MM ex 260 C-394/05	No
Scheda 28 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	PM ex 228 TCE C-135/05	No

Scheda 29 2002/4787	Valutazione dell'impatto ambientale della strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea-via Borisasca (Milano)	PM	No
Scheda 30 2002/2284	Effetti nocivi della raccolta del trasporto del trattamento dell'ammasso e del deposito dei rifiuti	MM ex 260 C-82/06	No
Scheda 31 2001/4156	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nella provincia di Foggia	MM ex 260 C-388/05	Sì
Scheda 32 2000/5152	Trattamento delle acque reflue urbane-Agglomerato Comuni della provincia di Varese - bacino di Olona	SC 30.11.06 C-293/05	Sì
Scheda 33 1999/4797	Bonifica della discarica di Nerofumo a Rodano (Mi)	PM ex 228 TCE C-383/02 (decisione di ricorso)	Sì
Scheda 34 1998/4802	Bonifica della discarica di Manfredonia (FG)	PM ex 228 TCE C-447/03 (decisione di ricorso)	Sì
Scheda 35 1998/2346	Costruzione villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	RC C-491/08	Sì

Scheda 1 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4426 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattato CE: Applicazione della Direttiva 85/337/CEE (Direttiva VIA) sulla valutazione dell'impatto ambientale di progetti pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative alle discariche di rifiuti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione eccepisce la violazione della direttiva 85/337/CEE (c.d. direttiva V.I.A), come modificata dalle direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative, in particolare, alle discariche di rifiuti. Specificatamente, la direttiva VIA stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell'elenco di cui all'Allegato I della direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un impatto dannoso sull'ambiente, come, ad esempio, quello concernente un impianto di discarica dei rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta “VIA”, regolata dalla direttiva stessa in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale. Inoltre, la successiva direttiva 99/31/CE stabilisce che, quando il progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una “discarica di rifiuti”, si imponga l'adozione di ulteriori misure, procedure ed orientamenti, definiti dalla direttiva medesima e finalizzati a prevenire il più possibile le eventuali conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute dei cittadini. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell'ex ACNA (oggi Sindyal), nel territorio di Cengio (SV), approvava il relativo progetto, che prevedeva la suddivisione del sito in 4 aree, una sola delle quali assegnata al “confinamento” ed “interramento” di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le autorità italiane, al riguardo, non hanno espletato la VIA, adducendo che, nel caso di specie, non si sarebbe trattato della realizzazione di una “discarica di rifiuti”, dal momento che non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e terreno contaminato da altre aree del sito all'area A, trovandosi il materiale inquinante già presente nella medesima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all'art. 2 della dir. 99/31/CE, si intende per “discarica di rifiuti” anche una zona, adibita al loro interrimento o anche posizionamento sul suolo, interna all'ambito in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto, senza apporto di rifiuti trasportati dall'esterno. Pertanto, qualificandosi l'intervento specifico come “discarica di rifiuti”, l'Italia avrebbe dovuto non solo esperire la procedura VIA, ma avrebbe dovuto altresì applicare le peculiari metodologie previste, per gli impianti di discarica, dalla direttiva 99/31/CE.

Stato della Procedura

In data 8 ottobre 2009 è stata inviata una Messa in Mora, ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4310 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della procedura di V.I.A. a determinati progetti – Lottizzazione convenzionata “Is Molas nel comune di Pula (Sardegna)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell’art. 2, n. 1 e 3 della direttiva 85/337/CEE (c.d. direttiva V.I.A.), come modificata dalla direttiva 97/11/CE e 2003/35/CE. La direttiva menzionata prevede che la realizzazione di progetti pubblici o privati, implicanti un significativo impatto sull’ambiente, non risulti possibile ove, preliminarmente, non sia stata esperita una procedura di “Valutazione dell’Impatto Ambientale” (VIA), rivolta ad appurare la compatibilità del progetto medesimo con il suo contesto naturale e socio-culturale. In particolare, la direttiva stessa prevede che i progetti rientranti nelle categorie di cui all’allegato I siano sempre sottoposti al procedimento di VIA. Diversamente, in ordine ai progetti suscettibili nelle categorie di cui all’Allegato II, la direttiva non impone automaticamente l’espletamento della VIA, ma rimette alla pubblica amministrazione, competente per il caso di specie, la discrezionalità di valutare se ricorrano, avuto riguardo alla situazione concreta, circostanze tali da far ritenere ragionevole l’avvio della procedura in questione (c.d. procedura di screening). Secondo la Commissione, le disposizioni in oggetto sarebbero state disattese in conseguenza della deliberazione con la quale, in data 19.02.2008, la Giunta Regionale della Sardegna ha applicato una procedura di previo screening, inteso a verificare l’opportunità di assoggettamento a VIA del progetto “Completamento della lottizzazione convenzionata Is Molas”. La Commissione osserva che la procedura di screening non è stata rivolta al progetto nel suo insieme, bensì, distintamente, a due porzioni di esso considerate ciascuna a sé stanti, con il risultato per cui si è ritenuto ragionevole avviare la procedura di VIA per la parte peraltro meno significativa sotto il profilo ambientale (ampliamento campo da golf), mentre si è escluso l’assoggettamento a VIA del nucleo più considerevole del progetto stesso (ampliamento complesso residenziale e costruzione di nuove ville). La Commissione precisa che il progetto “Is Molas” costituisce un’unità non scindibile nelle due componenti esaminate dalle amministrazioni locali e che, quando un intervento rientra, come il medesimo, nelle tipologie di cui all’Allegato II della Dir. 85/337/CEE, la procedura di “screening” non può essere arbitraria, ma deve improntarsi a determinati criteri, primo fra tutti quello per cui la rilevanza ambientale di una singola parte può essere adeguatamente considerata solo nelle sue relazioni con il complesso in cui è inserita. La scissione artificiale di un progetto integrato in componenti avulse le une dalle altre contraddice, quindi, i criteri che debbono improntare lo “screening”.

Stato della Procedura

Il 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora, ai sensi dell’art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4056 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione direttiva 1999/94/CE relativa alle informazioni sul risparmio di carburante nella pubblicità delle autovetture”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione rileva la mancata applicazione, in Italia, della direttiva 99/94/CE, attuata in Italia con DPR 2003/84. Tali norme impongono la messa a disposizione dei consumatori, al momento della commercializzazione di autovetture nuove, di informazioni sul consumo di carburante delle stesse autovetture e sulla loro capacità di emettere particelle di CO₂. Al riguardo, la Commissione è dell’avviso che, in Italia, il 90% delle inserzioni pubblicitarie relative alla promozione di autovetture nuove non conterrebbe le informazioni di rilevanza ambientale, sopra indicate. In risposta, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che il MISE ha predisposto, a beneficio delle industrie automobilistiche, una “guida” al risparmio delle emissioni, affinché le seconde applichino un codice di autodisciplina improntato a tale manuale e che, a riguardo, è stato adottato un approccio di tipo volontaristico, stimolando le imprese del settore a concludere accordi interni fra di loro ed intese con le autorità, per elaborare regole condivise in materia di pubblicità. Si precisa che una soluzione superimposta autoritativamente, attraverso la predisposizione di modelli fissati per legge e muniti di relative sanzioni per i trasgressori, addosserebbe all’amministrazione l’onere di un monitoraggio capillare su tutte le pubblicità automobilistiche, implicante uno sforzo finanziario notevole e difficilmente compatibile con i vincoli di bilancio. La Commissione ha replicato che la promozione, da parte di uno Stato Membro, dell’“autodisciplina” da parte delle industrie automobilistiche, non può comportare la rinuncia a vigilare sull’applicazione di una direttiva. In ogni caso, ripetuti contatti fra amministrazioni italiane ed europee hanno evidenziato come la direttiva, chiara nel prevedere sanzioni per l’omissione totale dell’inserimento dei dati pubblicitari ambientali, appare confusa sul caso della comunicazione di dati incompleti. Attualmente, pertanto, la direttiva in oggetto è in corso di revisione e si prevede che per la fine del 2009 la Commissione avanzerà una nuova proposta. Nel frattempo le CCIAA, cui sono affidati il monitoraggio sulla pubblicità di autovetture e l’irrogazione di sanzioni ai trasgressori della Direttiva, stanno vigilando attentamente sull’osservanza delle disposizioni comunitarie e sono talvolta pervenute all’applicazione effettiva delle previste sanzioni.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 4 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2264 - ex art. 258 del TFUE**

"Non conformità della normativa nazionale alla direttiva 2002/96/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva che alcune disposizioni delle direttive 2002/96/CE e 2002/95/CE - che si propongono di regolamentare l'uso delle "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche" (RAEE), minimizzandone l'impatto nocivo sull'ambiente - non sono state correttamente trasposte nell'ordinamento interno italiano. Al riguardo, si ritiene che il Decreto Legislativo 2005/151, con il quale la Repubblica italiana ha dato attuazione alle direttive sopra menzionate, contenga una disciplina limitativa, sotto diversi aspetti, del loro ambito di applicazione. In particolare, la dir.2002/96 individua lo status di "produttore" in colui che esporta professionalmente, in un qualsiasi Stato Membro delle Comunità, ovvero esporta da quello stesso Stato Membro, apparecchiature elettriche o elettroniche. Il disposto del Decreto italiano, in proposito, è invece più riduttivo, dal momento che ravvisa la posizione del "produttore", quale presupposto per la soggezione a determinati obblighi, in colui che immette per primo gli stessi prodotti di cui sopra, o li importa, nel solo ambito del territorio italiano e non in quello di altri Paesi comunitari. Per quanto riguarda, poi, l'obbligo previsto dalla direttiva 2002/96/CE a carico dei distributori del prodotto - di garantire ai clienti la presa in carico gratuita dei rifiuti derivanti dal prodotto stesso - si registra, da parte della normativa italiana, un'indebita subordinazione di detto obbligo alla previa emanazione di apposito decreto da parte del Ministro dell'Ambiente, recante modalità attuative della raccolta. Se ne deduce - non essendo stato, tale decreto, ancora emanato alla data dell'invio della messa in mora, precisamente l'8 ottobre 2009 - che all'epoca le disposizioni europee in argomento non risultavano ancora operative in Italia. Peraltro, la direttiva 2002/96 prevede che i produttori istituiscano un trattamento selettivo dei rifiuti in oggetto, nei modi stabiliti dall'allegato II della direttiva medesima. Al riguardo, le disposizioni del decreto di attuazione 2005/151, ove si riferiscono all'allegato che dovrebbe recare le condizioni del trattamento in questione, non rimandano all'Allegato II della direttiva ma, scorrettamente, all'Allegato II del decreto medesimo, il quale non definisce le caratteristiche dell'attività di trattamento dei rifiuti, bensì quelle degli impianti ove tale attività viene esercitata. Peraltro, secondo il disposto della direttiva, entro il 31 dicembre 2006 il tasso di riciclaggio delle lampade a scarica avrebbe dovuto raggiungere un minimo pari all'80% del peso di esse lampade. La normativa italiana, diversamente, riferisce tale obiettivo ai soli rifiuti da sorgenti luminose fluorescenti, le quali costituiscono una sola tipologia di lampade a scarica e non ne esauriscono l'intero settore. Infine il Decreto italiano posporrebbe illegittimamente al 31/12/09 l'obbligo dei produttori di finanziare la raccolta di rifiuti, provenienti da prodotti immessi sul mercato dopo il 31/8/2005.

Stato della Procedura

In data 8 ottobre 2009 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari

Scheda 5 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2235 – ex art. 258 del TFUE.**

“Non conformità della normativa nazionale con la direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti di piani e programmi sull’ambiente”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione sostiene che alcune norme della direttiva 2001/42/CE (direttiva VAS) non siano state correttamente recepite nell’ordinamento italiano. La direttiva in questione è rivolta a garantire che l’adozione di piani e programmi, suscettibili di rilevante impatto sull’ambiente, si realizzi in compatibilità con le esigenze dell’ambiente stesso. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva in oggetto mediante il D. Lsg. 2006/152, che ha subito diversi emendamenti per D. Lgs 2008/4, fino alla totale riscrittura della parte seconda. L’art. 7 della direttiva stabilisce che, ove uno Stato Membro UE ritenga che un piano o programma, in corso di attuazione, presenti effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato Membro, ovvero ove quest’ultimo ne faccia richiesta, il primo Stato abbia l’obbligo di trasmettere all’altro, prima dell’adozione dei predetti piani o programmi, copia integrale degli stessi. Tale comunicazione è prevista affinché lo Stato estero possa valutare adeguatamente gli effetti ambientali dell’iniziativa sul proprio territorio, scegliendo o meno, prima della sua attuazione, di avviare con l’altro Stato una procedura di “consultazioni”. Detto articolo è stato trasposto in Italia dall’art. 32 del Decreto di attuazione, il quale, tuttavia, prevede che al secondo Stato venga comunicata solo una mera sintesi del programma adottando e non già l’intero documento (il quale deve essere trasmesso solo se lo Stato estero ne faccia istanza), per cui la Commissione rileva, sotto questo profilo, un’incompleta attuazione della direttiva. Inoltre, per quanto riguarda la fase delle “consultazioni” che debbono intercorrere fra tutti gli Stati interessati dagli effetti ambientali del piano o programma, la direttiva dispone che le modalità e la durata di tale partenariato vengano definite congiuntamente dagli Stati medesimi, laddove il decreto italiano di attuazione, per converso, regola tali aspetti unilateralmente (con la previsione, quanto alla durata della consultazione, di inderogabili giorni 60), senza regole condivise con lo Stato estero. Peraltro, mentre la direttiva prescrive che, adottato il piano o programma, tutti gli Stati Membri precedentemente consultati ne vengano messi a conoscenza, la disciplina italiana limita tale obbligo di comunicazione ad una sola tipologia di interventi, precisamente ai progetti per i quali è stata esperita una procedura di VIA. Infine, mentre la direttiva stabilisce che, prima dell’adozione del programma, debbono essere valutati sia gli esiti delle consultazioni sia il rapporto ambientale, la normativa nazionale prevede che tale scrutinio si imponga solo ove l’amministrazione lo ritenga “necessario”, senza peraltro stabilire i criteri cui l’opinione dell’amministrazione stessa dovrebbe improntarsi.

Stato della Procedura

In data 8 ottobre 2009 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari

Scheda 6 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2107 – ex art. 258 del TFUE.**

"Interventi edilizi in località Piscina Rei nel Comune di Muravera (Cagliari) senza previa valutazione dell'impatto ambientale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell'art. 4 della direttiva 85/337/CEE, sia nella versione originaria che in quella modificata a seguito dell'emanazione della direttiva 97/11/CE. La direttiva in questione è preordinata a garantire che i progetti caratterizzati da un maggiore impatto ambientale vengano monitorati in modo tale da evitare che, attraverso la loro realizzazione, vengano arrecati danni agli equilibri naturali circostanti.

A tale scopo, il sopra menzionato art. 4 prevedeva nel suo tenore originario, con riguardo ai progetti rientranti nelle categorie di cui all'allegato I della direttiva stessa, che i medesimi venissero sempre sottoposti ad una apposita Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) essendo pertanto costretti, gli Stati Membri, ad attivare la relativa procedura prima di consentire l'attuazione di tali interventi. Diversamente, era stabilito dallo stesso articolo 4 che, ove i progetti in questione fossero rientrati nelle tipologie di cui all'allegato II della direttiva, l'espletamento della VIA non fosse dovuto in via generale, ma soltanto quando le autorità nazionali competenti avessero ritenuto, in base ad un giudizio discrezionale, di disporre in tal senso. In base alla modifica della direttiva in oggetto, per mezzo della direttiva 97/11/CE, l'attuale tenore dell'art. 4 prescrive che, in relazione alle categorie di progetti contenute nella lista di cui all'allegato II, gli Stati Membri rimangano sempre esentati dall'obbligo di applicare automaticamente la procedura di VIA, ma siano in ogni caso tenuti a verificare, caso per caso, ovvero in base a criteri e parametri già fissati in precedenza e ispirati ad altri criteri riportati dalla direttiva medesima, se il singolo progetto meriti una Valutazione di Impatto Ambientale o altrimenti.

La Commissione, facendo riferimento alla circostanza per cui in Sardegna, località Piscina Rei (Comune di Muravera), il Comune avrebbe autorizzato dal 1999 interventi edilizi di carattere residenziale - ricettivo per oltre 30.000 mq in un'area costiera, ha osservato che il relativo procedimento amministrativo risulterebbe illegittimo in quanto, rientrando tale tipo di intervento nelle categorie di cui all'allegato II della direttiva in oggetto, il Comune stesso avrebbe dovuto verificare l'opportunità, prima di consentire i lavori, dell'assoggettamento di questi ultimi a VIA. Poiché tale indagine preliminare, rivolta alla verifica dell'opportunità di applicare o meno lo strumento della VIA, sembra non essere stata espletata dalle competenti autorità locali, con riguardo all'intervento edilizio in località Piscina Rei, si ritiene violato l'art. 4 della dir. 85/337/CEE, sia nel tenore originario che in quello modificato ad opera della dir. 97/11/CE.

Stato della Procedura

In data 14 maggio 2009 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari

Scheda 7 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2086 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (direttiva VIA)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione: La Commissione Europea contesta l'imperfetto recepimento, in Italia, di alcune disposizioni contenute nella direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'Impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle successive direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (direttiva VIA). L'art. 4 della direttiva prevede che i progetti rientranti nelle categorie di cui all'Allegato I debbano essere obbligatoriamente sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Diversamente per i progetti riconducibili alle tipologie di cui all'Allegato II, di cui la direttiva stabilisce che non vanno soggetti all'obbligo di VIA, ma ad un esame nell'ambito di una procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA. Tale procedura si sostanzia in uno scrutinio preliminare finalizzato a valutare se sia opportuno o meno che il singolo progetto venga sottoposto, successivamente, a VIA (procedura c.d. di “screening”). Detto “screening” non può essere arbitrario, ma improntato ai criteri di cui all'Allegato III. La direttiva in questione è stata recepita, secondo le autorità italiane, dal Decreto Legislativo 152/2006 successivamente emendato (ad esempio, la seconda parte di esso è stata del tutto riscritta dal D. Lgs. 4/2008). Riguardo a tale normativa interna la Commissione rileva: 1) che il D. Lgs 152/2006 prevede delle “soglie dimensionali”, in modo che i progetti che non raggiungono tali soglie, pur rientrando nelle categorie elencate all'Allegato I della direttiva (per le quali la stessa prevede l'obbligo di VIA) ovvero in quelle di cui all'Allegato II della stessa (per le quali è previsto il necessario “screening”) sono automaticamente esentati sia dalla VIA che dal previo screening, pur potendo presentare un significativo impatto ambientale. Si precisa in proposito che, se pure il parametro dimensionale è considerato nel novero dei criteri di cui all'allegato III della direttiva (criteri in base ai quali effettuare lo “screening”), quest'ultima stabilisce che tale standard debba contemperarsi con gli altri pure previsti dal medesimo Allegato III e non ripresi dal Decreto italiano di attuazione; 2) che le forme di coinvolgimento del pubblico nelle procedure di valutazione ambientali, come regolate dalla direttiva, sono state riportate dalla legge italiana in modo deficitario, in quanto mancherebbe in essa la previsione della necessità che il pubblico sia informato circa: l'avvio della VIA, l'identità delle autorità investite della decisione VIA, gli orari e le modalità di consultazione dei relativi atti, le modalità di presentazione delle eventuali osservazioni; 3) che il recepimento degli Allegati manca dell'indicazione di alcune categorie di progetti, per cui queste ultime, pur incluse negli elenchi della direttiva in quanto sottoposte dalla stessa a VIA o a screening, sono escluse, ad opera della legislazione italiana di attuazione, dall'applicazione delle sopra dette procedure.

Stato della Procedura

In data 14 aprile 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi sanciti dagli artt. 3, 4, 5 e 10 della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Il predetto art. 3 prevede che gli Stati Membri avrebbero dovuto, già entro il termine del 31 dicembre 1998 e per tutti gli agglomerati urbani con numero di abitanti superiore a 10.000, i cui scarichi si riversano in acque considerate “sensibili” (in base ai criteri di cui all’art. 5 della direttiva stessa), predisporre impianti fognari per acque reflue, rispondenti ai requisiti indicati nell’allegato A della medesima direttiva. L’art. 4 della direttiva in questione dispone, poi, che le stesse acque reflue, prima di confluire nella rete fognaria, siano sottoposte ad un trattamento secondario o equivalente, mentre l’art. 5, commi 2 e 3, precisa, in modo più circostanziato, che ove tali acque reflue siano prodotte da agglomerati urbani con più di 10.000 abitanti, prima di riversarsi in aree “sensibili” vengano sottoposte ad un trattamento ancora più intenso di quello da applicarsi normalmente per i centri abitati con minor numero di abitanti. A tal proposito la Commissione formula alcune censure sull’applicazione, in Italia, della sopra menzionata direttiva, basandosi sulle informazioni fornite dalle medesime autorità italiane. In primo luogo, si osserva che i dati inviati attengono ai sistemi di gestione delle acque reflue urbane, scaricate in acque sensibili, in quanto prodotte da agglomerati con più di 15.000 abitanti, laddove la direttiva impone obblighi particolari di trattamento in relazione a tutti gli agglomerati con più di 10.000 abitanti. Le autorità italiane, quindi, hanno omesso di rendicontare lo stato di attuazione della direttiva riguardo a tutti i centri urbani la cui popolazione è compresa fra i 10.000 ed i 15.000 abitanti. In secondo luogo, si sottolinea che la presenza, nei centri urbani interessati, di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, non garantisce affatto circa la rispondenza di tali impianti ai criteri stabiliti nella direttiva, per cui, laddove tali criteri non vengano soddisfatti, la direttiva deve ritenersi comunque violata. In proposito, la Commissione rileva come in molti centri, distribuiti su tutta la penisola italiana, gli impianti di cui si tratta non siano a regola, secondo i parametri di cui alla direttiva. Peraltro, non risulta, dalle comunicazioni delle autorità nazionali, che le aree sensibili siano state individuate tramite applicazione degli standards previsti dall’Allegato II della direttiva comunitaria. In merito, l’Italia non ha precisato in base a quale criteri ha eseguito tale individuazione.

Stato della Procedura

Il 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora, ai sensi dell’art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/0369 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della direttiva 2007/2/CE che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (inspire)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (inspire).

Ai sensi dell’art. 24 della Direttiva sopra menzionata, gli Stati Membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi ad essa entro la data del 15 maggio 2009, rendendone edotta la Commissione.

In data 31 dicembre la Repubblica italiana non aveva ancora adottato alcun provvedimento di trasposizione nell’ordinamento italiano della direttiva in questione, per cui la Commissione riteneva la Repubblica italiana stessa inadempiente ai suoi obblighi di attuazione.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2009 è stato inviato un Parere Motivato, ai sensi dell’art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). In ogni caso, le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva “inspire”, di cui è causa, con Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 32, il quale dovrebbe condurre all’archiviazione della presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, in quanto la normativa di attuazione stabilisce che le amministrazioni interessate provvedano, nel senso dell’applicazione delle norme in essa contenute, nell’ambito dell’esercizio delle loro attività istituzionali, avvalendosi delle risorse previste dalla vigente legislazione e senza l’accollo di nuovi oneri alla finanza pubblica.

Scheda 10 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2008/2194 - ex art. 258 del TFUE.**

“Qualità dell’aria ambiente – concentrazione di particelle PM10 nell’aria ambiente – Direttive 1996/62/CE, 1999/30/CE e 2008/50/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata applicazione, in Italia, di alcune prescrizioni contenute nella direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, nella direttiva 1999/30/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo e di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle ed il piombo e, infine, nella direttiva 2008/50/CE concernente la qualità dell’aria ambiente ed un’aria più pulita in Europa. In particolare, l’art. 5, par. 1, della sopra citata direttiva 96/62/CE dispone che gli Stati Membri assumano le misure idonee a garantire che le concentrazioni nell’aria ambiente di particelle PM10 (polveri sottili derivanti principalmente dalle emissioni connesse al traffico motorizzato, ai cantieri edili e alla combustione del legno) non superino i valori limite indicati nell’Allegato III della direttiva stessa (valore di concentrazione annuale pari a 40 mg per metro cubo e valore giornaliero di concentrazione pari a 50 mg per metro cubo, il cui superamento non deve verificarsi più di 35 volte all’anno). Inoltre, ai sensi dell’art. 11 della medesima direttiva, gli Stati Membri debbono redigere relazioni annuali sulle concentrazioni giornaliere ed annuali di PM10, per consentire alla Commissione di verificare il rispetto o meno degli anzidetti limiti. Al riguardo, le relazioni annuali presentate dall’Italia hanno evidenziato che, per il periodo 2005-2007, si sono verificati superamenti dei valori limiti di PM10 in numerose zone. Si precisa che la successiva Direttiva 2008/50/CE, art. 22, consente agli Stati Membri, per tre anni dalla sua entrata in vigore, di notificare alla Commissione le zone o gli agglomerati urbani per i quali, pur rilevandosi un superamento dei valori limite di cui sopra, sussisterebbero tuttavia i requisiti idonei ad essere esonerati dalla loro applicazione, come previsto da un’espressa ipotesi di deroga contenuta nello stesso articolo. Tuttavia, risulta alla Commissione che l’Italia, pur comunicando le misure programmate da diversi enti pubblici territoriali, per ricondurre entro i parametri suddetti l’inquinamento atmosferico, ha ommesso comunque di eseguire la particolare notifica di cui all’art. 22, in precedenza menzionata, concernente la possibilità di esonero dai massimali previsti, ove sussistano particolari condizioni. Da tale silenzio la Commissione ha derivato che, allo stato attuale, non sussisterebbero, per le aree in relazione alle quali si registra uno sfioramento dei tetti massimi di inquinamento da PM10, gli estremi idonei all’applicazione della deroga disciplinata all’art. 22. La Commissione, quindi, ritiene l’Italia inadempiente agli obblighi di cui all’art. 5, par. 1 della dir. 1999/30/CE, sul contenimento dell’inquinamento da PM10 entro i “valori limite” stabiliti all’Allegato III.

Stato della Procedura

Il 3 febbraio 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 11 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2008/2071 – ex art. 258 del TFUE**

“Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti - Direttiva IPPC (2008/1/CE)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione della Direttiva 2008/1/CE, in tema di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, per quanto attiene le disposizioni, in essa contenute, relative agli “impianti esistenti”. Questi ultimi vengono definiti dall'art. 2 della direttiva stessa come quelli che, alla data del 30 ottobre 1999, risultavano già in funzione, o autorizzati, ovvero aver costituito oggetto di una richiesta di autorizzazione completa, sempre che, in quest'ultima ipotesi, fossero comunque entrati in funzione entro la successiva data del 30 ottobre 2000.

Pertanto, con riguardo a tali “impianti esistenti”, l'art. 5 della Direttiva 2008/1/CE ha stabilito che gli stessi, entro il 30 ottobre 2007, dovessero essere messi a norma, cioè dovessero risultare conformi a tutte le prescrizioni recate dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14 e 15 della Direttiva stessa, i quali subordinano il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di nuovi impianti, ovvero l'esito positivo del riesame delle autorizzazioni già concesse per gli “impianti esistenti”, al rispetto di precise condizioni finalizzate alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento.

In passato, la Commissione ha più volte richiamato gli Stati Membri al rispetto del predetto termine del 30 ottobre 2007 e pertanto, al fine di valutare che i suddetti Stati fossero in regola rispetto agli adempimenti richiesti entro tale scadenza, ha chiesto alle rispettive autorità competenti di comunicare i dati relativi al numero degli “impianti esistenti”, nonché delle autorizzazioni nuove, di quelle riesaminate e di quelle eventualmente aggiornate.

Alla luce della risposta inviata dalle Autorità italiane, la Commissione osserva che, ancora alla data del 7 gennaio 2009, l'Italia risultava inadempiente agli obblighi comunitari sanciti dalla Direttiva 2008/1/CE, in quanto: in primo luogo, con il decreto legge 180/07 è stato prorogato, dal 30 ottobre 2007 (indicato nella direttiva) al 31 marzo 2008, il termine per il rilascio delle autorizzazioni; risulta peraltro che, sugli impianti attualmente in esercizio, 1588 sarebbero ancora privi di autorizzazione rilasciata nel rispetto dei parametri riportati nella direttiva, pur essendo già stata presentata la relativa richiesta. Né, a riguardo, la Commissione condivide le considerazioni formulate dalle autorità italiane, in base alle quali si evince come tutti gli impianti in funzione siano dotati di autorizzazioni la cui procedura, pur diversa da quelle prescritta dalla direttiva, risulterebbe comunque adeguata al rispetto delle esigenze ambientali: tali licenze, rileva infatti la Commissione, non garantirebbero comunque l'elevato livello di tutela ambientale che caratterizza lo schema di autorizzazione di cui alla citata direttiva.

Stato della Procedura

In data 29/1/2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 12 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4717 – ex art 258 del TFUE**

“Applicazione della direttiva 2003/105/CE sul controllo dei pericoli di incidenti connessi con determinate sostanze pericolose”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione ha rilevato la non adeguatezza delle modalità di applicazione, in Italia, della direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE. In particolare, l’art. 13, par. 1, della direttiva in questione fa obbligo agli Stati Membri di provvedere affinché le “informazioni” elencate nell’allegato V della direttiva medesima vengano fornite “d’ufficio” a ogni persona o struttura frequentata dal pubblico (quali scuole o ospedali), che può essere colpita da un incidente rilevante che abbia avuto luogo in uno degli stabilimenti di cui all’art. 9. Si dispone, inoltre, che tali informazioni debbano essere riesaminate ogni tre anni e che, comunque, l’intervallo di tempo massimo di ridiffusione delle stesse non possa eccedere i cinque anni. I dati contemplati nell’elenco di cui all’allegato V riguardano l’identificazione dello stabilimento e dei suoi maggiori responsabili, la descrizione delle attività che vi vengono esercitate e del tipo di pericoli che possano ingenerarsi a seguito di tali attività, le modalità di allarme in caso di incidenti rilevanti, infine la spiegazione delle misure e delle condotte da applicare nel caso si verificano detti incidenti. La Commissione precisa, peraltro, che le informazioni di cui all’allegato V sono diverse rispetto a quelle che debbono essere contenute, rispettivamente, nella “notifica” di cui all’art. 6 della direttiva e nel “rapporto di sicurezza” di cui all’art. 9 della stessa. Dagli elementi raccolti dalla Commissione, risulterebbe che le disposizioni di cui all’art. 13 citato non sono correttamente applicate nel territorio della Provincia di Trieste, laddove alcuni Comuni hanno provveduto all’affissione all’Albo Pretorio, per garantirne la pubblica conoscibilità, delle mere informazioni inserite nella “notifica” di cui all’art. 6 e nel “rapporto di sicurezza” previsto all’art. 9. Al riguardo, la Commissione rileva che l’art. 13 della direttiva sarebbe stato violato sotto un duplice profilo, poichè, in primo luogo, i documenti affissi non assumerebbero i contenuti specifici di cui all’art. 13, limitandosi a fornire le informazioni, di diverso tipo, richieste da altri parametri normativi. In secondo luogo, la modalità di comunicazione consistente nell’affissione all’Albo Comunale non integrerebbe il dettato della direttiva, che si riferisce ad una comunicazione “di ufficio” alle strutture e persone coinvolte, con ciò richiedendosi che i dati di cui all’art. 13 vengano fatti pervenire direttamente ai singoli soggetti destinatari, non essendo sufficiente, a tal uopo, una semplice consultabilità di tali dati, presso gli uffici del Comune, su richiesta degli interessati.

Stato della Procedura

Il 6 maggio 2008 la Commissione ha inviato alla Repubblica Italiana una Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 13 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4679 – ex art. 258 del TFUE.**

“Attuazione della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione Europea osserva che alcune norme della Direttiva 2004/35/CE, in materia di danno ambientale, non sono state correttamente recepite dal D.Lgs n. 152/06, che ha attuato la direttiva in oggetto. In particolare, ai sensi dell’art. 3 della direttiva suddetta, è previsto che l’autore di un danno ambientale, per aver esercitato le attività elencate all’allegato III, debba rispondere del pregiudizio causato all’ambiente in base ad una responsabilità di tipo “oggettivo”, quindi a prescindere dalla sussistenza degli elementi psicologici del dolo o della colpa. Tale responsabilità, quindi, si affermerebbe solo in virtù dell’esistenza di un nesso causale fra l’attività ed il danno. Viceversa, nel caso in cui il danno ambientale risulti imputabile all’esercizio di attività non menzionate nell’allegato III, la direttiva stabilisce una limitazione di responsabilità, in quanto quest’ultima si determina non per il mero fatto oggettivo del danno e della sua riconducibilità all’attività pericolosa, ma a condizione che sussistano, altresì, gli estremi del dolo o della colpa dell’agente. Per converso, il Decreto predetto dispone che, anche ove il danno sia riconducibile all’esercizio delle attività di cui all’allegato III, la responsabilità venga ammessa solo nei casi di dolo o colpa dell’operatore. Inoltre, l’art. 303 del Decreto medesimo esclude l’applicazione delle norme della direttiva - relative all’obbligo di riparazione del danno – nel caso in cui sia stata realizzata la bonifica dei siti danneggiati ovvero siano state avviate le procedure per la stessa bonifica. Un’ulteriore difformità fra il decreto e la direttiva sussisterebbe, infine, laddove quest’ultima prevede, per il combinato disposto dell’art. 7 e dell’Allegato II, che la riparazione del danno per equivalente pecuniario sia ammessa soltanto ove risulti impossibile la riparazione dello stato dei luoghi, con articolazione del concetto di “riparazione”, oltre che nella forma della riparazione “primaria”, anche in quella della riparazione “complementare” e “compensativa”. Per converso, alcune norme del Decreto prevedono la possibilità del risarcimento pecuniario solo per essersi rivelata impossibile la riparazione “primaria”, senza subordinare tale risarcimento all’impossibilità, altresì, di una riparazione “complementare” o “compensativa”. Infine il decreto ammetterebbe che il risarcimento pecuniario del danno possa essere parametrato sulla sanzione pecuniaria o sui giorni di detenzione applicati al reo, mentre la direttiva stabilisce che debba essere sempre adeguata al danno effettivo risentito dall’ambiente.

Stato della Procedura

In data 20 novembre 2009 è stata notificato un Parere Motivato ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 14 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2492 - ex art. 258 del TFUE**

"Interventi edilizi a Baia Caddinas, Golfo Aranci - Valutazione Impatto Ambientale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione dell'articolo 4 paragrafi 2 e 3 della Direttiva n. 85/337/CEE, come modificata dalle Direttive n. 97/11/CE e 2003/35/CE, che prevedono come talune tipologie di progetti pubblici e/o privati i quali - per la loro ubicazione, natura e/o dimensioni - sono suscettibili di avere ripercussioni sull'ambiente, possano essere autorizzati solo qualora sia stata previamente valutata la necessità di sottoporre o meno il progetto ad una Procedura finalizzata a determinarne l'impatto ambientale ("V. I. A. ").

Al riguardo, si fa riferimento ai lavori in corso nella località Baia Caddinas (Golfo Aranci, Sardegna) per la realizzazione di interventi edilizi di tipo residenziale per circa 48 ettari, i quali sono stati autorizzati senza averne previamente verificato la assoggettabilità alla procedura di V. I. A.

Le Autorità hanno accolto i rilievi formulati dalla Commissione e hanno manifestato la determinazione di provvedere alla verifica dell'assoggettabilità del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ribadendo tale volontà nelle note del 25 febbraio 2008 e del 28 Marzo 2008, con cui informavano la Commissione di una divergenza di interpretazioni tra le autorità regionali sarde e le autorità comunali sulla necessità di assoggettare o meno la realizzazione dei lavori a procedura di V. I. A.

La Commissione, quindi, prendendo atto del fatto che l'autorizzazione dei lavori non è stata ancora sospesa e ribadendo la necessità di provvedere all'espletamento di una valutazione dell'impatto iniziale, ha rappresentato la violazione della Direttiva V. I. A.

Stato della Procedura

In data 5 giugno 2008 è stata notificata una Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 TCE (ora art. 258 del TFUE), invitando le autorità nazionali a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrenti dal 6 giugno 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 15 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2195 - ex art. 258 del TFUE**

"Nuove discariche in Campania"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; PCM Dipartimento della Protezione Civile.

Violazione:

La Commissione contesta all'Italia la violazione degli artt. 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE sui rifiuti, per non avere, in particolare, stabilito una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento. Specificatamente, l'art. 4 della menzionata direttiva statuisce l'obbligo, a carico degli Stati Membri, di garantire il raggiungimento del risultato consistente nel recupero o nello smaltimento dei rifiuti senza pregiudizio per la salute umana e per l'ambiente, mentre l'art. 5 impone, onde perseguire tale obiettivo, di realizzare una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento. Per quanto riguarda la Regione Campania, la Commissione rileva la mancata applicazione degli strumenti indicati dalla direttiva per la realizzazione dei suoi scopi. Infatti, dagli elementi assunti nel corso di un'annosa serie di contatti con le autorità italiane ed anche in considerazione del contenuto dei provvedimenti assunti dall'Italia nel tentativo di fronteggiare l'emergenza rifiuti che si prolunga dall'anno 1994 (con particolare riguardo al D. L. n. 61/2007 convertito nella Legge n. 87/2007 e al D. L. 23 maggio 2008 n. 90), risulta che l'attuale situazione non soddisfa ancora i criteri stabiliti dalla direttiva sopra citata. In particolare, con riguardo alla Campania, si rileva come la raccolta differenziata si aggiri intorno a percentuali assai modeste (il 10,6% a fronte della media europea del 33%). In ordine, poi, ai sette impianti di produzione di CDR, ovvero "combustibile da rifiuti" (che peraltro non rappresentano un canale di smaltimento definitivo in quanto si limitano semplicemente a sottoporre i rifiuti ad un primo trattamento), risulta che gli stessi abbisognano di ristrutturazione, per cui, durante i relativi lavori, i rifiuti dovranno essere sistemati nelle discariche, con conseguente aggravio delle stesse. Per quanto attiene poi i termovalorizzatori, nessuno degli impianti previsti appare attualmente operante. Quale mezzo di smaltimento viene, pertanto, privilegiato quello relativo al collocamento in discarica, il quale non solo viene considerato dalla normativa europea come soluzione estrema, ma suppone un utilizzo delle discariche campane talmente gravoso da eccedere le possibilità delle medesime. La Commissione sottolinea, infine, che il deposito in discarica nuoce all'ambiente ed alla salute umana anche nel caso in cui i rifiuti non siano di natura tossica.

Stato della Procedura

In data 3 Luglio 2008 la Commissione Europea ha presentato un Ricorso contro l'Italia ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, dovuto all'istituzione di un fondo per l'emergenza dei rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008 n. 90 art. 17)

Scheda 16 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/4780 – ex art. 258 del TFUE**

“Derivazione acque del fiume Trebbia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione Europea contesta la violazione degli obblighi di cui all’art. 6 della direttiva 92/43/CE, finalizzata alla conservazione degli habitat naturali, la quale prevede la costituzione di una rete di “zone speciali di conservazione”, denominata “Natura 2000”. In particolare, l’art. 6 impone agli Stati Membri l’obbligo di adottare *“le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali.”* Pertanto, ogni piano o progetto implicante un impatto ambientale significativo sulla zona compresa nel sistema “Natura 2000”, deve sottostare ad una previa “valutazione di incidenza” rivolta a verificare la compatibilità del piano stesso con l’esigenza di tutelare l’integrità del sito. Inoltre, la Direttiva in questione estende l’obbligo menzionato alle zone designate dalla precedente Direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici. Nell’anno 2006, la Regione Emilia Romagna ha autorizzato delle opere di derivazione idrica dal fiume Trebbia, le quali risultano localizzate entro un sito, il “Basso Trebbia”, che è stato designato come zona di Protezione Speciale (ZPS) e sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi delle citate Direttive n. 79/409 e n. 92/43. Riguardo a tali opere la Regione, con Determinazione del 19 maggio 2006, ha espletato una “valutazione di incidenza” dalla quale risulta che l’attuazione del progetto impone che il prelievo idrico dal fiume Trebbia, in caso di scarsa portata idrica del fiume stesso, venga sospeso, per consentire il rilascio del deflusso minimo vitale di acque (DMV) nell’alveo fluviale. La Commissione, informata del fatto per cui il suddetto DMV non veniva garantito, ha chiesto chiarimenti alle autorità italiane, le quali hanno replicato che nella “valutazione di incidenza” si dispone che il DMV venga rilasciato solo progressivamente. La Commissione replica che nella “valutazione di incidenza”, in realtà, il progetto veniva ritenuto rispettoso dell’ambiente, solo a condizione di immediato rilascio del DMV.

Stato della Procedura

In data 5 giugno 2008 la Commissione ha emesso un Parere Motivato ai sensi dell’art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 17 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/2500 - ex art. 258 del TFUE**

“Regolamento CE n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono - Sistemi di protezione antincendio delle navi ed estintori contenenti halon”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell’art.4, paragrafo 4, punto v) del Regolamento 2037/2000/CE sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Detto articolo stabilisce che gli Stati Membri fossero obbligati, entro il 31 dicembre 2003, ad eliminare i sistemi antincendio e gli estintori contenenti halon, come sostanza dannosa alla conservazione del manto di ozono, nonché a recuperare gli halon mediante l’applicazione di tecnologie appropriate. Si precisa che l’art. 4 esenta dall’obbligo di cui sopra gli usi di halon considerati dall’Allegato VII, che vengono definiti “usi critici”, in quanto finalizzati a far fronte ad emergenze come quelle relative all’inertizzazione di spazi occupati di petroliere trasportanti greggio o petrolio raffinato, per prevenire il rischio di esplosioni a bordo, ovvero al pompaggio automatico di farina da e nella stiva delle navi, onde evitare esplosioni sulle navi stesse che trasportano farina. In proposito, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che il Regolamento sopra menzionato è stato seguito, in Italia, dall’emanazione di norme di attuazione degli obblighi in esso previsti, precisamente dal DM 3 ottobre 2001 come modificato dal DM 2 settembre 2003, il quale avrebbe persino ridotto ulteriormente, rispetto al testo comunitario, le possibilità di uso legittimo (c.d. uso critico) di halon a bordo delle navi. Altresì, in quanto la Commissione aveva richiesto agli Stati Membri di compilare appositi moduli in rapporto allo stato di attuazione della progressiva eliminazione dell’halon sulle navi, l’Italia aveva riferito, in data 30.11.2007, che era all’epoca in corso, da parte del Ministero dell’Ambiente con il supporto del Nucleo Operativo dei Carabinieri, la verifica concernente l’attuazione del Decreto Ministeriale che, in ottemperanza al regolamento comunitario, prevedeva la dismissione dei sistemi contenenti halon. Si precisava, infine, che i piani di dismissione dell’halon avrebbero ricevuto completa esecuzione al massimo entro il 2010. La Commissione, comunque, ha osservato che, a tutt’oggi, l’Italia non ha assicurato la completa messa al bando degli usi non critici (e perciò non consentiti) di halon nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori delle navi mercantili (vi sarebbero ancora 10 navi mercantili contenenti halon per usi non critici), nonostante sia già da tempo scaduto il termine del 31 dicembre 2003 assegnato dal regolamento per l’assolvimento dell’obbligo relativo da parte degli Stati Membri. Di conseguenza, l’Italia viene considerata inadempiente ai sensi dell’art. 4 del sopra citato Reg. 2037/2000/CE

Stato della Procedura

Il 19 febbraio 2009 è stato inviato un Parere Motivato, ai sensi dell’art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 18 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2006/2315 – Procedura di infrazione ex art. 258 del TFUE
"Impatto ambientale relativo alla legislazione della Regione Lombardia su progetti di cave".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione

La violazione riguarda gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/35/CE (che modifica le direttive 85/337/CEE e 97/11/CE) in materia di valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Si tratta di una procedura di infrazione complementare a quella già aperta dalla Commissione nei confronti dell'Italia per inadeguata trasposizione nell'ordinamento interno della normativa UE in materia di impatto ambientale.

La procedura in esame contesta la non conformità alla normativa UE:

- della Delibera di Giunta della Regione Lombardia n. 6/41897 con la quale sono stati determinati i criteri di esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) delle cave comprese nei piani provinciali cave e relative revisioni;
- non corretta applicazione degli obblighi della direttiva VIA con riferimento al "progetto di gestione produttiva dell'ambito territoriale estrattivo (ATE) n. 09 del Piano Provinciale Cave sito nei Comuni di Cazzago S.Martino e Rovato (Brescia), progetto non sottoposto alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Stato della Procedura

Per rispondere alle osservazioni contenute nella Messa in Mora ex articolo 226 TCE (ora art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), del 18 ottobre 2006, la P.C.M. – Dipartimento per le Politiche comunitarie, con nota 5 aprile 2007, ha trasmesso le notizie fornite dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Ambiente, con le quali si informa che: 1) la Regione Lombardia ha provveduto ad adeguare la propria normativa nel senso richiesto dalla Commissione; 2) sul contestato progetto in provincia di Brescia, si è provveduto ad effettuare la verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale, come richiesto dalla stessa Commissione. In data 27 settembre 2007 il Ministero dell'Ambiente ha inviato per il tramite del Dipartimento per le politiche comunitarie, una nota nella quale si pronunciava per la necessità di sottoporre il progetto in questione a VIA e non a mera verifica di assoggettabilità a VIA.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 19 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/2131 - ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità della normativa italiana a vari articoli della Direttiva 79/409/CE, sulla conservazione degli uccelli selvatici”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione

Recepimento non conforme e non corretta applicazione della Direttiva 79/409/CE sulla conservazione degli uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio degli Stati cui si applica il Trattato. La Commissione con lettera di Messa in mora del 04/04/2006 rileva che la Repubblica italiana, nell'adozione della normativa statale e regionale di recepimento, ha violato diversi articoli della Direttiva, ad es. l'articolo 2, in quanto non ha adottato le misure necessarie per mantenere la popolazione di tutte le specie di uccelli a un livello adeguato alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali o gli articoli 5 e 7, che sono stati recepiti dalla legge n. 157/92, ma senza il divieto di distruzione e danneggiamento dei nidi e delle uova e il divieto di disturbare deliberatamente gli uccelli protetti (art. 5) e senza l'espressa indicazione di rispettare il divieto di caccia nel periodo di nidificazione o riproduzione delle specie, ecc..

In occasione dell'incontro con i servizi della Commissione del 5 luglio 2007, le Autorità italiane hanno illustrato tre interventi con i quali si vuole porre rimedio ai profili di incompatibilità della normativa nazionale. Il primo è un decreto del Ministero dell'Ambiente recante “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle ZPS e alle ZSC”, che è stato poi adottato (D.M. 17 ottobre 2007). Un ulteriore intervento concerne la “caccia in deroga”, con la modifica da parte delle singole Regioni e Province autonome delle rispettive normative che disciplinano il ricorso alle deroghe, in modo da allinearle a quanto previsto dall'articolo 9 della Direttiva. Già alcune leggi sono state adottate sulla base delle indicazioni ricevute dai servizi comunitari e altre sono in itinere e, non appena formalmente adottate, saranno trasmesse. Per rimuovere i restanti aspetti di incompatibilità sono state previste modifiche puntuali alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nel disegno di legge comunitaria 2008.

Stato della Procedura

In data 19.01.2008 è stato notificato il Ricorso presentato dalla Commissione di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 20 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2005/2238 - ex art. 258 del TFUE**

"Impatto ambientale relativo al progetto di una cava di calcare a Colle della Duolfa, Macchia di Isernia (Isernia)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

Inosservanza della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

La Commissione sostiene che la Repubblica italiana, in relazione al progetto di apertura di una cava di calcare a Colle della Duolfa (IS) - che interessa gli habitat e le specie esistenti nel sito di importanza comunitaria proposto (SIC) "Valle Porcina - Torrente Mandra - Cesarata" - ha omesso di adottare misure di tutela idonee a salvaguardare l'interesse ecologico rivestito da detto sito e non ha neppure previsto azioni per evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie per cui tale zona è stata designata.

Inoltre, in data 19 luglio 2006, con decisione C(2006) 3261, il suddetto sito è stato incluso nell'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) e pertanto, a decorrere da tale data, ad esso sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 6, paragrafi da 2 a 4 della citata Direttiva 92/43CEE.

Tali disposizioni prevedono, tra l'altro, per qualunque piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito - ma che possa avere incidenze significative sul sito stesso - un'opportuna valutazione di impatto, tenendo conto degli obiettivi di conservazione della zona. La Commissione, dalle informazioni in suo possesso, evince che il progetto può avere, ed in parte ha già avuto, un'influenza significativa sui valori del sito e che le autorità italiane, quindi, anteriormente alla istituzione del SIC, hanno concesso l'autorizzazione senza una valutazione seria di eventuali effetti pregiudizievoli. Successivamente a detta istituzione, poi, non hanno notificato alcuna valutazione di incidenza né informazioni su eventuali misure di compensazione previste per il SIC.

Stato della Procedura

Il 18 luglio 2007 è stata trasmessa una Messa in Mora Complementare ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 21 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2005/2015 - ex art. 260 del TFUE**

“Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la mancata esecuzione della sentenza del 25 settembre 2008, con la quale la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi derivanti dall'art. 5, nn. 1 e 2, della Direttiva 2000/59/CE. In forza di tali obblighi, l'Italia avrebbe dovuto garantire, entro il 28 dicembre 2002, l'elaborazione e l'adozione, per ciascun porto italiano, di piani di raccolta e gestione dei rifiuti.

Successivamente alla sentenza, con lettere del 26 novembre 2008 e del 5 dicembre 2008, la Commissione veniva edotta della circostanza per cui solo 139, di 332 porti considerati dalle autorità italiane, erano al momento dotati di un piano elaborato secondo i criteri stabiliti dal suddetto art. 5. In seguito la Commissione veniva informata dei progressi nella procedura di predisposizione di altri piani, in relazione a porti ubicati in Sicilia e Sardegna.

In data 8 aprile 2009 perveniva alla Commissione una nota delle autorità italiane con la quale si precisava che il numero dei piani approvati ammontava a 177, mentre quello dei piani ancora da approvare era fermo a 158.

Dalle informazioni raccolte, quindi, i servizi della Commissione hanno dedotto che non tutti i porti italiani sono stati, a tutt'oggi, provvisti di piani di gestione e di raccolta dei rifiuti come richiesto dalla sopra menzionata direttiva.

Stato della Procedura

In data 14 maggio 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 228 del Trattato costitutivo della Comunità europea (TCE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si prevedono oneri per il bilancio dello Stato.

Scheda 22 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/4926 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici: tale articolo stabilisce quali siano le condizioni che gli Stati Membri devono soddisfare al fine di poter introdurre delle deroghe all'applicazione del regime giuridico previsto dalla Direttiva.

Ai sensi del menzionato articolo 9, la possibilità di derogare all'applicabilità della Direttiva è prevista laddove ciò sia reso necessario ai fini di tutelare interessi quali la salute, la sicurezza pubblica, la ricerca e l'insegnamento.

Il provvedimento nazionale con cui viene disposta la deroga, dovrà inoltre indicare: le specie di uccelli selvatici di cui si autorizza la cattura, la detenzione o l'uccisione; i mezzi, gli impianti ed i metodi da impiegarsi; il limite temporale all'applicabilità della deroga; l'area geografica a cui la deroga si riferisce; i presupposti su cui la deroga viene fondata.

La Commissione ritiene che la Legge Regionale n. 13/2005 della Regione Veneto violi l'art. 9 della direttiva citata sotto tre distinti profili:

- 1) in primo luogo, viene evidenziata l'eccessiva genericità caratterizzante i provvedimenti di deroga, che non indicano gli elementi richiesti dall'articolo 9;
- 2) in secondo luogo la Regione non ha previamente provveduto a verificare l'esistenza di soluzioni alternative alla deroga, meno dannose per l'ambiente;
- 3) in terzo luogo, si rileva come la “piccola quantità” di uccelli, di cui l'articolo 9 consente l'abbattimento al verificarsi dei summenzionati presupposti, sia stata determinata sulla base di criteri erronei che non garantiscono un livello soddisfacente di popolazione delle specie protette.

Stato della Procedura

In data 21 maggio 2009 è stato notificato il Ricorso promosso dalla Commissione di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 23 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/4242 – ex art. 258 del TFUE.**

“Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione:

La Commissione rileva la violazione dell’articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE (sulla conservazione degli uccelli selvatici), che stabilisce le condizioni da soddisfare affinché gli Stati Membri possano introdurre delle deroghe all’applicazione del regime giuridico stabilito dalla Direttiva, finalizzato a rafforzare la protezione della flora e della fauna.

In merito all’applicazione di tale norma, la Commissione ha affermato l’illegittimità della Legge regionale n. 13/2004, approvata dalla Regione Sardegna, in quanto tale legge non determina in maniera sufficientemente chiara i criteri che devono essere rispettati al fine di poter beneficiare di una deroga.

In particolare, la Commissione ritiene che sia stato introdotto un regime di deroga troppo generico, laddove la deroga, per definizione, deve costituire un provvedimento a carattere specifico e speciale: non vengono infatti stabiliti quali siano i pericoli che deriverebbero dall’applicazione della Direttiva per la salute e la sicurezza pubblica, né vengono specificati quali siano i soggetti che possono usufruire della deroga.

È stata altresì rilevata l’illegittimità dell’iter procedurale che l’Italia ha seguito nell’adozione della deroga, che è stata adottata senza aver previamente consultato un’autorità scientifica qualificata, come invece richiesto dalla Direttiva: l’omessa consultazione, infatti, può aver indotto la Regione Sardegna in errore nel ritenere che non esistessero possibili soluzioni alternative alla deroga, o nel ritenere che dall’applicazione della Direttiva potesse derivare un pregiudizio per la salute e l’interesse pubblico.

Stato della Procedura

E’ stato notificato un Parere Motivato ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE) del 4 aprile 2006. Il 28 giugno 2006 la Commissione ha deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia. In data 23 maggio 2006 è stato comunicato alla Commissione un emendamento alla legislazione regionale in materia (legge regionale n. 4/2006), non ancora approvato .

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 24 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque reflue”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione ha rilevato la non corretta applicazione degli articoli 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue. In particolare, l'art. 3 dispone che gli Stati Membri, al più tardi entro il 31 dicembre 2000, adottino le opportune misure per garantire, per gli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 15.000, che le acque reflue vengano scaricate in reti fognarie dotate dei peculiari requisiti di cui all'Allegato A della direttiva stessa. L'art. 4, peraltro, stabilisce che, relativamente agli stessi agglomerati, le acque reflue di cui si tratta vengano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento “secondario”, sempre entro il termine del 31 dicembre 2000. Infine, l'art. 10 prevede che gli impianti di trattamento delle acque reflue, come rispondenti alle caratteristiche sopra descritte, debbano, peraltro, garantire “prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali” ed essere progettati in modo da far fronte alle variazioni stagionali di carico. Si precisa, al riguardo, che le prescrizioni suddette sono dettate con esclusivo riguardo alle acque che scaricano in aree definite “normali” e non “sensibili”, intendendosi, per queste ultime, le zone individuate in base ai criteri di cui all' Allegato II, per le quali vige un trattamento, rispetto a quello concernente le aree “normali”, più spinto e da attuarsi in tempi più ristretti. In proposito, la Commissione ha ritenuto violati gli artt. 3 e 4 in precedenza citati, dal momento che le informazioni trasmesse dalle autorità italiane - circa lo stato di realizzazione sia degli impianti fognari, sia di quelli relativi al trattamento “secondario” dei reflui - dimostrerebbero una situazione di grave carenza nell'attuazione della direttiva in oggetto. Infatti, le strutture, come provviste dei requisiti stabiliti dalla direttiva stessa, interesserebbero soltanto una parte minoritaria degli agglomerati, con più di 15.000 abitanti, scaricanti in aree “normali” presenti sul territorio italiano. La Commissione sottolinea di aver considerato, quali impianti non realizzati, non solo quelli di cui l'Italia ha espressamente ammesso l'inesistenza, ma anche quelli la cui esistenza, nei rapporti informativi inviati alla Commissione europea, non è stata segnalata. Infine, stante l'insufficiente realizzazione dei sistemi di trattamento delle acque reflue, sussisterebbe l'ulteriore violazione dell'art. 10 della direttiva predetta, in quanto l'inadeguatezza delle strutture - siccome non soddisfacenti i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 citati - comprometterebbe, di conseguenza, l'idoneità delle stesse a sostenere le variazioni stagionali di carico.

Stato della Procedura

In data 19 febbraio 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 25 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/5046 - ex art. 260 del TFUE**

“Progetto per la realizzazione di infrastrutture sciistiche nell’area di Santa Caterina Valfurva”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi sanciti dalla sentenza emessa il 20 settembre 2007 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (già “delle Comunità europee”) nella causa C – 304/05, con la quale è stata dichiarata la violazione, da parte dello Stato italiano, dell’art. 6 della Dir. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali, flora e fauna selvatiche, nonché dell’art. 4 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La citata sentenza, in particolare, si riferisce alla realizzazione nella zona di Santa Caterina Valfurva, designata come Zona di Protezione Speciale (Parco Nazionale dello Stelvio), di un piano di riqualificazione degli impianti sciistici comportante un significativo impatto sull’ambiente, in difetto del previo esperimento della procedura di Valutazione dell’Incidenza Ambientale (VIA) di tale progetto. La citata sentenza ha sottolineato, inoltre, come l’applicazione della VIA si sarebbe conclusa nella valutazione di dannosità del progetto per l’ambiente circostante, per cui l’attuazione di tale intervento sarebbe stata possibile solo a condizione che sussistesse in tal senso un imperativo interesse pubblico e che, inoltre, non si fossero prospettate soluzioni alternative, che, altresì, fossero state adottate e comunicate alla Commissione tutte le misure compensative del danno e, infine, che fossero stati predisposti tutti gli accorgimenti diretti ad evitare il deterioramento dell’ambiente e degli habitat di vita e di riproduzione delle specie avicole protette. Essendo il progetto, di cui sopra, realizzato in difetto dei presupposti suddetti, la Commissione ha condannato l’Italia imponendole l’obbligo di assumere tutti i provvedimenti idonei all’attuazione della sentenza stessa. L’Italia ha replicato che la VIA è stata effettivamente esperita nel 2006, inviandone la relativa documentazione. Tuttavia, la Commissione ritiene che quest’ultima sia insufficiente a provare l’adozione di tutte le misure cautelative e riparatorie previste dalla legislazione comunitaria. Fra l’altro, si obietta che dal fascicolo inviato non risulterebbe un’esatta individuazione e quantificazione delle aree di nidificazione “perdute” in quanto oggetto di disboscamento, né una stima dell’impatto dovuto alla frammentazione degli habitat e ai rischi della possibile collisione degli uccelli con i cavi degli impianti, ovvero dell’impatto, nei confronti di certe specie (gipeto e aquila reale), connesso al coinvolgimento, nei lavori, di aree utilizzate dagli uccelli stessi come terreno di caccia. Per quanto attiene poi alle misure di compensazione, si osserva che le medesime non eliminano ma semplicemente attenuano il danno verificatosi, come nel caso delle operazioni di rimboschimento, le quali ripristinerebbero l’habitat originario solo dopo il decorso di molti anni.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell’art. 228 TCE (ora art. 260 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 26 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/4506 – ex art. 260 del TFUE**

"Discariche di rifiuti (rocce da scavo)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione: La Commissione Europea contesta la mancata esecuzione della sentenza emessa in data 10 aprile 2008 dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (già "delle Comunità europee"), con la quale si dichiarava la responsabilità, per l'Italia, relativa al mantenimento in vigore di una normativa, segnatamente il D. Lgs n. 36 del 13 gennaio 2003, incompatibile con la Direttiva 1999/31/CE sulle discariche dei rifiuti, recepita nell'ordinamento italiano con il medesimo decreto. Detta Direttiva prevede, per gli impianti "preesistenti", un regime giuridico distinto rispetto a quello riservato alle "nuove discariche". Ai sensi della direttiva stessa, si intendono per "impianti preesistenti" solo le discariche già munite di autorizzazione o già in funzione alla data stabilita per il recepimento della direttiva, fissata al 16 luglio 2001. Viceversa, ove non sussistano tali presupposti, si deve applicare, in forza della medesima direttiva, il diverso regime autorizzativo previsto per le "nuove discariche". Gli impianti "preesistenti" devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 14 della Direttiva quali, a titolo esemplificativo: la presentazione di un piano di riassetto della discarica entro un anno dal 16 luglio 2001; il rilascio di un'autorizzazione a continuare a funzionare; la definizione di un periodo di transizione per l'attuazione del piano. La norma comunitaria, tuttavia, è stata trasposta nell'ordinamento italiano solo il 27 marzo 2003, a mezzo del citato Decreto 36/2003. La tardività di tale trasposizione ha determinato, impropriamente, l'assoggettamento al trattamento giuridico, diviso per gli "impianti preesistenti", non delle sole discariche funzionanti o autorizzate al 16 luglio 2001, ma anche di quelle discariche divenute autorizzate o funzionanti nel periodo 16 Luglio 2001/27 marzo 2003, le quali, secondo il legislatore comunitario, sarebbero dovute, per converso, ricadere nell'ambito di applicazione della disciplina prevista per le "nuove discariche". Al riguardo si evidenzia che le autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi comunitari emanando il Decreto Legge n. 59 del 8.04.2008 – convertito in legge con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2008 n. 101, il cui art. 6 introduce disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie. Nonostante le autorità italiane abbiano, con diverse note, comunicato alla Commissione l'approvazione di provvedimenti di chiusura o di riassetto, in adeguamento alla normativa prevista dalla direttiva, delle strutture "autorizzate" o divenute funzionanti nel periodo transitorio 16 Luglio 2001/27 marzo 2003, già impropriamente assoggettate alla disciplina divisa per gli "impianti preesistenti", tuttavia la Commissione ritiene che la situazione non sia stata ancora del tutto regolarizzata. Pertanto si contesta alla Repubblica italiana il mantenimento di una situazione incompatibile con l'attuazione della sentenza della Corte di Giustizia.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 228 TCE (ora art. 260 TFUE)

Impatto finanziario

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 27 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2204 - ex art. 260 del TFUE.**

“Attuazione non conforme della Direttiva 2000/53 sui veicoli fuori uso”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione, con messa in mora del 19 marzo 2009, rileva che la Repubblica italiana non ha dato esecuzione alla sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (già “delle Comunità europee”) in data 24 maggio 2007, con la quale è stata dichiarata la responsabilità dello stesso Stato Membro per aver trasposto in modo incompleto, nel diritto nazionale, le disposizioni della Direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso.

La Commissione ritiene l’Italia inadempiente a seguito della valutazione dei provvedimenti con i quali quest’ultima ha inteso dare attuazione alla direttiva sopra menzionata, in particolare il Decreto legislativo 209/2003 come modificato dall’art. 7 del decreto legislativo n. 149/2006 (c.d. Decreto salva infrazioni), concernente “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101. Al riguardo, la Commissione rileva come, nell’ambito della normativa italiana in precedenza citata, la previsione dell’obbligo di procedere alla raccolta delle parti usate, asportate al momento della riparazione, opera soltanto nei confronti delle imprese di autoriparazione autorizzate ai sensi del D. Lgs 22/1997, mentre, ai sensi della direttiva, dovrebbe essere rivolta verso tutte le imprese che si occupano di riparazioni di veicoli in Italia, anche quelle non autorizzate alla gestione dei rifiuti ai sensi della norma da ultimo menzionata. Inoltre, sembra alla Commissione che i veicoli a tre ruote siano stati lasciati, dalla normativa italiana di attuazione, fuori del campo di applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva stessa che doveva essere attuata. Si contesta inoltre al Governo italiano di non avere fornito informazioni, sia alla Commissione che agli altri Stati Membri, come previsto dalla direttiva in questione, riguardo alla percentuale di reimpiego, recupero e riciclaggio dei veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, per la quale sono state applicate delle soglie inferiori a quelle standard.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell’art. 228 TCE (ora art. 260 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 28 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2077 - ex art. 260 del TFUE**

"Discariche abusive su tutto il territorio nazionale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata esecuzione della sentenza C-135/05 del 26 Aprile 2007 con cui la Corte di Giustizia UE aveva dichiarato la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (relativa ai rifiuti), n. 91/689/CEE (relativa ai rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (relativa alle discariche), non avendo le autorità italiane garantito che lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti avvenisse senza pregiudizio per l'uomo e per l'ambiente, né assicurato che le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti fossero debitamente autorizzate.

In seguito a tale sentenza, la Commissione aveva chiesto alle autorità italiane informazioni in merito alle misure adottate per dare seguito alla decisione della Corte di Giustizia, richiedendo una lista completa ed aggiornata di tutti i casi di smaltimento e di recupero illegale dei rifiuti sul territorio italiano.

In risposta le autorità italiane hanno fornito informazioni che la Commissione non ha ritenuto adeguate, evidenziando come le regioni abbiano fornito un quadro sintetico ed approssimativo della situazione attuale, limitandosi ad indicare il numero dei siti bonificati, senza fornire informazioni specifiche né indicare la dislocazione dei siti scoperti dopo il 2002. La Commissione ha ribadito la necessità di acquisire informazioni analitiche su ciascun singolo sito di smaltimento/recupero illegale ai fini di un monitoraggio completo. Pertanto, nel considerare insufficienti gli sforzi compiuti dalle autorità italiane, la Commissione ha ritenuto che l'Italia non abbia adottato le misure necessarie ad adeguarsi alla sentenza della Corte di Giustizia. Al riguardo si evidenzia che le autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi comunitari emanando il Decreto Legge n. 59 del 8.04.2008 (GU del 9.04/2008 n. 84 SG) - convertito in legge con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella GU n. 132 del 7 giugno 2008 - il cui art. 6 introduce disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009, la Commissione europea ha notificato all'Italia una lettera di Parere Motivato, ai sensi dell'articolo 228 TCE (ora art. 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 29 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/4787 - ex art. 258 del TFUE.**

“Valutazione di Impatto Ambientale Comune di Milano. Progetto di una strada di scorrimento a quattro corsie”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione europea sostiene che la Repubblica Italiana non ha applicato correttamente gli artt. 2 e 4 della Direttiva 85/337/CEE (all. n. III) modificata dalla direttiva 97/11/CE.

Secondo la Commissione, il Comune di Milano ha ommesso di effettuare la VIA ad un progetto di costruzione di una strada urbana nonostante il notevole impatto ambientale dell’intervento. Con lettera del 7 aprile 2003, la Commissione ha chiesto all’Italia di fornire informazioni sull’applicazione della direttiva ad un progetto di strada a 4 corsie, da realizzarsi alla periferia di Milano. Le autorità italiane (Ministero Infrastrutture, Ministero Ambiente e Comune di Milano) hanno risposto che il progetto è stato suddiviso in più tratte: pertanto non si è proceduto alla VIA in quanto la strada è da classificarsi interquartiere urbana (la strada richiederebbe la VIA solo se superiore alla lunghezza di 1500 metri soglia introdotta dal DPR 12.4.1996).

Poiché la Commissione non ha ritenuto esaustive le motivazioni addotte dalle autorità italiane, bensì ha eccepito che comunque il progetto doveva essere considerato nella sua globalità, indipendentemente dalla divisione in quattro tratte, è stata avviata una Lettera di Messa in Mora il 1 aprile 2004 e Messa in Mora Complementare il 21 marzo 2005.

Stato della Procedura

La Commissione ha dato corso ad un Parere Motivato ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE) con nota C(2006)2635 del 28/06/2006, a cui il Ministero dell’Ambiente ha dato riscontro con nota del 30 agosto 2006 prot. UL/2006/4498. Nella predetta nota si è fatto presente che è stato avviato uno studio finalizzato alla determinazione delle misure ambientali da assumere.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato.

Scheda 30 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/2284 - ex art. 260 del TFUE**

"Piani di gestione dei rifiuti"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione

La Commissione europea contesta alla Repubblica Italiana la mancata attuazione della sentenza C-082/06, emessa il 14 giugno 2007 dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (già delle Comunità Europee), specificatamente nella parte in cui vi si dichiara la violazione dell'articolo 7 della Direttiva 75/42 e dell'articolo 6 della Direttiva 91/689, riguardanti, rispettivamente, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e la gestione controllata dei rifiuti pericolosi mediante elaborazione di piani di gestione dei rifiuti entro il termine del 12 dicembre 1993.

La Commissione ha constatato l'inosservanza da parte dello Stato italiano degli obblighi previsti dalle suddette direttive e ha presentato infine ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE. Pertanto, il 14 giugno 2007 la Corte di Giustizia ha accertato, con sentenza C-82/06, l'inadempimento agli obblighi comunitari da parte dell'Italia, in quanto quest'ultima non ha elaborato, in relazione alle zone considerate nella sentenza medesima, i piani di gestione dei rifiuti.

In data 31 luglio 2007 l'Italia ha comunicato alla Commissione che, fatta eccezione per il piano della Regione Lazio, tutti i piani di gestione dei rifiuti indicati nella sentenza sono stati adottati. Tuttavia, stante la mancata adozione del relativo piano da parte della Regione Lazio, la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana una Messa in Mora ex art. 228 del Trattato CE (attualmente art. 260 TFUE), che impone l'obbligo di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea (già delle Comunità europee).

Stato della Procedura

La Commissione, in data 6 maggio 2008, ha inviato alla Repubblica Italiana una lettera di Costituzione in Mora, ai sensi dell'articolo 228 TCE (ora art. 260 TFUE), invitando le Autorità Italiane a far conoscere le proprie osservazioni al riguardo, entro il termine di due mesi a decorrere dal 9 maggio 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 31 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2001/4156 - ex art. 260 del TFUE.**

“Progetti di reindustrializzazione a Manfredonia. Salvaguardia di valloni e steppe pedegarganiche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla sentenza emessa in data 20 settembre 2007 (C-388/05), con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione europea (già "delle Comunità europee") ha dichiarato la violazione, da parte dell'Italia, dell'art. 4 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché dell'art. 6 della Dir. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche. In particolare, la sentenza fa riferimento all'impatto ambientale pregiudizievole (degrado degli habitat e perturbamento delle specie), sulla Zona di Protezione Speciale denominata "Valloni e steppe pedegarganiche", verificatosi a seguito degli interventi connessi ai progetti di reindustrializzazione nel comune di Manfredonia. Le autorità italiane, dando seguito ai rilievi espressi nella sentenza citata, si sono impegnate all'adozione di una serie di atti formali rivolti a mitigare e compensare il danno in oggetto. A riguardo, esse sottolineano l'avvenuta stipula, in data 6 giugno 2006, di una Convenzione Regione Puglia - Comune di Manfredonia, quindi l'emanazione, da parte del Comune di Manfredonia il 31 gennaio 2007, di un atto con il quale un'area di 500 ettari a sud del lago Salso è stata vincolata alla rinaturalizzazione, infine l'impegno, da parte della Regione Puglia, della somma di € 500.000 per la realizzazione delle richieste opere di compensazione. Comunque, è stato specificato che, sia la Convenzione che gli altri atti, sarebbero stati inseriti in un più vasto "piano di gestione", il quale avrebbe dovuto ricevere l'approvazione e del Comune e della Regione citati entro, rispettivamente, il 20 ottobre ed il 31 ottobre 2008 e che, infine, dopo 4 mesi dall'approvazione di tale piano, il Comune avrebbe provveduto a modificare il programma urbanistico censurato, in modo da renderlo conforme al piano e quindi coerente con gli orientamenti comunitari. Tuttavia, la Commissione obietta che, nella documentazione inviata, non vengono precisati i tempi per l'approvazione del piano di gestione da parte del Comune e della Regione, derivandone pertanto una situazione di persistente inattuazione degli obblighi stabiliti dalla sentenza sopra citata.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ex art. 228 TCE (ora art. 260 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rilevano conseguenze finanziarie negative connesse all'adozione delle misure di compensazione previste nella Convenzione sottoscritta il 6 giugno 2006, i cui costi, in parte, sono stati già impegnati dal bilancio regionale (500.000,00 euro).

Scheda 32 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2000/5152 - ex art. 258 del TFUE**

"Trattamento acque reflue urbane mancanza di un depuratore per le acque dei Comuni del Bacino fiume Olona (VA)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per la Qualità della Vita.

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica Italiana sia venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 5 n. 2 e 5 della Direttiva 91/271/CEE.

La Commissione ritiene che l'agglomerato interessato dal bacino del fiume Olona, richieda un trattamento delle acque reflue più spinto (con impianti di depurazione adatti ad aree sensibili). Per tale motivo la Commissione, con nota del 22 agosto 2001, ha richiesto informazioni allo Stato italiano, a cui sono seguite riunioni di coordinamento e risposte delle autorità italiane con la rassicurazione che gli impianti di depurazione sarebbero stati operativi nel 2003.

L'Italia ha giustificato la mancata realizzazione degli impianti eccependo che la Commissione non ha indicato i motivi per cui il territorio interessato dal progetto è stato identificato come area sensibile.

La Commissione, avendo constatato delle inadempienze nel trattamento delle acque reflue del Comune di Olona, ha avviato una Messa in Mora in data 17 ottobre 2003 invitando a presentare osservazioni. Ritenendo le risposte dell'Italia non soddisfacenti, la Commissione ha emesso Parere Motivato in data 9 luglio 2004, seguito da un ricorso alla Corte di Giustizia. Conseguentemente la Corte, con sentenza ex art. 226 (attualmente art. 258 TFUE), ha dichiarato che l'Italia non ha adottato le misure per assicurare un trattamento adeguato delle acque reflue, venendo meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271/CEE.

Stato della procedura

La Corte di Giustizia ha pronunciato una sentenza ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE) in data 30.11.2006 (causa C-293/05). Il Ministero dell'Ambiente ha comunicato l'inizio dei lavori dell'impianto di depurazione del fiume Olona per il trattamento delle acque reflue, in esecuzione della Sentenza della Corte.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura determina un impatto finanziario in termini di aumento delle spese a carico dell'Italia, in quanto, per la realizzazione dei lavori di adeguamento del bacino del fiume Olona, è stato stipulato un contratto di appalto a cura della Regione Lombardia per un costo totale di 7.528.309,95, come comunicato dal Ministero dell'Ambiente con nota del 29 gennaio 2007.

Scheda 33 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 1999/4797 - ex art. 260 del TFUE**

"Rifiuti depositati nella discarica di Rodano (Milano)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione

La Commissione contesta alla Repubblica italiana la mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia del 9 settembre 2004 causa C-383/02, nonché la violazione degli articoli 4 e 8 della direttiva del Consiglio 75/442/CEE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

La Commissione contesta all'Italia di non aver adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti, depositati nelle discariche di Rodano, fossero recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e dell'ambiente e che il detentore dei rifiuti, depositati in tali discariche, li consegnasse ad un raccoglitore privato o pubblico.

Nel settembre del 2004, la Corte si è pronunciata sulla causa C-383/02 con sentenza ex art. 226 del Trattato (attualmente art. 258 TFUE), sostenendo che l'Italia ha violato la direttiva sui rifiuti per quanto riguarda tre discariche di rifiuti pericolosi situate sul sito di un ex impianto chimico. Le discariche, considerate una minaccia per la salute umana a causa dell'inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque sotterranee, sono state chiuse nel 1983 e sono in attesa di bonifica dal 1986.

Stato della Procedura

La Commissione ha emesso un parere motivato ex art. 228 del TCE in data 19.12.2005, vista la mancata attuazione degli adempimenti richiesti nella sentenza della Corte di Giustizia del 2004.

Intanto, per riqualificare l'area è stato sottoscritto un accordo di Programma ed il Ministero dell'Ambiente invia, periodicamente, elementi informativi a Bruxelles.

La Commissione ha quindi deciso, in data 21 marzo 2007, di sospendere il deposito presso la Corte di giustizia del ricorso ex art. 228 TCE (ora 260 TFUE), subordinando tale decisione al regolare invio, da parte delle autorità italiane, di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti interessati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura determina un impatto negativo sulla finanza pubblica, derivante dai costi relativi ai lavori di bonifica dei siti coinvolti, facenti carico alle Amministrazioni interessate.

Scheda 34- Ambiente**Procedura di infrazione n. 1998/4802 - ex art. 260 del TFUE**

“Valutazione impatto ambientale “stabilimento chimico Enichem di Macchia Manfredonia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione rappresenta la violazione degli articoli 4 e 8 della direttiva 75/442 relativa ai rifiuti in materia ambientale, modificata dalla direttiva 91/156CEE.

L'Italia non ha adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti stoccati in discarica, presenti nel sito dell'ex stabilimento Enichem di Manfredonia e nella discarica di Pariti 1 nel Comune di Manfredonia, fossero recuperati o smaltiti senza pericoli.

Inoltre, per quanto riguarda le discariche Pariti e Conte di Troia esterne al sito Enichem, la Commissione Europea ha constatato che nulla in concreto era stato fatto nonostante le dichiarazioni del Ministro dell'Ambiente rese nel corso della Conferenza di Servizi del 2000.

La procedura di messa in mora è stata avviata nel 2000, è seguito un Parere motivato il 24 novembre 2000 e, successivamente, a seguito del persistere della situazione, è stato intentato un ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE. La Corte, con sentenza del 25 novembre 2004, ha ritenuto fondata la censura della Commissione, in quanto le autorità italiane hanno omesso, entro il termine stabilito in sede di parere motivato, di adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti fossero recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente.

Inoltre, la Corte ha statuito che i proprietari delle discariche devono considerarsi detentori di rifiuti e consegnare gli stessi ad un raccoglitore privato, o provvedere essi stessi al recupero.

In seguito ai rilievi formulati dalle Autorità comunitarie, in ambito nazionale sono stati avviati i lavori per la bonifica dei siti interessati.

Stato della Procedura

Attualmente la procedura è pervenuta allo stadio di Parere motivato ex art. 228 del TCE (del 19.12.2005). La Commissione ha infatti deciso, in data 21 marzo 2007, di sospendere il deposito presso la Corte di Giustizia del ricorso ex art. 228 TCE (ora 260 TFUE), subordinando tale decisione al regolare invio da parte delle autorità italiane di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti interessati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura determina un impatto finanziario negativo, dovuto all'aumento dei costi facenti carico alle Amministrazioni interessate, a causa dei lavori di bonifica dei siti coinvolti.

Scheda 35 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 1998/2346 – ex art. 258 del TFUE**

“Villaggio turistico a Is Arenas (Oristano)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi imposti dalla Direttiva n. 92/43/CEE del 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che prevede l’istituzione – a mezzo di un’apposita procedura definita dall’articolo 3 della Direttiva – di una rete ecologica europea, denominata Natura 2000, costituita da un’insieme di Siti di Comunitaria Importanza (SIC), meritevoli di una particolare protezione da parte degli Stati Membri. Al riguardo, la Commissione evidenzia come l’intervento turistico “Is Arenas”, localizzato nel comune di Narbolia (Oristano), sia stato realizzato in violazione dell’articolo 6 della summenzionata Direttiva.

Tale articolo prevede che la realizzazione di un progetto, non connesso alla gestione del sito e suscettibile di produrre un impatto negativo sulla sua conservazione, impone il previo espletamento di una procedura di Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA); inoltre, qualora dall’espletamento della VIA emerga che il progetto produce effetti ambientali negativi, esso è realizzabile solo se sussiste un interesse di pubblica rilevanza e si adottino delle misure compensative del danno all’ambiente.

Nel caso di specie, la Commissione rappresenta l’irregolarità della procedura di VIA espletata, essendo il progetto dannoso per l’ambiente e non essendo state adottate le conseguenti misure compensative. Sostenendo le autorità italiane che talune aree, come quelle toccate dall’intervento di cui sopra, sono meno rilevanti ai fini ambientali, formulando quindi l’ipotesi di escluderle dai SIC, la Commissione ha disposto una perizia in loco in data 15 aprile 2005 e, pur constatando la minore rilevanza delle “aree pineta”, ha evidenziato come il loro mantenimento all’interno del SIC sia comunque necessario ai fini della conservazione degli habitat.

Stato della Procedura

In data 12 novembre 2008 la Commissione ha presentato un Ricorso alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalle attività previste a carico delle autorità locali, in adeguamento alle richieste della Commissione, derivano oneri finanziari in termini di maggiori spese, imputate al Programma Operativo della Regione Sardegna 2000 – 2006, cofinanziato con fondi dell’Unione europea.

Appalti

PAGINA BIANCA

Appalti

Il settore degli "appalti" si estende, attualmente, a n. 5 procedure di infrazione, tutte inerenti alla contestazione di presunte violazioni del diritto comunitario, precisamente delle norme concernenti l'affidamento degli appalti pubblici. Nessuna delle procedure attualmente pendenti è ancora approdata alla fase propriamente "contenziosa", regolamentata dall'art. 260 TFUE (già art. 228 TCE).

In ordine alle procedure di seguito indicate si riscontra un impatto finanziario negativo, dovuto all'aumento delle spese da sostenersi dalle Amministrazioni nel caso in cui la risoluzione dei contestati contratti di affidamento, richiesta dalla Commissione quale presupposto per la composizione delle relative procedure, implichi l'espletamento di nuove procedure di attribuzione delle commesse pubbliche ed incoraggi, altresì, l'instaurazione di contenziosi da parte degli attuali affidatari degli appalti:

Procedura 2009/4081 "Gestione di rifiuti Comuni di Rapallo";

Procedura 2008/4952 "Attribuzione della concessione per la gestione del concorso pronostici Superenalotto";

Procedura 2007/4440 "Comuni di Pistoia, Quarrata e Larciano (PT) - Affidamento di servizi relativi alla gestione di farmacie comunali alla società FAR.COM. S.p.a";

Procedura n. 2006/4496 "Affidamento da parte del Comune di Contigliano (RI) del servizio gestione rifiuti alla società AMA servizi s.r.l".

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE APPALTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/4081	Gestione rifiuti Comune di Rapallo	MM	Sì
Scheda 2 2008/4952	Attribuzione della concessione per la gestione del concorso pronostici Superenalotto	MM	Sì

Scheda 3 2008/4908	Attribuzione concessioni del demanio pubblico marittimo nel Friuli Venezia Giulia	MM	No
Scheda 4 2007/4440	Comuni di Pistoia, Quarrata e Larciano (PT) - Affidamento di servizi relativi alla gestione di farmacie comunali alla società FAR.COM. S.p.a.	PM	Sì
Scheda 5 2006/4496	Affidamento da parte del Comune di Contigliano (Rieti) del servizio gestione rifiuti alla società AMA Servizi S.r.l.	PM (Decisione di ricorso)	Sì

Scheda 1 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2009/4081 - ex art. 258 del TFUE**

"Affidamento da parte del Comune di Rapallo della gestione dei servizi di nettezza urbana e di raccolta dei rifiuti alla società AMIU s.p.a., senza alcuna messa in concorrenza preliminare".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico; Comune di Rapallo; Comune di Genova.

Violazione

La Commissione Europea rileva la violazione degli artt. 28 e 35 della direttiva 2004/18/CE, per aver il Comune di Rapallo prorogato sino al 31 gennaio 2010, con atto del 24 luglio 2008, in favore della società AMIU s.p.a., l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto la gestione dei servizi di nettezza urbana.

Tale appalto era già stato attribuito alla predetta società, senza messa in concorrenza, con procedimento terminato il 31 ottobre 2001. Nemmeno il successivo atto di proroga, posto in essere alla data di cui sopra, è stato preceduto dall'espletamento di una procedura concorrenziale.

In proposito, il valore dell'appalto in questione risulta pari ad una somma (€ 6.090.987,52) superiore alla "soglia" comunitaria, fissata dalla direttiva citata, superata la quale l'affidamento di un appalto di servizi viene soggetto alla normativa di cui alla medesima direttiva. Questa stabilisce, specificamente agli articoli sopra menzionati, che il medesimo appalto venga attribuito per il tramite di pubblica gara.

Pertanto, essendo stato l'appalto in oggetto attribuito per negoziazione privata e, quindi, senza preliminare messa in concorrenza, la Commissione ritiene violate le disposizioni sopra menzionate.

Peraltro, sembra non attendibile la qualifica della società affidataria in termini di ente "in house" dell'amministrazione appaltante, in quanto quest'ultima non vanta alcuna partecipazione nella società stessa, per cui non è in grado di esercitare su di essa un controllo talmente penetrante da essere assimilabile a quello esercitato sui propri servizi, condizione, questa, richiesta dalla giurisprudenza comunitaria più accreditata affinché si possa ritenere sussistente un rapporto "in house" fra stazione appaltante e stazione appaltatrice.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che l'Italia abbia violato gli obblighi derivanti dagli artt. 28 e 35 della direttiva 2004/18/CE, per non aver debitamente assoggettato a procedura di affidamento, mediante gara pubblica, un appalto di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria e, quindi, rientrante nell'applicazione degli obblighi di indizione di procedura concorsuale, previsti nei suddetti articoli.

Stato della Procedura

In data 14 aprile 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo, dovuto a possibili spese di natura amministrativa che potrebbero derivare qualora l'attuale affidamento venisse annullato, anche in relazione alla predisposizione di attività difensive nell'ambito di un eventuale contenzioso aperto dall'attuale affidataria del servizio.

Scheda 2 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2008/4952 - ex art. 258 del TFUE**

"Procedura per l'aggiudicazione da parte dell'AAMS della gestione del concorso pronostici del Superenalotto".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 43 e 49 del Trattato costitutivo della Unione europea, facendo riferimento all'atto con il quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) ha affidato alla società Sisal, in data 31 marzo 2008, la concessione per la gestione del concorso pronostici Superenalotto.

Tale affidamento, che è stato fissato per la durata di anni nove, precisamente fino al 2017, ha fatto seguito ad una gara indetta mediante bando pubblicato il 29 giugno 2007.

Al riguardo, la Commissione ha elevato alcune censure in rapporto all'indicazione, da parte dell'Amministrazione concedente, di determinati requisiti per poter partecipare alla gara di cui sopra. In particolare, il capitolato di oneri, che definiva tutte le condizioni della concessione in oggetto, ammetteva a concorrere nella relativa gara soltanto quei soggetti che fossero organizzati nella forma di società per azioni di diritto italiano, con capitale sociale interamente versato non inferiore a € 20.000.000.

In proposito, la Commissione osserva che detti requisiti hanno impedito la partecipazione alla procedura concorsuale, per l'affidamento della concessione predetta, a tutti i candidati che non avessero la nazionalità italiana, dal momento che, fra i vari standards richiesti, era contemplato quello per cui il concorrente dovesse necessariamente identificarsi in una società di diritto italiano.

Pertanto, l'estromissione degli offerenti non italiani si pone in contraddizione con il principio della libertà di stabilimento delle imprese (art. 43 TCE) e con quello della libera prestazione dei servizi (art. 49 TCE), in quanto l'esclusione automatica di potenziali partecipanti, solo in ragione della loro nazionalità, lede la libertà, per questi ultimi, di operare in Stati Membri europei che non siano quelli di appartenenza.

Stato della Procedura

Il 25/6/2009 è stata notificata una Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo, dovuto a possibili spese di natura amministrativa che potrebbero derivare qualora l'attuale affidamento venisse annullato, anche in relazione alla predisposizione di attività difensive nell'ambito di un eventuale contenzioso aperto dall'attuale affidataria del servizi.

Scheda 3 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2008/4908 - ex art. 258 del TFUE**

"Normativa italiana in materia di concessioni del demanio pubblico marittimo".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; Comando Generale Capitanerie di Porto.

Violazione

La Commissione europea rileva l'incompatibilità con l'art. 43 del Trattato CE, relativo alla libertà di stabilimento delle imprese, di alcune disposizioni della normativa italiana contenute specificatamente nel Codice della Navigazione (approvato con il R.D. 30 Marzo 1942, n. 327), nonché nella Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia del 13 Novembre 2006, n. 22.

Il Codice della Navigazione, sopra richiamato, dispone, al Titolo II, articolo 37, comma 2, che - ove le pubbliche amministrazioni intendano procedere al rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, per finalità turistico-ricreative - debbano dare preferenza ai concessionari uscenti, rispetto ad altri interessati. Per altro verso, la Legge Regionale Emilia Romagna, in precedenza menzionata, stabilisce che venga elaborato un "Piano di Utilizzazione delle aree del demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativa". Detto Piano è stato già approvato dalle competenti autorità regionali e reca, nella sua seconda parte, la descrizione dei criteri relativi alla comparazione delle domande di concessione, in quanto la Legge sopra riportata stabilisce che l'Amministrazione, ai fini dell'individuazione del concessionario, deve comparare le diverse istanze proposte. A tal proposito, nell'ambito dei criteri di raffronto, il Piano menziona proprio il "diritto di insistenza", che attribuisce una preferenza, rispetto agli altri istanti, all'affidatario cui è stata attribuita da ultimo la medesima concessione. Il Piano stesso precisa, inoltre, che tale criterio, fondato sulla preferenza del concessionario uscente, deve necessariamente essere applicato nella misura del 30% con riferimento alle concessioni demaniali marittime destinate ad enti o associazioni senza finalità di lucro, mentre, per quanto concerne le stesse concessioni ove intitolate ad enti con finalità turistico-ricreativa, deve essere rispettato nella misura del 10%. Secondo la Commissione, tali parametri, di guida alle amministrazioni per l'attribuzione delle nuove concessioni sul demanio marittimo, discriminano gli operatori economici degli altri Paesi comunitari. Tali regole, infatti, determinano una posizione di prelazione a favore dei concessionari esistenti, rappresentati da imprese pressochè tutte italiane, estromettendo così le imprese comunitarie dall'accesso ad una porzione consistente di mercato. Tali condizioni implicherebbero una limitazione del principio della libertà di stabilimento delle imprese, il quale riconosce la possibilità, per le imprese di ogni Stato Membro, di stabilire la propria sede principale, ovvero una sede secondaria, agenzia, filiale, succursale, in qualsiasi altro Stato Membro delle Comunità.

Stato della Procedura

In data 29 gennaio 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 4 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2007/4440 – ex art. 258 del TFUE**

“Comuni di Pistoia, Quarrata e Larciano (PT) - Affidamento di servizi relativi alla gestione di farmacie comunali alla società FAR.COM. S.p.a.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione Europea contesta la violazione degli artt. 43 e 49 del Trattato CE, facendo riferimento alle delibere con le quali i Comuni di Quarrata (delibera 70/98) e Larciano (delibera 65/2002) hanno affidato alla società FAR.COM S.p.a. la gestione delle rispettive farmacie comunali, senza messa in concorrenza dell'affidamento. La Commissione ha qualificato gli atti predetti, relativi all'attribuzione di tale gestione, come delle "concessioni di servizi". Al riguardo, la Commissione precisa che le concessioni da parte delle pubbliche amministrazioni devono essere affidate in base a procedura concorsuale, ai sensi degli artt. 43 e 49 del Trattato CE. Infatti, la mancanza di previa messa in concorrenza lede il principio della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei servizi, come sancite dagli articoli sopra citati, in quanto estromette automaticamente dall'affare molte imprese potenzialmente interessate. Tuttavia, si sottolinea che l'amministrazione concedente può comunque prescindere da una preliminare messa in concorrenza della concessione, nel caso in cui il concessionario sia un ente "in house": tale situazione ricorre quando l'amministrazione esercita sul concessionario un controllo uguale a quello esercitato sui propri servizi e, inoltre, quando l'attività dell'ente si indirizza principalmente nei confronti dell'amministrazione medesima. Nella Messa in Mora, la Commissione aveva contestato anche la concessione del servizio farmaceutico a FAR.COM da parte del comune di Pistoia. Tale censura è stata successivamente superata, in esito all'invio di chiarimenti da parte italiana. Da questi risulta che il comune di Pistoia esercita sulla concessionaria un controllo così penetrante da essere assimilabile a quello vantato sui propri servizi, in quanto non solo il Comune è socio maggioritario di FAR.COM, ma è altresì titolare, sugli amministratori, di incisivi poteri di indirizzo. Peraltro, è indubbio che l'attività di FAR.COM è essenzialmente rivolta a favore del Comune di Pistoia. Tuttavia, le condizioni predette, che provano la natura "in house" dell'ente concessionario, non sussistono in riferimento ai comuni di Quarrata e Larciano, i quali non detengono a tutt'oggi alcuna quota della società, per cui si constata, per quanto li riguarda, la mancanza dei presupposti fondamentali che conferirebbero loro il controllo sull'ente concessionario. Pertanto, essendo escluso che la FAR.COM sia "in house" a Quarrata e a Larciano, il difetto di messa in concorrenza della concessione, affidata da tali comuni direttamente a FAR.COM stessa, si pone in contrasto con gli artt. 43 e 49 TCE.

Stato della Procedura

In data 19/03/2009 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo, dovuto a possibili spese di natura amministrativa che potrebbero derivare qualora l'attuale affidamento venisse annullato, anche in relazione all'eventuale contenzioso aperto dall'attuale affidataria del servizio.

Scheda 5 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2006/4496 - ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento da parte del Comune di Contigliano (Rieti) del servizio gestione rifiuti alla società AMA Servizi S.r.l.”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Comune di Contigliano (Rieti).

Violazione

La Commissione ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi derivanti dalle direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE in materia di appalti, nonché dagli articoli 43 e 49 TCE, facendo riferimento all'attribuzione, da parte del Comune di Contigliano, del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e di raccolta differenziata alla società AMA s.r.l.

In particolare, si contesta l'affidamento diretto del servizio ad una società a capitale pubblico.

La Commissione inoltre rileva che sembra da escludere che l'AMA possa essere considerata una struttura interna al Comune di Contigliano (società “in house”) e che pertanto possa beneficiare dell'attribuzione diretta dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ai sensi della giurisprudenza concernente i rapporti in house. La Commissione osserva che il Comune di Contigliano detiene una quota pari allo 0,5 % del capitale della società in questione (il 98,50% del capitale è detenuto da una Spa a sua volta detenuta al 100% dal Comune di Roma), parte troppo esigua per consentire al Comune di esercitare sulla società un controllo analogo, per intensità, a quello che esso esercita sui propri servizi. Il Comune di Contigliano, per converso, con nota del febbraio 2007 ha rappresentato che la società in questione ha capitale interamente pubblico ed è partecipata indirettamente dal Comune di Roma. Inoltre, l'utilizzo della forma di s.r.l. e il peculiare assetto statutario della società consentirebbero al Comune di Contigliano di esercitare un penetrante potere di influenza e direzione sulla attività resa dalla società.

Stato della Procedura

Il 27.06.2007 la Commissione ha emesso un Parere Motivato ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe possibili effetti finanziari negativi, relativi ad un aumento delle spese di natura amministrativa che potrebbe derivare al Comune di Contigliano, qualora l'attuale affidamento venisse annullato. In particolare tale aumento potrebbe ricondursi alle spese richieste da un eventuale resistenza in giudizio della Pubblica Amministrazione, nell'ambito di un possibile contenzioso instaurato dal titolare dell'affidamento annullato.

PAGINA BIANCA

Comunicazioni

PAGINA BIANCA

Comunicazioni

Il settore delle "comunicazioni" contempla, allo stato attuale, 5 procedure di infrazione, ciascuna delle quali attinente a presunte violazioni del diritto comunitario.

Le procedure in oggetto risultano instaurate in un arco di tempo compreso tra il 2005 ed il 2009 e sono ferme alla fase precontenziosa di cui all'art. 258 TFUE (già art. 226 TCE), con l'eccezione della procedura n. 2006/2114, che risulta già transitata alla fase ex art. 260 TFUE (già art. 228 TCE) propriamente "contenziosa". Poiché tale procedura risulta attestata, in particolare, allo step del "parere motivato" ai sensi della disciplina previgente di cui all'art. 228 TCE, non è stata applicabile la puntuale trasposizione nell'ambito della normativa 260 TFUE, in quanto quest'ultima non prevede l'istituto del "parere motivato". Tuttavia, a parte il difetto di una precisa corrispondenza, è indiscusso che la vertenza in oggetto consta essere pervenuta, in generale, allo stadio della "procedura di infrazione bis" di cui al suddetto art. 260 TFUE, nello specifico ad un posizionamento immediatamente precedente al secondo ricorso della Commissione di fronte alla Corte di Giustizia.

Riguardo al presente settore, si riscontra l'impatto finanziario di 2 procedure, precisamente la n. 2008/2258 e la n. 2006/2114.

Dette procedure, rispondenti alle n. 2006/2114 e 2008/2258, entrambi relative alle contestazioni della Commissione circa la mancata introduzione del numero unico europeo 112, presentano un impatto finanziario negativo, costituito dall'aumento delle spese necessarie per gli interventi di aggiornamento delle infrastrutture tecnologiche TLC.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE COMUNICAZIONI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/2149	Normativa italiana che fissa la base giuridica per l'espletamento delle funzioni di regolamentazione del settore postale	MM	No
Scheda 2 2009/2031	Non corretta trasposizione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico	MM	No
Scheda 3 2008/2258	Numero unico 112	MM	Sì

Scheda 4 2006/2114	Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112 da telefoni cellulari. Numero unico europeo di emergenza	PM ex 228 TCE C-539/07	Sì
Scheda 5 2005/5086	Ass.ne Altroconsumo contro Repubblica italiana (legge Gasparri)	PM	No

Scheda 1 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2009/2149 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana che fissa la base giuridica per l'espletamento delle funzioni di regolamentazione del settore postale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Violazione

La Commissione europea contesta l'incompatibilità della “Legge postale” italiana (D.lgs. vi n.ri 261/1999 e 348/2003), nonché del D. L. n. 85/2008, con la Direttiva n. 97/67/CE come modificata dalla Direttiva 2002/39/CE, relativa al settore dei servizi postali.

In particolare, l'art. 22 della sopra menzionata direttiva prevede che gli Stati Membri istituiscano, in relazione al settore predetto, delle “autorità di regolamentazione”, preposte al controllo del mercato dei servizi postali e, nello specifico, a garantire il rispetto, in tale ambito, delle condizioni della libera concorrenza. Pertanto, affinché tali autorità espletino con efficacia i compiti loro affidati, si impone, ai sensi dell'articolo citato, che le stesse vengano dotate di un'organizzazione indipendente rispetto ai soggetti economici, prestatori dei servizi stessi, sottoposti al loro monitoraggio. A tale riguardo, la Commissione rileva che la normativa italiana, sopra indicata, non garantisce all'autorità di regolamentazione detti requisiti di autonomia. Infatti, il disposto dell'art. 1, comma 7 del D. L. n. 85/2008 attribuisce le funzioni dell'autorità di regolamentazione al Ministero dello Sviluppo economico. Per altro verso, il Ministero dell'Economia e Finanze è socio di maggioranza, per la quota del 65%, del fornitore del servizio postale denominato “Poste italiane”, il cui residuo capitale, pari alla quota del 35%, risulta detenuto, in via diretta, dalla Cassa depositi e prestiti, la quale è a sua volta sottoposta al controllo, in misura del 70%, dello Stato italiano. In definitiva consta alla Commissione che, da una parte, l'autorità di regolamentazione viene incardinata nel Governo italiano, di cui il Ministero dello Sviluppo economico, investito delle funzioni dell'autorità stessa, costituisce in effetti un'articolazione, dall'altra il controllo (nonché, indirettamente, anche la quota di minoranza) dell'operatore economico universale del settore, cosiddetto “Poste italiane”, è imputabile anch'esso, mediante il Ministero dell'Economia e Finanze, al Governo italiano. Tali circostanze renderebbero evidente che sia l'autorità di regolamentazione, sia il soggetto prestatore del servizio postale universale, sarebbero espressione del medesimo centro di interessi e non costituirebbero, come imposto dalla Direttiva, istanze distinte e separate. Per tali motivi la Commissione ritiene che, in Italia, l'autorità di regolamentazione del settore postale non sia assistita dal requisito dell'indipendenza rispetto ai prestatori dei relativi servizi, con conseguente violazione delle direttive 97/67/CE e 2002/39/CE.

Stato della Procedura

In data 30 giugno 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2009/2031 – ex art. 258 del TFUE**

“Incompleto recepimento nel decreto legislativo n. 36/2006 della direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell’informazione nel settore pubblico”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ministero dell’Economia e Finanze; ISTAT; Agenzia del Territorio.

Violazione

La Commissione europea rileva che il D.Lgs 24/1/2006, n. 36, non costituisce un corretto recepimento della direttiva 2003/98/CE, rivolta a facilitare il “riutilizzo”, da parte di persone fisiche o giuridiche e per finalità commerciali e non, delle informazioni fornite dalle Pubbliche Amministrazioni. Al riguardo, la Commissione precisa che, a norma del suddetto Decreto, numerose ipotesi relative al riutilizzo successivo, da parte degli utenti del servizio, di alcune congerie di dati forniti dalle pubbliche autorità, sarebbero state illegittimamente escluse dall’ambito applicativo della direttiva medesima. In particolare, la Commissione sottolinea che, mentre la dir. 2003/98/CE abbraccia tutti i dati “in possesso” di un’ amministrazione, pertanto non solo i dati prodotti dalla medesima, ma anche quelli di cui essa risulti a conoscenza senza averli elaborati per la prima volta, il Decreto, per converso, riconduce nell’ambito della direttiva comunitaria solo i dati di cui l’amministrazione medesima è “titolare”, con ciò riferendosi solo alle nozioni “prodotte” dal soggetto pubblico. Inoltre, il D. Lgs 36/2006, artt. 3 e 4, prevede che alcuni tipi di informazioni siano soggetti a norme diverse da quelle di cui alla direttiva: nell’ambito di tali categorie di dati, come sottratti alle disposizioni comunitarie, rientrano quelli catastali e ipotecari tenuti dall’Agenzia del Territorio. Riguardo agli stessi, il citato decreto recepisce le norme della Legge Finanziaria per il 2005, ai sensi delle quali è stabilito che ove le imprese private forniscano servizi basati su informazioni pubbliche catastali o ipotecarie, riutilizzando, quindi, a fini commerciali i dati in oggetto, debbano corrispondere all’Agenzia del Territorio un tributo ingente, non proporzionato al numero di volte in cui viene richiesto di rilasciare le informazioni in questione (in questo caso l’imposta sarebbe modesta), ma al numero degli atti di riutilizzazione di tali informazioni compiuti dalle imprese medesime, nell’ambito della loro attività. Gli operatori privati del settore, quindi, stante la pesante incidenza del tributo sul prezzo delle loro prestazioni, rischierebbero di essere estromessi dal mercato in quanto non concorrenziali rispetto all’Agenzia del Territorio, che offrirebbe in effetti, nei confronti dei clienti terzi, il medesimo servizio a condizioni molto più vantaggiose. Si precisa che le autorità italiane, per comporre la vertenza ed eliminare la discriminazione esistente, sono orientate nel senso di estendere anche alla P.A., come riutilizzatrice dei dati in suo possesso, il tributo già facente carico agli operatori privati nella medesima situazione.

Stato della Procedura

Il 24/3/09 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE), alla quale è stato dato seguito mediante una difesa della posizione italiana predisposta, fra gli altri, dal Ministero della Salute, del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2008/2258 - ex art. 258 del TFUE**

“Garanzia della possibilità di trasferire la chiamata del Numero Unico di emergenza 112 ad altro centralino di emergenza”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione contesta all'Italia la violazione dell'art. 26, paragrafo 2, della Direttiva 2002/22/CE, che regola l'istituzione di un numero di emergenza unico (112), da rendersi accessibile a tutti gli utenti di servizi telefonici.

In particolare, l'articolo sopramenzionato disciplina il funzionamento del numero 112 nel caso in cui, all'interno dello Stato Membro, la prestazione dei servizi di soccorso venga ascritta alla competenza di soggetti istituzionali di tipo diverso a seconda dell'evenienza, contattabili mediante composizione di numeri di emergenza nazionali differenti. Sussistendo tali circostanze, la normativa comunitaria dispone che gli Stati Membri predispongano strutture adeguate a mettere in condizione gli utenti, che si rivolgono al numero 112 per richiedere un servizio di soccorso, di ottenere un trattamento di efficacia pari a quello che avrebbero ottenuto, qualora avessero direttamente adito il numero di emergenza nazionale specificatamente pertinente alla situazione particolare. Al riguardo, risulta che in Italia, attualmente, le chiamate al 112 vengono gestite dall'Arma dei Carabinieri, mentre altri servizi di emergenza, in particolare ambulanze e vigili del fuoco, hanno sistemi diversi di centralini e di numeri di emergenza nazionali. Contrariamente alle disposizioni della direttiva comunitaria, tuttavia, il sistema italiano di emergenza è strutturato in modo tale che, nel caso in cui pervenga una chiamata al 112 con la richiesta di un servizio di soccorso contattabile direttamente su altro numero, l'Arma dei Carabinieri non dispone della possibilità di inoltrare la chiamata medesima al servizio di emergenza collegato a tale numero. Ne deriva che il centralinista del servizio di soccorso, che è stato specificamente richiesto, può ricevere solo quei dati che gli vengono riferiti, per interposta persona, dal centralino dell'Arma dei Carabinieri, senza poter comunicare direttamente con il chiamante al numero 112 ed assumere, da quest'ultimo, informazioni supplementari e immediate. Pertanto, poiché il chiamante al numero di emergenza 112, il quale abbia necessità di un servizio di soccorso attivabile su altri numeri di emergenza nazionali, risulta ricevere un trattamento meno efficace di quello che riceverebbe, qualora si rivolgesse immediatamente al centralino di competenza specifica, la Commissione ritiene violato l'art. 26 della direttiva 2002/22/CE, di cui sopra.

Stato della Procedura

In data 18 settembre 2008 è stata inviata una Costituzione in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, in conseguenza della presente procedura, potrebbero derivare qualora, dando seguito alle richieste della Commissione, il Governo italiano procedesse all'adattamento delle strutture tecnologiche informative, per consentire che le chiamate vengano direttamente inoltrate, dal 112, ai numeri di emergenza nazionali.

Scheda 4 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2006/2114 - ex art. 260 del TFUE**

“Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112. Sentenza della Corte di Giustizia del 15 gennaio 2009 nella causa C-539/07”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Interno.

Violazione

La Commissione europea rileva che, a tutt'oggi, la Repubblica italiana non ha ancora adottato i provvedimenti idonei a dare esecuzione alla sentenza, emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (già “delle Comunità europee”) il 15/1/2009, con la quale si dichiarava la violazione dell'art. 26, n. 3, della direttiva 2002/22/CE. Tali prescrizioni imponevano a ciascun Stato Membro di realizzare un sistema informativo idoneo a consentire, a tutte le unità di soccorso contattate attraverso il numero unico 112, di disporre delle informazioni necessarie all'esatta individuazione del chiamante. A tal proposito, l'Italia ha approvato in un primo momento il progetto “NUE 2005”, che prevede l'istituzione di un punto di risposta centralizzato di primo livello, il quale provvederà a smistare le chiamate ai centri di soccorso specificamente richiesti dall'utente e competenti per il caso concreto. Detto progetto, che secondo le autorità italiane garantirà la piena realizzazione delle esigenze della sopra citata direttiva, non risulta tuttavia ancora operativo. Pertanto, per sopperire alle necessità immediate, l'Italia ha diviso un progetto destinato ad operare in fase interinale, cosiddetto “NUE 2009 integrato”. Tuttavia, nemmeno tale programma, al momento dell'invio dell'ultimo sollecito della Commissione (20 novembre 2009), risultava concretamente applicato, con l'eccezione della Provincia di Salerno. Al riguardo, le autorità italiane hanno precisato che esso sarà definitivamente attuato, per tutto il territorio dello Stato, entro il settembre 2010. Sul punto, la Commissione osserva che, nonostante il termine suddetto sia prossimo, non può d'altra parte ritenersi che, attualmente, l'Italia abbia dato esecuzione alla predetta sentenza della Corte di Giustizia. In merito, la giurisprudenza della stessa Corte insegnerebbe che le sentenze da essa stessa emanate, in tema di procedure di infrazione, debbono eseguirsi immediatamente, non potendo essere invocate difficoltà interne ad uno Stato Membro, anche di natura istituzionale, a giustificare un differimento della loro attuazione.

Stato della Procedura

In data 20 novembre 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 228 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Per la presente procedura è ipotizzabile un impatto finanziario in termini di spese di adeguamento delle infrastrutture tecnologiche TLC. Tali oneri gravano, anche in parte, sul bilancio dello Stato. Si precisa infatti che il D. L. 25 settembre 2009 n. 135 (art. 8) dispone per l'anno 2009 un primo finanziamento di € 42 milioni per l'avvio immediato dell'esecuzione del progetto. Si precisa che, ove la procedura proseguisse fino al secondo deferimento di fronte alla Corte di Giustizia, l'Italia subirebbe la condanna al pagamento della sanzione forfettaria di 20 milioni di euro, con l'aggiunta, qualora il sistema NUE non risultasse attuato alla data della sentenza medesima, di una penalità di mora del valore di 200.000 euro al giorno

Scheda 5 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex art. 258 del TFUE**

“Altroconsumo contro Repubblica italiana” (legge Gasparri).”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

Violazione

La Commissione, dando seguito ad una denuncia sporta dall'associazione Altroconsumo, ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale sul sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE, che istituisce in materia un quadro comune e, infine, con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la legge n. 112/2004 (legge Gasparri), il D. Lgs n. 177/2005, nonché la delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che possono ottenere una "licenza individuale" di transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, soltanto le aziende che all'entrata in vigore della legge Gasparri erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati Membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali, in aggiunta all'autorizzazione generale prevista dalla direttiva medesima. Le disposizioni censurate, peraltro, ledono il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che, al momento dell'entrata in vigore della legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee", e convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 - ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un Parere Motivato ex art. 226 TCE (ora art. 258 del TFUE), a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Concorrenza e Aiuti di Stato

PAGINA BIANCA

Concorrenza e Aiuti di Stato

Il settore “concorrenza e Aiuti di Stato” viene rappresentato, allo stato attuale, da numero 2 procedure di infrazione, riguardanti presunte violazioni delle norme di diritto comunitario.

Le procedure in oggetto sono relativamente recenti, essendo state avviate nel corso del 2006 e 2007. Tuttavia, essi si collocano già in corrispondenza di passaggi avanzati della fase “contenziosa” ex art. 260 TFUE (già art. 228 del Trattato CE).

La procedura 2006/2456, precisamente, si trova allo stadio dell'avvenuto invio del “parere motivato” ai sensi dell'art. 228 TCE. Pur non essendo più ammessa, nell'attuale sequenza di cui all'art. 260 TFUE (corrispondente a quella ex art. 228 TCE), la categoria di un “parere motivato” analoga a quella della fase precontenziosa, è evidente che la procedura in questione può comunque ritenersi pervenuta ad un posizionamento immediatamente precedente all'inoltro del Ricorso di fronte alla Corte di Giustizia. Ove la Commissione proceda in tal senso, verranno avanzate richieste di sanzioni pecuniarie nei confronti della Repubblica italiana. L'eventualità che tali misure afflittive vengano concesse, del resto, risulta altamente probabile. Infatti, la possibilità di composizione della controversia è messa a repentaglio dalla circostanza per cui il recupero integrale degli aiuti erogati, in tempi brevi, risulta problematico, dal momento che i giudici italiani, di fronte ai quali sono state impugnati gli ordini di restituzione, hanno concesso in molti casi la sospensiva dei provvedimenti contestati. L'applicazione di sanzione pecuniaria nei confronti dell'Italia, dunque, verrebbe ad attenuare l'effetto positivo del futuro rientro degli “aiuti” nelle casse dello Stato.

Circa la procedura n. 2007/2229, invece, la Commissione ha già esperito il “ricorso” alla Corte stessa, ai sensi dell'art. 260 TFU, iscritto nel Registro della Corte in data 3 dicembre 2009. Con tale atto, la Commissione chiede che la Repubblica italiana - per non aver eseguito la precedente sentenza con la quale si dichiarava l'inottemperanza dello Stato italiano agli obblighi comunitari risultanti dalla decisione 2000/128/CE (che dichiarava illegittimi gli aiuti erogati e quindi da recuperarsi) – venga condannata al pagamento di gravose sanzioni pecuniarie, articolate in una penalità giornaliera ed in una distinta somma forfettaria.

PROCEDURA INFRAZIONE SETTORE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2007/2229	Mancato recupero di Aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	RC ex 260 C- 99/02	Si
Scheda 2 2006/2456	Mancato recupero Aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	PM ex 228 TCE C- 207/05	Si

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE**

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Violazione

La Commissione contesta la mancata adozione, da parte delle Autorità italiane, delle misure nazionali necessarie a dare esecuzione alla sentenza n.C-99/02 dell’1/04/2004, con cui la Corte di Giustizia ha accertato la violazione degli obblighi sanciti dalla decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Tale decisione dichiarava illegittimi gli aiuti, erogati dallo Stato per incentivare l’occupazione, corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi, in seguito, in contratti a tempo indeterminato. Le autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, godendo della sospensione automatica della loro effettività. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, art. 1 e 2, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, sia rimasta inattuata, per cui ha deciso di promuovere un “ricorso” di fronte alla stessa Corte per mancata esecuzione della medesima sentenza, ai sensi dell’art. 260 TFUE.

Stato della Procedura

Il 3/12/2009 la Commissione ha iscritto, nel Registro della Corte, un Ricorso ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe conseguenze finanziarie positive per il bilancio dello Stato, costituite dagli introiti derivanti dal recupero dell’importo degli “Aiuti” erogati. Al riguardo, l’INPS ha emesso cartelle per un totale di € 492 milioni, di cui 322 milioni per contributi non versati e circa 170 milioni per interessi. Tuttavia, quasi tutte le cartelle emesse sono state opposte nelle competenti sedi giudiziarie e, pertanto, risultano temporaneamente sospese in via cautelare. Pertanto, l’eventualità che il recupero integrale non risulti ultimato in tempi brevi, comporterebbe per l’Italia la soggezione a sanzioni pecuniarie ingenti. In proposito, la Commissione ha richiesto l’applicazione: di una penale di € 285.696,00, giornalieri, per tutto il tempo intercorrente fra la data della richiesta sentenza di condanna (ex art. 260 TFUE) e il momento in cui gli aiuti verranno integralmente recuperati; di una ulteriore sanzione, forfettaria, pari ad € 31.744, 00 moltiplicati per il numero di giorni intercorrenti fra la prima sentenza ex art. 258 TFUE e la suddetta sentenza di condanna ex art. 260 TFUE.

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2006/2456 - ex art. 260 del TFUE**

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta la non completa esecuzione della sentenza C- 207/05, emanata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ex art. 226 TCE (attualmente art. 258 TFUE), che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli Aiuti di Stato (dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE), concessi in favore di imprese esercenti servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, in parte sotto forma di prestiti a tasso agevolato e, per l'altra parte, in forma di esenzioni fiscali. Successivamente le autorità italiane fornivano i dati relativi ai recuperi effettuati ed in particolare precisavano che: a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti a tasso agevolato ammontavano a circa 6,8 milioni di euro, distribuiti presso 39 beneficiari già sottoposti, tutti, ad esecuzione forzata; b) gli aiuti concessi sotto forma di esenzioni fiscali ammontavano a 100 milioni di euro erogati in favore di 148 beneficiari. Si precisa, in proposito, che la difficoltà del recupero degli “aiuti” in questione riposa sull'attuale pendenza delle numerose relative impugnazioni di fronte agli organi giurisdizionali nazionali. Pertanto, allo scopo di superare la presente vertenza, il legislatore ha adottato il D.L. 8/4//2008, n. 59, convertito dalla L. n. 101/2008, i cui artt. 1 e 2 recano “Disposizioni sul recupero di Aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile e tributaria”. Successivamente, sempre nella prospettiva di incoraggiare il completamento della procedura di recupero, il Governo ha emanato il D. L. 185/08 convertito dalla Legge n. 2/2009, il cui art. 24 dispone in proposito alla vicenda in oggetto. Infine, ad incentivo ulteriore della realizzazione dei recuperi, è opportuno menzionare il D. L. 135/2009, il cui art. 19, nel modificare l'art. 24 sopra menzionato del D. L. 185/08, prevede l'irrelevanza, ai fini del recupero, delle plusvalenze realizzate dall'ente al momento della trasformazione delle aziende di servizi pubblici locali in società di capitali, norma, quest'ultima, che potrebbe subire delle modifiche in sede di conversione in Legge del Decreto in questione. Si precisa, infine, che la Corte di giustizia, in data 11 giugno 2009, ha respinto i ricorsi con i quali alcune aziende destinatarie delle erogazioni pubbliche chiedevano l'annullamento della Decisione adottata in materia dalla Commissione in data 2003/193/CE. (Cause T-297/02, T301/02, T189/03).

Stato della Procedura

Il 31.1.2008 è stato adottato dalla Commissione un Parere Motivato ex art. 228 del TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario positivo, in termini di aumento delle entrate, relativamente al recupero degli aiuti, il cui ammontare si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di Euro, sempre che si pervenisse ad un rientro dell'intera somma erogata. A fronte dell'aumento del gettito erariale potrebbero, tuttavia, configurarsi nuovi oneri, stante la circostanza per cui, ove non si addivenisse in tempo utile al recupero dell'intero importo degli aiuti, la Commissione intenterebbe un ricorso alla Corte di Giustizia, con il rischio di condanna dell'Italia e dell'irrogazione a suo carico di gravissime sanzioni pecuniarie.

Energia

PAGINA BIANCA

Energia

Appartengono al settore "energia" n. 7 procedure di infrazione, attivate a seguito della contestazione di presunte violazioni di diritto comunitario.

Tali procedure si attestano in corrispondenza della fase pre-contenziosa disciplinata dall'art. 258 TFUE (già art. 226 del Trattato CE): segnatamente, risultano posizionate allo stadio della "messa in mora" in numero di 4, a quello della "messa in mora complementare" in numero di una soltanto e alla fase del "parere motivato" in numero di 2.

Delle presenti procedure, solo una esplica effetti finanziari sul bilancio pubblico. La procedura n. 2006/2378, infatti, incide sulla finanza dello Stato in termini di maggiori spese, stante l'esigenza di movimentare le uscite necessarie al recepimento, nell'ordinamento interno, della direttiva 2002/91/CE, come imposto dal decreto di attuazione della direttiva stessa (art. 13, comma 3, del decreto legislativo 192/05).

PROCEDURA INFRAZIONE SETTORE ENERGIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/2189	Regolamento n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale	MM	No
Scheda 2 2009/2174	Cattivo recepimento del Regolamento n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso al sistema di energia elettrica	MM	No
Scheda 3 2008/4661	Mancata notifica dell'adozione delle prescrizioni stabilite dalla direttiva 1998/34/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche.	MM	No
Scheda 4 2008/2341	Direttiva 2004/8/CE relativa alla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia	MM	No
Scheda 5 2006/4990	Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili rifiuto di accettazione di garanzie di origine debitamente rilasciate in altri Stati Membri (Slovenia)	PM (decisione di ricorso)	No

Scheda 6 2006/2378	Incompleta trasposizione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	MMC	Sì
Scheda 7 2006/2057	Trasposizione non conforme alla direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità	PM	No

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2009/2189 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione Regolamento CE n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta la mancata applicazione di alcune disposizioni contenute nel Regolamento n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, nonché negli Orientamenti ad esso allegati. Tale regolamento persegue lo scopo di garantire l'apertura alla concorrenza del settore delle forniture di gas, assicurando, pertanto, che i consumatori ottengano i servizi qualitativamente migliori.

In questa prospettiva operano, in particolare, le norme del Regolamento sopra menzionato che sono finalizzate a realizzare un obiettivo di “trasparenza”, attribuendo determinate attività, confacenti a detto scopo, ai gestori delle reti di trasporto del gas: questi, infatti, sono astretti ad obblighi di pubblicare aggiornamenti quotidiani sulla disponibilità di servizi a breve termine basati, tra l'altro, su programmi di trasporto, nonché su impegni contrattuali in vigore e previsioni periodiche a lungo termine di capacità disponibili su base annua fino a 10 anni. Al riguardo, risulta alla Commissione che tali obblighi pubblicitari non hanno, in Italia, ricevuto attuazione. I gestori, peraltro, non avrebbero adempiuto nemmeno agli obblighi informativi concernenti la pubblicazione di aggiornamenti quotidiani, circa i tassi minimi e massimi di utilizzo mensile della capacità ed i flussi medi annui per i tre anni precedenti.

Infine, la Commissione rileva che l'Autorità istituita in Italia per l'Energia Elettrica ed il Gas, la quale avrebbe avuto l'obbligo, ai sensi dell'art. 10 del medesimo regolamento, di vigilare sul rispetto, da parte dei gestori del trasporto del gas, degli obblighi ad essi incombenti, come sopra descritti, ha omesso di esercitare il suo sindacato, concretando perciò un'ulteriore ipotesi di violazione del Regolamento predetto.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2009/2174 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione Regolamento CE n. 1228/2003 (regolamento elettricità) relativo alle condizioni di accesso al sistema di trasmissione dell’energia elettrica”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione contesta la violazione di alcune disposizioni contenute nel regolamento comunitario n. 1228/2003, rivolto a garantire, in rapporto al mercato dell’elettricità, condizioni di concorrenza fra imprese nazionali e transfrontaliere, mediante eliminazione di situazioni di monopolio a favore degli operatori interni. In particolare, la Commissione rileva la mancata applicazione degli artt. 7, 9 e 12 del Regolamento stesso e dei punti 1.9, 3.2, 3.5 e 5.7 degli Orientamenti ad esso allegati. Tali disposizioni, che la Commissione ritiene essere rimaste disattese dal Governo italiano, prevedono che gli Stati Membri ottemperino ad obblighi rivolti a creare le condizioni specifiche affinché il principio della libera concorrenza si realizzi, effettivamente, nel settore in questione: uno dei fattori fondamentali, a tale scopo, è la garanzia di trasparenza da parte dei gestori delle capacità, i quali, in proposito, sono vincolati dalla direttiva a fornire informazioni circa l'utilizzazione, che intendono fare, della capacità loro allocata. Inoltre debbono essere assicurati, da parte degli Stati Membri, meccanismi di gestione delle capacità di interconnessione, allo scopo di ottimizzare le possibilità di scambio transfrontaliero. La mancata osservanza delle norme predette dimostrerebbe, fra l'altro, che l'autorità istituita in Italia per la regolamentazione del settore dell'energia, la quale avrebbe dovuto in particolare vigilare sull'attuazione del Regolamento comunitario sopra menzionato, non ha operato efficacemente. L'Italia, peraltro, avrebbe approvato dei testi normativi che avrebbero illegittimamente esteso, oltre i limiti temporali stabiliti dalla direttiva in questione, il regime di “esenzione” per l'applicazione delle norme dirette a favorire l'accesso, da parte dei terzi, alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati (Decreto 21 ottobre 2005 Ministero Attività Produttive; Legge 290/2003).

Stato della Procedura

In data 25.06.2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Energia**Procedura di infrazione n. 2008/4661 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata notifica dell'adozione delle prescrizioni stabilite dalla direttiva 1998/34/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione Europea contesta alla Repubblica italiana l'inosservanza degli obblighi imposti dall'art. 8.1 della direttiva 98/34/CE, il quale prevede che ogni progetto di atto contenente una “regola tecnica” debba essere immediatamente comunicato alla Commissione. Si precisa che in base all'art. 1 della stessa direttiva, si intende per regola tecnica, fra l'altro, “una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto.....quali il livello di qualità e le proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni.....”.

Pertanto, la Commissione ritiene violato il citato art. 8, laddove alcune Regioni italiane hanno omesso di notificare alla Commissione medesima, ai sensi di tale articolo, i progetti di alcuni atti da esse adottati e contenenti “regole tecniche” secondo la definizione di cui all'art. 1 della direttiva in questione.

In particolare, gli atti emanati dalle autorità italiane e non debitamente comunicati sono la decisione n. 156 della Regione Emilia Romagna, recante l'indicazione di requisiti di rendimento energetico e delle procedure di certificazione energetica degli edifici; la decisione n. 98 della Regione Piemonte, relativa alla tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico, di riscaldamento ambientale e di condizionamento; la legge n. 13 della Regione Piemonte, concernente la materia del rendimento energetico nell'edilizia.

Si precisa che, in virtù dell'art. 10 della direttiva 98/34/CE, gli atti che gli Stati membri adottano, in attuazione di atti comunitari obbligatori, vanno esenti dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 8, anche se contenenti norme e regole tecniche, in quanto riproducono un contenuto già sottoposto al controllo comunitario.

In proposito la Commissione sottolinea, relativamente alle norme regionali contestate, che queste ultime, pur essendo attuative di Direttive comunitarie – precisamente della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico dell'edilizia, della Direttiva 2006/32/CE sugli usi finali dell'energia e i servizi energetici; della Direttiva 2005/32/CE relativa alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia – non rientrano nell'eccezione all'obbligo di comunicazione prevista dall'art. 10, in quanto non possono definirsi adottate in conformità ad atti comunitari di tipo “obbligatorio”. Infatti le direttive menzionate presentano un contenuto obbligatorio soltanto in relazione all'indicazione dei fini da raggiungere, mentre lasciano al legislatore interno piena libertà in merito alla scelta dei mezzi confacenti a tali fini.

Stato della Procedura

In data 27 Novembre 2008 la Commissione ha comunicato alla Repubblica Italiana una lettera di Costituzione in Mora, ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Energia**Procedura di infrazione n. 2008/2341 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della direttiva 2004/8/CE, relativa alla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta la mancata applicazione di alcune disposizioni contenute nella Direttiva 2004/8/CE, rivolta ad incentivare la cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, la quale modifica la precedente direttiva 92/42/CEE.

Le censure elevate nei confronti della Repubblica italiana riguardano il mancato invio di alcuni dati concernenti la materia disciplinata dalla direttiva.

A tal proposito, l’art. 10, paragrafo 1, della direttiva sopra menzionata stabilisce che gli Stati Membri, entro il 21 febbraio 2006, pubblichino una Relazione contenente risultati e valutazioni ai sensi dell’art. 9, relativi al quadro legislativo e regolamentare esistente in materia. Risulta alla Commissione l’omesso invio, da parte delle autorità italiane, della Relazione in questione. Inoltre, l’art. 10, paragrafo 2, prevede che, entro il 21 febbraio 2007 e, successivamente, ogni quattro anni, venga pubblicata una Relazione ulteriore che fornisca un aggiornamento dei progressi compiuti per aumentare la quota di cogenerazione ad alto rendimento. Anche con riguardo alla Relazione da ultimo citata, non sono pervenute informazioni da parte delle autorità nazionali italiane.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 5 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/4990 – ex art. 258 del TFUE**

“Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili proveniente dalla Slovenia – Certificato d’origine”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 della Direttiva n. 2001/77/CE. Ai sensi di tale articolo, gli Stati Membri avrebbero dovuto, entro la scorsa data del 27 ottobre 2003, mettere a punto un sistema in cui la produzione di energia dalle cosiddette “fonti rinnovabili” (energia solare, eolica, combustione rifiuti, etcc.....) potesse essere garantita da strumenti indicati come “garanzie di origine”, rilasciate dalle rispettive autorità competenti di ciascun Stato Membro e tali da assicurare, con elevato grado di certezza, l'effettiva provenienza dell'energia da dette fonti. Inoltre, l'art. 4 della direttiva in questione sancisce che gli Stati membri sono tenuti al reciproco riconoscimento delle predette “garanzie di origine”. La direttiva comunitaria è stata correttamente trasposta, in Italia, mediante il Decreto Legislativo del 29/12/03 n. 387, il cui articolo 11, comma 10, prevede espressamente che le garanzie di origine rilasciate in altri Stati Membri vengano riconosciute in Italia. Tuttavia, la Commissione eccepisce che le autorità italiane, a dispetto del principio del mutuo riconoscimento dei certificati di cui sopra, abbiano per converso rifiutato le “garanzie di origine”, relativamente all'energia importata negli anni 2004 e 2005 dall'estero, che erano state presentate, a riguardo, da società estere produttrici di nazionalità slovena, greca e francese. Con riferimento al caso della Slovenia, il Governo italiano ha addotto la circostanza per cui tale Stato Membro ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/CE, che disciplina i requisiti delle stesse “garanzie di origine”, solo nel 2006, per cui, antecedentemente a tale data, l'energia, prodotta in Slovenia ed esportata, non poteva essere assistita da certificazioni che attestassero, in modo attendibile, l'effettiva provenienza da fonti rinnovabili, mancando un'adeguata normativa di riferimento.

In risposta, la Commissione sostiene che la direttiva, mentre sancisce la regola dell'automatico riconoscimento, da parte di uno Stato Membro, delle “garanzie di origine” rilasciate in altro Stato Membro, intendendosi per tali solo quelle certificazioni che rispettano i requisiti di cui alla direttiva stessa, non stabilisce, simmetricamente, il principio dell'automatico rifiuto di altre attestazioni, facenti fede dell'origine dell'energia da fonti rinnovabili, rilasciate in modo conforme a sistemi e regole diverse dalla direttiva in argomento. La non riconoscibilità di tali diverse certificazioni potrà essere decisa soltanto caso per caso, escludendosi, pertanto, che possa essere affermata, a priori e in via generale, solo in quanto le medesime certificazioni sono fondate su una valutazione formulata prima dell'attuazione della direttiva nel diritto interno.

Stato della Procedura

In data 19.03.2009 è stato inviato un Parere Motivato, ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/2378 – ex art. 258 del TFUE**

“Incompleta trasposizione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione ha contestato l'incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, che, ai sensi dell'art. 15, avrebbe dovuto essere trasposta interamente entro il 4 gennaio 2006. In particolare, l'art. 7 di tale direttiva prevede che gli Stati Membri istituiscano un sistema che garantisca il rilascio di “certificati energetici”, a favore del futuro proprietario, acquirente o locatario, in caso di costruzione, compravendita o locazione di un edificio. Circa l'attuazione negli Stati Membri di tale articolo 7, la direttiva medesima prevedeva che tali Stati, ove non avessero avuto la disponibilità di esperti qualificati e/o riconosciuti per l'applicazione dell'art. 7 entro il termine assegnato, sopra riferito, potessero chiedere alla Commissione una dilazione di tre anni. L'Italia si è avvalsa di tale proroga, ai fini dell'attuazione del suddetto art. 7, per cui il termine è stato prolungato sino al 4 gennaio 2009. Con nota del 2 febbraio 2007 le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione il testo del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, il quale, modificando opportunamente l'art. 6, paragrafi 3 e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (che proponeva un'attuazione incompleta della direttiva in argomento), davano attuazione al predetto art. 7, concernente gli attestati energetici.

Tuttavia, la Commissione rende noto di essere venuta a conoscenza del fatto che tali disposizioni, recanti attuazione dell'art. 7 della direttiva, sono state abrogate il 6 agosto 2008, con l'emanazione della legge n. 133, art. 35. Ne deriva che, a tutt'oggi la Commissione ritiene, non essendole pervenuta comunicazione del testo della legge n. 133 nè di alcun altro provvedimento relativa all'oggetto, che l'art. 7 non sia stato recepito nell'ordinamento italiano. Con ciò, l'Italia risulterebbe aver violato l'art. 15 della direttiva, che impone agli Stati Membri di garantire la sua attuazione entro il 4 gennaio 2006, prorogabile al massimo, per quanto riguarda alcune norme fra cui l'art. 7, entro il 4 gennaio 2009.

Stato della Procedura

In data 14/05/2009 è stata notificata una Messa in Mora Complementare ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Ai fini del superamento della procedura in oggetto, le Autorità italiane hanno non solo emanato il D.P.R. 59/2009 concernente il rendimento energetico nell'edilizia, ma anche il Decreto MISE del 26 giugno 2009, contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 6, comma 9 del D. Lgs 192/2005.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo, come previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, il quale dispone che agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.

Scheda 7 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/2057 – ex art. 258 del TFUE**

“Trasposizione non conforme alla direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta la non corretta trasposizione della Direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'elettricità (articoli 3, paragrafo 6, 9, 15, 20). La Commissione rileva che la normativa italiana non ha previsto il diritto dei consumatori ad essere informati circa la provenienza dell'elettricità. Inoltre, la Commissione ritiene che il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 13 Dicembre 2005 attribuisca, indebitamente, all'Acquirente Unico – società di diritto pubblico - un accesso prioritario, rispetto ad altri soggetti, alla trasmissione dell'energia elettrica sulla frontiera italo-francese, violando il principio dell'accesso senza discriminazione alla trasmissione dell'energia (artt. 9 e 20 Direttiva). Un ulteriore rilievo attiene agli obblighi di informare la Commissione - al momento dell'attuazione della Direttiva e, successivamente, con cadenza biennale - sulla regolarità e la qualità delle forniture, sul prezzo applicato, nonché sulla tutela dell'ambiente. L'Italia inoltre avrebbe omesso di informare la Commissione sull'esistenza dell'obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica, di applicare, senza possibilità di deroga, determinate tariffe a tutti gli utenti, al fine di garantire la possibilità a tutti gli utenti di accedere alla distribuzione dell'energia elettrica. La Commissione ritiene incompatibile con l'art 15 della Direttiva la mancanza di un'indipendenza funzionale tra l'attività di distribuzione e le altre attività diverse dalla distribuzione svolte dalla medesima impresa.

Stato della Procedura

In data 12/12/2006 è stato notificato un Parere Motivato ex art. 226 TCE (ora art. 258 del TFUE), a cui le autorità italiane hanno dato seguito con l'approvazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/12/2006 che ha eliminato la posizione di vantaggio attribuita all'Acquirente Unico. In data 18 Gennaio 2007, l'Autorità per l'energia elettrica e per il gas ha deliberato l'obbligo di una separazione amministrativa e contabile per quelle imprese che svolgono attività distinte dalla distribuzione, al fine di garantire l'indipendenza tra l'attività di distribuzione e le altre attività.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

PAGINA BIANCA

Fiscaltà e Dogane

PAGINA BIANCA

Fiscalità e Dogane

Il settore “fiscalità e dogane” è rappresentato nel complesso da 27 procedure di infrazione, di cui numero 24 procedure imperniate su presunte violazioni del diritto comunitario e numero 3 procedure afferenti casi di mancato recepimento di direttive nell’ambito del diritto interno.

Il presente settore non annovera procedure transitate alla fase “contenziosa” di cui all’art. 260 TFUE (già art. 228 TCE).

Le procedure cui si potrebbero connettere effetti finanziari, a seguito dell’adattamento alle censure comunitarie, sono le seguenti:

Procedura n. 1985/0404 – “Risorse proprie. Mancata riscossione di dazi doganali relativi ad importazioni di materiale ad uso civile e militare”. Dalla procedura in oggetto rilevano effetti finanziari negativi, riconducibili all’obbligo di rimborsare al bilancio UE le risorse proprie non corrisposte per il periodo 1999-2003, con la necessità del pagamento, oltre che delle somme in linea capitale, dei relativi interessi moratori.

Procedura n. 2003/2182 – “Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002)”. In dipendenza della presente procedura, l’Italia dovrà versare a Bruxelles, sotto specie di risorse proprie non corrisposte tempestivamente, i dazi doganali elusi per i periodi di imposta compresi fra il 1998 ed il 2002, relativi al materiale importato “ad uso civile e militare”. Alla somma capitale si aggiungono gli interessi moratori.

Procedura n. 2003/4826 – “Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati in relazione alla mancata applicazione di dazi”. In conseguenza del fatto che alcune autorità doganali italiane hanno indebitamente autorizzato, fuori dei presupposti indicati dalla normativa comunitaria, l’esercizio di attività in regime di totale esenzione dai dazi doganali, si impone la necessità di versare al bilancio comunitario le somme non prelevate e non messe a disposizione del bilancio comunitario a tempo debito. Il tutto per un ammontare stimato in euro 22.730.826,29 a cui andranno aggiunti gli interessi di mora calcolati secondo le procedure di cui all’articolo 11 del Regolamento Euratom del 22 Maggio 2000 n. 1150/2000.

Procedura. 2004/4350 – “Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore con i principi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione di capitali”. La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il Bilancio dello Stato a seguito dell’eliminazione retroattiva, per i periodi di esercizio 2004/2008, dell’imposta (ritenuta alla fonte) applicata sui dividendi in uscita corrisposti, da società

italiane, a società partecipanti stabilite in altri Stati della UE. Dalla soppressione di tale imposta deriva l'obbligo, per lo Stato italiano, di rimborsare le società comunitarie del prelievo indebitamente subito, con conseguente aumento della spesa pubblica. Viceversa, nessun obbligo di rimborso sussiste a favore delle società, socie di società italiane, stabilite negli Stati non comunitari ma aderenti al SEE (Spazio Economico Europeo).

Procedura n. 2005/2117 – “Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie relative alla tardiva contabilizzazione dei dazi doganali”. La procedura implica un impatto finanziario negativo, riconducibile all'obbligo di corresponsione al bilancio comunitario dei tributi doganali non esatti e non messi a disposizione delle Comunità in tempo debito (circa 300.000 Euro in linea capitale), maggiorati degli interessi di mora.

Procedura n. 2005/4047 – “Rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società "matri" residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in Italia”. L'adeguamento alle censure comunitarie comporta l'eliminazione del regime della doppia imposizione societaria attualmente vigente ai sensi delle disposizioni della Convenzione stipulata fra Italia e Paesi Bassi. Detta convenzione - pur formalmente rivolta ad impedire che le società dei Paesi Bassi subiscano una doppia tassazione sugli utili derivanti da loro partecipazioni in società italiane - secondo la Commissione consentirebbe, attraverso una certa regolamentazione del meccanismo dell'“imputazione”, la reintroduzione della doppia imputazione stessa.

L'abrogazione del prelievo a favore del Fisco italiano, attualmente fissato in misura del 5%, implicherebbe per gli anni a venire, a detrimento della Finanza pubblica italiana, una perdita di gettito fiscale stimabile intorno ai 9,4 milioni di Euro annui.

Procedura n. 2006/4741 – “Regime fiscale applicato in Italia agli acquisti di beni immobili adibiti ad abitazione principale dell'acquirente, i c.d. benefici “prima casa””. Il superamento della vertenza in oggetto comporta l'eliminazione del trattamento fiscale più svantaggioso riservato ai cittadini comunitari acquirenti di “prima casa” in Italia - che tuttavia non abbiano in Italia la propria residenza - rispetto ai cittadini italiani acquirenti di “prima casa” in Italia che risiedano anch'essi all'estero. Gli effetti finanziari riconducibili a tale procedura, allo stato attuale, non si sono ancora precisati né in negativo né in positivo, dal momento che le autorità italiane non hanno ancora approntato definitive risposte al problema sollevato. Infatti, qualora l'eliminazione della discriminazione vigente operasse mediante estensione del beneficio fiscale, c.d. della “prima casa”, ai cittadini comunitari non residenti in Italia, si determinerebbe una diminuzione delle entrate pari a 0,5 milioni di Euro per esercizio finanziario. Diversamente, ove la equiparazione dei cittadini comunitari a quelli italiani fosse realizzata mediante eliminazione del beneficio fiscale a favore dei cittadini italiani residenti all'estero e acquirenti di “prima

casa" in Italia, si registrerebbe un aumento del gettito erariale pari a 1,7 milioni di euro annui, cui si aggiungerebbero 0, 2 milioni di Euro a titolo di ICI.

Procedura n. 2007/2270 – “Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane, relativa all'obbligo di applicazione dei dazi doganali sul peso reale e non su quello standard”. La procedura implica l'effetto finanziario negativo concernente l'obbligo di recuperare, nonché mettere a disposizione del bilancio UE, le risorse proprie non prelevate negli anni passati.

Procedura di infrazione n. 2007/4392 – “Normativa italiana in materia di IVA che sia in contrasto con la direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) per ciò che concerne il diritto alla detrazione”. Qualora la Corte di Giustizia condivida le osservazioni della Commissione europea, la vigente normativa dovrebbe essere modificata, nel senso di consentire anche alle società non operative di avvalersi del regime di detraibilità o rimborso dell'eccedenza dell' IVA a credito. Tale intervento implicherebbe una riduzione dell'introito fiscale dovuto all'IVA stessa. La minorazione del gettito si aggirerebbe intorno ai 200 milioni di euro per l'anno 2010 e ai 70 milioni di euro annui per gli anni successivi.

Procedura n. 2007/4575 – “Errata applicazione della Direttiva n. 2006/112/CE relativa alla valutazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA”. Ne deriverebbero effetti finanziari negativi in termini di minori entrate erariali, stante l'obbligo di applicare l'imposta IVA su una base imponibile più ristretta, cioè sul corrispettivo della cessione del bene come dichiarato in atti, normalmente rappresentato in misura inferiore a quello del corrispettivo - valore reale, anziché sul valore reale medesimo.

Procedura n. 2008/2164 – “Violazione della direttiva 2000/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia” La procedura comporterebbe un effetto finanziario positivo ove la Corte di Giustizia accogliesse le conclusioni della Commissione europea, in quanto, per ottemperare alla sentenza, l'Italia dovrebbe applicare per intero, nella Regione Friuli, le accise finora applicate in misura ridotta. Conseguente aumento delle entrate fiscali del bilancio dello Stato.

Procedura n. 2008/4524 – “Regime fiscale speciale delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e non Quotate collegate (SIINQ), che impone una condizione di residenza in Italia” La procedura comporterebbe un impatto finanziario negativo per il bilancio pubblico, se, ai fini di rimuovere il discriminatorio trattamento fiscale delle SIIQ residenti nei paesi UE o SEE e operanti in Italia, si dovesse estendere anche a queste ultime il regime fiscale di favore attualmente previsto unicamente per le SIIQ italiane.

L'alleggerimento della pressione fiscale, che deriverebbe da tale misura, implicherebbe una riduzione del gettito relativo.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Fiscalità e Dogane (Dati al 31 dicembre 2009)			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario
Scheda 1 2009/2275	Cattiva applicazione della direttiva 1992/12/CEE relativa al regime generale, detenzione, circolazione e controlli dei prodotti soggetti ad accisa	MM	No
Scheda 2 2009/0189	Attuazione della direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi	MM	No
Scheda 3 2008/4715	Applicazione della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle disposizioni riguardanti il diritto a detrazione dell'IVA	MM	No
Scheda 4 2008/4524	“Regime fiscale speciale delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e non Quotate collegate (SIINQ), che impone una condizione di residenza in Italia”	MM	Sì
Scheda 5 2008/4421	Obbligo di designazione di un rappresentante fiscale per compagnie di assicurazione vita di un altro Stato Membro	MM	No
Scheda 6 2008/4343	Non corretto recepimento della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) relativamente ai requisiti in materia di fatturazione	MM	No
Scheda 7 2008/4219	Non corretta applicazione della direttiva IVA 2006/112/CE per gli aeromobili e le navi	MM	No
Scheda 8 2008/4145	Regime di tassazione discriminatorio per i fondi di investimento stranieri in Italia	MM	No

Scheda 9 2008/2164	Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	MM	Sì
Scheda 10 2008/2010	Non corretto recepimento della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MM	No
Scheda 11 2008/0312	Mancata attuazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto	PM	No
Scheda 12 2008/0145	Attuazione della direttiva 2006/69/CEE del Consiglio del 24/7/2006 che modifica la direttiva n. 77/388/CEE per misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale	PM	No
Scheda 13 2007/4575	Errata applicazione della Direttiva n. 2006/112/CE relativa alla valutazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA.	PM	Sì
Scheda 14 2007/4392	Normativa italiana in materia di IVA. Cattiva applicazione direttiva 2006/112/CE su diritto alla detrazione per le "società non operative" (società di comodo)	MM	Sì
Scheda 15 2007/2270	Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane	PM	Sì
Scheda 16 2006/4741	Regime fiscale applicato in Italia agli acquisti di beni immobili adibiti ad abitazione principale dell'acquirente, i c.d. benefici "prima casa"	MM	Sì
Scheda 17 2006/2550	Regime speciale IVA per le agenzie di viaggio in Italia	PM	No
Scheda 18 2005/4047	Ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società "madri" da parte delle società "figlie"	PM	Sì

Scheda 19 2005/2117	Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie	RC C-423/08	Si
Scheda 20 2005/2107	Tassazione del tabacco – mancato rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio	RC C-571/00	No
Scheda 21 2004/4350	Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita	SC C-540/07	Si
Scheda 22 2004/2190	Tassazione discriminatoria degli oli lubrificanti rigenerati	RC C-572/08	No
Scheda 23 2003/4826	Rilascio autorizzazione apertura magazzini doganali	RC C-334/08	Si
Scheda 24 2003/4648	Rimborso IVA ai soggetti passivi non residenti	SC C-244/08	No
Scheda 25 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MM	No
Scheda 26 2003/2182	Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002)	SC C-239/06	Si
Scheda 27 1985/0404	Risorse proprie. Mancata riscossione dazi doganali	SC C-387/05	Si

Scheda 1 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2009/2275 - ex art. 258 del TFUE**

"Cattiva applicazione della direttiva 1992/12/CEE relativa al regime generale, detenzione, circolazione e controlli dei prodotti soggetti ad accisa".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Violazione

La Commissione ritiene violati gli artt. 8 e 9 della direttiva 92/12/CEE, sul regime dei prodotti soggetti all'imposta detta "accisa". In particolare - circa i prodotti sottoposti ad accisa, acquistati dai privati in uno Stato Membro e trasportati in altro Stato Membro - i suddetti articoli stabiliscono un distinguo. Quest'ultimo fa riferimento, da una parte, al caso in cui tali prodotti vengano immessi nel secondo Stato Membro per "uso proprio" del privato stesso che li ha acquistati e, dall'altra, alla diversa ipotesi in cui gli stessi prodotti siano stati trasportati in altro Stato Membro per esservi detenuti "a fini commerciali". Tale differenza assume rilevanza ai fini dell'identificazione dell'autorità competente a riscuotere l'accisa, che coincide, nel caso dell'acquisto per consumo proprio, con lo Stato Membro in cui il prodotto è stato acquistato, ovvero con lo Stato Membro in cui esso viene trasportato e detenuto, ove l'acquisto sia finalizzato a scopi di vendita sul mercato. I predetti articoli stabiliscono che gli Stati Membri definiscano la differenza fra le rispettive situazioni, mediante applicazione dei criteri di giudizio di cui agli artt. 8 e 9 prima citati. Gli standards fissati da tali articoli debbono essere tutti tenuti in conto, nessuno omissso. Pertanto, la direttiva considera indizi del proposito "commerciale" del privato - che acquista in uno Stato Membro per trasportare in altro Stato Membro - i seguenti: stato commerciale dell'acquirente, quantitativi del prodotto, modo di trasporto utilizzato, natura del prodotto medesimo e documenti che lo accompagnano. Diversamente, la legge italiana (art. 11 D. L. 331/1993, convertito nella L. 427/1993) dispone che, ove la merce trasportata superi i quantitativi previsti dalla direttiva di cui sopra, si debba senz'altro attribuire al privato uno scopo commerciale, senza considerare gli altri parametri menzionati nella norma europea. In tal modo, si sono verificati numerosi casi di indebita doppia imposizione dell'accisa, poichè spesso il Fisco italiano, solo per il fatto per cui la merce acquistata in un altro Stato Membro superava un certo standard quantitativo, ha ritenuto la stessa detenuta per fini commerciali ed ha quindi esigito l'imposta, la quale era stata già prelevata dallo Stato in cui il prodotto era stato acquistato, perchè ritenuto, sulla base dell'intero complesso dei criteri predetti, finalizzato "al consumo" proprio dell'acquirente.

Stato della Procedura

Il 20/11/2009 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). In ogni caso, il 15/1/2010 la Commissione europea è stata informata che, nel provvedimento di trasposizione della dir. 2008/118 sulle accise in generale, abrogante la dir. 92/12, sono state recepite le norme in base alle quali viene imposto che, per giudicare se il prodotto venga immesso nello Stato per consumo o per fini commerciali, debbano essere valutati tutti gli indici pertinenti come fissati dalla dir. 92/12/CEE e non solo quello quantitativo.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

L'adeguamento alle contestazioni comunitarie non implica effetti finanziari.

Scheda 2 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2009/0189 – ex art. 258 del TFUE**

“Attuazione della direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

Con lettera n. C(2009)2003/15 del 31 marzo 2009 la Commissione europea ha contestato la mancata trasposizione nel diritto interno della direttiva 2008/8/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi. Ai sensi dell' art. 7 della direttiva in questione, gli Stati Membri mettono in vigore tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla direttiva stessa entro i termini indicati dagli articoli da 1 a 5. La legislazione italiana attualmente vigente prevede che il servizio debba intendersi come prestato in Italia, per cui il gettito IVA deve essere corrisposto al Fisco italiano, quando il prestatore è domiciliato o residente in Italia, ovvero quando è domiciliato o residente all'estero e tuttavia la prestazione è stata effettuata da una sua stabile organizzazione posta in territorio italiano. Quando, invece, il prestatore è domiciliato o residente in Italia ma la prestazione è stata eseguita da una stabile organizzazione del prestatore che è situata all'estero, il servizio stesso si ritiene espletato nel Paese estero ove è ubicato il medesimo stabile centro di affari. In definitiva, quindi, la normativa fiscale italiana applica il criterio, salvo limitate eccezione, del luogo in cui è stabilito il prestatore. Diversamente, la direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE, stabilisce che debba intendersi, per luogo di attuazione del servizio, quello ove è stabilito il prestatore solo se questo viene erogato nei confronti di un consumatore finale. Invece, laddove il servizio stesso venga eseguito a favore di soggetto anch' egli sottoposto ad IVA, luogo di esecuzione della prestazione sarà considerato quello in cui è stabilito quest'ultimo soggetto, cioè il committente. Pertanto il recepimento della direttiva, di cui sopra, nell'ordinamento italiano, non comporterà modifiche circa il trattamento fiscale dei servizi eseguiti a favore di consumatore finale, in quanto per essi si applicherà sempre il criterio del luogo ove è stabilito il prestatore. Per converso, relativamente ai servizi erogati a soggetto “intermedio”, cioè debitore IVA, l'attuazione della direttiva implicherà l'adozione di un diverso metodo di fatturazione, ma non produrrà modifica degli equilibri finanziari preesistenti. Infatti, essendo, quelli coinvolti dalla modifica normativa, tutti soggetti “intermedi”, si applicherà il principio della neutralità dell'imposta.

Stato della Procedura

In data 31/3/2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Si precisa che le autorità italiane hanno dato attuazione alla dir. 2008/8/CE con D. Lgs. 11/2/2010 n. 18, per cui la Commissione, in data 5/5/2010, ha archiviato la procedura in questione.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 3 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/4715 – ex art. 258 del TFUE.**

“Applicazione della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), relativa alle disposizioni riguardanti il diritto alla detrazione dell’IVA”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli artt. 179 e 183 della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), sulle modalità di funzionamento della c.d. “IVA a credito”. Al riguardo, si premette che l’IVA è configurata in modo tale per cui, sui beni acquistati ovvero sui servizi erogati, l’imposta stessa, che giuridicamente grava sul prestatore del servizio o, rispettivamente, sul cedente il bene, finisce per scaricarsi, di fatto, sul cliente che acquisisce il bene o il servizio, in quanto quest’ultimo subisce, da parte del cedente, l’applicazione di un prezzo maggiorato in misura corrispondente all’imposta. Ora, può darsi che l’acquirente dei beni o il cessionario dei servizi, sui quali si scarica l’IVA, sia a sua volta un imprenditore che professionalmente vende beni o servizi, quindi anch’egli soggetto ad IVA per quanto riguarda la sua attività. A tal riguardo la normativa comunitaria prevede che, quando quest’ultimo soggetto effettua acquisti finalizzati all’esercizio della sua attività (es: un avvocato, soggetto ad IVA sui servizi professionali prestati, acquista un computer per meglio espletare la sua attività di ufficio), sia autorizzato, per l’ammontare dell’ IVA che di fatto gli è stata scaricata tramite la maggiorazione del prezzo di acquisto, ad accampare un credito nei confronti del Fisco. Il credito in questione viene denominato “IVA a credito”. Tale credito viene soddisfatto attraverso la detrazione dell’ “IVA a credito” dall’ “IVA a debito”, che è, quest’ultima, l’IVA che l’imprenditore è tenuto giuridicamente a pagare per quanto riguarda la propria attività. Nel caso in cui l’IVA a credito sia superiore all’IVA a debito, l’eccedenza viene riportata all’esercizio successivo ovvero rimborsata. Le modalità del rimborso, precisa la direttiva comunitaria, sono stabilite dagli Stati Membri. La Commissione, in proposito, censura alcune norme italiane, in particolare quelle di cui all’art. 30 del D.P.R. 633/72, le quali pongono, riguardo al rimborso dell’eccedenza dell’IVA a credito, delle limitazioni, temporali e quantitative, non previste dalla direttiva sopraddetta: l’eccedenza dell’IVA a credito, per la legge italiana, può essere rimborsata solo dopo essere stata riportata per tre esercizi successivi e solo se di importo non inferiore a € 2582,28. Peraltro, il rimborso non può superare il minore degli importi delle eccedenze dichiarate nei tre anni. In merito, la Commissione ritiene che, se pure la direttiva 2006/112/CE demanda agli Stati Membri la definizione delle modalità del rimborso, queste non possono essere fissate in modo tale da comportare, come nel caso italiano, ritardi eccessivi nel recupero della relativa somma.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Il 14/7/2009 l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso una nota difensiva, prot. 2009/108303.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 4 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/4524 – ex art. 258 del TFUE**

“Regime fiscale speciale delle Società d'Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e non Quotate collegate (SIINQ), che impone una condizione di residenza in Italia”

Settore: Fiscalità e Dogane

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze-
Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Entrate

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 43 e 48 del Trattato CE e dell'art. 31 dell'Accordo SEE, relativi alla libertà di stabilimento nel territorio, rispettivamente, dei paesi membri dell'Unione europea e dei paesi aderenti all' Accordo sullo spazio economico europeo, per effetto di alcune norme fiscali italiane ed in particolare dell'art. 1, commi da 119 a 141, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007), come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 374 della Legge finanziaria per il 2008. Le norme nazionali citate hanno per oggetto le Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e stabiliscono che le stesse, quando presentino determinati requisiti - costituzione in forma di s.p.a., svolgimento in via prevalente di attività di locazione immobiliare, emissione di titoli negoziati in mercati regolamentati dei paesi Ue o SEE, diritti patrimoniali dei soci non eccedenti i valori indicati nelle norme medesime - possono optare per un regime fiscale implicante l'esonero del reddito, derivante dall'attività di locazione immobiliare, dalle imposte IRES ed IRAP. Tale beneficio, in ogni caso, viene accordato solo a condizione che la SIIQ abbia la residenza fiscale in Italia, pertanto solo ove la sede legale dell'amministrazione, o l'oggetto principale dell'ente, siano ubicati sul territorio italiano. L'art. 125 della Finanziaria 2007 aggiunge, peraltro, che tale esenzione può essere concessa, alle stesse condizioni, anche alle Società di Investimento Immobiliare non Quotate (SIINQ). La normativa italiana, tuttavia, non consente l'estensione di tale regime fiscale, di favore, ai redditi da locazione immobiliare prodotti in Italia dalle SIIQ le quali, pur presentando per il resto tutti i requisiti per l'accesso a tale regime, non hanno in Italia né la residenza fiscale (sede legale) né l'oggetto principale dell'impresa, ma solo una “stabile organizzazione” (filiale o agenzia). Quindi una SIIQ residente in Italia può usufruire, rispetto al reddito da locazione prodotto da una filiale italiana, di sgravi fiscali che non vengono concessi quando la titolare di tale agenzia in Italia è una SIIQ estera. Pertanto, la minore competitività, sotto tale rispetto, delle SIIQ di altri paesi Ue o SEE, rispetto alle SIIQ italiane, disincentiverebbe le prime dall'insediare in Italia le loro succursali e, quindi, significherebbe una conseguente restrizione della loro libertà di stabilimento, come sancita dalle norme del Trattato CE e dell'Accordo SEE.

Stato della Procedura

In data 27 /11/ 2008 è stata notificata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Si precisa che il Decreto 135/2009 ha introdotto al suo art. 12 alcune disposizioni rivolte al superamento della procedura in oggetto, assoggettando i redditi da locazione, prodotti da stabili organizzazioni in Italia di SIIQ dei Paesi Ue o SEE, ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario negativo per il bilancio pubblico in termini di minori entrate, qualora, in vista dell'adeguamento alle richieste di Bruxelles, il regime fiscale di favore concesso alle SIIQ italiane venisse esteso anche alle SIIQ dei paesi UE e SEE

Scheda 5 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/4421 – ex art. 258 del TFUE.**

“Obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati Membri”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea sostiene l'incompatibilità con l'art. 49 TCE, che sancisce il principio della "libera prestazione dei servizi" per l'area dell'Unione europea, nonché con l'art. 36 del Trattato SEE, che riconosce lo stesso principio entro i confini dello Spazio Economico Europeo, dell'art. 4 bis della Legge n. 1216/1961, il quale dispone che le imprese assicurative non stabilite in Italia debbano necessariamente avere un rappresentante fiscale in tale Stato, se intendono prestare i loro servizi sul suo territorio. La designazione di tale rappresentante è prevista a garanzia del pagamento dell'imposta sui premi assicurativi, che la legge italiana addossa al rappresentante fiscale insieme con altri corresponsabili per l'intero importo. Al riguardo, la Commissione osserva che la nomina del predetto rappresentante si rende superflua per la stessa legislazione Italiana con riferimento alle assicurazioni sulla vita, i cui premi, per il D.Lgs. n.47/2000, non sono più soggetti ad imposta. Inoltre, per quelle assicurazioni i cui premi sono ancora sottoposti ad imposta, la nomina del rappresentante sarebbe inammissibile in quanto la sua designazione, da parte di un operatore di altro Stato UE o SEE, non dotato di uno stabilimento in territorio italiano, implica la sopportazione di gravi costi, la cui prospettiva scoraggia l'impresa dal tentare l'ingresso sul mercato italiano ed inficia, quindi, la sua libertà di rendere servizi su tutta l'area UE o SEE che è, ovviamente, comprensiva dell'Italia. L'apposizione di limiti alla libertà di prestazione dei servizi è consentita solo se proporzionata al soddisfacimento di un interesse pubblico, che la Commissione ritiene non sussistere nel caso di specie, in quanto il pagamento dell'imposta predetta sarebbe già soddisfatto sia dalla legge italiana che da quella comunitaria: la prima, prevedendo una molteplicità di corresponsabili per l'imposta, renderebbe eccessiva l'ulteriore responsabilità del rappresentante; la seconda, istituendo un efficace collaborazione fra Paesi UE per il pagamento delle imposte, renderebbe pleonastico lo strumento del rappresentante.

Stato della Procedura

In data 19/2/2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Il 3/6/2009 il Dipartimento delle Finanze ha elaborato un progetto di modifica alla normativa vigente, prevedendo, in osservanza alle censure della Commissione, che l'obbligo di nominare un rappresentante, facente carico alle imprese non stabilite in Italia, non si applichi a quelle comunque residenti negli Stati UE o SEE. A fini informativi, si precisa che il D. L. 135/2009 (Decreto "salva infrazioni") art. 10, emanato nel settembre 2009, ha recepito tale progetto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in ordine alla presente procedura.

Scheda 6 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/4343 – ex art. 258 del TFUE.**

“Applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (direttiva IVA), per quanto concerne le disposizioni in materia di fatturazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Violazione

La Commissione europea contesta la non conformità della legislazione italiana in materia di IVA, in particolare del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, alla direttiva 2006/112/CE (c.d. direttiva IVA). L'art. 226 di detta direttiva propone un elenco “chiuso”, non integrabile con altri elementi stabiliti dagli Stati Membri, delle indicazioni che gli Stati Membri stessi possono richiedere di riportare nella fattura IVA. Specificatamente, i punti 2 e 6 dell'articolo predetto dispongono che, in fattura, debbono obbligatoriamente essere riportati “la data di emissione della fattura” e “un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico”. La direttiva, pertanto, impone che ogni fattura rechi un numero sequenziale, tale da consentire di ricostruire, insieme all'elemento della data dell'emissione, l'esatta sequenza temporale delle operazioni economiche poste in essere dall'impresa. Tuttavia la disciplina europea non obbliga l'operatore ad adottare più “serie” diverse: il tenore delle disposizioni sopra menzionate, infatti, ammette un'alternativa, per cui le “serie” possono essere una o più, a scelta del soggetto passivo IVA stesso, quale emittente fattura. L'art. 21, comma 2, del decreto presidenziale di cui sopra, per converso, stabilisce che la fattura venga datata e numerata “in ordine progressivo per anno solare”, con ciò imponendo che la serie sequenziale dei numeri, apposti sulla fattura, debba sempre ricominciare da capo ogni anno e non possa essere unica. Tale ultimo requisito, che esclude vi possa essere un'unica serie di numeri identificativi della fattura sino ad esaurimento dell'attività, imponendo viceversa l'adozione di tante serie quanti sono gli anni solari interessati dall'attività stessa, contraddice l'art. 226 predetto ed impedisce, di conseguenza, che la disciplina della fattura risulti armonizzata su tutto il territorio UE. In replica, le autorità italiane hanno specificato che: la scelta italiana di adottare una serie, terminante con la fine dell'anno, alleggerirebbe gli oneri fiscali delle imprese e quelli di controllo delle Amministrazioni tributarie; la norma comunitaria avrebbe stabilito solo il contenuto minimo della fatturazione, con ciò attribuendo al legislatore interno la libertà di integrare l'elenco dei requisiti richiesti. La Commissione, da parte sua, ha ribattuto che l'esigenza di garantire l'esatta sequenza delle operazioni soggette a fatturazione verrebbe soddisfatta dalla semplice esposizione, nella fattura medesima, della data e di un numero appartenente ad una rigorosa sequenza, senza che quest'ultima debba essere cambiata ogni anno.

Stato della Procedura

Il 14/5/2009 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). In proposito, l'Agenzia delle Entrate ha trasmesso una nota difensiva in data 8/1/2010, Prot. N. 2009/189788.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento della vigente normativa ai rilievi comunitari non comporta effetti finanziari.

Scheda 7 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/4219 – ex art 258 del TFUE.**

“Non corretta applicazione della direttiva IVA – Dir. 2006/112/CE – per gli aeromobili e le navi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione dell'art. 148 della Dir. 2006/112/CE, relativo alle operazioni di trasporto internazionale esenti da imposta IVA. In particolare, la norma sopra menzionata contiene un elenco di servizi e cessioni di beni, inerenti il settore dei trasporti internazionali, che sono sottratti all'applicazione dell'imposta in oggetto (es: prestazioni e cessioni di beni eseguite per navi adibite al trasporto passeggeri, alla navigazione in alto mare o all'esercizio di attività commerciali ovvero della pesca in alto mare, etc.). In base all'interpretazione della norma fornita dalla Corte di giustizia, si ritiene che l'esenzione sia giustificata solo ove dette attività vengano eseguite per navi adibite alla navigazione in alto mare, mentre, ove sia questione di navigazione costiera, le medesime attività dovrebbero soggiacere all'imposta in questione. Per converso, la legge italiana di attuazione alla direttiva, c.d. IVA 2, prevede, al suo articolo 8 bis, che tutte le attività di cui sopra vengano esentate dall'imposta, senza distinguere fra le navi preposte alla navigazione in alto mare e quelle destinate alla navigazione costiera, in tal modo creando un'illegittima estensione dell'immunità dall'applicazione dell'IVA. Inoltre, la Commissione osserva che l'esenzione di cui all'148 della Dir. 2006/112/CE ricomprende tutte, indistintamente, le prestazioni rivolte a sopperire ai bisogni “diretti” delle navi e degli aeromobili, laddove il decreto italiano di attuazione prevede un elenco tassativo di attività specificamente determinate, con ciò escludendo dall'esenzione le categorie non menzionate. La normativa italiana, inoltre, esenta da IVA tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite in favore dello Stato, mentre la direttiva consente, tutt'al più, che gli Stati Membri esentino, se tale era la situazione al 1°/1/1978, le analoghe attività solo se eseguite per navi da guerra. Anche in tal caso, dunque, il legislatore italiano ha esentato dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) una larga fascia di operazioni che la Dir 2006/112/CE ha invece assoggettato ad IVA.

Stato della Procedura

In data 14 maggio 2009 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'accoglimento delle censure comunitarie produrrebbe, nell'immediato, un impatto sul bilancio dello Stato solo con riferimento all'eventuale introduzione dell'IVA sulla cessione delle navi da guerra allo Stato stesso. Tale impatto si tradurrebbe in un aumento delle entrate fiscali, essendo lo Stato consumatore finale, pari a 6 milioni di euro all'anno. Tuttavia tale effetto positivo verrebbe compensato dall'aumento della spesa necessaria all'adeguamento delle dotazioni di bilancio, per cui l'effetto finale sulla finanza pubblica sarebbe neutrale.

Scheda 8 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/4145 – ex art. 258 del TFUE.**

"Regime fiscale dei fondi di investimento non armonizzati di diritto estero".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva l'incompatibilità della normativa italiana, sul trattamento fiscale dei proventi da quote in Organismi di Investimento Collettivo di Valori Mobiliari (OICVM) non armonizzati, residenti all'estero, con gli artt. 56 del Trattato CE e con l'art. 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), relativi alla "libera circolazione dei capitali", rispettivamente, nell'area dell'Unione europea e in quella dei paesi aderenti all'Accordo SEE stesso. Si precisa che gli OICVM non armonizzati, di cui alla presente procedura, sono quelli non soggetti alla Dir. 85/611/CEE in quanto quest'ultima concerne solo gli OICVM "aperti": i fondi di cui si tratta in questa sede, pertanto, sono quelli di tipo "chiuso". A questo proposito, la legislazione italiana prevede che, qualora tali fondi siano italiani ed i titolari delle loro quote siano persone fisiche italiane, i proventi da essi maturati vengano colpiti da imposta "alla fonte", incidente quindi sul fondo e non sull'investitore, nella misura del 12,50% dell'ammontare dei proventi stessi. Viceversa, quando i fondi in argomento sono stranieri e i partecipanti ancora persone fisiche italiane, gli utili da essi maturati vengono gravati da imposta all'atto della loro distribuzione agli investitori, in quanto vengono considerati come reddito da capitale dell'investitore stesso titolare della quota di partecipazione al fondo medesimo. L'aliquota di imposta gravante sul percettore, peraltro, si aggira tra il 23% ed il 43%. In tal modo, la più gravosa tassazione relativa ai proventi da quote, intestate a persone fisiche, in OICVM non armonizzati stranieri, rispetto agli stessi proventi se derivanti da quote di OICVM non armonizzati italiani, scoraggerebbe, per la Commissione, gli operatori italiani dall'investire i propri capitali nei medesimi OICVM esteri, compresi quelli comunitari, spingendoli a preferire l'investimento in organismi dello stesso tipo residenti in Italia: ne verrebbe quindi limitata la libertà di circolazione dei capitali italiani verso gli altri Paesi comunitari, con violazione dei sopra menzionati artt. 56 CE e 40 SEE.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Per superare le censure comunitarie, l'Italia ha introdotto l'art. 14 del D. L. 25 settembre 2009 n. 135, che prevede come gli utili derivanti dalla partecipazione ad OICVM dei Paesi UE o AELS, soggetti a forme di vigilanza nei paesi di residenza e inclusi nella lista fornita dall'art. 168-bis del TUIR, non vengano più conteggiati nel reddito imponibile dei partecipanti, essendo sottoposti soltanto ad imposta alla fonte del 12,50%.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio dello Stato in dipendenza della presente procedura.

Scheda 9 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ex art. 258 del TFUE.**

"Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta all'Italia l'incompatibilità della normativa italiana sull'applicazione di una accisa "ridotta" sulle benzine e sul gasolio per motori nella regione Friuli Venezia - Giulia, con la direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, la quale non ammette che singole regioni riducano le accise sul loro territorio. La legge n. 549/85, come modificata dalla legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l'accisa di cui si tratta è un'imposta di fabbricazione su tali prodotti, gravante sul loro "fabbricante". Tuttavia il fabbricante, il quale è il debitore di detta imposta e ne deve eseguire il pagamento, la "scarica", di fatto, sul "distributore" del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente. Il distributore, a sua volta, "scarica" l'accisa sul consumatore finale della merce, applicando una simmetrica maggiorazione di prezzo nei suoi confronti. Ora, il combinato disposto della sopra citata L. 549/85 - la quale consente alle Regioni di introdurre una diminuzione del prezzo del gasolio e della benzina - e della Legge regionale Friuli Venezia-Giulia n. 47/1996, prevede che una quota dell'accisa riscossa affluisca all'erario della Regione e che quest'ultima applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori del prodotto energetico, a condizione che risiedano nella regione. Quindi, i distributori del carburante e del gasolio, sui quali è già stata scaricata l'accisa da parte dei produttori, non possono a loro volta scaricare, in tutto, l'accisa sul consumatore, in quanto sono obbligati alla riduzione dei loro prezzi. Ma la normativa regionale prevede che i distributori ottengano il rimborso, da parte dei produttori, delle somme corrispondenti alla riduzione di prezzo applicata e che, per parte loro, i produttori vengano rimborsati, da parte della Regione, delle somme già da essi rimborsate ai distributori. Tale ultimo rimborso viene eseguito con gli importi già corrisposti dai produttori in conto della quota di accisa spettante alla regione, traducendosi, pertanto, in un rimborso dell'accisa stessa e quindi in una sua riduzione.

Stato della Procedura

Il 27 novembre 2008 è stata notificata una Costituzione in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). In data 19 maggio 2009 la Commissione europea è stata informata dalle autorità italiane circa l'abrogazione, ad opera della Legge Finanziaria 2008, dei regimi agevolativi sulle accise già vigenti a Gorizia, Trieste ed Udine.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura implica un impatto positivo sul bilancio pubblico, in termini di aumento delle entrate, mediante l'eliminazione di una riduzione dell'accisa sui prodotti energetici applicata dal Friuli Venezia - Giulia e il ripristino di tale imposta per intero.

Scheda 10 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2010 – ex art. 258 del TFUE.**

“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Violazione

La Commissione rileva che alcune norme del D.P.R. 633/72, in materia di IVA, siano incompatibili con la direttiva 2006/112/CE, in quanto escludono dall'imposizione dell'IVA stessa numerose operazioni che, per la direttiva citata, dovrebbero esservi assoggettate. L'art. 2 della direttiva medesima sottopone ad IVA tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato, dietro corrispettivo, da un soggetto "passivo", cioè da chiunque eserciti indipendentemente un'attività economica, a prescindere dalle finalità di detta attività (quindi, in linea generale, non esclude l'applicazione dell'IVA la circostanza per cui l'attività economica sia stata eseguita non a fini lucrativi ma di natura extrapatrimoniale). Seppure la direttiva preveda delle eccezioni a tale principio, la Commissione ritiene che la normativa italiana ne aggiunga arbitrariamente di ulteriori. Ad esempio, in Italia sono sottratte all'IVA le cessioni e le prestazioni, dietro corrispettivo, che società semplici, consorzi ed associazioni – le quali esercitino non principalmente, ma "a latere", attività commerciali o agricole – effettuano non nell'ambito dell'attività economica secondaria, ma in relazione all'attività extraeconomica costituente l'oggetto precipuo dell'ente. Ritiene la Commissione che tale disposto sia incompatibile con l'art. 2 suddetto, il quale in linea di massima prevede che lo scopo extralucrativo dell'impresa non giustifica l'esclusione da IVA delle transazioni ad essa imputabili, compiute verso corrispettivo. Nè tale esclusione rientrerebbe nelle eccezioni che la direttiva prevede. Un altro dei casi individuati attiene alla posizione fiscale degli enti, anche privati, che hanno scopi politici, sindacali o di categoria, ovvero religiosi o culturali (sportivi inclusi), i quali in Italia non sono soggetti ad IVA per le transazioni eseguite a favore dei loro associati, eseguite dietro aumento della quota di contributo a carico di questi ultimi. Al riguardo, la Commissione sostiene che il nesso, esistente fra l'aumento della quota del socio, da una parte, e la prestazione resa dall'ente al socio stesso, dall'altra, qualifica l'aumento medesimo come corrispettivo. Quindi, tali operazioni, come effettuate dietro corrispettivo, dovrebbero essere soggette ad IVA. Tuttalpiù, le stesse potrebbero considerarsi "esenti" (cioè, pur non soggette ad IVA, comunque fatturabili e conteggiabili nel volume di affari IVA) e mai "escluse", sempre che tale esenzione, come vuole la direttiva, non causasse distorsioni concorrenziali.

Stato della Procedura

In data 8/10/2009 è stata notificata una Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure comunitarie imporrebbe il passaggio di numerose operazioni da un regime di esclusione ad uno di imposizione IVA. Tuttavia si ritiene che - a motivo di varie circostanze (per i servizi resi dalle COOP ai soci, il fatto per cui gli stessi, essendo per lo più imprenditori, potrebbero ottenere il rimborso dell'IVA a credito, così che lo Stato dovrebbe restituire il gettito introitato) - il conseguente aumento delle entrate sarebbe trascurabile.

Scheda 11 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/0312 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata trasposizione della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze-
Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione europea, con lettera n. C(2008)1091/15 del 17 marzo 2008, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2006/112/CE.

Ai sensi dell'articolo 412 paragrafo 1 della Direttiva in questione, gli Stati Membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2008, trasmettendone immediatamente il testo integrale alla Commissione.

Le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione di aver recepito la direttiva in oggetto con la legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008). Il recepimento di tale direttiva, tuttavia, è stato circoscritto, dall'art. 24 della predetta Legge Comunitaria, esclusivamente ad una parte limitata della disciplina in essa contenuta, in quanto la direttiva medesima è stata superata da successivi interventi normativi a livello europeo, come le direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stata notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 TCE (ora art. 258 del TFUE). Si precisa che il 5/5/2010 la Commissione europea ha archiviato la presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 12 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/0145 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della direttiva 2006/69/CE, sulle misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta, con la nota C(2008)7229, la mancata adozione di provvedimenti nazionali di attuazione della Direttiva 2006/69/CE, che modifica la Direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure, aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale.

Ai sensi dell'art. 3 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva stessa, con decorrenza, al più tardi, dal 1° gennaio 2008.

Le autorità italiane hanno reso noto alla Commissione che l'art. 24, comma 4, lett. b), c) e d) della Legge 7 luglio 2009 n. 88 (legge comunitaria 2008) ha introdotto delle disposizioni rivolte al superamento della presente procedura.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Si precisa che in data 5 maggio 2010 la Commissione europea ha archiviato la presente procedura.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 13 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2007/4575 – ex art. 258 del TFUE.**

“Attuazione della direttiva 2006/112/CE relativa alla valutazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 73 e 80 della Direttiva n. 2006/112/CE, i quali individuano, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, il valore imponibile, cioè quello su cui si applica l'imposta IVA. In particolare, l'art. 73 stabilisce che, ai fini IVA, l'amministrazione fiscale considera come base imponibile, in generale, l'ammontare del corrispettivo ricevuto dal cedente i beni o dal prestatore dei servizi, come dichiarato in atti. L'art. 80, poi, individua alcune eccezioni alla regola, disponendo che, in tali circostanze, l'amministrazione degli Stati Membri può assumere, come base imponibile, non il corrispettivo dello scambio ma il valore “normale” del servizio o del prodotto, che coincide con il valore di mercato. Tali deroghe, come precisa tuttavia la norma, non sono suscettibili di estensione oltre i casi specifici. In proposito, la Commissione osserva che il D.P.R. n. 633/72, pur disponendo in via di principio che la base imponibile sia costituita dal corrispettivo del bene o del servizio, tuttavia ammette che l'amministrazione, in presenza di determinati indizi, applichi l'IVA sul valore normale del bene anziché su quello dichiarato a titolo di corrispettivo. In particolare, per quanto concerne le negoziazioni su immobili, la legislazione italiana prevede che l'IVA possa essere applicata direttamente al valore “normale” del bene pur in assenza di prove e solo in base all'indizio dello scostamento del corrispettivo dichiarato con il prezzo di mercato. In risposta, l'Italia ha addotto l'esigenza di combattere le frodi fiscali, posto che spesso i contribuenti dichiarerebbero un corrispettivo fittizio, inferiore a quello effettivamente percepito, proprio per evitare un'imposizione fiscale più gravosa: di qui l'applicazione dell'IVA ad un valore standard come quello “normale”. Peraltro la legge italiana consente che, iniziato il procedimento di rettifica, l'interessato produca prove a dimostrazione che effettivamente il prezzo dichiarato e quello percepito coincidono. La Commissione, tuttavia, osserva che gli Stati Membri non possono procedere per meri indizi, addossando la prova del contrario al contribuente, poichè questo verrebbe a sopportare un onere troppo gravoso.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il superamento della presente procedura implica un effetto finanziario negativo, connesso ad una modifica della normativa vigente nel senso per cui il Fisco non potrebbe, su indizi, assumere come base imponibile il valore di mercato del bene, essendo tenuto, viceversa, ad applicare l'imposta sul corrispettivo del bene come dichiarato. Tale corrispettivo, in quanto solitamente inferiore al prezzo di mercato dello stesso bene, costituisce una base di imposta più ristretta. Si determinerebbe, pertanto, un minor gettito IVA.

Scheda 14 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2007/4392 – ex art. 258 del TFUE.**

"Normativa italiana in materia di IVA che sia in contrasto con la direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) per ciò che concerne il diritto alla detrazione".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 179 e 183 della dir. 2006/112/CE sull'IVA. In premessa si precisa che l'IVA è congegnata in modo tale per cui l'imposta stessa, che giuridicamente incide sul prestatore di un servizio o sul cedente un bene, finisce per scaricarsi sull'acquirente. Quest'ultimo infatti subisce, da parte del cedente, l'applicazione di un prezzo maggiorato per l'ammontare corrispondente all'imposta. Ora, può darsi che l'acquirente dei beni o il cessionario dei servizi, sui quali si scarica l'IVA, sia a sua volta un imprenditore, quindi anch'egli soggetto per legge ad IVA. La direttiva prevede quindi che, quando quest'ultimo effettua acquisti finalizzati all'esercizio della sua attività, sia autorizzato, nei limiti del valore dell'IVA che gli è stata scaricata, ad accampare un credito verso il Fisco, c.d. "IVA a credito". Esso viene soddisfatto attraverso la sua detrazione dall'"IVA a debito", che corrisponde all'IVA che l'imprenditore è tenuto giuridicamente a pagare per quanto riguarda la propria attività. Nel caso in cui l'IVA a credito ecceda l'IVA a debito, la differenza viene riportata all'esercizio successivo per essere detratta dall'IVA a debito relativa a tale esercizio, ovvero viene rimborsata. Tale disciplina verrebbe stravolta dalla normativa italiana, con riferimento alle società c.d. "non operative", ovvero quelle il cui reddito risulta, ai sensi dei parametri di cui al comma 4 dell'art. 30 della Legge 724/1994, particolarmente modesto, tanto da far presumere al Fisco che esse non esercitino una vera attività di impresa, ma servano solo a sottrarre il loro patrimonio all'imposizione fiscale. A titolo di risposta antielusiva, dunque, la legge italiana non ammette, per tali società, che l'eccedenza del credito IVA possa essere detratta dall'IVA a debito dell'esercizio successivo o che venga rimborsata. E' previsto, invece, che venga riportata per un triennio e, quindi, se alla fine di questo il reddito risulta ancora scarso, che venga depennata e non sia più detraibile in relazione agli esercizi a venire. La Commissione obietta che l'Italia non potrebbe, solo in base al reddito, presumere la finalità elusiva di tali società, imponendo loro l'onere della prova contraria. La legge italiana dovrebbe invece consentire anche a tali società la detraibilità o il rimborso dell'eccedenza del credito IVA e, solo ove il Fisco disponesse di solide prove di frode, pretendere la restituzione dei vantaggi fiscali indebiti.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Il 14/7/2009 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato una nota difensiva, prot. 2009/108303

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Qualora la normativa italiana fosse modificata nel senso indicato dalla Commissione, anche le società di comodo accedrebbero al regime della detraibilità o del rimborso dell'eccedenza dell'IVA a credito, con conseguente riduzione del gettito IVA stesso, stimabile in 200 milioni di Euro per l'anno 2010 e in 70 milioni di Euro annui per gli anni successivi.

Scheda 15 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2007/2270 – ex art. 258 del TFUE**

"Mancato trasferimento di risorse proprie conseguente all'importazione di banane fresche nella Comunità".

Settore: Fiscalità e Dogane

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Dogane

Violazione

La Commissione europea rileva che, in ordine alle operazioni di sdoganamento, in Italia, delle banane fresche importate, per il periodo 1998-2003, è stata violata la normativa comunitaria in materia di risorse proprie. In particolare si è constatato come i servizi doganali italiani abbiano accettato sistematicamente tutte le dichiarazioni doganali che, con riferimento al peso delle banane importate, indicavano un valore "standard", laddove un'ispezione comunitaria ha rilevato che il peso reale delle merci era quasi sempre superiore a tale parametro. Esso, infatti, come ammontante a 18,14 Kg, risulta corrispondente al tipico "peso minimo garantito dal venditore per le banane maturate", che è un valore in uso nella prassi negoziale. Pertanto le dogane italiane, le quali hanno eseguito i loro controlli solo su un "campione" della merce, avrebbero dovuto estenderli al 100%, al fine di rilevare, caso per caso, il peso reale delle banane importate. Quindi, la Commissione ha invitato l'Italia a ricalcolare i maggiori diritti doganali dovuti dal 1998 ad oggi, in ogni caso in cui sia stato dichiarato un peso pari a 18, 14 Kg. Ai fini di tale rettifica, è stato suggerito di assumere, come peso di riferimento, il "peso medio" della merce, da computarsi in base alle risultanze dei controlli a campione presso i singoli Uffici. In data 16 Gennaio 2009, l'Agenzia delle Dogane ha formulato una nota con la quale sostiene: 1) che l'espletamento di controlli sul 100% della merce importata, oltre che impraticabile per il rallentamento delle operazioni che ne deriverebbe, non è obbligatorio, in quanto la normativa comunitaria ammette un controllo minimo alla soglia del 10%, peraltro ampiamente superata dalle ispezioni doganali italiane 2) che la Commissione, mentre ritiene fittizio il peso di 18, 14 Kg, tralascierebbe di dimostrare il suo assunto; 3) che respingendo tale valore in quanto fittizio, si pretende, paradossalmente, che esso venga sostituito con un'altra grandezza anch'essa fittizia, poiché fornita dal "peso medio" come calcolato sulla base dei controlli a campione; 4) che, in contrasto con i dati della Commissione, risulta che le dichiarazioni accettate, recanti il peso di 18,14 Kg, rappresentano solo una modesta percentuale, mentre nella maggior parte dei casi sono stati dichiarati pesi compresi fra un minimo di 18, 50 ed un massimo di 18, 83 Kg.

Stato della Procedura

In data 27.11.08 è stata emessa un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 del TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario in termini di maggiori oneri, quantificato dalla Commissione in € 6.742.478,83 a titolo di risorse proprie da corrispondere al bilancio comunitario, cui si aggiungono gli interessi di mora calcolati secondo le procedure di cui all'art. 11 del Reg. 22 maggio 2000 n. 1150/2000

Scheda 16 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2006/4741 – ex art.258 del TFUE.**

“Regime fiscale applicato in Italia agli acquisti di beni immobili adibiti ad abitazione principale dell'acquirente, i c.d. benefici “prima casa””.

Settore: Fiscalità e Dogane

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che il regime fiscale previsto in Italia per l'acquisto della “prima casa”, contrasta con gli artt. 18, 39 e 43 TCE, nonché con gli artt. 28 e 31 dell'Accordo SEE, concernenti la libera circolazione delle persone e la libertà di stabilimento all'interno, rispettivamente, della “Unione europea” e dello “Spazio Economico europeo”, oltre che con gli artt. 12 e 56 TCE, 40 e 41 SEE, relativi alla libertà di circolazione dei capitali nelle stesse aree. Infatti, le norme italiane prevedono che i contribuenti che acquistano per la prima volta in Italia un immobile (non di lusso) da adibire a residenza principale, ubicato nel Comune di residenza o in quello ove esercitano la propria attività, godano di un trattamento fiscale agevolato (imposte di registro al 3% o IVA al 4% e ipotecaria e catastale fisse). L'acquirente, peraltro, non può rivendere l'immobile prima di 5 anni ovvero, se lo rivende prima, deve acquistare, entro un anno, un altro immobile da adibire a residenza principale, il quale deve essere localizzato anch'esso in Italia, pena la perdita del beneficio fiscale. La Commissione rileva che quanti, cittadini italiani o degli altri paesi UE o SEE, hanno acquistato la “prima casa” in Italia e vogliono alienarla, prima di cinque anni, per acquistare un altro immobile non in Italia ma nei diversi Stati Ue o SEE, ne verranno scoraggiati per timore di perdere i vantaggi fiscali della “prima casa”. I principi della libera circolazione delle persone e della libertà di stabilimento ne risultano pertanto violati. Inoltre il regime agevolato della “prima casa” viene concesso anche ai cittadini italiani residenti all'estero acquirenti casa in Italia, ma non ai cittadini UE o SEE, pure acquirenti casa in Italia, che risiedano all'estero. Questi ultimi, quindi, sono meno incentivati, rispetto agli italiani, all'investimento dei loro capitali in immobili siti in Italia, risultandone violato il principio della libera circolazione dei capitali.

Stato della Procedura

In data 6.5.2008 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Per superare i rilievi comunitari, le Autorità italiane potrebbero: 1) estendere il beneficio fiscale ai cittadini UE o SEE, residenti all'estero, acquistanti “prima casa” in Italia e, inoltre, agli italiani alienanti la “prima casa” entro un quinquennio e spostanti la residenza all'estero; 2) estromettere dal beneficio fiscale l'acquisto della “prima casa” da parte di italiano residente all'estero.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con la prima opzione (estensione beneficio fiscale) si verificherebbe una diminuzione di entrate pari a 0,5 milioni di Euro all'anno, mentre, con la seconda opzione (soppressione del beneficio attualmente previsto per i cittadini italiani), si registrerebbe un aumento degli introiti pari a 1,7 milioni di euro annui, con l'aggiunta di 0,2 milioni di Euro annui in termini di ICI.

Scheda 17 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2006/2550 – ex art. 258 del TFUE.**

“Regime speciale IVA per le Agenzie di viaggio in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli articoli da 306 a 310 della Direttiva 2006/112/Ce (nel prosieguo: “la Direttiva IVA”), che disciplinano il regime speciale IVA applicabile ai servizi di vendita di pacchetti turistici prestati dalle agenzie turistiche.

La Commissione, in particolare, ritiene illegittimo interpretare l'articolo 74 ter del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, nel senso di estendere il regime speciale IVA anche alle operazioni di vendita svolte nei confronti di soggetti diversi dai viaggiatori. Nel dare seguito ai rilievi formulati dalla Commissione, le Autorità italiane hanno affermato la legittimità della normativa nazionale rappresentando, nello specifico, che tale applicazione estensiva del regime speciale Iva viene suffragata dallo stesso tenore letterale della versione inglese della direttiva IVA che, nell'individuare il destinatario del servizio di vendita soggetto a regime speciale, non utilizza il termine “viaggiatore” ma, in senso lato, utilizza il termine “cliente”, ciò consentendo l'estensione del regime speciale IVA anche a servizi di vendita offerti a “clienti” diversi dai viaggiatori. Tali osservazioni sono state ritenute infondate dalla Commissione, la quale ha ribadito che la ratio delle norme comunitarie in questione impone un'applicazione non estensiva, ma restrittiva del regime speciale.

Stato della Procedura

In data 28 febbraio 2008 è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 TCE (ora art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Poichè la presente procedura si fonda su contestazioni elevate nei riguardi di diversi Paesi membri della UE, successivamente all'invio del Parere Motivato si è tenuto un incontro della Commissione con le delegazioni degli Stati direttamente coinvolti, nel corso del quale i Paesi Bassi hanno avanzato una proposta di modifica della normativa comunitaria. Tale progetto è stato inviato dal MEF – Dipartimento delle Finanze, con nota 25 febbraio 2009 n. 1825, all'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'acquisizione del parere di tale amministrazione.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto l'applicazione del particolare regime del margine per le agenzie di viaggio non comporta una riduzione di imposta, quanto una mera semplificazione di procedura, concepita essenzialmente per superare le difficoltà pratiche che le imprese di questo tipo dovrebbero affrontare, in caso di applicazione del regime ordinario, quanto alla determinazione analitica della base imponibile e dell'imposta pagata a monte. Pertanto, si evince che la interpretazione estensiva degli articoli dal 306 al 310 della Dir. 2006/112/CE non implica una diminuzione dei contributi a titolo di risorse proprie IVA. Di conseguenza, l'adeguamento alle censure comunitarie non dovrebbe comportare effetti sul gettito di tale imposta.

Scheda 18 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2005/4047 – ex art. 258 del TFUE**

“Rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società madri residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione ha rilevato la violazione dell'articolo 5 della Direttiva n. 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. La Commissione ritiene incompatibile con tale norma l'articolo 10 della Convenzione stipulata dall'Italia con i Paesi Bassi, ratificata con legge n. 26 luglio 1993, n. 305 che prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte del 5% sugli utili distribuiti da società figlie residenti in Italia a società madri residenti in altro Stato Membro. In particolare, tale imposta è stata applicata dall'Amministrazione fiscale italiana agli utili, prodotti da società “Figlie” italiane, spettanti a società “madri” dei Paesi Bassi. L'applicazione di tale prelievo, a titolo di imposta sulla società figlia, su utili che vengono soggetti ad ulteriore tassazione nei Paesi Bassi, a titolo di imposta sul reddito della società madre socia della prima, contrasterebbe con il divieto della doppia imposizione, così come disciplinato dalla direttiva sopra menzionata.

L'Agenzia delle Entrate, con Nota del 14 Febbraio 2007, ha precisato che la Convenzione, sebbene applichi una ritenuta alla fonte non prevista dalla Direttiva, attribuisce alle società madri la possibilità di ottenere, successivamente, il rimborso di quanto già versato al Fisco italiano, a titolo di “maggiorazione di conguaglio”. In tal modo verrebbero neutralizzati gli effetti della doppia imposizione e, pertanto, soddisfatte le prescrizioni della direttiva.

In risposta, la Commissione osserva che il modo peculiare, in cui la Convenzione regola il meccanismo della corresponsione, da parte del Fisco italiano, della “maggiorazione di conguaglio”, reintroduce surrettiziamente, almeno in parte, un doppio prelievo fiscale sugli utili distribuiti dalle società italiane “figlie” alle società “madri” stabilite nei Paesi Bassi, per cui si imporrebbe la modifica della normativa italiana contestata.

Stato della Procedura

E' stato notificato un Parere Motivato ex articolo 226 TCE (ora art. 258 del TFUE) in data 12/12/2006.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'eventuale abolizione della ritenuta alla fonte del 5% sugli utili distribuiti da società figlie, residenti in Italia, a società madri residenti negli altri Stati membri aderenti alla Convenzione Italia - Paesi Bassi, potrebbe comportare una diminuzione delle entrate, per una perdita di gettito complessiva, comprensiva anche degli interessi, pari a circa 9, 4 milioni di euro annui.

Scheda 19 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2005/2117 - ex art. 258 del TFUE**

"Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ; Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione ha contestato la violazione degli artt. 2, 6, 9, 10 dei Reg.ti 1552/89 e 1150/2000, nonché con l'art. 220 del Reg. n. 2913/92, ove la normativa italiana regola l'accertamento "a posteriori" dei diritti doganali. Tale tipo di accertamento concerne quei diritti doganali che, non essendo stati dichiarati tempestivamente dal debitore, vengano riscontrati dalle autorità a seguito di verifica successiva e, tramite "verbale di accertamento", comunicati al debitore stesso. Quest'ultimo può elevare contestazioni entro un termine di trenta giorni, durante il quale l'amministrazione italiana non avrebbe facoltà né di accertare, né di contabilizzare, né infine di esigere tale imposta, in contrasto pertanto con le norme doganali europee, da cui si desume come i diritti doganali, accertati successivamente, debbano essere iscritti nei conti e riscossi entro soli due giorni dalla data in cui l'autorità "si è resa conto" della situazione di irregolarità ed è in grado sia di calcolare l'importo dovuto, sia di determinare il debitore. L'Italia ha replicato che la Commissione non avrebbe adeguatamente interpretato l'art. 220 del Reg. 2913/92, il quale dispone che la contabilizzazione e la riscossione dei dazi accertati "a posteriori" deve avvenire entro due giorni dal momento in cui l'autorità "si è resa conto" della situazione. In proposito, si precisa che le norme italiane prevedono senz'altro un periodo di 60 giorni, durante i quali l'iscrizione e la riscossione del dazio rimangono sospese, ma che esso decorre dal momento in cui, essendo consegnato al debitore, semplicemente, il verbale dell'ispezione nei suoi locali, non può ancora ritenersi che l'amministrazione si sia "resa conto" dell'esistenza di un obbligo tributario evaso, dal momento che essa si propone, in quel frangente, di completare la relativa istruttoria acquisendo proprio gli elementi adottati dal debitore. Quindi, l'amministrazione assume definitiva consapevolezza, circa l'esistenza dell'imposta, solo mediante elaborazione, trascorsi i sessanta giorni predetti, del successivo "avviso di accertamento", con obbligo del debitore di corrispondere le somme in esse acclamate entro due giorni dalla comunicazione del medesimo avviso.

Stato della Procedura

Il 23/9/2008 è stato presentato un Ricorso (C-423/08) alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo a carico del bilancio dello Stato, per l'obbligo di corrispondere interessi di mora (circa € 300.000), causa il ritardo nella messa a disposizione delle Risorse Proprie Tradizionali.

Scheda 20 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2005/2107 – ex art. 258 del TFUE.**

“Tassazione del tabacco - mancato rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento delle Finanze; Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 par. 1 della Direttiva n. 95/59/CE, relativa alle imposte, diverse dall'imposta sul volume d'affari, che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati. In primo luogo, la Commissione ha rappresentato la violazione del diritto, facente capo ai produttori di tabacco e ai loro rappresentanti, di stabilire liberamente i prezzi della vendita al minuto dei tabacchi lavorati. Infatti, il Decreto del 25 Luglio 2005, definendo il prezzo minimo che i produttori di tabacco devono applicare nella vendita al consumo dei tabacchi lavorati, impone non solo un limite diretto alla libertà di fissazione del prezzo minimo, ma anche un limite indiretto alla libertà di determinare il prezzo massimo del tabacco lavorato, dal momento che quest'ultimo non può, ovviamente, essere inferiore al prezzo minimo quale stabilito dal decreto. Un tale meccanismo di fissazione dei prezzi, ovverossia per atto della pubblica autorità, risulterebbe gravemente distorsivo del principio della libera concorrenza, il quale implica che i prezzi si determinino in base al libero gioco della domanda e dell'offerta. Le autorità italiane hanno replicato, in prima battuta, che la fissazione di un prezzo minimo per i tabacchi lavorati sarebbe imposta dall'esigenza di scoraggiare l'acquisto di tali prodotti, al fine di limitare i danni all'igiene pubblica determinati dal tabagismo. Inoltre, si è precisato che l'esigenza di una certa flessibilità dei prezzi, in modo da non compromettere il sistema concorrenziale, sarebbe comunque fatta salva dalla normativa nazionale attraverso la possibilità, per i produttori di tabacco, di instare nei confronti della Pubblica amministrazione per ottenere la revisione del prezzo minimo come già fissato. In risposta, la Commissione obietta che l'interesse a scoraggiare il consumo di tabacco potrebbe essere, utilmente, perseguito attraverso la maggiorazione dell'imposta indiretta al consumo gravante i tabacchi stessi (accisa), piuttosto che mediante interferenza sulla libera fissazione del prezzo di vendita. Quanto al termine previsto per l'esame della domanda di modifica del prezzo minimo, la Commissione obietta che tale termine, pari a 120 giorni, è troppo lungo per garantire un rapido adattamento del prezzo alle condizioni del mercato. Quanto al primo punto, le autorità italiane hanno ribadito la ferma volontà di mantenere il sistema del prezzo minimo, come quello in grado non solo di costituire un efficace deterrente contro il tabagismo ma anche l'equilibrio e la stabilità degli interessi erariali sottesi. In ordine al termine per la modifica del prezzo, è intervenuta una decurtazione di tale termine a 90 giorni, tramite modifica per Legge n. 88/2009.

Stato della Procedura

Il 22/12/2008 è stato presentato un Ricorso di fronte alla Corte di Giustizia ex art.226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario immediato per il bilancio dello Stato.

Scheda 21 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2004/4350 – ex art. 258 del TFUE**

“Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore coi principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei capitali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze

Violazione

La Corte di Giustizia si è pronunciata sul ricorso Commissione/Italia, con il quale la prima ha lamentato la non conformità delle norme italiane, concernenti l'imposizione dei dividendi “in uscita”, con gli artt. 56 CE e 40 SEE relativi alla “libera circolazione dei capitali”, rispettivamente fra gli Stati Membri della UE (art. 56) e fra quelli facenti parte dello Spazio Economico Europeo (art. 40 SEE). La legislazione contestata prevedeva, per il periodo 2004-2008, che i dividendi distribuiti da società italiane, a favore di società partecipanti che appartenessero ad altri Stati UE o SEE, fossero tassati in capo alla società italiana con aliquota del 27%. Per converso, gli utili distribuiti da società italiane a società partecipanti anch'esse italiane (utili “domestici”), venivano non solo esentati da ritenuta in capo alla società partecipata, ma esclusi altresì, per il 95%, dal reddito imponibile delle società partecipanti. Tali disposizioni avrebbero reso meno attraente, per le società UE o SEE rispetto alle società italiane, l'acquisto di quote in altre società italiane, con conseguente lesione del diritto delle società estere di far circolare liberamente i loro capitali (essendo l'acquisto di quote societarie una forma di investimento di capitali). Attualmente, la finanziaria 2008 ha equiparato il trattamento degli utili trasfrontalieri UE e SEE a quello degli utili “domestici” e, tuttavia, il fatto per cui in passato sia stata applicata una normativa fiscale discriminatoria, suppone che lo Stato italiano rimborsi alle società estere i prelievi illegittimi. La Corte di Giustizia ha accolto le tesi della Commissione circa l'illegittimità del trattamento discriminatorio dei dividendi spettanti a società UE, per il seguente motivo: lo scopo perseguito dalla previgente disciplina italiana, attraverso la tassazione “alla fonte”, era quello di evitare che - omessa la tassazione nello Stato della società partecipata (Italia) e, per ipotesi, escluso lo stesso prelievo anche nello Stato delle società partecipanti - si creasse un reddito societario immune “in toto” da imposta. Tuttavia, ha precisato la Commissione, tale preoccupazione sarebbe venuta meno, rispetto ai rapporti con gli altri Stati UE, per il fatto che le convenzioni, esistenti fra gli stessi e l'Italia, avrebbero garantito a quest'ultima di disporre di sufficienti informazioni sul se e sulla misura in cui gli altri Stati applicavano le loro imposte agli utili distribuiti, alle loro società, da società italiane. Invece, circa gli Stati SEE (fra cui il Liechtenstein), non esistendo fra essi e l'Italia uno scambio di informazioni siffatto, l'applicazione della “ritenuta alla fonte” è stata ritenuta, dalla Corte, giustificata dall'esigenza di evitare le frodi fiscali, cioè l'elusione “in toto” del prelievo fiscale sugli utili in questione.

Stato della Procedura

In data 19/11/2009 la Corte di Giustizia ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/ medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato, dovuto agli obblighi di rimborso alle società UE degli indebiti prelievi fiscali per il periodo 2004-2008.

Scheda 22 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2004/2190 – ex art. 258 del TFUE**

“Tassazione discriminatoria degli oli lubrificanti rigenerati”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione ha contestato la legittimità dell'art. 62 del Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995 n. 504 nonché dell'art. 116 della legge 23 Dicembre 2005 n. 266, in quanto tali norme prevedono un regime fiscale agevolato per gli oli lubrificanti rigenerati, prodotti utilizzando oli usati che siano stati raccolti sullo Stato Italiano, non estendendo il medesimo beneficio fiscale agli oli rigenerati prodotti usando oli usati raccolti sul territorio di altri Stati Membri.

In particolare, sugli oli ottenuti dagli oli rigenerati italiani viene applicata un'imposta di consumo ridotta del 50% rispetto all'imposta gravante il consumo degli oli lubrificanti prodotti da oli rigenerati stranieri.

La Commissione ha evidenziato come la normativa italiana scoraggi i produttori di oli rigeneranti ad utilizzare oli usati provenienti da altri Stati Membri, incoraggiandoli invece ad utilizzare oli usati raccolti in Italia.

La normativa italiana è stata, pertanto, dichiarata incompatibile con l'articolo 90 TCE, ai sensi del quale nessuno Stato Membro può applicare ai prodotti degli altri Stati Membri, attraverso la propria normativa interna, imposizioni più gravose di quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali simili. Un tale sistema, infatti, introduce surrettiziamente un trattamento pregiudizievole per il prodotto straniero a privilegio di quello italiano, essendo pertanto incompatibile con l'obiettivo, perseguito dai trattati, di realizzare un mercato unico europeo scevro da situazioni protezionistiche.

Le autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi formulati dalla Commissione modificando la normativa nazionale. In particolare, al 30 giugno 2009 era in corso di elaborazione un testo normativo predisposto congiuntamente dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Agenzia delle Dogane, recante i seguenti emendamenti: eliminazione della tassazione discriminatoria attraverso l'applicazione indifferenziata, sia agli oli lubrificanti ottenuti dal riciclaggio degli oli usati italiani, sia a quelli ottenuti dal riciclaggio degli oli usati stranieri, sia agli oli lubrificanti ottenuti dagli oli “vergini”, di un'imposta di consumo unica pari a € 750.00 per mille chilogrammi. A fini di completezza, si precisa che il testo sopra menzionato è stato trasposto all'art. 13 del Decreto Legge 25 settembre 2009, ai fini del superamento della presente procedura.

Stato della Procedura

In data 23 dicembre 2008 è stato iscritto un Ricorso presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE), con il numero C-572/08.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non implica oneri finanziari.

Scheda 23- Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/4826 – ex art. 258 del TFUE**

“Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati in relazione alla mancata applicazione di dazi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze; Ministero della Giustizia.

Violazione

La Commissione europea contesta alla Repubblica italiana la violazione degli obblighi derivanti dall'art. 10 del Trattato della Comunità Europea, dall'art. 8 della decisione 2000/597/CE, relativa al sistema delle risorse proprie, nonché dagli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 del Regolamento 1150/2000 attuativo della decisione 94/728/CE relativa al sistema delle risorse proprie. L'art. 10 TCE impone agli Stati Membri di adottare le misure adeguate all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato stesso. L'art. 8 della decisione 2000/597/CE fa carico agli Stati Membri dell'onere di riscuotere i dazi della tariffa doganale. I precitati articoli del Reg. 1150/2000 stabiliscono, nel loro complesso che: i diritti doganali debbono essere accertati non appena l'importo viene quantificato ed il debitore accorrentato del diritto stesso; che la contabilizzazione di tali diritti deve seguire entro il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato; che ogni ritardo nella contabilizzazione dà luogo al pagamento di un interesse pari a quello previsto per i finanziamenti a breve termine; che, infine, gli Stati Membri debbono garantire che gli importi dei diritti in questione siano messi a disposizione della Commissione. Tale normativa sarebbe stata contraddetta dalle autorizzazioni che le autorità doganali per la Regione Puglia e Basilicata hanno rilasciato, dal 27/2/1997 fino alla loro revoca il 4/12/2002, a creare e gestire “magazzini doganali privati di tipo “C””, nonché ad esercitare in essi attività di trasformazione sotto controllo doganale, senza che ricorressero i presupposti di cui al codice doganale comunitario. Pertanto, attesi l'irregolarità di tali autorizzazioni e il fatto che l'istituzione dei suddetti magazzini comporta la totale esenzione dai prelievi doganali delle merci in essi depositate, l'Italia avrebbe disapplicato le norme relative all'accertamento, alla contabilizzazione e riscossione dei diritti doganali sorti nel periodo precedente alla revoca delle anzidette autorizzazioni. La replica italiana verte sulla presunta impossibilità di addossare allo stato la responsabilità per gli atti dei suoi organi quando questi hanno agito, come nel caso di specie, fraudolentemente.

Stato della Procedura

In data 16 luglio 2008 è stato presentato un ricorso contro l'Italia ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE), con il numero C-334/08.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo quantificato in euro 22.730.826, 29 di risorse proprie da corrispondere al bilancio comunitario, a cui andranno aggiunti gli interessi di mora calcolati secondo le procedure di cui all'articolo 11 del Regolamento Euratom del 22 Maggio 2000 n. 1150/2000.

Scheda 24 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/4648 – ex art. 258 del TFUE**

“Rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non residenti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell’art. 1 della Dir.79/1072 e dell’art. 1 della Dir. 86/560, laddove, ai fini del pagamento dell’IVA, si definisce la nozione di soggetto “residente fiscalmente” in uno Stato Membro. In premessa, si precisa che la controversia in oggetto attiene al regime dell’ “IVA a credito”, che opera in modo siffatto: l’operatore sottoposto ad IVA può detrarre, dal suo debito di imposta, quelle somme di cui il cedente, a suo favore, di beni e servizi strumentali, era a sua volta debitore IVA sulla transazione stessa e che ha scaricato sull’acquirente attraverso maggiorazione del prezzo dell’operazione. Questa somma, che l’impresa acquirente di beni e servizi può detrarre dal debito IVA da cui è gravata (IVA a debito), prende il nome di “IVA a credito”. La legislazione italiana, al riguardo, ha previsto che: quando un operatore, con sede principale in altro Stato Membro o in uno Stato terzo, acquisisce in Italia beni e/o servizi strumentali e tuttavia non abbia in Italia nemmeno un centro di attività stabile ovvero, pur avendolo, non esegue l’acquisto suddetto per tramite di tale centro, ma per tramite della stessa sede principale posta all’estero - ha comunque diritto ad essere tenuto indenne, dal fisco italiano, dell’IVA che ha pagato sul bene o servizio acquisito (IVA a credito), non tuttavia per mezzo di “detrazione”, ma mediante “rimborso”. Infatti, per la legge fiscale italiana in materia, si deve ritenere che, se anche l’operatore ha in Italia una sede secondaria ma le operazioni non sono realizzate da tale sede, rispetto alle stesse egli non è residente fiscalmente in questo Stato e quindi non è debitore IVA. Pertanto, non avendo un debito IVA da cui si possa “detrarre” l’IVA a credito, residua soltanto, a carico del Fisco italiano, l’obbligo di “rimborsare” la somma in questione. In effetti, la soluzione del legislatore italiano corrisponde al tenore letterale della direttiva di cui sopra. La Commissione e la Corte di Giustizia sostengono, invece, che l’art. 1 della predetta direttiva debba interpretarsi in coordinamento con l’intero testo, per cui risulterebbe che residente fiscalmente in Italia ai fini IVA - e, quindi, soggetto a debito IVA in Italia e ancora, di conseguenza, avente diritto alla “detrazione” - è anche l’impresa estera che ha in Italia un centro di attività stabile ed ha acquistato beni e servizi in Italia, anche se non per il tramite del centro di affari in questione. Pertanto, in adeguamento alle censure UE, l’Italia ha modificato la legge contestata, a mezzo dell’art. 11 del decreto 25/9/2009 n. 135 (decreto salva infrazioni), che al 31/12/2009 era in corso di conversione.

Stato della Procedura

Il 16/7/2009 la Corte di Giustizia ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non comporta oneri finanziari

Scheda 25 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2246 - ex art. 258 del TFUE**

“Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: MEF/Dipartimento Tesoro – Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 90 del Trattato CE, ai sensi del quale gli Stati Membri non possono applicare delle imposizioni fiscali che colpiscano, anche indirettamente, i prodotti degli altri Stati Membri in misura superiore rispetto ai prodotti nazionali similari.

La Commissione ha rilevato che il significato di tale norma è stato interpretato dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, secondo la quale il divieto di cui al menzionato articolo 90 TCE è incompatibile anche con un'imposizione fiscale che, sebbene colpisca prodotti nazionali e prodotti di altri Stati Membri in ugual misura, generi un gettito monetario che viene destinato esclusivamente a vantaggio della produzione italiana.

Nel caso di specie, la Commissione contesta la circostanza per cui il sovrapprezzo per onere nucleare, applicato dallo Stato italiano, costituisce un onere fiscale destinato a finanziare aiuti speciali riservati solo ai produttori italiani di energia rinnovabile, in quanto i maggiori introiti servono soltanto a compensare l'Enel per i costi legati all'abbandono della energia nucleare.

Le autorità italiane hanno affermato la legittimità dell'imposizione fiscale in questione, evidenziando, in via preliminare, come tali sovrapprezzi non “esistono più in quanto tali ma sono oggi identificati quali componente tariffaria A2 e A3... non configurabili quali oneri fiscali”. In secondo luogo, le autorità italiane hanno negato che il relativo gettito monetario venga destinato a vantaggio dei produttori italiani affermando che tale “finanziamento” non è concesso allo scopo di coprire costi di produzione, ma esclusivamente al fine di compensare le imprese italiane che hanno sopportato costi supplementari nello svolgimento di un servizio di interesse comune quale lo smantellamento delle centrali dismesse e chiusura del nucleare.

Stato della Procedura

Alla Messa in Mora, inviata il 30.3.2004 ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE), il Dipartimento del Tesoro del MEF ha risposto con nota del 29 luglio 2004 e il Ministero Attività Produttive ha risposto con nota del 26 luglio 2004. Entrambi hanno eccepito la non sussistenza della violazione dell'art. 90 del Trattato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 26 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2182 - ex art. 258 del TFUE**

“Accertamento risorse proprie e messa a disposizione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea contesta l'omissione del calcolo e della corresponsione al bilancio delle Comunità, per i periodi di esercizio dal 1998 al 2002, dei dazi doganali relativi all'importazione di materiali ad uso specificamente militare, con ciò contravvenendo all'art. 26 del Trattato CE, agli artt. 20 e 217 Reg. 2913/92 e al Reg. 1552/89 di applicazione della normativa sulle risorse proprie della Comunità. In particolare, l'art. 26 TCE dispone che la competenza normativa, in materia di dazi doganali, spetta esclusivamente al Consiglio delle Comunità, con conseguente estromissione dei singoli Stati Membri dalla possibilità di disapplicare tali tributi. Gli artt. 20 e 217 del Reg. 2913/92, nonché il Reg. 1552/89, inoltre, precisano che le tariffe doganali sono fissate in ambito comunitario e che, peraltro, le autorità nazionali debbono, non appena dispongono degli elementi necessari alla determinazione dell'imposta doganale dovuta, procedere alla contabilizzazione del relativo credito e alla sua iscrizione negli appositi registri contabili. Infine, ai sensi degli stessi articoli, l'importo dei tributi deve essere messo a disposizione delle Comunità su un dato conto corrente aperto presso il Tesoro ovvero presso altro organismo competente. La Commissione sottolinea, altresì, che pur avendo previsto, lo stesso Consiglio, la disapplicazione dell'imposta doganale sui prodotti ad uso militare, tale eccezione opera soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2003. L'Italia, invece, ha esteso l'esenzione dal prelievo doganale anche al periodo precedente al 1° gennaio 2003, relativamente a determinati prodotti che, a quel tempo, erano ancora soggetti al dazio per decisione del Consiglio delle Comunità. Con ciò, l'Italia avrebbe assunto un'iniziativa unilaterale in contrasto con le norme comunitarie di cui sopra. Le autorità italiane hanno invocato, in proposito, l'art. 296 TCE, che autorizzerebbe uno Stato Membro a derogare alle norme del Trattato, ove tale eccezione sia imposta dall'esigenza di tutelare gli interessi essenziali alla sicurezza dello Stato stesso: lo Stato Membro, quindi, potrebbe disapplicare il dazio comunitario, prescritto dall'art. 26 del Trattato CE e gravante l'importazione dei materiali bellici, per incentivarne l'acquisto e, di conseguenza, potenziare la sicurezza nazionale. La Commissione ha replicato che il disposto dell'art. 296 TCE non può essere invocato, in ogni caso, per giustificare la deroga all'art. 26 del Trattato CE relativo ai tributi spettanti alle Comunità

Stato della Procedura

Il 15/12/2009 la Corte di Giustizia ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE), riunita la presente causa C-239/06 con quella iscritta al n. C- 387/05.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implica effetti finanziari negativi, dovendo l'Italia versare al bilancio comunitario, a titolo di “risorse proprie”, i prelievi doganali elusi per gli esercizi 1998-2002, maggiorandoli degli interessi moratori.

Scheda n. 27 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 1985/0404 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata riscossione di dazi doganali per importazioni di materiale ad uso civile e militare”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell’art. 26 TCE, degli artt. 20 e 217 del Reg. 2913/92 e delle disposizioni contenute nel Reg. 1552/89, per aver esentato dai dazi doganali, a decorrere dal periodo di esercizio 1998 sino a quello 2002, l’importazione di prodotti a doppio uso civile e militare. Tale condotta contrasterebbe: innanzitutto, con l’art. 26 TCE prima citato, in quanto lo stesso, avocando esclusivamente al Consiglio delle Comunità le decisioni in materia di dazi doganali, colpisce di illegittimità i provvedimenti unilaterali dei singoli Stati Membri; in secondo luogo con i citati articoli del Reg. 2913/92 ed il Reg. 1552/89 sopra menzionato, che impongono alle autorità nazionali di procedere, non appena dispongano degli elementi per la determinazione di un dazio, al computo e all’iscrizione in bilancio del relativo importo, quindi alla corresponsione del medesimo alle Comunità attraverso suo accreditamento su un conto corrente apposito. Da ultimo si è precisato che lo stesso Consiglio delle Comunità ha esonerato dal prelievo doganale, a mezzo Reg. 150/2003, i prodotti a duplice uso civile e militare e che, tuttavia, detto sgravio è stato fissato a far data esclusivamente dal 1° gennaio 2003, rimanendo impregiudicata la vigenza del dazio per i periodi di esercizio precedenti a tale termine. Il Governo italiano ha obiettato che l’esenzione dal tributo doganale si giustificherebbe in base all’art. 296 del Trattato CE, che autorizzerebbe l’adozione di misure nazionali in deroga al medesimo Trattato, quando esse risultino necessarie alla salvaguardia della “sicurezza” degli Stati Membri. Pertanto, in virtù dell’art. 296 TCE, sarebbe consentita la disapplicazione dell’art. 26 sopra menzionato e, di conseguenza, una soppressione del dazio sui materiali a “doppio uso”. Infatti lo sgravio dall’imposta, incoraggiando l’importazione di detti materiali, utili anche a fini militari, gioverebbe alla “sicurezza nazionale”, ricollegandosi, dunque, alle esigenze che l’art. 296 indica come idonee a limitare l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel Trattato stesso.

Stato della Procedura

Il 15/12/2009, successivamente all’entrata in vigore del TFUE, la Corte di Giustizia ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art. 258 TFUE, riunita la presente causa C-387/05 con quella iscritta nel Registro Generale della Corte al n. C-239/06.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato: qualora la Corte effettivamente accerti che per il periodo 1999-2003 sono rimaste eluse le imposte doganali sui materiali a “doppio uso”, esse dovranno essere corrisposte al bilancio comunitario con i relativi interessi moratori, in termini di “risorse proprie”.

PAGINA BIANCA

Giustizia

PAGINA BIANCA

Giustizia

Una sola procedura di infrazione rileva per il settore "giustizia" (n. 2009/2230 "Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati"), ancora ferma alla fase iniziale della "messa in mora" dello stadio "precontenzioso" disciplinato dall'art. 258 TFUE (già art. 226 TCE).

La procedura non assume rilevanza finanziaria per il bilancio dello Stato italiano.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/2230	Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati	MM	No

Scheda 1 - Giustizia**Procedura di infrazione n. 2009/2230 - ex art. 258 del TFUE**

"Presunta non conformità al diritto comunitario della Legge n. 117/1988 sul risarcimento e responsabilità civile dei magistrati".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea rileva l'incompatibilità con il diritto comunitario della Legge 117/88, relativa alla responsabilità civile dei magistrati per i danni cagionati nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie. Ai sensi della predetta normativa italiana, il soggetto che abbia subito un danno patrimoniale, ovvero morale inerente alla privazione della libertà personale, per effetto di un atto o comportamento di un magistrato, è legittimato a pretendere il relativo risarcimento da parte dello Stato (il quale si rivale a sua volta sul magistrato responsabile). Tuttavia, la pretesa risarcitoria, nei confronti dello Stato, non viene ammessa ogniqualvolta il giudice abbia violato le norme giuridiche, ma solo ove, oltre al fatto oggettivo per cui il magistrato ha trasgredito alla prescrizione, sussistano gli ulteriori presupposti dell'avere, il medesimo, agito con "dolo" o con "colpa grave", intesa questa come "grave" mancanza di prudenza, diligenza o perizia. Pertanto, la responsabilità dello Stato italiano, nei confronti delle vittime di violazioni di norme giuridiche (ivi comprese quelle comunitarie) da parte dei componenti dell'ordine giudiziario, viene esclusa per la maggior parte degli illeciti commessi. Rispetto a questi, infatti, il giudice agisce, di solito, con colpa "lieve" o "media" e quindi in assenza di dolo o colpa grave, ovvero senza colpa alcuna (pur sussistendo, anche in tali ipotesi, la ragionevole esigenza della vittima ad essere rilevata del danno ingiustamente sofferto). A ribadire la ristrettezza dell'ambito di operatività della responsabilità statale, per i comportamenti illegittimi dei suoi magistrati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, il comma 2 dell'art. 2 sottolinea che non può in ogni caso dare luogo a responsabilità l'attività logico-giuridica, che il magistrato esercita quando interpreta una norma e quando valuta il fatto o le prove. Al riguardo, la Commissione ritiene che - operando i limiti della responsabilità statale, in questo settore, anche in relazione alle violazioni di norme comunitarie - la legge 117/88 risulti incompatibile con il diritto comunitario medesimo, come precisato, in materia, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Al riguardo, si citano le sentenze "Brasserie du Pêcheur" e "Factortame", in cui si afferma la responsabilità dello Stato Membro per ogni violazione di norma comunitaria perpetrata da uno qualunque degli organi statuali (compresi, dunque, gli organi giudiziari), senza limitazione alle ipotesi di dolo o colpa grave e, peraltro, senza esclusione di detta responsabilità per le attività di interpretazione delle norme stesse. Sarebbe peraltro sufficiente, ai fini della rilevanza di tale responsabilità statale, che la norma comunitaria violata dall'organo pubblico sia attributiva di diritti ai singoli, che la violazione sia manifesta e che il danno sia riportabile causalmente alla violazione stessa, senza ulteriori requisiti (sentenza Kobler).

Stato della Procedura

In data 8/10/2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Lavoro e Affari Sociali

PAGINA BIANCA

Lavoro e Affari Sociali

Il settore "lavoro e affari sociali" ricomprende, allo stato attuale, 13 procedure di infrazione, di cui n. 11 procedure basate su presunte violazioni del diritto comunitario e n. 2 procedure concernenti la presunta mancata attuazione di direttive nell'ordinamento nazionale.

Tali procedure si inscrivono in un arco di tempo esteso dal 2005 al 2009 e risultano ferme, in numero di 11, allo stadio "precontenzioso" ex art. 258 TFUE (già art. 226 TCE). Le restanti procedure n. 2005/2200 e n. 2005/2114, invece, sono già pervenute al passaggio della "messa in mora" della fase prettamente "contenziosa" ex art. 260 TFUE (già art. 228 TCE).

Soltanto la procedura n. 2005/2114 "Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne" è suscettibile di dispiegare effetti finanziari sul bilancio dello Stato. Tramite tale procedura la Commissione ha eccepito che la differenza di età pensionabile fra uomini e donne, come prevista per i dipendenti pubblici soggetti al regime INPDAP, risulta incompatibile con il principio della parità di retribuzione. Ai fini del superamento della medesima vertenza, le autorità italiane sono orientate alla predisposizione di una modifica della legislazione vigente, nel senso di innalzare l'età pensionabile delle pubbliche impiegate ai 65 anni di età già fissati per i pubblici impiegati. Di conseguenza, si determinerebbe una diminuzione della spesa sociale appostata nel bilancio dello Stato.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/4513	Trattato CE: Certificazione di bilinguismo per accedere al pubblico impiego nella Provincia di Bolzano	MM	No
Scheda 2 2009/4393	Requisiti richiesti per la partecipazione ad un concorso per l'assegnazione di alloggi a basso costo a studenti universitari	MM	No
Scheda 3 2009/0460	Mancato recepimento della direttiva 2006/54/CE relativa all'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego	MM	No

Scheda 4 2008/0678	Mancato recepimento della direttiva 2005/47/CE relativa all'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (EFT) sulle condizioni di lavoro	PM	No
Scheda 5 2007/4734	Abuso di contratti di formazione e di lavoro a tempo determinato	MM	No
Scheda 6 2007/4652	Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di licenziamenti collettivi	MM	No
Scheda 7 2006/4917	Non corretta trasposizione delle direttive 2002/73/CE e 2006/54/CE relative alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro	MM	No
Scheda 8 2006/2535	Parità di trattamento tra uomini e donne	PM	No
Scheda 9 2006/2441	Non corretta applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro	PM	No
Scheda 10 2006/2228	Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza	MMC	No
Scheda 11 2005/2433	Non conformità della legislazione italiana con l'art 5.3 della Direttiva 2001/23/CE	SC C-561/07	No
Scheda 12 2005/2200	Prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri mobili - Direttive 92/57/CEE e 89/391/CEE	MM ex 260 C-504/06	No
Scheda 13 2005/2114	Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne	MM ex 260 C-46/07	Si

Scheda 1 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2009/4513 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattato CE: Certificazione di bilinguismo per accedere al pubblico impiego nella Provincia di Bolzano”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea rileva l'incompatibilità con la normativa comunitaria - in particolare con l'art. 39 TCE sulla "libera circolazione dei lavoratori", nonché con la sentenza della Corte di Giustizia n. C-281/98 (caso Angonese) - del D.P.R. n. 752/1976, laddove definisce i requisiti di conoscenze linguistiche richiesti per l'accesso all'impiego pubblico nella Provincia di Bolzano. In particolare, la normativa nazionale prevede che il candidato venga previamente riconosciuto in possesso della conoscenza della lingua italiana e tedesca, in base ad un esame condotto da una o più commissioni nominate con decreto del Commissario del Governo di intesa con la Provincia. Al termine di tale esame, è previsto il rilascio di un "attestato", certificante il bilinguismo del candidato, senza il quale non è consentito accedere al pubblico impiego nel territorio sopra indicato. Peraltro, il Decreto stabilisce ancora che, sempre ai fini dell'assunzione nel pubblico impiego della Provincia di Bolzano, sia data precedenza ai candidati che risiedono da almeno due anni nella stessa provincia. In proposito, la Commissione rileva che, seppure l'ordinamento comunitario consente, ai datori di lavoro pubblici e privati di uno Stato Membro, di richiedere determinate conoscenze linguistiche ai cittadini di altro Stato Membro (art. 3, par. 1, Reg. 1612/68), tali requisiti non possono essere regolamentati in modo tale da comportare, di fatto, l'estromissione dei cittadini del secondo Stato dall'accesso alle posizioni lavorative del primo, pena la violazione del principio della libera circolazione delle persone, di cui all'art. 39 TCE. Tale assunto, peraltro, è stato già formulato nella sentenza resa dalla Corte di Giustizia sul caso "Angonese". Si ritiene quindi che la disciplina italiana implichi una discriminazione dei cittadini comunitari non italiani, in quanto le modalità richieste per l'accertamento del bilinguismo sono eccessivamente restrittive. Si esige, infatti, che il possesso del bilinguismo venga appurato solo nelle specifiche forme definite dal decreto (mediante concorso tenuto esclusivamente nel territorio di una sola provincia di un solo Stato Membro, corrispondenti, rispettivamente, alla Provincia di Bolzano e allo Stato italiano), mentre viene considerata inidonea qualsiasi altra modalità di accertamento prevista dalle legislazioni degli altri Stati della UE. Peraltro, risulterebbe incompatibile con la "libera circolazione delle persone" anche l'altra disposizione del decreto, con la quale si concede la preferenza, per l'ammissione al pubblico impiego nella provincia di Bolzano, ai soggetti ivi residenti da almeno due anni. Poiché tale qualifica sarebbe, nella maggior parte dei casi, riferibile solamente ai cittadini italiani, piuttosto che a quelli degli altri Stati comunitari, questi ultimi subirebbero un ulteriore limite alla loro libertà di circolazione.

Stato della Procedura

In data 8/10/2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2009/4393 - ex art. 258 del TFUE**

“Requisiti richiesti per la partecipazione a un concorso per l’assegnazione di alloggi a basso costo a studenti universitari”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Istruzione, Università e Ricerca.

Violazione

La Commissione europea, facendo riferimento al bando di concorso indetto dalla Provincia di Sondrio per l’anno 2008/2009, avente ad oggetto l’assegnazione di alloggi a basso costo in Milano a studenti universitari, eccipisce la violazione dell’art. 39 TCE sulla “libera circolazione delle persone”, nonché del Regolamento 1612/68, concernente i diritti dei lavoratori migranti e dei loro familiari. Nel caso di specie la Provincia di Sondrio - atteso che gli studenti provenienti da tale zona frequentano per lo più l’Università a Milano e che, in tal sede, gli alloggi sono reperibili solo a costi molto elevati - ha messo in concorso una serie di alloggi di cui è proprietaria, richiedendo agli studenti candidati il soddisfacimento, tra le altre, delle condizioni particolari inerenti, l’una, al possesso della cittadinanza italiana e, l’altra, alla residenza nel territorio della stessa Provincia di Sondrio per un periodo pregresso di almeno 5 anni. A tal proposito, la Commissione ha rilevato come il fatto, per cui la concessione dell’alloggio è stata subordinata all’esistenza dei due requisiti sopra menzionati, risulterebbe incompatibile con l’art. 39 del Trattato CE, che sancisce la “libertà di circolazione dei lavoratori” all’interno di tutti i Paesi aderenti alle Comunità europee. Tale principio è stato inoltre meglio specificato dal Reg. 1612/68, il quale stabilisce una serie di garanzie a favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari, per evitare che i lavoratori di alcuni Stati Membri, pur ammessi formalmente ad operare in Stati Membri diversi, si trovino di fatto discriminati rispetto ai lavoratori locali e, quindi, scoraggiati a spostarsi per ragioni di lavoro. Di conseguenza la Commissione sostiene, alla luce del Reg. 1612/68, che i familiari dei lavoratori, migranti in uno Stato Membro e provenienti da altro Stato Membro, debbono essere ammessi a godere tutti i “vantaggi sociali” accordati dal primo Stato ai familiari dei lavoratori interni. Viene enunciato quindi il principio per cui i discendenti dei lavoratori migranti, purchè risiedano in qualsiasi parte dello Stato Membro di immigrazione, debbono essere equiparati, quanto a trattamenti socio-assistenziali, ai discendenti dei lavoratori interni. Per questo, prevedendo la Provincia di Sondrio, che fa parte dello Stato italiano, il vantaggio sociale dell’attribuzione di alloggi a basso costo in Milano in favore di studenti presso tale sede, detta previsione dovrebbe essere estesa a tutti i discendenti di lavoratori di altri Stati Membri - questi ultimi che lavorino o abbiano lavorato in Italia - che, residenti ovunque in Italia, vogliano frequentare l’università a Milano. Il requisito della residenza quinquennale nella Provincia di Sondrio sarebbe illegittimamente restrittivo e lederebbe, in ultima battuta, in quanto discriminerebbe i loro discendenti nella loro condizione di studenti, la libertà di circolazione, in Italia, dei lavoratori migranti da altri Stati Membri.

Stato della Procedura

In data 8 ottobre 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2009/0460 - ex art. 258 del TFUE**

"Mancato recepimento della direttiva 2006/54/CE relativa all'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ministero per le Pari Opportunità.

Violazione

La Commissione europea ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2006/54/CE.

Ai sensi dell'articolo 33 della Direttiva in questione, gli Stati membri mettono in vigore, previa consultazione delle parti sociali, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 agosto 2008 o provvedono, entro tale data, a che le parti sociali introducano le disposizioni necessarie mediante accordo. Ove necessario per tener conto di particolari difficoltà, gli Stati Membri dispongono di un ulteriore anno al massimo per conformarsi alla presente direttiva.

Gli Stati Membri stessi, quindi, comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni di attuazione della direttiva stessa.

Alla data del 31 dicembre 2009, non venivano rilevati provvedimenti nazionali di recepimento della Direttiva in questione.

Stato della Procedura

In data 25 settembre 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE), cui non seguivano, fino al termine del secondo semestre 2009, provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva in questione. Con nota del Ministero dell'interno è stato rappresentato che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 ottobre 2009, aveva approvato in via preliminare lo schema di Decreto Legislativo predisposto nell'ambito dell'esercizio della delega conferita dalla Legge Comunitaria 2008 (art. 30 Legge 7 luglio 2009, n. 88), ai fini dell'attuazione della direttiva 2008/43/CE. Si precisa che in data 25 gennaio 2010 tale Decreto Legislativo è stato emanato (D. Lgs 5/2010), con il che la procedura in oggetto è stata archiviata nel corso dello stesso 2010.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura. L'attuazione del Decreto di recepimento della direttiva in oggetto dovrà essere realizzata mediante utilizzo delle mere risorse previste a legislazione vigente. In particolare, il Comitato Nazionale preposto all'espletamento dei compiti assegnati dal Decreto di attuazione, dovrà provvedervi avvalendosi soltanto delle risorse assegnate al Comitato medesimo dalla vigente legislazione.

Scheda 4 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2008/0678 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata trasposizione della Direttiva 2005/47/CE, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2005/47/CE, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della Direttiva in questione, gli Stati Membri mettono in vigore, previa consultazione delle parti sociali, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 luglio 2008, o si accertano che, entro questa data, le parti sociali abbiano adottato le disposizioni necessarie per mezzo di accordi.

Gli Stati Membri stessi, quindi, comunicano immediatamente alla Commissione tali disposizioni.

Con nota del 1° ottobre 2008 la Commissione aveva già sollecitato le autorità italiane, con messa in mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE), a dare notizia dei provvedimenti adottati in attuazione della direttiva in oggetto. Alla lettera della Commissione non è stato dato seguito dalla Repubblica italiana.

Alla data del 31/12/2009, pertanto, non è stata rilevata l'adozione di provvedimenti nazionali di recepimento della Direttiva in questione.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 TCE (ora art. 258 del TFUE). In ogni caso, le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva in oggetto mediante Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 17, per cui si attende l'archiviazione della presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Lavoro e Affari sociali**Procedura di infrazione n. 2007/4734 – ex art. 258 del TFUE**

“Abuso di contratti di formazione e di lavoro a tempo determinato”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione contesta alla Repubblica italiana la violazione della Direttiva 1999/70/CE, relativa all'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

In particolare, l'art. 2 dell'Accordo Quadro, come allegato alla direttiva sopra menzionata, prevede che gli Stati Membri possano escludere i contratti e rapporti di “formazione” e “inserimento” dall'ambito di applicazione delle norme contenute nell'accordo stesso e segnatamente dall'applicazione dell'art. 5, il quale, in materia di contratti a tempo determinato, ammette la proroga o il rinnovo dei medesimi solo nel rispetto di limiti particolarmente penetranti.

La direttiva 1999/70/CE è stata recepita nell'ambito della legislazione nazionale a mezzo del D. lgs n. 368/2001, che, all'art. 10, avvalendosi della facoltà di deroga prevista dalla direttiva medesima e sopra menzionata, dispone che le norme in esso contenute non si estendono ai contratti di “formazione e lavoro”. Questi ultimi, pertanto, rimangono soggetti ad una differente disciplina (art. 36 del D. lgs 29/1993 come successivamente modificato e contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 febbraio 2001), dalla quale si deriva che i contratti stessi di “formazione e lavoro” non possono in nessun modo essere prolungati o rinnovati, salva la sussistenza di circostanze specifiche, in quanto la caratteristica della “formazione” suppone necessariamente una durata limitata del contratto formativo (secondo la Commissione, non superiore a 24 mesi).

L'INAIL, a seguito di concorso pubblico, nel dicembre del 2001 ha assunto personale con contratti biennali di “formazione e di lavoro”, per il periodo 2001 - 2003. In seguito a reiterate proroghe previste dalle leggi finanziarie per il 2005, 2006, 2007 e 2008, tali contratti sono stati prolungati sino al dicembre 2009.

La Commissione, osservando che tali contratti non possono essere più definiti di “formazione e lavoro”, in quanto significativamente prolungati nel tempo, ma “contratti a tempo determinato”, li ritiene pienamente assoggettati alla normativa concernente questi ultimi. Di conseguenza, le proroghe di tali contratti verrebbero ammesse non indiscriminatamente, ma solo a condizione del rispetto dei requisiti e limiti previsti dall'art. 5 della direttiva 1999/70/CE per il rinnovo dei contratti a tempo determinato.

Dal momento che tali condizioni, come fissate dall'art. 5, non sono state soddisfatte, la Commissione ritiene violati gli art. 2 e 5 della direttiva predetta.

Stato della Procedura

In data 16 ottobre 2008 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2007/4652 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della direttiva 1998/59/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ministero dell'Interno.

Violazione

La Commissione europea rileva la cattiva attuazione, in Italia, della direttiva 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di licenziamenti. In particolare, si ritiene non abbia ricevuto un'applicazione conforme l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva in questione, il quale stabilisce le eccezioni all'applicazione della procedura sui licenziamenti collettivi. Si premette che, ai sensi della direttiva, il licenziamento collettivo è quello effettuato dal datore di lavoro per motivi non inerenti alla persona del lavoratore e riguardante, necessariamente, un certo numero di lavoratori come stabilito dall'1 della direttiva medesima. Riguardo all'ultimo punto, si precisa che, per giudicare se il licenziamento possa definirsi collettivo, in modo da applicare le garanzie procedurali previste dalla direttiva 98/59/CE, occorre guardare all'entità della forza lavoro abitualmente occupata in uno stabilimento e, quindi, verificare che, stante tale valore, sia stato investito dal licenziamento un numero dato di lavoratori, che è fissato dalla stessa direttiva (es: se il numero abituale dei lavoratori è superiore a 20 e inferiore a 100, si ritiene rilevare un “licenziamento collettivo” quando vengano dimessi almeno 20 lavoratori, il tutto ai sensi dell'art. 1, lett. i) della direttiva). Per quanto attiene alla legislazione italiana, risulta che le autorità di tale Stato Membro abbiano comunicato di aver recepito nel diritto interno la direttiva succitata tramite la Legge 223/1991. Tale normativa tuttavia avrebbe esteso, ben oltre le previsioni della direttiva, l'ambito dei lavoratori esclusi dall'applicazione delle garanzie procedurali da questa stabilite. Infatti, come chiarito anche dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con lettera pervenuta il 14 agosto 2008, sebbene la direttiva indichi i suoi destinatari in tutti i “lavoratori”, senza meglio specificare tale termine, la legge italiana estromette i dirigenti dall'applicazione di quella. Più precisamente: da una parte i dirigenti, anche quelli non “alti”, sono conteggiati nel calcolo della forza lavoro presente abitualmente in uno stabilimento, ai fini della applicazione della procedura di licenziamento, ma, dall'altra, sempre ai fini dell'attivazione di tale disciplina, non sono considerati nel computo del numero di lavoratori interessati dal licenziamento. Il Ministero del Lavoro ha giustificato tale regime particolare con la natura peculiare della posizione del dirigente, anche non apicale, il quale non potrebbe essere assimilato agli altri lavoratori, in ragione della natura “personale” del suo ingaggio e della particolare responsabilità assolta.

Stato della Procedura

IL 25/6/2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 del TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari

Scheda 7 – Lavoro e Affari sociali**Procedura di infrazione n. 2006/4917 – ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta trasposizione delle direttive 2002/73/CE e 2006/54/CE relative alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione contesta la violazione delle Direttive 76/207/CEE (come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE) e 2000/78/CE, rispettivamente relative alla parità di trattamento fra uomini e donne e alla parità di trattamento fra soggetti di età diversa. In particolare, l'art. 2 della Direttiva 76/207/CEE estende il divieto della disparità di trattamento, relativa al sesso, anche alle disposizioni che, pur non esplicitamente, pongono le persone appartenenti ad uno dei due sessi in una posizione di particolare svantaggio rispetto alle persone dell'altro sesso. L'art. 3, inoltre, sottolinea l'applicazione del principio di cui sopra alla fattispecie dell'accesso al lavoro e all'occupazione. Si ritiene pertanto incompatibile con la predetta direttiva l'art. 15, commi 6 e 7, della Legge 230/1998, il quale, prevedendo a carico degli "obiettori di coscienza" una serie di incapacità, con efficacia illimitata nel tempo, rispetto ad occupazioni e lavori implicanti l'uso delle armi, introduce un trattamento deteriore nei confronti dell'uomo lavoratore rispetto alla donna lavoratrice, in quanto la condizione di chiamato alla leva e quella correlata di obiettore di coscienza, con gli annessi limiti, possono essere riferite soltanto ad individui di sesso maschile. Al riguardo, l'Italia ha replicato che, collegando l'obiezione di coscienza ai divieti sopra descritti, si è inteso garantire che la stessa fosse fondata su un autentico rifiuto di ogni forma di violenza e non fosse strumentalizzata per eludere l'obbligo militare. Essendo quindi tale discriminazione correlata ad uno scopo legittimo, si giustificerebbe in base alla direttiva stessa (art. 2, paragrafo 2, 2° capoverso). La Commissione ha ribattuto che detto scopo potrebbe essere perseguito con mezzi meno dirompenti, attraverso la comminatoria di incapacità limitate nel tempo. L'art. 2 par. 2 della Dir. 2000/78/CE estende il divieto delle discriminazioni fondate sull'età a quelle previsioni che, apparentemente neutrali, introducono discriminazioni indirette nei confronti di persone di un'età rispetto a quelle di età diversa, precisando l'art. 3 che tale divieto si applica, in particolare, con riferimento all'accesso al lavoro. Pertanto, le incapacità a carico degli obiettori di coscienza, in combinata lettura con le leggi 226/2004 e 115/2005, le quali stabiliscono che i nati dopo il 1985 sono esenti dall'obbligo di leva - con ciò limitando l'operatività delle predette incapacità solo ai nati prima del 1985 - ledono, fra l'altro, anche il principio che vieta le disparità di trattamento fondate sull'età.

Stato della Procedura

Il 18/9/2008 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Lavoro e Affari sociali**Procedura di infrazione n. 2006/2535 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento o non corretto recepimento dell’art. 1 della direttiva 2002/73/CE, relative all’attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne riguardo all’accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea contesta il non corretto recepimento interno dell’art. 1, paragrafo 7 della Direttiva 2002/73/CE. Tale articolo ha introdotto un nuovo art. 8 bis nella direttiva 76/207/CEE, relativa al principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne in ordine all’accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionali e alle condizioni di lavoro. In particolare, il nuovo art. 8 bis introduce l’obbligo, per gli Stati membri, di istituire uno o più organismi preposti alla promozione, allo studio ed al monitoraggio della parità di trattamento di tutte le persone, senza discriminazioni fondate sul sesso. Per consentire l’espletamento delle funzioni suddette, lo stesso articolo riconosce agli organismi citati un insieme di competenze, ricomprensivo dell’assistenza, in forma indipendente, alle vittime di discriminazioni, attraverso il seguito alle denunce da esse presentate a riguardo, nonché lo svolgimento di inchieste indipendenti, la pubblicazione di relazioni indipendenti e la formulazione di suggerimenti sempre in materia di discriminazioni. A tal proposito, la Commissione ritiene che il D. Lgs n. 145, del 30 maggio 2005, attuativo della direttiva 2002/73/CE, non contiene una norma di recepimento, nell’ordinamento italiano, delle disposizioni relative agli organismi di cui sopra ed ai relativi poteri. Del resto, si osserva che un tale istituto non è riscontrabile nella legislazione italiana anteriore al decreto di recepimento, in quanto le caratteristiche dei predetti organismi, segnatamente la titolarità della funzione relativa all’assistenza indipendente alle vittime di discriminazione, non ricorrono nello statuto dell’entità creata dall’art. 6 della legge n. 145 del 30 maggio 2005. In risposta, le autorità italiane hanno indicato alla Commissione, con nota del 15 gennaio 2009, le norme del D. Lgs 198/2006, le quali attribuirebbero autonomi poteri di intervento agli “organismi interni di parità”, regolamentati dal Codice delle pari opportunità.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008, la Commissione ha presentato un Parere Motivato ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Lavoro e Affari sociali**Procedura di infrazione n. 2006/2441 - ex art. 258 del TFUE .**

“Recepimento non corretto ed incompleto della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea contesta il non corretto recepimento di alcune disposizioni della direttiva 2000/78, relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Tale direttiva è stata trasposta nell'ordinamento italiano per D.Lgs. 216/2003. In particolare, la Commissione ritiene che quest'ultimo non abbia esattamente attuato l'art. 5 della direttiva suddetta, il quale impone ai datori di lavoro, in generale e senza distinzioni, di approntare “soluzioni ragionevoli”, affinché tutti i lavoratori disabili possano accedere ad un lavoro, svolgerlo, avere una promozione o ricevere una formazione. In proposito, le autorità italiane sostengono che, nel quadro normativo italiano, le richieste misure di tutela sarebbero già ampiamente previste dalla L. 1999/68, la quale contiene diversi strumenti di sostegno del lavoratore disabile assunto tramite collocamento obbligatorio. Nonostante tali argomenti, la Commissione ritiene che il Decreto contestato (art. 1 comma 1), laddove specifica le categorie di disabili legittimati ad ottenere i trattamenti di cui sopra, finisce per non attribuire a tutti quanti i disabili i diritti previsti, senza, peraltro, imporre gli obblighi corrispettivi a tutti quanti i datori di lavoro. Detto Decreto, dunque, introdurrebbe un'indebita limitazione all'ambito di applicazione della dir. 2000/78/CE. Inoltre, si rileva un'ennesima violazione della direttiva in relazione alle specifiche norme, in essa contenute, per cui – per facilitare la difesa del disabile che lamenti l'esistenza di comportamenti discriminatori nei suoi confronti – si prevede che la vittima possa, a dimostrazione di tali comportamenti, addurre fatti semplicemente presuntivi, laddove è piuttosto la controparte che è obbligata ad addurre piene prove dell'inesistenza delle condotte discriminatorie attribuitele (inversione dell'onere della prova). Tale semplificazione degli oneri probatori a carico del disabile verrebbe contraddetta dalla normativa italiana, in particolare dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101. Il provvedimento emanato dalle autorità italiane, infatti, non solo avrebbe posto a carico del disabile l'obbligo di addurre fatti “gravi” e non semplicemente presuntivi, inserendo, quindi, un requisito non previsto dalla direttiva, ma avrebbe lasciato alla discrezione dell'organo giudicante di imporre o meno l'onere della prova al datore, per superare le allegazioni del disabile. La direttiva, per converso, ha stabilito che l'inversione dell'onere della prova, a favore del disabile e in pregiudizio del datore, debba applicarsi comunque, senza che il magistrato possa disattivare la previsione normativa.

Stato della Procedura

Il 29/10/09 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha replicato con nota del 29/12/2009, con la quale ha argomentato nel senso della conformità della legge italiana alla normativa comunitaria.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 10 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2006/2228 – ex art. 258 del TFUE.**

“Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità dell'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001 con l'articolo 2 paragrafo 7 della Direttiva 76/207/CEE, che, nel quadro generale di una disciplina intesa a garantire la parità tra i sessi in ordine all'accesso al lavoro e alle condizioni del lavoro stesso, sancisce, in particolare, il divieto di applicare alla donna un trattamento peggiore in ragione della sua maternità.

In proposito, si rileva che la legislazione italiana, in particolare l'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001, contravverrebbe a tale disposizione, in quanto prevede, senza eccezioni, che le donne incinte o puerpere non possano assolutamente svolgere un lavoro notturno. In relazione alla normativa comunitaria sopra menzionata, si precisa come la stessa preveda il diritto, per le lavoratrici donne, ad essere esonerate dal lavoro notturno, qualora esse lo richiedano, con il simmetrico obbligo, per il datore di lavoro, di rispettare la loro volontà in tal senso, ma non l'estromissione obbligatoria delle medesime dalla possibilità di attendere a tale attività, qualora, spontaneamente, vi consentano. La circostanza per cui la normativa nazionale abbia sancito che la donna incinta o puerpera subisca per forza una sospensione della sua attività lavorativa, conservando solo l'80% della sua retribuzione, non risulterebbe conforme allo spirito della direttiva, che, in favore della donna lavoratrice, ha invece statuito nel senso del diritto della stessa, qualora le condizioni della gravidanza o del puerperio lo permettano, di rimanere operativa e di conservare, pertanto, il 100% della sua retribuzione.

La direttiva prevede altresì che la donna incinta o puerpera, quando lo stato di salute non le consente di mantenersi in esercizio nelle usuali condizioni lavorative, possa pretendere, nei limiti della fattibilità, di essere spostata ad altre mansioni, attraverso una ridefinizione dell'organizzazione del lavoro da parte del datore. In definitiva, la direttiva è orientata a garantire al massimo, alla lavoratrice puerpera o incinta, l'operatività, onde evitarle, attraverso la sospensione dell'attività lavorativa, l'applicazione di un trattamento economico peggiore.

Rispetto, quindi, alla direttiva comunitaria, la legislazione italiana appare penalizzare le lavoratrici di sesso femminile in ragione della circostanza della maternità, per cui si constata l'inadempimento all'art. 2, paragrafo 7 della stessa direttiva.

Stato della Procedura

In data 29 gennaio 2009 è stata inviata una Messa in Mora Complementare ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 11 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2005/2433** – ex art. 258 del TFUE.

"Non conformità della legislazione italiana con l'art 5.3 della Direttiva 2001/23/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione contesta la violazione degli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese. In particolare, detti articoli prevedono che, in occasione di tali trasferimenti, il rapporto di lavoro si perpetui con il cessionario dell'azienda, alle stesse condizioni vigenti nei confronti del precedente titolare, come stabilite da contratto collettivo. Le garanzie di cui ai predetti artt. 3 e 4 sono state recepite nell'ordinamento italiano con l'art. 2112 c.c. Tuttavia, l'art. 47, commi 5 e 6, della legge n. 428/1990 stabilisce che i diritti del lavoratore non si trasferiscono al cessionario nel caso in cui sussista una situazione di "crisi aziendale" (quest'ultima definita dall'art. 2, comma 5, lett. c) della Legge 1977/675). L'Italia ritiene che tale eccezione si giustificerebbe in base al disposto della stessa direttiva, adducendo, in primo luogo, che qualora i trasferimenti aziendali si verificano in circostanze di "crisi" di essa azienda, la risoluzione del rapporto di lavoro, almeno per quanto attiene i diritti "previdenziali" del lavoratore, troverebbe il suo riconoscimento nello stesso art. 3, comma 4, lett. a) della direttiva. Al riguardo la Commissione oppone che le norme citate, pur ammettendo una deroga alla garanzia della continuità del rapporto di lavoro, riferiscono tale eccezione esclusivamente ai diritti previdenziali assicurati da regimi di previdenza "complementari" e non "general", peraltro subordinando la deroga medesima all'adozione di forme sostitutive di protezione sociale. L'Italia sostiene, inoltre, che in caso di trasferimento di azienda in un contesto di "crisi aziendale", la risoluzione del rapporto di lavoro, come prevista dalla legge italiana, sarebbe giustificata in quanto riconducibile all'art. 5 della direttiva in oggetto, laddove quest'ultima ammette l'estinzione del rapporto, nei confronti del cessionario dell'azienda, qualora il cedente venga sottoposto a "fallimento" o ad altra procedura aperta, liquidativa dei suoi beni e soggetta al controllo di un'autorità pubblica competente. Le autorità europee hanno obiettato che la "crisi aziendale" non potrebbe essere riportata sotto il predetto art. 5, in quanto, a differenza del fallimento, non è destinata alla liquidazione del complesso aziendale ma alla conservazione dello stesso.

Stato della Procedura

In data 11/6/2009 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato, con sentenza, l'inadempimento dell'Italia ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Si precisa che pur non rilevando provvedimenti afferenti alla presente procedura alla data del 30/6/2009, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha presentato successivamente un emendamento al disegno di legge di conversione in legge del D. L. "salvainfrizioni" con il quale, a mezzo della modifica all'art. 47 D. Lgs 428/90, si dovrebbe superare la presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 12 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2005/2200 – ex art. 260 del TFUE**

“Prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri mobili – Direttive 92/57/CEE e 89/391/CEE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione ritiene che l'Italia non abbia dato esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee resa in data 25 luglio 2008, con la quale lo stesso Stato membro è stato dichiarato responsabile di non aver recepito correttamente l'articolo 3 paragrafo 1 della Direttiva 92/57/CEE, secondo cui è obbligatorio designare uno o più coordinatori in materia di sicurezza e salute (quali definiti dalla Direttiva medesima) “per un cantiere in cui sono presenti una o più imprese”, senza contemplare alcuna deroga all'obbligo in questione. Diversamente, il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, che traspone la predetta direttiva comunitaria nel diritto nazionale, limita l'obbligo alla nomina dei coordinatori solo ai casi in cui l'entità presunta del cantiere sia pari o superiore ai 200 uomini al giorno, ovvero i lavori comportino i rischi particolari elencati nell'allegato II della stessa direttiva 92/57, con ciò ponendo restrizioni indebite all'ambito applicativo della norma comunitaria.

La Commissione ha respinto le osservazioni svolte dalle autorità italiane a riguardo - che adducevano l'asserita previsione di tali limiti applicativi da parte della stessa normativa comunitaria - evidenziando che la deroga prevista dalla Direttiva attiene non alla designazione di un Coordinatore, bensì alla redazione di un piano di sicurezza prima dell'apertura di un cantiere.

Altrettanto infondata è stata ritenuta l'argomentazione delle autorità italiane secondo cui la mancata designazione di un coordinatore sarebbe supplita dal fatto che le funzioni svolte dai coordinatori rientrano comunque nella mansioni del datore di lavoro: la Commissione, infatti, ritiene che il generale obbligo di cooperazione e coordinamento previsto per i datori di lavoro non sia sufficiente a garantire quel livello di protezione e sicurezza che invece la Direttiva mira a garantire mediante la designazione di un apposito coordinatore.

Ai fini del superamento del contenzioso in oggetto, l'Italia ha previsto l'introduzione, nella Legge Comunitaria 2008, di una modifica dell'art. 90, commi 9 e 11, del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81, per adeguare il disposto normativo di tale testo alle richieste della Commissione.

Stato della Procedura

In data 29 gennaio 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 228 TCE (ora art. 260 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato. Potrebbe derivare un impatto finanziario negativo a carico dei privati, i quali dovrebbero avvalersi di un'apposita figura professionale (il coordinatore) per lo svolgimento di mansioni finora svolte dal semplice datore di lavoro.

Scheda 13 – Lavoro e Affari sociali**Procedura di infrazione n. 2005/2114 - ex art. 260 del TFUE**

“Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne – Art. 141 CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione ritiene che la normativa italiana – segnatamente il combinato disposto dell'art. 5 del decreto legislativo n. 503/1992 e dell'art. 2.21 della legge n. 335 dell'8 Agosto 1995 – sia incompatibile con l'articolo 141 TCE, che sancisce il principio di parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile. La normativa nazionale sopra menzionata prevede, infatti, che per quanto riguarda i lavoratori pubblici dipendenti, il cui regime pensionistico è gestito dall'INPDAP, le donne possano andare in pensione all'età di sessant'anni, mentre gli uomini, per gli stessi effetti, debbano attendere di aver compiuto i sessantacinque anni di età. Tale sistema contrasterebbe con il principio di parità di retribuzione di cui al Trattato CE, cui la materia in questione andrebbe soggetta in quanto le erogazioni pensionistiche rientrerebbero nel concetto di “retribuzioni”. La giurisprudenza della Corte di Giustizia, infatti, definisce “retribuzione” tutti gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro nei confronti di categorie particolari di lavoratori (tali considerandosi i pubblici dipendenti nel loro insieme), i quali vengano quantificati in funzione sia dello stipendio percepito negli ultimi tempi del rapporto, sia degli anni dell'attività lavorativa. Poiché le pensioni erogate dall'INPDAP ai dipendenti pubblici integrerebbero tutti i requisiti suddetti, ne deriverebbe l'inclusione delle stesse nella categoria di “retribuzione”, venendo pertanto assoggettate al principio di “non discriminazione” in base al sesso. Le autorità italiane sostengono, al contrario, che il trattamento INPDAP rappresenta non una retribuzione ma una forma di previdenza legale, al pari di quella riservata dall'INPS ai lavoratori del settore privato e alla quale si è ormai completamente assimilata, in forza della progressiva “privatizzazione” del pubblico impiego. Pertanto, stante l'uniformità fra il settore pubblico ed il privato, l'età pensionabile dei pubblici dipendenti deve essere definita in coerenza con quella fissata nel settore privato, che coincide con i sessant'anni per le donne e sessantacinque per gli uomini. Poiché la Corte di Giustizia ha ritenuto l'Italia inadempiente con sentenza del 13/11/2008, è stato predisposto lo schema di un provvedimento che prevede una progressiva elevazione dell'età pensionabile delle donne pubbliche dipendenti, sino a 65 anni di età, in modo che la progressiva equiparazione degli uomini e delle donne venga raggiunta nel 2018.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 228 TCE (ora art. 260 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura potrebbe comportare effetti finanziari positivi in termini di diminuzione delle spese previdenziali ove, ai fini dell'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia, si modificasse la normativa lavoristica vigente nel senso del previsto innalzamento dell'età pensionabile per le dipendenti donne della Pubblica Amministrazione.

PAGINA BIANCA

Libera Circolazione delle Merci

PAGINA BIANCA

Libera Circolazione delle Merci

Il settore relativo alla "libera circolazione delle merci" contempla, allo stato attuale, 11 procedure di infrazione, di cui numero 9 procedure concernenti presunte violazioni del diritto comunitario e numero 2 procedure attinenti la presunta mancata attuazione di direttive comunitarie.

Nessuna delle procedure interessate dal presente settore è attualmente transitata alla fase propriamente contenziosa disciplinata dall'art. 260 TFUE (già art. 228 TCE).

Quindi, delle 11 procedure attualmente pendenti, tutte iscritte nella fase precontenziosa di cui ex art. 258 TFUE (già art. 226 TCE), 6 risultano ferme allo stadio di "messa in mora", laddove in numero di 3 sono pervenute al passaggio del "parere motivato" e in numero di 2 a quello del "ricorso" alla Corte di Giustizia.

Le presenti procedure non incidono, agli effetti finanziari, sul bilancio dello Stato

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/4145	Normativa sui giochi di abilità a distanza	MM	No
Scheda 2 2008/4033	Ostacoli all'uso dei bagni mobili chimici	MM	No
Scheda 3 2008/0783	Mancato recepimento della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati	PM	No
Scheda 4 2008/0679	Mancato recepimento della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)	PM	No

Scheda 5 2007/4915	Ostacoli all'uso di contatori di gas del tipo venturimetrico a diaframma	MM	No
Scheda 6 2007/4764	Ostacoli all'importazione dei ricevitori radio in Italia	MM	No
Scheda 7 2007/4125	Ostacoli all'importazione in Italia di acqua imbottigliata per il consumo umano	MM	No
Scheda 8 2007/2393	Indicazione obbligatoria dell'origine dell'olio di oliva	MM	No
Scheda 9 2005/5055	Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento (videogiochi)	PM	No
Scheda 10 2005/4897	Etichettatura delle carni avicole - disposizioni contro l'influenza aviaria	RC C- 383/08	No
Scheda 11 2003/5258	Etichettatura dei prodotti di cioccolato	RC C-47/09	No

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2009/4145 - ex art. 258 del TFUE**

“Normativa sui giochi di abilità a distanza”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico; Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione contesta la violazione della direttiva 98/34/CE (come modificata dalla direttiva 98/48/CE), che prevede come tutte le “norme e regolamentazioni tecniche” adottate dai singoli Stati Membri debbano essere notificate alla Commissione stessa, già quando si trovino allo stadio di mero progetto. In proposito, risulta inclusa nel concetto di “regola tecnica”, fra l'altro, qualsiasi norma il cui rispetto risulti obbligatorio per la commercializzazione e l'erogazione dei servizi della società dell'informazione, o per la scelta di un operatore di tali servizi. Al riguardo, la Commissione rileva che il Decreto 17 settembre 2007, n. 186 (Regolamento per la disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita di denaro) non è stato notificato nei modi previsti dalla direttiva di cui sopra, pur contenendo delle “regolamentazioni tecniche” relative ai servizi cui fa riferimento la direttiva stessa. Ad esempio, l'art. 2 del decreto in oggetto dispone che, per essere ammessi all'esercizio dei “giochi di abilità”, gli interessati sono tenuti a presentare all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato un'apposita istanza di autorizzazione, munita del progetto della piattaforma di gioco. Pertanto, il rispetto delle prescrizioni, che impongono la richiesta all'AAMS dell'autorizzazione di cui sopra ed il suo relativo rilascio, si profila come presupposto imprescindibile ai fini della commercializzazione del servizio relativo ai “giochi di abilità”, con ciò sostanziando una specifica “regola tecnica” la quale, come dalla sopra citata direttiva, avrebbe dovuto costituire oggetto di previa notifica alla Commissione, quando ancora fosse stata in fase progettuale. Essendo rimasto inosservato dalle autorità italiane l'obbligo di notifica, la norma recante detta regola tecnica risulterebbe illegittima, con conseguente obbligo, per le autorità italiane, di espungerla dal sistema ordinamentale nazionale. In risposta, il Governo italiano ha sostenuto che il Decreto in discussione non proporrebbe regole tecniche nuove, in quanto sarebbe puramente applicativo del precedente D. Lgs n. 223/2006 convertito nella legge 248/2006. Pertanto non sussisterebbe alcun obbligo di notifica. Peraltro, si è aggiunto che una regolamentazione più sistematica del settore in oggetto sarebbe contenuta nel successivo progetto di “regolamento recante la disciplina dei requisiti per l'esercizio e per la raccolta del gioco a distanza e delle relative modalità”, già portato debitamente a conoscenza della Commissione, già allo stadio di progetto, mediante nota n. 2007/0709/I.

Stato della Procedura

L'8/10/2009 è stata notificata una Messa in Mora ex art 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Per esigenze di completezza, si anticipa che il 5/2/2010 è stato adottato un Decreto Direttoriale il cui art. 17, comma 1, prevede l'abrogazione del Decreto contestato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2008/4033 - ex art. 258 del TFUE**

"Ostacoli all'uso dei bagni mobili chimici"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Commissione solleva l'eccezione di incompatibilità, con la normativa comunitaria, della Circolare del Ministro della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 ottobre 2007, con la quale si definiscono "Linee guida relative alle caratteristiche igieniche minime costruttive e gestionali dei bagni mobili chimici". In particolare, la normativa contestata prevede, ai fini della possibilità di commercializzare in Italia i "bagni mobili chimici", che il prodotto in questione sia dotato di determinate caratteristiche igieniche. In assenza di detti requisiti, il prodotto stesso, quale realizzato negli altri Stati Membri e pur liberamente commercializzato nel territorio di questi - in quanto conforme alla normativa interna a tali Stati e a quella europea - non può essere immesso sul mercato italiano. Tale circostanza, secondo la Commissione, viene a violare il principio della "libera circolazione delle merci", sancito all'art. 28 del Trattato CE, per il quale non sono ammesse discriminazioni applicate dalla disciplina interna di uno Stato Membro nei confronti del prodotto proveniente da altri Stati facenti parte della Comunità (a meno che non ricorrano esigenze di tutela dell'ordine pubblico, della salute pubblica e della sicurezza pubblica). Nel caso di specie si realizza una discriminazione indiretta, in quanto la merce estera non viene discriminata direttamente in ragione della sua provenienza transfrontaliera. La Circolare, infatti, si limita a fissare standards tecnici operanti sia per le imprese straniere che per quelle nazionali. Le prime, tuttavia, trovano più difficile adeguarsi alla normativa italiana, in quanto difforme da quelle emanate, rispettivamente, dalle autorità dei loro Paesi e da quelle comunitarie. Inoltre, la Commissione contesta alle autorità italiane che la Circolare in argomento viola l'art. 8, paragrafo 1 della direttiva 98/34/CE. Ai sensi dello stesso articolo, infatti, si dispone che ogni "regola tecnica" - intendendosi per tale, fra l'altro, qualsiasi norma la cui osservanza viene necessariamente richiesta ai fini dell'immissione in consumo di una merce - deve essere notificata alla Commissione quando ancora si trova allo stadio di progetto. Quindi la Circolare ministeriale in oggetto, in quanto impone determinati requisiti igienici ai bagni mobili chimici, pena il divieto della loro commercializzazione, costituirebbe una "regola tecnica" soggetta all'obbligo di notifica nei confronti dell'Esecutivo comunitario. L'avvenuta inadempienza all'obbligo di notifica imporrebbe quindi, alle autorità italiane, di abrogare la stessa norma non notificata. Ai fini dell'adeguamento alle censure della Commissione, il Ministero del Lavoro ha disposto, con circolare del 4 dicembre 2009, la revoca della Circolare contestata.

Stato della Procedura

L'8/10/2009 è stata notificata una Costituzione in Mora ex art 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2008/0783 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della direttiva 2007/45/CE, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione, con lettera n. C(2009)4779 del 25 giugno 2009, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva 2007/45/CE.

Ai sensi dell'art. 8 della direttiva in oggetto, gli Stati Membri mettono in vigore tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro l'11 ottobre 2008, informandone immediatamente la Commissione.

Al momento dell'invio della Messa in Mora, le autorità italiane risultavano avere inserito, nel disegno di legge comunitaria 2008, la delega per il recepimento della direttiva in questione nel diritto interno.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stato notificato un Parere Motivato ex art 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Si precisa che le autorità italiane, con Decreto Legislativo del 25 gennaio 2010 n. 12, hanno esercitato la delega conferita dalla legge comunitaria 2008 e recepito la direttiva in questione nel diritto interno italiano, per cui la Commissione europea, in data 5 maggio 2010, ha archiviato la presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato, stabilendo, il Decreto attuativo della direttiva in questione, che le amministrazioni pubbliche preposte all'applicazione delle norme in esso contenute vi provvederanno mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla previgente legislazione, senza implicazione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Scheda 4 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2008/0679 – ex art. 258 del TFUE.**

"Mancata trasposizione della Direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione, con lettera n. C(2009)4775 del 25 giugno 2009, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2006/42/CE.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 1 della Direttiva in oggetto, gli Stati Membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa entro il 29 giugno 2008, informandone immediatamente la Commissione.

Al riguardo, si precisa che la delega per il recepimento della direttiva, come introdotta nella legge comunitaria 2007, è scaduta il 29 giugno 2008, per cui è stata ripresentata nel disegno di legge comunitaria 2008.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 TCE (ora art. 258 del TFUE). Si sottolinea che le autorità italiane, esercitando la delega contenuta nella legge comunitaria 2008, hanno dato attuazione alla direttiva in questione tramite Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 17, a seguito della cui emanazione la Commissione europea è addivenuta all'archiviazione della presente procedura, in data 18 marzo 2010.

Impatto finanziario nel breve medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2007/4915 - ex art. 258 del TFUE**

"Ostacoli all'uso e al commercio di contatori del gas di tipo venturimetrico a diaframma".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea contesta la non conformità della legislazione italiana in tema di pesi e misure - in forza della quale risultano vietati l'importazione e l'uso in Italia di contatori del gas di tipo venturimetrico e più in generale di tutti gli strumenti di misura di tipo non "volumetrico" - con gli artt. 28 e 30 del Trattato CE. Questi ultimi stabiliscono che, quando un prodotto presenta tutti i requisiti, richiesti dalla legislazione di uno Stato Membro ai fini della sua fabbricazione, commercializzazione ed impiego, lo stesso prodotto deve poter liberamente circolare per il territorio delle Comunità europee anche se questo non soddisfa le caratteristiche richieste, per il suo commercio ed utilizzazione, dalla normativa vigente negli Stati Membri di importazione, a meno che motivi di "interesse pubblico" non siano di ostacolo a tale circolazione. In particolare, la Commissione ritiene che gli strumenti di misura, che non siano soggetti alla disciplina comunitaria specifica contenuta nella Direttiva 2004/22/CE, rientrino nell'ambito di applicazione dei sopra menzionati artt. 28 e 30 TCE. Di conseguenza, poichè gli "strumenti" suddetti risultano estranei, di fatto, all'applicazione della citata direttiva e rimangono pertanto sottoposti agli artt. 28 e 30 del Trattato, verrebbero colpite di illegittimità quelle norme dei Paesi Membri che impedissero l'immissione sul mercato interno degli strumenti in questione, quando gli stessi risultassero pienamente conformi alle prescrizioni contenute nella normativa dello Stato di esportazione. In Italia, l'art. 22 del Testo unico delle Leggi sui pesi e sulle misure dispone che i "contatori del gas", per essere commercializzati in Italia, ovvero riparati o trasferiti, in Italia, dal luogo del loro impiego, devono essere muniti di specifici marchi nazionali, i quali vengono apposti in base ad una previa ispezione, seguita da una consultazione del Comitato centrale metrico. Al riguardo, la Commissione constata che, in quanto l'art. 1 del Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure indica il "metro cubo" come unica unità legale di misurazione del volume, il Comitato centrale metrico non potrebbe approvare i misuratori in oggetto, in quanto questi non sono di tipo volumetrico e pertanto non potrebbero esprimere misurazioni in termini di metri cubi. Peraltro, si sottolinea che i limiti imposti dalla legislazione italiana potrebbero essere ammessi, solo a condizione di risultare strettamente necessari alla tutela di esigenze pubbliche, ovvero di principi comunque ritenuti vincolanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, incombando all'Italia medesima l'onere di provare tali circostanze.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2007/4764 - ex art. 258 del TFUE.**

"Ostacoli all'importazione dei ricevitori radio in Italia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.**Violazione**

La Commissione contesta all'Italia la non compatibilità della legislazione interna in materia di ricevitori radio con l'art. 28 TCE, che sancisce il principio del libero scambio delle merci.

In particolare, il Decreto n. 548/1995 del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni dispone all'art. 2, paragrafo 1, che in Italia i ricevitori radio possono sintonizzarsi solo sulle bande di frequenza fissate negli allegati ai decreti del 25 giugno 1985 e 27 agosto 1987, emanati dallo stesso Ministero. Il paragrafo 2 del medesimo articolo prevede, inoltre, che la rispondenza dei ricevitori sonori alle prescrizioni di frequenza, come indicate nei decreti del 1985 e del 1987, debba essere attestata da un certificato di conformità riportato nel manuale d'uso degli apparecchi stessi. A tal proposito, pur prevedendo la legislazione nazionale che gli standards di cui sopra debbano indifferentemente applicarsi sia ai ricevitori radio fabbricati in Italia sia a quelli fabbricati e commercializzati in altri paesi membri, la Commissione osserva in primo luogo che tali apparecchi, ove realizzati in altri paesi UE e conformi alle legislazioni in essi vigenti, non possono comunque essere importati in Italia qualora risultino idonei a ricevere frequenze oltre quelle autorizzate dalla legislazione italiana, attesa, del resto, l'impossibilità di modificare le frequenze stesse successivamente alla fabbricazione dell'oggetto. In seconda battuta si rileva che, anche nel caso in cui i ricevitori risultino tecnicamente adeguati alla legislazione nazionale, gli importatori debbono sopportare costi di etichettatura supplementari rispetto al prodotto italiano, per procurarsi il parere di conformità. Pertanto, la Commissione sostiene che il sistema istituzionale interno introduca indirettamente delle limitazioni al libero scambio intercomunitario dei prodotti, con conseguente violazione dell'art. 28 TCE, il quale vieta tutte le misure nazionali di effetto equivalente alle restrizioni quantitative alle importazioni da altri paesi membri. L'articolo da ultimo citato, peraltro, ammette che il principio della libera circolazione delle merci possa subire una deroga solo ove questa sia funzionale alla tutela di un interesse pubblico e risulti proporzionata rispetto a tale scopo di tutela. Tuttavia, nel caso di specie, le autorità italiane non hanno dimostrato, in base a studi scientificamente impostati, come l'immissione sul mercato interno di apparecchi esteri, idonei a captare bande di frequenza oltre quelle ammesse dal diritto italiano, possa risultare lesiva dell'igiene pubblica ovvero della sicurezza pubblica.

Stato della Procedura

In data 16 ottobre 2008 è stata inviata una Costituzione in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Le autorità italiane hanno fornito la loro replica in data 18 dicembre 2008, dando peraltro contezza dell'intenzione di eliminare le norme contestate.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2007/4125 - ex art. 258 del TFUE**

“Restrizioni alla commercializzazione dell’acqua potabile in bottiglia proveniente da altri Stati Membri”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione dell’art. 28 del Trattato CE, relativo alla libera circolazione delle merci nel territorio delle Comunità europee, nonché dell’art. 8, paragrafo 1 della direttiva 98/34/CE. Quest’ultimo stabilisce, fra l’altro, che quando gli Stati Membri delle Comunità definiscono una regola, o altro requisito, la cui osservanza è obbligatoria affinché un prodotto possa essere legalmente commercializzato, debbono darne comunicazione preventiva alla Commissione europea stessa. La Commissione ritiene che tali norme comunitarie siano state disattese dal Decreto Legislativo n. 27 del 2 Febbraio 2002, il quale definisce gli standards che debbono essere rispettati per le acque potabili in bottiglia, destinate al consumo umano. In proposito, il precedente Decreto Legislativo 31/2001, il quale dava attuazione alla direttiva 98/83/CE, stabiliva, in conformità con essa, che i valori microbiologici richiesti per dette acque dovevano essere necessariamente soddisfatti al momento dell’imbottigliamento o dell’introduzione in altri contenitori, non essendo richiesta la permanenza di tali requisiti in relazione ai momenti successivi della catena di distribuzione. Il Decreto Legislativo 27/2002, invece, modificando il precedente, introduce criteri più rigidi, in quanto stabilisce che l’acqua potabile confezionata in bottiglie o contenitori deve rispettare i parametri - come indicati nel decreto stesso - non solo in fase di imbottigliamento o collocazione in altri recipienti, ma, altresì, al momento della commercializzazione o comunque di messa a disposizione per il consumo. Pertanto, alcuni importatori francesi e tedeschi hanno lamentato l’impossibilità di commercializzare in Italia il loro prodotto, in quanto lo stesso, pur presentando i requisiti stabiliti dalla normativa europea, cioè i valori microbiologici sussistenti al momento dell’immissione nei contenitori, non garantiva la permanenza di tali coefficienti durante tutta la catena di distribuzione. Pertanto la Commissione rileva come la normativa italiana introduca dei limiti alla libera circolazione delle merci, sancita dall’art. 28 TCE. Peraltro, ai sensi della direttiva 98/34/CE, le autorità italiane avrebbero dovuto comunicare alla Commissione europea, prima della sua entrata in vigore, il D. Lgs contestato, in quanto contenente dei parametri tecnici da soddisfarsi a pena dell’incomerciabilità di un prodotto. In quanto tale comunicazione non è stata effettuata, la norma in questione contrasterebbe, altresì, con la direttiva da ultimo citata.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2007/2393 – ex art. 258 del TFUE**

“Norme di etichettatura e di commercializzazione dell’olio di oliva”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi imposti dall’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, relativo alla commercializzazione dell’olio di oliva.

Al riguardo, evidenzia come la commercializzazione dell’olio di oliva costituisca un ambito disciplinato da norme comunitarie armonizzate – segnatamente dal summenzionato Reg. n. 1019/2002 nonché dal Reg. n. 865/2004, essendo pertanto preclusa agli Stati Membri la possibilità di regolamentare tale settore mediante norme nazionali quali il Decreto ministeriale pubblicato il 19 Ottobre 2007.

Inoltre il summenzionato decreto sancisce l’obbligo di indicare nell’etichetta dell’olio di oliva il paese da cui provengono le olive e quello in cui è ubicato il frantoio, in contrasto con l’articolo 4 del reg. n. 1019/2002, ai sensi del quale tale indicazione non è obbligatoria ma meramente facoltativa.

Infine, l’articolo 6 del decreto non prevede la possibilità, nel caso di oli vergini ed extra vergini di oliva provenienti in misura pari o superiore al 75% da altro Stato Membro o dalla Comunità, di indicare nell’etichetta l’origine comunitaria del prodotto e la relativa percentuale, in contrasto con la norma comunitaria che prevede espressamente tale possibilità.

In data 14 marzo 2008 il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per la competitività ha ribadito che il Decreto del 19 ottobre 2007 è stato emanato ad opera del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Per quanto attiene al merito della procedura, ribadisce la contrarietà a rendere obbligatoria l’indicazione dell’origine delle olive, che il Regolamento comunitario 1019/2002 prevede solo come facoltativa.

Stato della Procedura

In data 28 febbraio 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell’articolo 226 TCE (ora art. 258 del TFUE). In data 24 aprile 2008, il Ministero delle Politiche Agricole ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico elementi informativi, ai fini della risposta da fornire alla Commissione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2005/5055 - ex art. 258 del TFUE**

"Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione rileva che l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 28 e 30 del Trattato CE, secondo cui gli Stati Membri non possono introdurre restrizioni quantitative sulle importazioni da altri Stati Membri o misure che abbiano effetti equivalenti.

La Commissione europea ritiene incompatibile con i predetti articoli del TCE la normativa nazionale recante le procedure per la produzione e commercializzazione di apparecchi da intrattenimento che non distribuiscano vincite, in quanto introdurrebbe ostacoli ingiustificati alla libera circolazione di tali prodotti. In particolare, il decreto AAMS dell'8/11/2005 e la Circolare esplicativa del 18/11/2005 prevedono che gli apparecchi da intrattenimento, di cui è causa, siano sottoposti a verifica tecnica di conformità, la quale, ove si concluda con un parere positivo, consente il rilascio di un certificato di conformità. La stessa circolare, inoltre, prevede l'apposizione, sugli apparecchi, di un dispositivo elettronico finalizzato alla loro identificazione: tali procedure autorizzative sono ritenute dalla Commissione troppo gravose e tali da implicare costi economici eccessivi, i quali ostacolerebbero pesantemente la commercializzazione, in Italia, degli apparecchi da intrattenimento non distributori di vincite importati dagli Stati Membri, con violazione degli art. 28 e 30 del TCE.

Con particolare riferimento ai costi predetti, la Commissione sottolinea, ancora, che la previsione di un'autorizzazione, quale condizione per l'immissione in commercio di un prodotto non interno ma importato da un altro Stato Membro, è giustificata solo se comporta, per l'operatore stesso sottoposto ad autorizzazione, l'esborso di somme proporzionate alle spese "necessarie" all'ispezione amministrativa e non eccedenti tale funzionalità. Pertanto, i costi della procedura autorizzativa, concernente gli apparecchi da intrattenimento importati da altri paesi della Comunità, risultano eccessivi, in quanto non appaiono, secondo la Commissione, strettamente imposti dalle esigenze di controllo, soprattutto nel caso in cui gli apparecchi in oggetto siano stati già autorizzati al commercio nel loro paese di provenienza. Infine, la Commissione rileva come implichi un costo amministrativo superfluo, operante in pregiudizio ulteriore al principio della libera circolazione delle merci sancito dal Trattato, la norma italiana che prevede la reiterazione del controllo autorizzatorio su apparecchi sostanzialmente identici ad altri già importati in precedenza e già provvisti di autorizzazione.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 10 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2005/4897 - ex art. 258 del TFUE**

“Etichettatura delle carni avicole – disposizioni contro l’influenza aviaria”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione sostiene che la Repubblica Italiana, mediante adozione dell’ordinanza ministeriale del 26 agosto 2005, come da ultimo modificata dall’ordinanza 17 dicembre 2007, abbia violato l’art. 3, par. 1 e l’art. 18, par. 2 della Direttiva 2000/13, in combinato disposto con l’art. 5, par. 3 e 4 del Reg. 1906/90 e con l’art.5, par. 5 del Reg. 543/2008.

L’ordinanza 17 dicembre 2007 ha confermato le disposizioni precedenti in ordine all’obbligo del produttore o del primo destinatario, se italiani, di indicare, nell’etichettatura delle carni avicole fresche, il paese di origine di tale merce, ove questa provenga da paesi terzi o da paesi della Ue. La Commissione osserva che tali previsioni, laddove assoggettano all’indicazione del paese di origine anche il prodotto proveniente dall’Unione europea, contrastano con la normativa comunitaria sopra menzionata ed in particolare: 1) con la Dir. 2000/13/CE, la quale, definendo i dati da riportare nell’etichetta dei prodotti alimentari in generale, rende obbligatoria l’indicazione del paese di origine solo quando l’omissione di tale riferimento possa ingannare il consumatore circa tali origine e provenienza, ovvero quando tale dicitura si imponga per esigenze di tutela della salute pubblica; 2) con i Reg.ti 1906/90 e 543/2008, che impongono la menzione del paese di origine delle carni avicole solo ove queste siano confezionate e provengano da paesi terzi. L’Italia ha eccepito, a riguardo, che la norma contestata, in quanto adottata in occasione dell’emergenza dovuta al fattore “aviaria”, si è resa necessaria ai fini di una piena informazione del consumatore sulla provenienza della merce e di una rapida rintracciabilità, da parte degli operatori, dei prodotti avicoli nocivi. Pertanto, la deroga nazionale alla disciplina comunitaria verrebbe autorizzata da questa medesima, per un’efficace protezione della “salute pubblica”. La Commissione replica che l’Italia non ha fornito prove specifiche dell’inadeguatezza delle regole comunitarie, in materia di etichettatura, ad informare il consumatore sull’origine del pollame e che l’obbligo di indicare la provenienza delle carni avicole, anche quando le stesse vengano importate in Italia da paesi Ue, risulta pleonastico ai fini della tutela della salute pubblica, attesa l’esistenza di una cospicua normativa comunitaria di prevenzione.

Stato della Procedura

Il 25/8/2008 la Commissione ha presentato un Ricorso di fronte alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 11 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2003/5258 – ex art. 258 del TFUE.**

“Etichettatura dei prodotti di cioccolato definiti dalla Direttiva 2000/36/CE con la dizione “cioccolato puro””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero delle Politiche Agricole.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 della Direttiva 2003/36/CE, relativa ai prodotti di cioccolato e di cacao destinati all'alimentazione umana, nonché degli obblighi derivanti dall'art. 2 n. 1 lett. a) della Direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni nazionali concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari. La Commissione, in particolare, dichiara incompatibile con la summenzionata normativa comunitaria l'art. 28 della legge n. 38/2002 (Legge Comunitaria 2001) e l'art. 6 del D.Lgs. n. 178/2003, ai sensi dei quali l'etichetta dei prodotti di cacao e di cioccolato in commercio deve recare l'indicazione “cioccolato puro” se essi sono composti esclusivamente di burro di cacao, laddove, se risultino utilizzati anche grassi vegetali diversi dal burro di cacao, l'indicazione “cioccolato puro” non potrà figurare nell'etichetta. In merito, la Commissione sostiene che l'etichetta con la dizione “cioccolato puro” è illegittima, in quanto non rientra nell'elenco tassativo di tutte le denominazioni di vendita con cui i prodotti di cioccolato possono essere commercializzati (l'elenco delle denominazioni è contenuto nell'allegato I della Direttiva 2000/36/CE).

La Commissione afferma, altresì, che tale denominazione potrebbe indurre il consumatore a ritenere, erroneamente, che il prodotto contenente l'indicazione “cioccolato puro” sia di qualità superiore rispetto al prodotto che non contiene tale indicazioni, creando, pertanto, una distorsione della concorrenza tra le imprese produttrici di cioccolato.

Stato della Procedura

In data 12 febbraio 2008 è stato notificato un Ricorso presentato alla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

PAGINA BIANCA

Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Il settore "libera prestazione dei servizi e stabilimento" racchiude, attualmente, 9 procedure di infrazione, tutte riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario.

Nell'ambito di tali procedure, n. 8 di esse risultano ancora attestata alla fase "precontenziosa" di cui all'art. 258 TFUE (già art. 226 TCE), pur essendo transitate, in numero di due (le n. 2005/2198 e 2004/4928), all'attenzione della Corte di Giustizia, che in riferimento alla 2004/4928 ha peraltro già espresso il suo verdetto, con ciò creando le condizioni per un eventuale futuro passaggio allo stadio "contenzioso" ex art. 260 TFUE (già art. 228 TCE).

La restante procedura n. 2001/2178, invece, è già stata veicolata dalla Commissione alla sequenza "contenziosa" di cui all'art. 260 TFUE, con l'invio di "messa in mora" ai sensi di tale norma.

Nessuna delle procedure in oggetto assume evidenza agli effetti finanziari.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/2255	Esercizio di poteri speciali	MM	No
Scheda 2 2008/4471	Restrizioni per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo stabilite in un altro Stato Membro	MM	No
Scheda 3 2007/4601	Relativa ad alcuni aspetti della normativa italiana concernenti lo stabilimento di farmacie	PM	No
Scheda 4 2007/4541	Riconoscimento delle qualifiche professionali (maestri di sci)	MMC	No
Scheda 5 2006/4179	Oscuramento dei siti internet che offrono servizi di scommesse "on line" in assenza di autorizzazioni	MM	No

Scheda 6 2005/2198	Normativa che stabilisce le tariffe professionali forensi.	RC C-565/08	No
Scheda 7 2004/4928	Restrizioni alla libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali con riferimento alle società di gestione di esercizi farmaceutici	SC C-531/06	No
Scheda 8 2003/4616	Restrizioni all'esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive	MM	No
Scheda 9 2001/2178	Disposizioni concernenti l'esercizio di poteri speciali in società privatizzate golden share	MM ex art. 260 TFUE (C-326/07)	No

Scheda 1 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2009/2255 – ex art. 258 del TFUE**

“Esercizio di poteri speciali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze**Violazione**

La Commissione europea rileva che il sistema dei “poteri speciali”, di cui all'art. 2 del D. L. n. 332/1994 e all'art.4 della Finanziaria 2004, risulti in contrasto con gli artt. 56 e 43 TCE. La normativa italiana contestata riguarda le imprese, ex statali ed avviate alla privatizzazione in forma di società per azioni, aventi ad oggetto la gestione di servizi pubblici di interesse essenziale per il Paese (provvigioni di prodotti energetici, prestazioni inerenti alla difesa nazionale, etc.). Con riguardo a tali imprese, la legge italiana citata stabilisce che un Decreto PCM individui quelle, fra di esse, che inseriranno nei rispettivi statuti la clausola per cui, alle azioni che rimangono intestate allo Stato, venga riconosciuta una posizione di privilegio (golden share) rispetto agli altri azionisti, implicante, come tale, “poteri speciali”. Detti poteri implicano la prerogativa dello Stato di opporsi sia all'acquisto di partecipazioni sociali pari o superiori al 5%, sia alla stipula di patti tra azionisti che, nel complesso, detengano una quota di capitale del medesimo valore. Tali poteri, in ogni caso, possono essere esercitati solo quando gli acquisti ed i patti suddetti siano in grado di mettere a repentaglio interessi “vitali dello Stato”. Al riguardo, la Commissione osserva che gli acquisti e i patti in questione, contro i quali possono essere opposti i “poteri speciali”, non conferirebbero mai, agli acquirenti o contraenti, poteri di ingerenza nella società così penetranti da consentir loro di compromettere interessi essenziali dello Stato, in quanto, rappresentando un capitale sociale non rilevante, non potrebbero condizionare in alcun modo le scelte fondamentali dell'ente. Quindi il diritto di opposizione lederebbe, senza motivo, la libertà degli operatori degli altri Stati UE e di Stati terzi di investire i loro capitali (nel caso di specie, in forma di acquisto di quote societarie) in tutta l'area UE (Italia compresa), a norma dell'art. 56 TCE. Inoltre, la normativa contestata attribuisce alle azioni statali un “veto” rispetto alle delibere societarie più importanti, come quelle relative al cambiamento dell'oggetto sociale, allo scioglimento, etc. La Commissione ritiene che tale potere ponga indebiti limiti alla “libertà di stabilimento”. Infatti, le delibere esposte al “veto” del Governo sono assunte a maggioranza dei soci o degli amministratori nominati dalla maggioranza. Ne deriva che un investitore straniero, che intendesse acquisire una partecipazione maggioritaria nelle imprese italiane in questione (il che integra una forma di “stabilimento” di impresa), ne verrebbe scoraggiato, per il timore che i diritti connessi alla partecipazione stessa, come quello di assumere le più importanti delibere societarie, fossero compressi dall'esercizio del “veto” da parte del socio pubblico, tanto più che i presupposti, che legittimano l'esercizio di detto veto, sono definiti dalla legge italiana solo con riferimento ad interessi statali non specificamente definiti e quindi non preventivabili dagli altri soci.

Stato della Procedura

Il 30 giugno 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2- Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2008/4471 – ex art. 258 del TFUE**

“Restrizioni per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo stabilite in un altro Stato Membro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea contesta la non compatibilità con l'art. 49 del Trattato CE, relativa alla libera prestazione dei servizi, della prassi amministrativa applicata in Italia alle imprese somministratrici di lavoro temporaneo, stabilite in un altro Stato della Comunità, che intendano prestare i loro servizi in Italia. La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha più volte dichiarato che la “libera prestazione dei servizi”, per cui gli operatori di uno Stato Membro devono godere dell'opportunità di eseguire le loro prestazioni nel territorio di tutti gli altri Stati Membri, subisce una lesione “indiretta” ogniqualvolta la normativa nazionale disponga, sia per gli operatori interni che per quelli comunitari, un regime uniforme, il quale tuttavia istituisca delle condizioni che, di fatto, rendono la posizione dei secondi sfavorita rispetto a quella dei primi. Così, ad esempio, ove la legislazione di un Paese Membro imponga, per un certo esercizio, il conseguimento di un'autorizzazione, sia agli operatori nazionali che a quelli degli altri Paesi comunitari, senza tener conto, tuttavia, della circostanza per cui questi ultimi possono avere già sopportato adempimenti ed esborsi nel Paese di residenza, al fine di conseguire l'autorizzazione prevista, per la stessa impresa, dall'ordinamento di detto Paese. In questo caso, è evidente che l'operatore straniero che voglia esercitare in uno Stato Membro diverso da quello in cui è stabilito, verrà scoraggiato da tale iniziativa nel momento in cui si trovi costretto a rinnovare gli adempimenti, spesso gravosi, già precedentemente espletati. A tal proposito, la Commissione osserva che la legislazione italiana prevede, in teoria, l'equivalenza automatica delle autorizzazioni, ottenute nel paese di residenza dalle imprese di somministrazione di lavoro temporaneo, con le autorizzazioni rilasciate alle imprese italiane del settore, tanto più che il D. Lgs 276/2003 ha abrogato il potere, spettante al Ministero del Lavoro, di attestare tale equivalenza. Tuttavia, in una circostanza, rigettando l'istanza di un'impresa comunitaria all'iscrizione nell'albo dei somministratori di lavoro temporaneo, le competenti autorità italiane hanno dichiarato che il Governo Italiano conserva tuttora il potere di “verificare l'effettività” dell'equivalenza dell'autorizzazione estera con quella corrispondente italiana, essendo subordinata detta “effettività” alla sussistenza dei requisiti di cui all' art. 5 del D. Lgs. 276/2003. L'equivalenza delle autorizzazioni non sarebbe, quindi, automatica, ma implicherebbe un procedimento di “verifica” assimilabile a quello previsto per il rilascio di un'autorizzazione. Tale prassi imporrebbe agli operatori stranieri (già soggetti alle incombenze amministrative sancite nel Paese di stabilimento), gli ulteriori aggravii di cui al citato art. 5, il quale prevede, fra le condizioni enumerate, anche quella del deposito di un'ingente cauzione

Stato della Procedura

Il 14 maggio 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda n. 3 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2007/4601 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana in materia di farmacie in contrasto con l’art. 43 del Trattato CE relativo alla libertà di stabilimento”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione contesta l’incompatibilità di alcune disposizioni della normativa italiana in materia di farmacie con l’art. 43 del Trattato CE, relativo alla libertà di stabilimento di impresa. In particolare, si rileva l’illegittimità del divieto, per il singolo farmacista, di essere titolare di due o più autorizzazioni all’apertura o all’esercizio di una farmacia, nonché di “gestire” una società di farmacisti. Tale proibizione, infatti, introduce un trattamento discriminatorio nei confronti degli operatori di altri Stati membri, dal momento che, ove questi ultimi risultino già titolari, nel loro paese, di un’autorizzazione siffatta, non potranno aprire una farmacia in Italia, nè assumerne l’esercizio nella forma di impresa individuale o in quella di “amministratori” di società di farmacisti. Ne deriverebbe, di conseguenza, il mantenimento del monopolio delle imprese italiane sul settore della somministrazione dei farmaci al pubblico e la violazione della libertà di installare un’impresa in ogni Stato Membro. Le autorità italiane hanno precisato che il divieto del cumulo delle autorizzazioni è stato previsto sia per garantire, in ordine ad ogni farmacia, l’adeguata presenza di un professionista in grado di monitorare la delicata funzione della vendita dei medicinali, sia per evitare la formazione di concentrazioni imprenditoriali nocive alla libera concorrenza. In merito al primo punto la Commissione ha replicato che il cumulo suddetto non osterebbe alla garanzia di un attento controllo sulla somministrazione dei farmaci, ove venisse comunque garantita, in ogni filiale, la presenza di un farmacista preposto alle relazioni con la clientela, pur spettando la titolarità di più farmacie ad un’unica persona. Circa il secondo rilievo, si è ribattuto che il principio della libertà di stabilimento può essere derogato solo per ragioni di salute pubblica, di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, pertanto non allo scopo di tutelare interessi di tipo economico. La Commissione contesta anche le disposizioni interne che, pur ammettendo che una società di farmacisti possa essere titolare di più farmacie, limita a quattro il numero consentito, peraltro imponendo che le filiali siano ubicate nella provincia dove la società medesima ha la sede legale. Le previsioni in oggetto sarebbero lesive della libertà di stabilimento in quanto, in prima battuta, impediscono alle società farmaceutiche di altri paesi membri di stabilirsi ovunque nel territorio italiano, essendo vincolate al territorio di una sola provincia e, in secondo luogo, impongono alle stesse società, se vogliono entrare nel mercato italiano, di stabilire in Italia la sede legale, ledendo il loro diritto di mantenere detta sede all’estero e di ubicare in Italia una mera filiale.

Stato della Procedura

In data 3 aprile 2008 è stato emesso un Parere Motivato ai sensi dell’articolo 226 TCE (ora art. 258 del TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2007/4541 – ex art. 258 del TFUE.**

“Recepimento nel diritto italiano della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, con particolare riferimento alla professione di maestro di sci”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione contesta la non conformità della legislazione italiana, circa il riconoscimento dei titoli professionali in materia sportiva, con la Direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento, in generale, delle qualifiche professionali. In particolare, la Commissione rileva come la legislazione di alcune Regioni si ponga in contrasto con la normativa emanata dalle autorità centrali dello Stato italiano e - pur premettendo di non essere legittimata a dirimere la ripartizione delle competenze fra autorità italiane centrali e locali - sottolinea come la mancanza di coerenza delle norme nazionali determini una violazione della disciplina comunitaria. Infatti, giusta la L. 81/1991, il riconoscimento dei titoli professionali di altri Paesi UE, in ambito sportivo, spetta ai poteri centrali dello Stato, nello specifico alla Presidenza del Consiglio. Ora, l'art. 56 della Dir.2005/36, sopra menzionata, ha richiesto che entro il 20/10/2007 ciascuno Stato comunitario designasse tutte le autorità deputate, al suo interno, al riconoscimento delle qualifiche professionali in genere (anche estranee al settore sportivo) rilasciate in altri Stati UE. L'Italia, quindi, in ottemperanza a tale prescrizione, ha emanato il Decreto 2007/206, con il quale il relativo potere di riconoscimento veniva attribuito, in simmetria con la citata legge 81/1991, alla Presidenza del Consiglio, con l'indicazione ulteriore delle Regioni a statuto "speciale" e delle Province autonome di Trento e Bolzano per le materie di competenza "esclusiva". Non venivano quindi indicate, quali autorità competenti al riconoscimento, le Regioni a statuto ordinario. Tuttavia le Regioni a statuto ordinario dell'Emilia R., del Veneto, della Liguria e dell'Abruzzo hanno emanato una legislazione regionale di regolamentazione della materia in questione, sostenendo l'assunto per cui le Regioni sarebbero titolari del potere di "riconoscere" le qualifiche professionali straniere in ambito sportivo e contraddicendo, pertanto, la disciplina statale. Al riguardo la Commissione rileva che, stante la confusione del quadro normativo interno, l'esigenza perseguita dalla direttiva - di offrire al migrante dei referenti precisi cui si dovrebbe rivolgere per il riconoscimento dei suoi titoli - viene frustrata. Le autorità italiane, ribadendo la competenza esclusivamente centrale dello Stato (salve le attribuzioni, entro certi limiti, delle Province autonome e delle Regioni a statuto speciale), hanno inviato a Bruxelles un progetto di Legge Regionale dell'Emilia Romagna, in modifica della precedente legge in cui si affermava la competenza regionale nella materia in argomento. Bruxelles, tuttavia, auspica che una modifica simile venga apportata anche alle altre leggi regionali.

Stato della Procedura

Il 29/10/2009 è stata inviata una Messa in Mora Complementare ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2006/4179 – ex art. 258 del TFUE.**

“Oscuramento dei siti internet che offrono servizi di scommesse “on line” in assenza autorizzazioni.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità della normativa nazionale disciplinante la raccolta di scommesse tramite internet con il principio della libera prestazione di servizi, sancito dall'articolo 49 del Trattato CE.

La Commissione rileva, in particolare, l'illegittimità del Decreto adottato il 21 marzo 2006 dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, recante misure di regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, nonché l'illegittimità dell'articolo 1 commi da 535 a 539 della legge 23 Dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006). Le summenzionate disposizioni ostacolano, indebitamente, l'esercizio transfrontaliero delle attività telematiche di raccolta di scommesse, vietando, in Italia, i servizi di scommesse on line che vengono forniti da soggetti residenti in altri Stati Membri, e quindi sprovvisti di un'autorizzazione rilasciata in conformità alla normativa italiana. La Commissione evidenzia come siffatto divieto colpisca, in maniera generalizzata, anche quei soggetti che, nell'ambito del proprio Stato Membro di origine, siano stati legalmente autorizzati a svolgere attività di raccolta di scommesse on line a seguito dell'espletamento di rigorosi controlli. Le autorità italiane hanno giustificato la previsione di tale divieto affermando la necessità di contrastare la diffusione delle attività illecite e criminali legate al settore delle scommesse. In pendenza della Procedura in questione, hanno fatto seguito diversi incontri tra le autorità italiane e i rappresentanti della Commissione, nel corso dei quali è emersa la volontà di quest'ultima di superare la presente procedura d'infrazione, attesa la presentazione, da parte di AAMS, di una bozza di norma primaria (regolamento ministeriale) recante la disciplina dei requisiti per l'esercizio e la raccolta del gioco a distanza e delle relative modalità.

Stato della Procedura:

In data 12 ottobre 2006 è stata notificata una Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 del TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2005/2198 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa che stabilisce le tariffe professionali forensi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione contesta l'illegittimità della normativa nazionale disciplinante le modalità di determinazione degli onorari, applicabili all'attività giudiziaria ed extragiudiziaria svolta dagli avvocati, ritenendo incompatibile con il diritto comunitario il fatto che la normativa italiana - anche alla luce del Decreto Legge n. 223/2006 (decreto Bersani) convertito nella Legge 248/2006 - imponga un limite massimo inderogabile da rispettare nella determinazione degli onorari in questione.

La Commissione evidenzia come la normativa nazionale contrasti con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE, che sanciscono, rispettivamente, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi. A tal riguardo, la Commissione cita la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 25 luglio 1991, causa C-76/90 “Dennemeyer”. In base a tale sentenza, la Commissione ritiene che gli artt. 43 e 49 TCE risultino violati non solo in presenza di misure nazionali emesse in uno Stato Membro le quali, rivolgendosi esclusivamente ad operatori residenti in altri Stati Membri, stabiliscano per gli stessi un trattamento più oneroso rispetto a quello stabilito per gli operatori dello Stato stesso (discriminazione diretta), ma anche in presenza di disposizioni nazionali che, formalmente, impongano le stesse prescrizioni e nei confronti degli operatori residenti in altri Stati Membri e nei riguardi di quelli domestici e, tuttavia, in rapporto alle circostanze concrete, finiscano per imporre un trattamento comunque più gravoso agli operatori “trasfrontalieri”, limitando loro l'accesso al mercato interno. Nel caso di specie, la Commissione ritiene che la previsione, contenuta nella normativa italiana, di un massimale nella determinazione degli onorari degli avvocati - sebbene la medesima si rivolga, indifferentemente, sia agli avvocati “trasfrontalieri” sia agli avvocati italiani - si traduca in un regime che penalizza i primi rispetto ai secondi. Tale massimale, infatti, renderebbe più difficile ai legali degli altri Stati comunitari, rispetto a quelli italiani, il recupero dei costi derivanti dagli spostamenti effettuati e dalle attività di rappresentanza, stante le maggiori distanze spaziali che debbono essere affrontate dagli operatori trasfrontalieri. Per quanto riguarda la necessità di garantire l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini meno abbienti, circostanza, questa, addotta dall'Italia a giustificazione del massimale, la Commissione evidenzia come tale esigenza venga già soddisfatta dall'istituzione del gratuito patrocinio, risultando pertanto non necessaria l'imposizione di un massimale. La Commissione, inoltre, pur ammettendo che la previsione di “limiti” possa fornire al giudice una base obiettiva per la determinazione degli importi dovuti dal cliente, evidenzia che è sufficiente prevedere, a tal uopo, dei massimali puramente indicativi e non rigidamente vincolanti.

Stato della Procedura

In data 12 Gennaio 2008 è stato notificato il Ricorso presentato di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 7 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2004/4928 ex art. 258 del TFUE
"Società di gestione di esercizi farmaceutici".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali

Violazione

In data 19/5/2009 la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla causa Commissione/Italia (C-531/06). In proposito, la Commissione ha contestato l'incompatibilità, con gli artt. 56 e 43 TCE (rispettivamente, sul principio della "libera circolazione dei capitali" e della "libertà di stabilimento") della Legge 362/1991, per cui la titolarità di una farmacia privata è riservata soltanto alle persone fisiche laureate in farmacia, o ad alcuni tipi di società i cui soci siano tutti farmacisti. Pertanto, non solo i cittadini italiani, ma anche quelli di altri Stati UE, non specializzati in "farmacia", subirebbero il divieto di divenire soci delle società italiane titolari delle stesse farmacie, quindi di acquisire in esse sia quote di controllo (ipotesi di "stabilimento di impresa"), sia altre quote (ipotesi di "circolazione di capitali"). A supporto di detta normativa, la Commissione ritiene che l'Italia non potrebbe invocare esigenze di "sanità pubblica", dal momento che, onde garantire che la somministrazione dei farmaci al pubblico venga affidata a persona deontologicamente corretta, sarebbe sufficiente proporre alla gestione dell'esercizio un laureato in farmacia, per cui la struttura proprietaria dell'impresa potrebbe rimanere indifferente. La Corte di Giustizia ha accolto le difese italiane, precisando che la normativa comunitaria lascia ampia libertà agli Stati Membri di regolamentare l'esercizio delle farmacie. Quanto agli artt. 43 e 56, sopra citati, sottolinea la Corte che, seppure la legislazione italiana contrasti con tali principi, questi possono, a norma delle stesse disposizioni comunitarie, essere derogati in funzione di tutela di interessi essenziali, fra cui la "salute pubblica". Quindi, prevedendo, come in Italia, che la titolarità della farmacia privata venga attribuita solo a farmacisti, si garantisce che la vendita al pubblico dei farmaci venga improntata ad esigenze non solo lucrative ma anche etiche. Ove la società titolare del servizio non fosse costituita da tutti farmacisti ma anche da "laici", le istanze etiche verrebbero sacrificate a vantaggio di quelle, puramente speculative, perseguite dai soci, anche nel caso in cui la gestione fosse affidata ad un farmacista. In tale ipotesi, infatti, i soci eserciterebbero una rilevante influenza sul gestore, obbligandolo ad abdicare ai suoi scrupoli deontologici per finalità di mero profitto.

Stato della Procedura

Il 19/5/2009 la Corte di Giustizia ha emesso una sentenza ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE), con la quale ha respinto il ricorso della Commissione europea contro l'Italia.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 8 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2003/4616 – ex art. 258 del TFUE.**

“Restrizioni all’esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione contesta l’incompatibilità della Legge 13 Dicembre 1989 n. 401, relativa al settore del gioco e delle scommesse clandestine, con la “libera prestazione di servizi” sancita dall’articolo 49 del Trattato CE. La normativa in questione (articolo 4 comma 2 della L. n. 401/1989) vieta di organizzare il gioco del lotto, scommesse o concorsi pronostici, essendo queste attività riservate allo Stato o ad altro soggetto concessionario in base ad una autorizzazione della AAMS, ai sensi del D. Lgs 14 Aprile 1948 n. 496. Quest’ultimo, peraltro, conferisce al CONI o all’UNIRE il diritto esclusivo ad organizzare ed offrire servizi di scommesse relativi ad eventi sportivi. La Commissione ha, altresì, ritenuto incompatibili con il diritto comunitario le norme che applicano sanzioni a quanti esercitano le attività in questione in assenza di concessione, autorizzazione o licenza (art 4, commi 3, 4, 4bis e 4ter). La Commissione, infatti, ritiene che le norme in oggetto costituiscano un illegittimo ostacolo alla libera prestazione di servizi, in quanto conferiscono al CONI un monopolio legale sull’esercizio delle attività in argomento e ne precludono l’accesso alle società autorizzate residenti in altri Stati membri. La Commissione ha ritenuto altresì, che le summenzionate sanzioni contrastino con il diritto comunitario in quanto colpiscono in maniera più incisiva le società comunitarie. Le autorità italiane hanno evidenziato come l’individuazione del soggetto concessionario segua sempre ad una gara e che la sanzione applicata agli operatori non autorizzati è funzionale ad ostacolare frodi, negando, in merito, una valenza discriminatoria a danno delle imprese comunitarie della suddetta sanzione

Stato della Procedura

In data 4 aprile 2006 la Commissione ha emesso una lettera di Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE), alla quale le Autorità italiane hanno replicato con nota del 21 Luglio 2006, adducendo la possibilità di addivenire ad una soluzione congiunta estensibile alla Procedura n. 2006/4179, attraverso l’adozione di una bozza di norma primaria, recante la disciplina dei requisiti per l’esercizio e la raccolta del gioco a distanza e delle relative modalità.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2001/2178 - ex art. 260 del TFUE**

“Disposizioni concernenti l'esercizio di poteri speciali in società privatizzate golden share”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta all'Italia l'inadempimento agli obblighi risultanti dalla sentenza della Corte di Giustizia europea, del 26/3/2009, con la quale si dichiarava l'incompatibilità con gli artt. 43 e 56 TCE, sulla libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali, del Decreto Presidente della Repubblica 10 giugno 2004. Tale Decreto definisce i “criteri di esercizio” dei “poteri speciali” che l'art. 2 del D. L. 31 maggio 1994, n. 332, attribuisce allo Stato, in persona del Ministro dell'Economia e delle Finanze, su alcune società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato medesimo e operanti in settori pubblici di interesse vitale come la difesa, trasporti, telecomunicazioni, fonti di energia etc. Tali “poteri speciali” consistono in particolari prerogative riconosciute al Governo italiano in quanto socio delle società in questione, consistenti nel diritto di: opporsi all'assunzione di partecipazioni, da parte di terzi, rappresentanti il 5% del capitale sociale ovvero altra quota inferiore fissata dal MEF; opporsi a patti tra azionisti che rappresentino le stesse quote; esercitare il “veto” nei confronti dell'adozione di importanti delibere societarie come quella dello scioglimento della società o della sua fusione o scissione, del trasferimento all'estero della sede sociale et similia; nominare un amministratore senza diritto di voto. Il Decreto contestato dalla Commissione, commi 1 e 2, nell'intenzione di definire i “criteri di esercizio” di detti “poteri”, ha specificato che il Governo può ricorrere a tali strumenti solo ove siano seriamente minacciate esigenze come quelle relative all'approvvigionamento minimo in prodotti e servizi essenziali alla collettività, o all'erogazione dei servizi pubblici, o alla sicurezza degli impianti e delle reti di erogazione dei servizi pubblici essenziali, o alla difesa nazionale, alla sicurezza militare, all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica, o ad emergenze sanitarie. Al riguardo, la Corte di Giustizia rileva l'aspecificità di tali criteri, la cui generica definizione ricomprenderebbe una serie di ipotesi concrete non prevedibili “a priori”. Pertanto, gli altri investitori, diversi dallo Stato, verrebbero disincentivati dal partecipare alle società in questione, non potendo prevedere i limiti al potere di ingerenza, sulla vita della società, spettante al Governo italiano. Gli stessi, in definitiva, ignorerebbero le condizioni del loro investimento, per cui ne verrebbero scoraggiati. Un tale ostacolo all'acquisto di quote societarie, quindi, determinerebbe una violazione delle libertà, riconosciute dal Trattato CE (e, successivamente, TFUE) agli operatori economici comunitari, di far circolare i propri capitali (in forma di acquisto di quote sociali minoritarie) e di stabilire la propria impresa (nella specie dell'acquisto di quote sociali di comando) in tutto il territorio UE, compreso quello italiano.

Stato della Procedura

Il 20/11/2009 la Commissione europea ha inviato una Messa in Mora ex art. 228 TCE (ora art. 260 TFUE).

Impatto finanziario

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Pesca

PAGINA BIANCA

Pesca

Per il settore "pesca" si rilevano al momento n. 3 procedure, tutte inerenti a presunte violazioni del diritto comunitario e rientranti nella fase pre-contenziosa ex art. 258 TFUE (già art. 226 TCE), con la precisazione che la procedura meno recente, la n.1992/5006 "Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti", è già stata definita con una prima sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, per cui sussistono le condizioni per un successivo ingresso di tale procedura nella fase "contenziosa" disciplinata all'art. 260 TFUE (già art. 228 TCE).

Per tutte le procedure in esame si ravvisano effetti finanziari.

Relativamente alle procedure n. 2007/2284 e 2004/2225, l'impatto finanziario sul bilancio pubblico è di segno positivo, in quanto le richieste della Commissione hanno per oggetto l'introduzione, nell'ordinamento interno italiano, di efficaci sanzioni pecuniarie amministrative, rivolte a rafforzare il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di pesca. L'afflusso del gettito, dovuto all'applicazione delle predette sanzioni pecuniarie, ingenera un aumento delle entrate extrafiscali.

La procedura n. 1992/5006, invece, implica effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato, in quanto la Commissione richiede, al riguardo, il potenziamento degli organici del personale e dei mezzi predisposti all'espletamento dei controlli sulla pesca, imponendo un conseguente aumento della spesa pubblica necessaria alla bisogna.

PROCEDURE DI INFRAZIONE SETTORE PESCA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2007/2284	Carenza nel controllo della pesca del tonno rosso	MM	Sì

Scheda 2 2004/2225	Inadempimenti nell'attuazione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite in caso di mancato rispetto delle norme	PM	Sì
Scheda 3 1992/5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti	SC C-249/08	Sì

Scheda 1 - Pesca**Procedura di infrazione n. 2007/2284 - ex art. 258 del TFUE**

"Carenze nell'attuazione del piano di salvaguardia del tonno rosso e controllo della sua pesca".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Violazione

La Commissione Europea ha contestato la violazione dei Regolamenti CEE n.ri 2847/93, 2847/93, 2371/2002 e 643/2007, che prevedono l'obbligo per ciascuno Stato membro di garantire un controllo effettivo sulla pesca, allo scopo di garantire un razionale sfruttamento delle risorse ittiche. Al riguardo, la Commissione ha rilevato come le autorità italiane, non osservando puntualmente gli obblighi di controllo, hanno recato danno alla realizzazione del piano pluriennale comunitario di ricostituzione delle riserve di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. In particolare, il paragrafo 2 dell'art. 21 del Reg. 2847/93, sopra menzionato, impone agli Stati membri di individuare, tramite opportuno monitoraggio sulle attività di pesca, una data alla quale si debba ritenere che il "contingente" di alcune specie ittiche, previamente assegnato dalle Comunità allo Stato medesimo, risulti vicino al suo esaurimento. A decorrere da tale data, quindi, lo Stato membro deve interdire ai pescherecci che battono la sua bandiera, o comunque registrati nel suo territorio, la pesca della stessa varietà di pesce oggetto di contingentamento e prossima ad esaurirsi. In proposito, la Commissione ritiene che per l'anno 2007 - in ragione del fatto che i controlli sono stati effettuati dalle autorità italiane in modo approssimativo - l'Italia abbia chiuso la stagione della pesca della specie contingentata del "tonno rosso" solo dopo che il contingente risultava già esaurito, per cui i pescherecci italiani avrebbero attinto, illegittimamente, dai contingenti ittici attribuiti dalle Comunità ad altri Paesi membri.

Inoltre l'Italia non avrebbe sufficientemente assolto agli obblighi di comunicare alle Comunità alcuni dati inerenti alle attività di pesca, come quelli relativi al numero di unità abilitate alla pesca del tonno rosso, alla pesca congiunta, sportiva e ricreativa, alle catture effettuate nel complesso ogni cinque giorni e ogni mese, alle operazioni di ingabbiamento e ai nomi degli ispettori e delle navi da ispezione. Nell'intenzione di recepire i rilievi della Commissione, l'Italia ha emanato il D. L. n. 59 dell' 8.04.2008 - convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 - il cui art. 8, comma 3 prevede una sanzione pecuniaria per la violazione delle prescrizioni, relative ai piani di ricostruzione di specie ittiche, previste da normative comunitarie.

Stato della Procedura

In data 25/9/2007 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all'aumento delle entrate erariali dovuto all'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie

Scheda 2 – Pesca**Procedura di infrazione n. 2004/2225 –ex art. 258 del TFUE**

“Disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci via satellite”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi previsti dal Regolamento CE 2371/2002, relativo alla conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, nonché del Regolamento CE 2244/2003, concernente il controllo via satellite dei pescherecci. In particolare, in Italia, il controllo viene applicato solo ai pescherecci di misura superiore a 24 metri, laddove la normativa europea richiede che i controlli si applichino a partire dai 15 metri di lunghezza. Sarebbe rimasto inosservato, altresì, l'obbligo di trasmettere a Bruxelles la relazione semestrale di cui all'art. 16 del Regolamento CE 2244/2003, prevista al fine di rendere edotta la Commissione stessa sul funzionamento dei sistemi di controllo sui pescherecci. Si registra, inoltre, il mancato rispetto dell'obbligo di installazione sui pescherecci di un impianto di localizzazione via satellite, come prescritto dall'articolo 3 del Regolamento CE 2847/1993, nonché la mancata emanazione, da parte delle autorità marittime, delle istruzioni previste dall'art. 24, in materia di riservatezza delle informazioni trasmesse.

Stato della Procedura

In data 27 giugno 2007 è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ex art 226 TCE (ora art. 258 TFUE), cui il Ministero delle Politiche Agricole ha risposto nel maggio 2007 e il 20 agosto 2007, con note recanti una serie di chiarimenti.

L'art. 8 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie. In particolare, il comma 3 del predetto articolo 8 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle norme relative al sistema VMS (Vessel monitoring system).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all'aumento delle entrate erariali dovuto all'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Scheda 3 – Pesca**Procedura di infrazione n. 1992/5006 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato controllo circa l’impiego di reti da posta derivanti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha rilevato la mancata osservanza, da parte dell’Italia, dell’art. 1 del Reg. CEE 2241/87, nonché dell’art. 2 e 31 del Reg. CEE 2847/93, rivolti a garantire la tutela del patrimonio ittico dei mari soggetti alla sovranità degli Stati UE. In particolare, il primo dei regolamenti menzionati vieta sia l’utilizzo concreto, sia la semplice detenzione delle “reti da posta derivanti” la cui lunghezza sia superiore a 2, 5 km, in quanto tale tipologia di rete comporta un depauperamento eccessivo della fauna marina. Il secondo regolamento dispone in materia di politica comune sulla pesca e stabilisce che gli Stati Membri debbono predisporre efficaci forme di controllo affinché la disciplina comunitaria in materia, comprese le disposizioni sul divieto delle reti derivanti, sia rispettata. Il regolamento, fra l’altro, fornisce precise indicazioni sulle modalità di detto controllo, stabilendo che esso deve incidere su tutte le attività della filiera “pesca”, quindi non solo sul suo esercizio, ma anche sulle operazioni di trasbordo e di sbarco, di immissione in commercio, di trasporto etc. Tale regolamento, inoltre, impone agli stessi Stati Membri, all’art. 31 predetto, di punire i trasgressori delle norme comunitarie con sanzioni amministrative o penali efficaci, da intendersi per tali solo quelle proporzionate alla gravità dell’infrazione o idonee ad annullare il beneficio economico derivante dalla violazione. La Corte di Giustizia, in merito, ha aderito ai rilievi della Commissione circa: la mancata previsione, nella normativa interna, del reato di mera “detenzione” delle reti derivanti, a prescindere dal loro concreto utilizzo; la sporadicità e inadeguatezza dei controlli, sia per mancanza di coordinamento fra le varie autorità ad essi preposti, sia per carenza di mezzi e di uomini; mancanza di sanzioni rivolte a vanificare il beneficio dell’illecito. A tal proposito, si precisa che la Corte, in base all’orientamento giurisprudenziale, per cui l’inadempimento deve valutarsi con riguardo alla situazione esistente alla scadenza del termine di replica al Parere Motivato, non ha preso in considerazione le modifiche all’ordinamento italiano previste dalla L. 101/2008, che pure hanno affermato, in modo univoco e senza incertezze, la rilevanza penale della mera “detenzione” delle reti derivanti, oltre ad aumentare le sanzioni per i trasgressori.

Stato della Procedura

Il 29/10/2009 la Corte di Giustizia ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art. 258 TFUE. (Causa C-249/08).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato, in quanto impone un rafforzamento delle dotazioni di uomini e mezzi dei servizi di controllo, avendo la Commissione rilevato una carenza in proposito.

PAGINA BIANCA

Salute

PAGINA BIANCA

Salute

Il settore “salute” annovera, allo stato attuale, 14 procedure, 9 delle quali incentrate sulla contestazione della mancata attuazione di direttive comunitarie. Le residue n. 5 procedure attengono alla rilevazione di presunte violazioni del diritto comunitario. Il periodo, lungo il quale si distribuiscono le procedure in oggetto, si estende dal 2007 al 2009. Nessuna delle procedure in questione è ancora transitata alla fase “contenziosa” di cui all’art. 260 TFUE (già art. 228 TCE).

Nell’ambito di tali procedure, collocate alla sequenza “precontenziosa” del relativo iter, ex art. 258 TFUE (già art. 226 TCE), in numero di 10 risultano ancora ferme al passaggio iniziale di tale sequenza, precisamente al momento sottolineato dall’invio di una “messa in mora”.

Le procedure cui si ricollegano o potrebbero ricollegarsi effetti finanziari sul bilancio dello Stato sono 4, precisamente: la n. 2008/2030, la n. 2007/4516, la n. 2007/2443 e, da considerarsi unitariamente in quanto recepite nell’ordinamento italiano con un unico provvedimento legislativo, le procedure 2007/1127 e 2007/0411.

- La procedura 2008/2030 incide negativamente sul bilancio dello Stato, in quanto l’accoglimento delle istanze comunitarie implica il rafforzamento dei servizi dello Stato preposti alla prevenzione delle malattie delle piante, con conseguente aumento delle relative spese.
- La procedura n. 2007/4516 comporta effetti finanziari negativi in termini di riduzione delle entrate, dal momento che le Autorità Europee richiedono, per l’archiviazione della procedura, l’eliminazione dell’imposta che attualmente incide sull’offerta di alcuni dispositivi medici al servizio sanitario nazionale.
- Alla procedura 2007/2443, invece, si riconnettono effetti finanziari positivi, in quanto le autorità comunitarie, al riguardo, contestano l’assenza, nell’ordinamento interno italiano, di sanzioni amministrative pecuniarie adeguate a garantire l’osservanza delle norme comunitarie in materia di “precursori di droghe”. Il superamento della procedura in oggetto, dunque, suppone l’introduzione nel sistema amministrativo italiano di misure afflittive patrimoniali ulteriori, rispetto a quelle già vigenti, con la conseguente implicazione dell’ aumento delle entrate del bilancio statale.
- Le procedure n. 2007/1127 e 2007/0411, invece, implicano effetti finanziari negativi sul bilancio dello Stato, riconducibili, per entrambe le procedure, all’introduzione nell’ordinamento interno italiano del D. Lgs 25/1/2010, n. 16, necessario all’attuazione delle direttive 2006/86/CE e 2006/17/CE e presupposto all’archiviazione delle procedure medesime. Tale Decreto attribuisce alle competenti amministrazioni, all’art. 5,

attività consistenti in "esami di laboratorio", il cui costo viene quantificato, al successivo art. 18, in € 1.080.000 annui a partire dal 2010. La copertura di tali spese viene quindi individuata, dallo stesso articolo 18, nelle disponibilità del "fondo di rotazione" di cui alla Legge 16/4/87 n. 183.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE SALUTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/4583	Trattato CE: Applicazione della direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni sull'etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari	MM	No
Scheda 2 2009/0516	Mancato recepimento della direttiva 2009/9/CE relativa al Codice comunitario dei medicinali veterinari	MM	No
Scheda 3 2009/0515	Mancato recepimento della direttiva 2008/47/CE che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli aerosol	MM	No
Scheda 4 2009/0466	Mancato recepimento della direttiva 2009/8/CE che modifica l'all. I della direttiva 2002/32/CE sui tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti per effetto di carry-over inevitabile in mangimi destinati a specie non bersaglio	MM	No
Scheda 5 2009/0465	Mancato recepimento della direttiva 2009/6/CE che modifica la direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III	MM	No
Scheda 6 2009/0464	Mancato recepimento della direttiva 2008/0123 che modifica la direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi	MM	No

	allegati		
Scheda 7 2009/0191	Attuazione direttiva 2008/97/CE che modifica direttiva 96/22/CE concernente divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-antagoniste nelle produzioni animali	MM	No
Scheda 8 2009/0067	Mancato recepimento della direttiva 2007/47/CE che modifica direttive relative ravvicinamento legislazioni per quanto concerne dispositivi medici impiantabili attivi, ai dispositivi medici in generale e all'immissione sul mercato dei biocidi	MM	No
Scheda 9 2008/2295	Errata applicazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 1976/160/CE	MM	No
Scheda 10 2008/2030	Mancanze strutturali dei servizi preposti alla salute delle piante	MM	Sì
Scheda 11 2007/4516	Nuovo sistema di registrazione dei fabbricanti di dispositivi medici in applicazione del decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997	PM	Sì
Scheda 12 2007/2443	Non conformità della normativa italiana al Reg. CE n. 273/04 sui precursori di droghe	PM (Decisione di ricorso)	Sì
Scheda 13 2007/1127	Mancata attuazione della direttiva 2006/86/CE relativa alle prescrizioni in tema di rintracciabilità, per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane	SC C-13/09	Sì
Scheda 14 2007/0411	Mancato recepimento della direttiva 2006/17/CE per il controllo di tessuti e cellule	SC C-12/09	Sì

Scheda 1 - Salute**Procedura di infrazione n. 2009/4583 - ex art. 258 del TFUE.**

"Trattato CE: Applicazione della direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni sull'etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Sviluppo Economico; Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali; Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Violazione

La Commissione europea rileva come la direttiva 2000/13/CE, che detta regole comuni in tema di etichettatura dei prodotti alimentari, non abbia ricevuto un'attuazione corretta. L'art. 6 paragrafo 2 di tale direttiva dispone che taluni prodotti specifici - come i formaggi, il burro e, a talune condizioni, il latte e le creme di latte fermentati - sono esentati dall'obbligo, altrimenti vigente in linea generale, di recare la menzione, sulla propria etichetta, degli ingredienti in essi contenuti. Tuttavia, non sarebbe consentito beneficiare della dispensa in questione quando, nel caso particolare, gli ingredienti rientrano nell'elenco di allergenici di cui all'allegato II della direttiva, i quali, pertanto, dovrebbero essere sempre citati sull'etichetta, in modo che aumentino le possibilità che il consumatore sia reso avvertito della loro presenza e quindi scelga la merce nel modo più consapevole. Purtuttavia, ove la presenza degli allergenici in questione venga comunque segnalata nella "denominazione di vendita" del prodotto stesso, non risulterebbe più necessario reiterarne l'indicazione nell'etichetta.

Al riguardo, la Commissione rileva che la normativa italiana di recepimento della direttiva nell'ordinamento interno, ovvero il D.Lgs n. 109/1992, introdurrebbe alcune non consentite modifiche al testo comunitario. Infatti - per quanto riguarda i prodotti che la direttiva esenta dalla menzione degli ingredienti nell'etichetta, cioè il latte, il burro ed affini, salvo il caso in cui tali ingredienti siano rappresentati da allergenici - la norma nazionale prevede che, ove fra gli ingredienti figurino appunto sostanze allergeniche, l'obbligo di menzionare le stesse nell'etichetta risulti operante in modo assoluto ed inderogabile, anche ove l'indicazione di dette sostanze figurino nella "denominazione di vendita del prodotto". Pertanto, sotto tale profilo, la direttiva non avrebbe ricevuto una puntuale attuazione, in quanto, ai sensi della stessa direttiva, i componenti allergenici di qualsiasi prodotto alimentare (compresi i derivati del latte di cui all'art. 7, par. 2), pur soggetti alla regola generale dell'obbligo di indicazione nell'etichetta del prodotto medesimo, possono tuttavia sottrarsi a tale disciplina nel caso in cui vengano segnalati nella "denominazione di vendita della merce", in quanto che, stante tale circostanza, il consumatore risulta già sufficientemente edotto della loro presenza.

Stato della Procedura

Il 20/11/2009 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Si precisa che nel Gennaio 2010 il MISE ha proposto un emendamento al disegno di legge comunitaria 2009, con il quale si prevede che, se l'allergeno è indicato nella "denominazione di vendita" del prodotto, non si rende obbligatorio indicarlo anche sull'etichetta.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Salute**Procedura di infrazione n. 2009/0516 - ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della direttiva 2009/9/CE relativa al Codice comunitario dei medicinali veterinari”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nel diritto interno italiano, della Direttiva 2009/9/CE, che modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.

Ai sensi dell'art. 2 della direttiva in questione, gli Stati Membri adottano, entro la data del 6 settembre 2009, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, alla data dell'invio della messa in mora, ha ritenuto che non vi fossero provvedimenti di recepimento della direttiva in questione nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 26 novembre 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Precedentemente, in data 5/11/2009, le autorità italiane avevano recepito la direttiva in oggetto con apposito Decreto Ministeriale. In ogni caso, risulta che il 5/5/2010 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio finanziario dello Stato

Scheda 3 – Salute**Procedura di infrazione n. 2009/0515 - ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della direttiva 2008/47/CE che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nel diritto interno italiano, della direttiva 2008/47/CE che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli aerosol.

Ai sensi dell'art. 2 della direttiva in questione, gli Stati Membri adottano, entro la data del 29 ottobre 2009, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale, non risultano essere stati emanati provvedimenti di recepimento, nell'ambito del diritto interno italiano, della direttiva succitata.

Stato della Procedura

Il 26 novembre 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio finanziario dello Stato

Scheda 4 – Salute**Procedura di infrazione n. 2009/0466 - ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della direttiva 2009/8/CE che modifica l'all. I della direttiva 2002/32/CE sui tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti per effetto di carry-over inevitabile in mangimi destinati a specie non bersaglio”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nel diritto interno italiano, della direttiva 2009/8/CE che modifica l'all. I della direttiva 2002/32/CE sui tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti per effetto di carry-over inevitabile in mangimi destinati a specie non bersaglio.

Ai sensi dell'art. 2 della direttiva in questione, gli Stati Membri adottano, entro la data del 1° Luglio 2009, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale, non risultano essere stati emanati provvedimenti di recepimento, nell'ambito del diritto interno italiano, della direttiva succitata.

Stato della Procedura

Il 25 settembre 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). In ogni caso - a seguito del recepimento della direttiva 2009/8/CE nel Regolamento del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali dell' 11 novembre 2009 n. 199, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 6/L alla G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2010 - nel corso dell'anno 2010 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio finanziario dello Stato

Scheda 5 – Salute**Procedura di infrazione n. 2009/0465 - ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della direttiva 2009/6/CE che modifica la direttiva 2009/6/CE che modifica la direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nel diritto interno italiano, della direttiva 2009/6/CE che modifica la direttiva 2009/6/CE, la quale modifica a sua volta la direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III.

Ai sensi dell'art. 2 della direttiva in questione, gli Stati Membri adottano, entro la data del 5 agosto 2009, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Al momento dell'invio della messa in mora, non risultava, alla Commissione europea, che fossero stati emanati provvedimenti di recepimento, nell'ambito del diritto interno italiano, della direttiva succitata.

Stato della Procedura

Il 25 settembre 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Precedentemente, con precisione in data 3/9/2009, è stato emanato dalle autorità italiane il Decreto Ministeriale di attuazione della direttiva in oggetto. La presente procedura è stata archiviata nel corso dell'anno 2010.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio finanziario dello Stato

Scheda 6 – Salute**Procedura di infrazione n. 2009/0464 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della direttiva 2008/0123 che modifica la direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nel diritto interno italiano, della direttiva 2009/0123, che modifica la direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati.

Ai sensi dell'art. 2 della direttiva in questione, gli Stati Membri adottano, entro la data dell' 8 luglio 2009, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative idonee a dare esecuzione alla direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva 2009/0123 mediante Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale – Serie generale – n. 257 del 4 novembre 2009.

Stato della Procedura

Il 25 settembre 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Si precisa, tuttavia, che la direttiva in oggetto è stata abrogata da una successiva normativa comunitaria, segnatamente dall'art. 38 del Regolamento 1223/2009/CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio finanziario dello Stato

Scheda 7 – Salute**Procedura di infrazione n. 2009/0191 - ex art. 258 del TFUE.**

“Attuazione della direttiva 2008/97/CE che modifica la direttiva 96/22/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-antagoniste nelle produzioni animali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nel diritto interno italiano, della direttiva 2008/97/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-antagoniste nelle produzioni animali.

Ai sensi dell'art. 2 della direttiva in questione, gli Stati Membri adottano, entro la data del 1° gennaio 2009, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale, non risultano essere stati emanati provvedimenti di recepimento, nell'ambito del diritto interno italiano, della direttiva succitata.

Stato della Procedura

Il 20 Novembre 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Si precisa che la direttiva in oggetto era stata già recepita, dalle autorità italiane, con Decreto Legislativo del 29/10/2009, n. 148. In ogni caso, la presente procedura è stata archiviata in data 18 marzo 2010.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato, in quanto il Decreto di attuazione della direttiva in oggetto, all'articolo 3, reca la previsione di “invarianza finanziaria”, giusta la quale l'applicazione delle norme contenute nel decreto stesso, da parte delle amministrazioni interessate, deve realizzarsi mediante utilizzo delle risorse loro già assegnate dalla previgente legislazione, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Scheda 8 – Salute**Procedura di infrazione n. 2009/0067 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della direttiva 2007/47/CE - modifica direttive relative al ravvicinamento delle legislazioni per quanto concerne i dispositivi medici impiantabili attivi, i dispositivi medici in generale e l'immissione sul mercato dei biocidi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nel diritto interno italiano, della direttiva 2007/47/CE, contenente la modifica delle direttive relative al ravvicinamento delle legislazioni per quanto concerne i dispositivi medici impiantabili attivi, i dispositivi medici in generale e l'immissione sul mercato dei biocidi.

Ai sensi dell'art. 2 della direttiva in questione, gli Stati Membri adottano, entro la data del 1° gennaio 2009, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale, non risultano essere stati emanati provvedimenti di recepimento, nell'ambito del diritto interno italiano, della direttiva succitata.

Stato della Procedura

Il 29 gennaio 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). In ogni caso, le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva in oggetto a mezzo del D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 37.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio finanziario dello Stato

Scheda 9 – Salute**Procedura di infrazione n. 2008/2295 – ex art. 258 del TFUE**

“Erronea applicazione della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 1976/160/CEE.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea contesta l’erronea applicazione della direttiva 2006/7/CE, che abroga la direttiva 76/160/CEE, concernente la gestione delle acque di balneazione.

In particolare, l’art. 3, paragrafo 1 della Direttiva sopra menzionata prevede che ogni anno, prima dell’inizio della stagione balneare, con inizio dalla stagione balneare successiva al 24 marzo 2008, gli Stati Membri sono tenuti a compilare un elenco delle acque di balneazione e a stabilire la durata della stagione balneare.

L’art. 13, quindi, stabilisce che, prima dell’inizio della stagione balneare medesima e sempre, per la prima volta, prima dell’inizio della stagione balneare successiva al 24 marzo 2008, gli Stati Membri sono tenuti a comunicare tale elenco alla Commissione, adducendo le ragioni di eventuali cambiamenti rispetto all’anno precedente.

Infine, l’art. 11 della citata Direttiva impone agli Stati Membri di garantire la partecipazione del pubblico all’attuazione della direttiva stessa, assicurando che la collettività venga messa in condizione di formulare suggerimenti, osservazioni e reclami in riferimento alla preparazione degli elenchi succitati.

Pertanto, non avendo la Repubblica italiana, anteriormente all’inizio della stagione balneare successiva al 24 marzo 2008, ottemperato all’obbligo sancito all’art. 13 di comunicare alla Commissione il predetto elenco delle acque di balneazione, la Commissione ritiene violato sia l’art. 13 medesimo, sia il predetto art. 11, il quale prevede l’elaborazione dell’elenco in oggetto mediante la partecipazione del pubblico.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stata comunicata una Messa in Mora ai sensi dell’articolo 226 TCE (ora art. 258 del TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario per il bilancio dello Stato.

Scheda 10 - Salute**Procedura di infrazione n. 2008/2030 - ex art. 258 del TFUE.**

"Direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria - adozione e comunicazione di provvedimenti necessari ad eradicare organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Italia ha assunto una prassi amministrativa costante, contraria a diversi obblighi sanciti dalla normativa europea in materia fitosanitaria. In particolare, l'art. 16, par. 1, 2 e 3 della Direttiva 2000/29/CE dispone che gli Stati Membri notificano immediatamente, alla Commissione ed agli altri Stati Membri, la circostanza relativa alla "presenza" ovvero alla "comparsa", nel loro territorio, di organismi nocivi ricompresi nell'elenco di cui agli Allegati I e II della dir. 2000/29/CE stessa, nonché la situazione relativa alla "comparsa" di altri organismi nocivi, anche se non citati negli elenchi di cui sopra, con l'indicazione di tutte le relative misure di protezione adottate dalle autorità nazionali. Infine si prescrive che la Commissione, informata come sopra, esamini il caso in seno al "comitato fitosanitario permanente", quindi adotti misure adeguate, eventualmente revocando o modificando quelle già emanate dallo Stato Membro. Si sottolinea, inoltre, atteso che la direttiva persegue lo scopo di consentire il monitoraggio comunitario sia dei primi sintomi, che dei successivi sviluppi del contagio, come il concetto di "comparsa" ricomprenda non solo il momento iniziale della diffusione del morbo, ma anche la sua estensione a parti del territorio non investite in precedenza ovvero a specie non coinvolte sino a quel momento. L'obbligo di notifica, peraltro, sussisterebbe anche laddove già sussistano provvedimenti nazionali o comunitari per fronteggiare tali evenienze. Si rileva pertanto che l'Italia avrebbe comunicato solo la sussistenza dei primi focolai dell'agente nocivo, senza citare la propagazione dello stesso ad aree e specie già indenni. Inoltre l'Italia avrebbe violato l'art. 2, par. 1, let. h) della Direttiva, che prevede che gli Stati Membri, ad intervalli regolari, eseguono ispezioni sulle c.d. "aree protette", comunicando alla Commissione i risultati di tali indagini e, distintamente e immediatamente, la scoperta degli agenti parassitari per scongiurare i quali l'area protetta è stata istituita: a riguardo, l'Italia avrebbe reso edotta la Commissione dell'esistenza di tali agenti solo in occasione della notifica degli esiti delle ispezioni, laddove avrebbe dovuto redigere, in proposito, un immediato e separato rapporto. L'Italia avrebbe peraltro, a causa di notevoli ritardi e della scarsità delle relative risorse finanziarie, violato l'obbligo, di cui all'art. 16 predetto, di adottare misure idonee ad eradicare o almeno a contenere la diffusione di organismi nocivi, così come l'obbligo di notificare l'intercettazione di una spedizione o organismo nocivo, provenienti da paesi terzi, recanti un pericolo imminente fitosanitario.

Stato della Procedura

Il 19 febbraio 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implica un impatto finanziario negativo a carico del bilancio dello Stato in termini di un aumento della spesa sanitaria per potenziare le strutture fitosanitarie.

Scheda 11 – Salute**Procedura di infrazione n. 2007/4516 - ex art. 258 del TFUE.**

“Nuove modalità di adempimenti, registrazione ed iscrizione in repertorio dei dispositivi medici”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva la non conformità alle Direttive comunitarie 93/42/CEE, 90/385/CEE e 1999/93/CE, di alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e nel Decreto del Ministero della Salute 20 marzo 2007. In generale, si censura la circostanza per cui, ai sensi di tale decreto, la commercializzazione dei dispositivi medici in Italia viene vincolata al rispetto di presupposti non previsti dalla disciplina comunitaria e tali, in definitiva, da chiudere il mercato italiano del settore al prodotto fabbricato all'estero. In particolare, si eccepisce che la normativa comunitaria sopra menzionata prevede che i dispositivi medici appartenenti alla classe I, nonché i sistemi e kit completi per campo operatorio, possano essere commercializzati in base a semplice comunicazione, alle autorità del Paese Membro ove l'impresa è stabilita, dell'indirizzo del fabbricante e della descrizione dell'apparecchio in questione. La normativa italiana, invece, richiede che i suddetti dispositivi, quando gli stessi siano stati messi in commercio in uno Stato Membro diverso dall'Italia, possano circolare su territorio italiano solo a condizione della registrazione di ogni singolo strumento in un apposito repertorio gestito dalle autorità italiane. Al riguardo, l'Italia si è dimostrata, recentemente, propensa all'eliminazione dell'obbligo di registrazione per i prodotti sopra menzionati, chiedendo tuttavia di mantenere tale obbligo nel caso in cui gli stessi costituiscano oggetto di pubblica offerta in una gara di appalto indetta dal Servizio Sanitario Nazionale. In risposta, la Commissione ha suggerito all'Italia di modificare il Decreto 46/1997 nel senso per cui i fabbricanti dei dispositivi in oggetto non sarebbero obbligati alla registrazione dei loro prodotti ma semplicemente facultati ad essa, quando intendano partecipare ad una gara di appalto promossa dal SSN, con la prospettiva, qualora procedano a registrazione, di essere esentati dal ripetere le caratteristiche del prodotto nell'offerta formulata. La Commissione rileva, ancora, che il decreto 46/1997 subordina la commercializzazione dei dispositivi medici alla comunicazione alle competenti autorità di una serie di informazioni, alcune delle quali superflue rispetto alla finalità di garantire un'efficace sorveglianza del mercato (tipo: volume annui di venduto, prezzi di vendita etc). Si contesta, infine, che il Decreto del Ministero della Salute, in precedenza citato, prevede che il SSN possa acquistare i dispositivi in argomento solo previo pagamento di un'imposta di 100 Euro per ogni dispositivo, circostanza, questa, che creerebbe un eccessivo intralcio alla libera circolazione dei beni di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 14 maggio 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rileva un impatto finanziario negativo, a seguito della riduzione del gettito fiscale connessa all'eventuale soppressione dell'imposta di 100 Euro per l'offerta di dispositivo medico al SSN.

Scheda 12 – Salute**Procedura di infrazione n. 2007/2443 - ex art. 258 del TFUE.**

“Precursori di droghe e loro commercio tra la comunità e i paesi terzi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione di alcune disposizioni contenute nel Regolamento n. 273/2004/CE, relativo ai precursori di droghe e nel Regolamento n. 111/2005/CE, sull'istituzione di strumenti di sorveglianza del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità ed i Paesi terzi.

In particolare, l'art. 12 del sopra menzionato Reg. 273/2004 stabilisce che ogni Stato membro introduca, nel proprio ordinamento, le norme contenenti la previsione delle sanzioni da applicare in caso di infrazione al regolamento stesso. Anche l'art. 31 del Reg. 111/2005, in precedenza citato, dispone che ciascuno Stato facente parte delle Comunità elabori le norme contenenti la previsione di adeguate sanzioni, per l'inadempimento alla normativa recata dal medesimo Regolamento. Si precisa, peraltro, che i Regolamenti 273/2004 e 111/2005 sono entrati in vigore, rispettivamente, il 18 agosto 2005 ed il 15 febbraio 2005.

In proposito, la Commissione ha sollecitato le autorità italiane a fornire informazioni, in relazione alle misure nazionali adottate per munire di apposite sanzioni le norme recate dai regolamenti comunitari, a titolo di prevenzione contro potenziali trasgressori degli stessi. La stessa Commissione, tuttavia, ha dichiarato di non aver ricevuto risposte soddisfacenti. Nello specifico, la Commissione fa riferimento alla nota inviata dalle autorità italiane il 14 settembre 2007, con la quale si precisava che, in Italia, i precursori di droghe sono disciplinati dal decreto 390/1990, come modificato dal decreto ministeriale del 23 settembre 2004. Al riguardo, la Commissione osserva che tali testi normativi, essendo precedenti ai Regolamenti comunitari summenzionati, non contengono le sanzioni da irrogarsi in caso di violazione delle disposizioni contenute in tali regolamenti e, pertanto, non costituiscono un'adeguata attuazione della normativa comunitaria. Successivamente, con lettera del 7 aprile 2008, è stato reso noto che le competenti autorità italiane stavano preparando, per superare le censure comunitarie, una legge delega nei confronti del Governo, che avrebbe contenuto le sanzioni richieste (“Delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento alla vigente normativa comunitaria, delle disposizioni in tema di precursori di droghe”). Tale testo si trova, dal 20 maggio 2009, all'esame della Commissione Igiene e Sanità in Senato.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario

La procedura comporta effetti finanziari positivi sul bilancio dello Stato, derivanti dall'eventuale introduzione di sanzioni relative alla violazione delle regole contenute nei Regolamenti comunitari, con il conseguente aumento degli introiti erariali per effetto dell'applicazione di tali sanzioni.

Scheda 13 - Salute**Procedure di infrazione n. 2007/1127 e n. 2007/0411 - ex art. 258 del TFUE.**

"Mancata attuazione della direttiva 2006/86/CE e della direttiva 2006/17/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea ha rilevato la mancata attuazione nel diritto interno italiano della direttiva 2006/86/CE - contenente prescrizioni in tema di rintracciabilità, notifica di reazioni ad eventi avversi gravi e codifica, lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule umani - nonché della direttiva 2006/17/CE, contenente determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento ed il controllo sempre relativi a tessuti e cellule umani. L'art. 11 della dir. 2006/86 e l'art. 7 della Dir. 2006/17 stabiliscono che gli Stati membri mettono in vigore tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alle direttive stesse entro, rispettivamente, il 1° settembre 2007 per la dir. 2006/86, ed il 1° Novembre 2006 per la dir. 2006/17. A seguito dell'invio di una Messa in Mora, l'Italia rispondeva che, con la Legge n. 34 del 25 febbraio 2008 (Legge comunitaria 2007), il Governo italiano aveva ricevuto la delega per dare attuazione alle direttive in oggetto. Tuttavia, successivi indugi nella predisposizione del testo di attuazione, da parte del Governo italiano stesso, avevano indotto la Commissione europea, dopo l'invio di un Parere Motivato, a promuovere un Ricorso di fronte alla Corte di Giustizia delle Comunità europee. Nel corso del relativo giudizio, le autorità italiane precisavano che il Decreto Legislativo, idoneo all'attuazione di ambedue le direttive, si trovava in dirittura di arrivo. Tuttavia la Corte di Giustizia - osservando che per una costante giurisprudenza l'inadempimento di uno Stato Membro deve essere valutato, dalla Corte stessa, con riguardo alla situazione esistente alla scadenza del termine di risposta al Parere Motivato, per cui sono irrilevanti i comportamenti ad esso successivi - dichiarava l'Italia inadempiente, in quanto, alla data in questione, le norme nazionali di attuazione delle direttive sopra menzionate non erano ancora entrate in vigore.

Stato della Procedura

Il 26/11/2009 la Corte di Giustizia della UE ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi di attuazione delle dir.ve 2006/86/CE e 2006/17/CE, ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). A seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo 25/1/2010, n. 16, le presenti procedure sono state archiviate.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Le procedure in oggetto implicano, in ragione dell'adozione del Decreto di attuazione delle direttive 2006/86/CE, nuovi oneri per il bilancio dello Stato, concernenti le spese necessarie per far fronte alle attività di "laboratorio", di cui all'art. 5 dello stesso Decreto. In merito a tali oneri, l'art. 18 del Decreto stabilisce che gli stessi, ammontanti a € 1.080.000,00 annui a decorrere dal 2010, verranno coperti con le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Trasporti

PAGINA BIANCA

Trasporti

Nel settore “trasporti” rientrano, allo stato attuale, n. 10 procedure di infrazione, di cui n. 6 procedure relative a presunte violazioni del diritto comunitario, mentre n. 4 procedure concernono il presunto mancato recepimento di direttive comunitarie nel diritto interno.

Tutte le procedure del settore risultano circoscritte alla sequenza pre-contenziosa del relativo “iter”, disciplinata dall’art. 258 del TFUE (già art. 226 del Trattato CE).

Le procedure suscettibili di riversare effetti finanziari sul bilancio dello Stato rilevano in numero di 2, indicate con i numeri 2008/4387 e 2008/2097.

La procedura 2008/4387 “Normativa italiana sulle tasse portuali nel trasporto marittimo di cabotaggio” dispiega effetti finanziari negativi sul bilancio dello Stato in termini di una riduzione degli introiti fiscali. Il recepimento delle richieste comunitarie, infatti, comporta l’eliminazione di alcuni tributi attualmente incidenti su alcune fattispecie di trasporto navale, per l’importo di circa 13 milioni di euro in ordine alla “tassa di ancoraggio aggiuntiva” per le navi provenienti dall’estero o ivi dirette, nonché di circa 19 milioni di euro per la “tassa portuale” gravante gli stessi mezzi. A seguito dell’eliminazione di detti prelievi, l’erario subirebbe, quindi, una perdita complessiva intorno ai 32 milioni di euro annui.

Si rilevano, invece, effetti finanziari positivi per la procedura n. 2008/2097 “Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario”, il cui superamento implica che all’autorità garante della concorrenza, relativamente al settore dei servizi ferroviari, venga attribuito il potere di sanzionare i comportamenti degli operatori che contrastino con la regole del libero mercato europeo. L’applicazione di tali misure pecuniarie implica un incremento delle entrate pubbliche di provenienza extratributaria.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE TRASPORTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/0463	Mancato recepimento della direttiva 2008/67/CE recante modifica della direttiva 96/98/CE sull'equipaggiamento marittimo	MM	No
Scheda 2 2009/0374	Mancato recepimento della direttiva 2009/46/CE che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna	MM	No
Scheda 3 2009/0372	Direttiva 2008/126/CE che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna	MM	No
Scheda 4 2009/0370	Mancato recepimento della direttiva 2007/58/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione di diritti	MM	No
Scheda 5 2008/4387	Normativa italiana sulle tasse portuali nel trasporto marittimo di cabotaggio	MM	Sì
Scheda 6 2008/2355	Mancata presentazione relazione sulla sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse	MM	No

Scheda 7 2008/2307	Regolamenti CEE 2320/2002 e 1217/2003 relativi alla sicurezza dell'aviazione civile	MM	No
Scheda 8 2008/2097	Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario	PM	Sì
Scheda 9 2008/0556	Mancato recepimento della direttiva 2006/38/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture	PM	No
Scheda 10 2006/2023	Errata applicazione della Direttiva 95/21/CE sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo	PM	No

Scheda 1 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2009/0463 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della direttiva 2008/67/CE recante modifica della direttiva 96/98/CE sull’equipaggiamento marittimo”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2008/67/CE, recante modifica della direttiva 96/98/CE sull’equipaggiamento marittimo.

Ai sensi dell’art. 3 della Direttiva sopra menzionata, gli Stati Membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi ad essa entro la data del 21 luglio 2009, rendendone immediatamente edotta la Commissione.

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana, in quanto a tutt’oggi non avrebbe comunicato i provvedimenti adottati per dare esecuzione alla Direttiva in questione nell’ambito dell’ordinamento italiano, non abbia ancora emanato gli stessi provvedimenti.

Pertanto, la Commissione rileva che l’Italia non ha ancora posto in essere le disposizioni che avrebbe dovuto adottare entro il 21 luglio 2009, per dare attuazione alla Direttiva sopra menzionata.

Stato della Procedura

Il 25 settembre 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Con nota del 18 dicembre 2009, n. 51689, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio, onde ottenere il rispettivo concerto, uno schema di decreto recante attuazione della direttiva in oggetto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2009/0374 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della direttiva 2009/46/CE che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/46/CE, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

Ai sensi dell'art. 4 della Direttiva sopra menzionata, gli Stati Membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi ad essa entro la data del 30 giugno 2009, rendendone immediatamente edotta la Commissione.

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana, in quanto a tutt'oggi non avrebbe comunicato i provvedimenti adottati per dare esecuzione alla Direttiva in questione nell'ambito dell'ordinamento italiano, non abbia ancora emanato gli stessi provvedimenti.

Pertanto, la Commissione rileva che l'Italia non ha ancora posto in essere le disposizioni che avrebbe dovuto adottare entro il 30 giugno 2009, per dare attuazione alla Direttiva sopra menzionata.

Stato della Procedura

Il 30 luglio 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2009/0372 – ex art. 258 del TFUE**

“Direttiva 2008/126/CE che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2008/126/CE, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva sopra menzionata, gli Stati Membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi ad essa entro la data del 30 dicembre 2008, rendendone immediatamente edotta la Commissione.

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana, in quanto a tutt'oggi non avrebbe comunicato i provvedimenti adottati per dare esecuzione alla Direttiva in questione nell'ambito dell'ordinamento italiano, non abbia ancora emanato gli stessi provvedimenti.

Pertanto, la Commissione rileva che l'Italia non ha ancora posto in essere le disposizioni adeguate a dare attuazione alla Direttiva sopra menzionata.

Stato della Procedura

Il 30 luglio 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2009/0370 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della direttiva 2007/58/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione di diritti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2007/58/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione di diritti.

Ai sensi dell'art. 3 della Direttiva sopra menzionata, gli Stati Membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi ad essa entro la data del 4 giugno 2009, rendendone immediatamente edotta la Commissione.

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana, in quanto a tutt'oggi non avrebbe comunicato i provvedimenti adottati per dare esecuzione alla Direttiva in questione nell'ambito dell'ordinamento italiano, non abbia ancora emanato gli stessi provvedimenti.

Pertanto, la Commissione rileva che l'Italia non ha ancora posto in essere le disposizioni adeguate a dare attuazione alla Direttiva sopra menzionata.

Stato della Procedura

Il 30 luglio 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Si precisa che le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva in argomento tramite due distinti interventi normativi, il primo dei quali si inserisce nell'ambito del semestre di riferimento della presente relazione (artt. 59, 60, 61 e 62 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”). Il successivo intervento si ascrive invece al primo semestre dell'anno 2010, a mezzo del Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 15 “Attuazione della direttiva 2007/58/CE, che modifica le direttive 91/440/CEE - relativa allo sviluppo delle Ferrovie Comunitarie - e 2001/14/CE - relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria”.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura. L'attuazione delle norme interne, di recepimento della direttiva in oggetto, deve essere garantita mediante utilizzo delle risorse già assegnate, a ciascuna delle amministrazioni coinvolte, dalla vigente legislazione.

Scheda 5 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/4387– ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione del Regolamento CE 4055/86, relative al principio della libera prestazione dei servizi ai servizi marittimi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, in materia di tasse portuali, sia incompatibile con il principio della “libera prestazione dei servizi”. Quest’ultimo viene riconosciuto dall’art. 49 del Trattato CE, nonchè, per il settore dei servizi di collegamento, dall’art 1, comma 1, del Reg. 4055/86, il quale ne estende l’applicazione, dall’ambito dei trasporti tra uno Stato Membro e l’altro, a quello dei trasporti fra gli Stati Membri e gli Stati terzi. In Italia, l’art. 1 del D.P.R. 107/2009 prevede che le navi italiane ed “equiparate”(le seconde ricomprendono anche le navi comunitarie), siano colpite da una tassa di “ancoraggio” dipendente dalla stazza della nave stessa, aggiungendo, tuttavia, che ove la nave provenga dall’estero o sia ivi diretta, debba sopportare un’ulteriore tassa di ancoraggio dipendente dalle merci caricate in coperta o nelle sovrastrutture. In proposito, la Commissione rileva che la norma italiana applica, indebitamente, un trattamento deteriore agli scambi marittimi con l’estero, rispetto a quello riservato agli scambi interni al mare territoriale italiano. Inoltre, l’art. 2 del suddetto decreto stabilisce che le merci imbarcate e sbarcate nei porti italiani subiscano una “tassa portuale”, la quale, in relazione ai trasporti interni al territorio marittimo italiano, è prevista in misura ridotta rispetto ai casi di trasporto da e verso l’estero. I traffici marittimi transfrontalieri ne verrebbero, così, ulteriormente penalizzati. Infine, l’art. 2 comma 3 del D.P.R. omette di estendere ai traffici da/verso i paesi terzi l’esenzione fiscale di cui all’art. 3 del D. L. 153/88, circa le merci caricate su carri ferroviari, altri veicoli o trasportate in containers, derivandone un ulteriore rafforzamento del trattamento fiscale peggiorativo dei collegamenti con l’estero, specialmente con Paesi extracomunitari. Si osserva pertanto che l’applicazione, agli scambi marittimi fra porti italiani, di un trattamento fiscale meno gravoso rispetto a quello applicato ai traffici marittimi con Stati Membri o terzi, agisce come deterrente, nei confronti degli operatori del settore, italiani e non, verso la scelta delle tratte con l’estero, rendendo più attraenti i collegamenti circoscritti al territorio marittimo italiano. Quindi, verrebbe limitato il diritto delle imprese di rendere liberamente, fuori d’Italia, i servizi di trasporto e connessi.

Stato della Procedura

Il 20/11/2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura determinerebbe un impatto finanziario negativo (minori entrate), ove le richieste della Commissione vengano soddisfatte mediante estensione, agli scambi con l’estero, delle agevolazioni fiscali già previste per le tratte italiane. L’eliminazione della “tassa di ancoraggio aggiuntiva” per le navi da/per l’estero, implicherebbe la perdita di circa 13 milioni di euro annui. La riduzione della “tassa portuale”, nei confronti delle stesse navi, diminuirebbe il gettito fiscale di circa 19 milioni di euro annui. Il tutto per una perdita di entrate pari, complessivamente, a 32 milioni annui.

Scheda 6 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/2355 – ex art. 258 del TFUE**

“Relazione sulle attività di verifica connesse alle procedure di carico e scarico delle navi portarinfuse”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione Europea contesta alla Repubblica italiana la violazione degli obblighi imposti agli Stati Membri dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva n. 2001/96/CE del 4 dicembre 2001, che prevede requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse. Con tale denominazione vengono identificate le navi preposte al trasporto di merci, allo stato non liquido, non contenute in containers ovvero in altri recipienti all'interno della nave stessa. Stante, pertanto, la condizione delle merci all'interno delle navi, è plausibile che le autorità comunitarie rivolgano particolare attenzione a munire di peculiari accorgimenti i movimenti di carico e scarico da e/o verso le navi che tali merci trasportano.

In particolare, ai sensi delle disposizioni sopra menzionate, gli Stati Membri presentano ogni tre anni alla Commissione un rapporto sui risultati delle attività di verifica circa l'applicazione delle condizioni e delle procedure indicate dalla Direttiva predetta. Tale relazione deve, fra l'altro, contenere una valutazione relativa all'efficacia delle procedure armonizzate di cooperazione e di comunicazione, disciplinate dalla direttiva medesima, fra le navi portarinfuse ed i terminali. La relazione in argomento deve essere presentata entro il 30 aprile dell'anno che segue il triennio cui si riferisce.

Al riguardo, l'Italia avrebbe dovuto presentare la prima delle relazioni in oggetto entro il 30 aprile 2008. Poichè la comunicazione suddetta non è stata eseguita, la Commissione ritiene che l'Italia non abbia adempiuto agli obblighi che le incombono a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2001/96/CE del 4 dicembre 2001.

Stato della Procedura

Il 19 marzo 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/2307– ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione dei Regolamenti CE 2320/2002 e 1217/2003 relativi alla sicurezza dell'aviazione civile.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; ENAC.

Violazione

La Commissione Europea rileva la scorretta applicazione di talune norme contenute nei Regolamenti n. 2320/2002/CE e n. 1217/2003, i quali dispongono in materia di sicurezza dell'aviazione civile. Dal 9 luglio al 13 luglio del 2007 la Commissione ha effettuato, ai sensi dell'art. 7 del predetto regolamento 2320/2002, un'ispezione presso l'autorità italiana preposta a garantire l'osservanza del regolamento stesso. A seguito di tale ispezione sarebbero emerse diverse carenze nell'applicazione della normativa comunitaria. In particolare, è risultato che le attività di monitoraggio gestite da detta autorità, per verificare la “conformità” al regolamento, non sarebbero state eseguite secondo scadenze regolari, cosicché non è stato possibile individuare con precisione né rimuovere tempestivamente le manchevolezze riscontrate. Né il “programma nazionale”, che le autorità nazionali debbono predisporre ai sensi del Regolamento suddetto, avrebbe indicato le frequenze stabilite per l'esecuzione delle ispezioni e dei test. Infine, la Commissione ravvisava che l'organico degli ispettori, incaricati dei compiti di monitoraggio, era insufficiente ai fini dell'adeguato espletamento del servizio. A seguito dell'intervento della Commissione, le autorità italiane competenti hanno inviato una replica, come consentito dall'art. 11 del Regolamento di cui sopra. La Commissione ha ritenuto tale nota non idonea a superare le censure formulate, dal momento che essa non avrebbe contenuto né l'indicazione di un calendario delle future attività di monitoraggio né un concreto e dettagliato programma per l'incremento dell'organico degli ispettori. Pertanto l'Italia presentava alla Commissione un'ulteriore relazione, contenente una pianificazione puntuale delle attività di monitoraggio previste, nonché la menzione di un intervento volto ad addestrare e a certificare un numero aggiuntivo di ispettori, come richiesto in sede comunitaria. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che il “piano di azione”, che sulla carta avrebbe soddisfatto le richieste formulate, non sarebbe stato effettivamente implementato dallo Stato Membro: di fatto, quest'ultimo avrebbe disatteso gli impegni assunti nel medesimo piano di azione, non certificando 6 ulteriori ispettori nazionali entro giugno 2009 e riducendo, in misura significativa, il numero di attività di monitoraggio pianificate per il 2009.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Si precisa, per esigenze di completezza, che il 19/1/2010 l'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) ha inviato alla Rappresentanza permanente presso la UE, nonché ai Ministeri interessati, una comunicazione nella quale sostiene di aver implementato tutte le azioni programmate nel piano di azione del dicembre 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 8 - Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/2097- ex art. 258 del TFUE**

"Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Violazione

La Commissione rileva l'imperfetta attuazione delle Direttive n. 91/440/CEE e n. 2001/14/CE, il cui scopo consiste nel garantire la piena liberalizzazione del settore relativo ai servizi di trasporto ferroviario. L'art.6 della dir. 2001/14/CE dispone che le funzioni "essenziali"(allegato II della Dir. n. 91/440/CEE) - consistenti in sostanza nel potere di assegnare, ai vari operatori interessati, le licenze ferroviarie - vengano svolte da enti che non prestino a loro volta servizi di trasporto ferroviario, pena, altrimenti, l'ingenerarsi di conflitti di interessi che comprometterebbero l'imparzialità dell'ufficio assegnato. La normativa italiana, da parte sua, attribuisce le "funzioni essenziali" alla società "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A", controllata dalla holding "Ferrovie dello Stato" che controlla, altresì, la società ferroviaria "Trenitalia". Sul punto, la Commissione ha rilevato che il controllo di una società non determina, sempre, una dipendenza di questa dalla controllata: nel caso di specie, la previsione di clausole di "salvaguardia" che disattivino le normali regole societarie - implicanti di per sé tale soggezione - potrebbe garantire alla controllata "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A" un'effettiva autonomia dalla controllante "Ferrovie dello Stato". Tuttavia, secondo la Commissione, tali clausole non potrebbero essere ravvisate nella delibera con cui il consiglio amministrativo della controllata stabiliva che, nell'esercizio delle "funzioni essenziali", non si sarebbe sottoposto alle direttive della "holding". Una tale previsione, infatti, rischierebbe di rimanere inattuata, ove non venga derogata, altresì, la regola societaria per cui gli amministratori della controllante revocano "a libito" gli amministratori della controllata. Ove tale disposizione rimanga operante, il c.d.a. della controllata difficilmente potrebbe adottare scelte contrarie agli interessi della holding, in quanto esposto alla ritorsione di essere destituito da parte degli amministratori di quest'ultima. In definitiva, quindi, l'ente investito delle funzioni essenziali risulterebbe dipendere strettamente dalla holding che lo controlla, la quale esercita, inoltre, funzioni di impresa attraverso l'altra controllata "Trenitalia". Essendo quindi la società "garante" "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A" coinvolta negli interessi della società operativa "Trenitalia", in quanto entrambi applicherebbero una comune strategia pianificata dalla Holding "Ferrovie dello Stato", l'indipendenza della prima società verrebbe vanificata. Infine, si evidenzia come l'autorità di regolamentazione, quale istituzione incaricata di vegliare sul rispetto delle regole della concorrenza, è priva del potere di infliggere sanzioni pecuniarie e, pertanto, di imporre effettivamente l'osservanza di dette regole.

Stato della Procedura

In data 8/10/2009 è stato emesso un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 del TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Per superare la presente procedura, le autorità italiane dovrebbero intervenire, fra l'altro, investendo l'Autorità di regolamentazione di un potere sanzionatorio pecuniario, con conseguente aumento delle entrate dello Stato.

Scheda 9 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/0556 – ex art. 258 del TFUE**

“Omessa comunicazione delle misure di attuazione della direttiva 2006/38/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione Europea, con nota del 19 febbraio 2009, rileva la mancata attuazione della Direttiva 2006/38/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva sopra menzionata, gli Stati Membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi ad essa entro la data del 10 giugno 2008, rendendone immediatamente edotta la Commissione.

La Commissione ha ritenuto che la Repubblica italiana, in quanto, ancora alla data del 19 febbraio 2009, non risultava aver comunicato i provvedimenti adottati per dare esecuzione alla Direttiva in questione nell'ambito dell'ordinamento italiano, non avesse ancora emanato gli stessi provvedimenti.

Pertanto, la Commissione ha rilevato che l'Italia non aveva ancora posto in essere le disposizioni che avrebbe dovuto adottare, entro il 10 giugno 2008, per dare attuazione alla Direttiva sopra menzionata.

Stato della Procedura

Il 19 febbraio 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Contrariamente a quanto affermato in prima battuta dalla Commissione europea, le autorità italiane hanno sostenuto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva già replicato alla Messa in Mora inviata dalla Commissione in data 30 luglio 2008, informandola della circostanza per cui il provvedimento idoneo al recepimento della direttiva in oggetto sarebbe stato inserito nell'allegato B del disegno di Legge Comunitaria 2008, entrata in vigore il 29 luglio 2009. Successivamente, il Decreto Legislativo che, nell'esercizio della delega conferita dalla Legge comunitaria menzionata, recava attuazione della direttiva in questione, è stato redatto nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri del 15/10/2009, sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari e quindi approvato definitivamente nel Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010. In ogni caso, pur non essendo detto testo ancora entrato in vigore alla data del 31 dicembre 2009, esso stesso, generalizzato come Decreto Legislativo n. 7 del 25 gennaio 2010, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9.2.2010, divenendo vigente dal 10 febbraio 2010. Pertanto, in seguito al provvedimento in oggetto, la Commissione europea ha archiviato la procedura medesima in data 18 marzo 2010.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario negativo a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 10 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2006/2023 – ex art. 258 del TFUE.**

“Errata applicazione della Direttiva sul controllo dello Stato di approdo”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione contesta l'errata applicazione dell'articolo 16 della Direttiva n. 95/21/CE, sul controllo esercitato sulle navi dallo Stato di approdo.

La Commissione, al fine di determinare il livello di funzionamento dei controlli in questione, ha effettuato, in collaborazione con l'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (nel prosieguo: “EMSA”), delle verifiche in loco presso le autorità portuali italiane: il rapporto redatto dall'EMSA ha evidenziato delle carenze nell'applicazione della Direttiva n. 95/21/CE, in particolare per l'articolo 16 della Direttiva, ai sensi del quale le spese derivanti dai controlli effettuati sulle navi, in attuazione della Direttiva in questione, devono essere sostenute dal proprietario della nave, dall'armatore, ovvero dal rappresentante.

Il rapporto ha evidenziato come allo stato attuale non esistano, nell'ordinamento giuridico interno, delle disposizioni che prevedano l'obbligo, per coloro che si siano resi responsabili delle violazioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, di sopportare le spese derivanti dallo svolgimento delle ispezioni.

Le autorità italiane, nel dare seguito ai profili di illegittimità sollevati dalla Commissione, hanno ammesso le carenze evidenziate dal rapporto EMSA, trasmettendo alla Commissione, nel novembre 2007, un progetto di decreto modificativo della normativa nazionale. La Commissione, tuttavia, avendo constatato che ad oggi le autorità italiane non hanno ancora confermato l'adozione del testo definitivo del decreto, ha ribadito i profili di illegittimità sollevati.

Stato della Procedura

In data 3 aprile 2008 la Commissione ha notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 TCE (ora art. 258 del TFUE). In data 26 giugno 2008 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato di aver sottoposto un nuovo schema di decreto interministeriale al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sulla base delle richieste formulate da quest'ultima amministrazione, aggiungendo che tale decreto costituirà adempimento dell'art. 16 della Direttiva 92/21/CE, la cui attuazione ha dato causa alla presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Tutela dei Consumatori

PAGINA BIANCA

Tutela dei consumatori

Al settore in esame appartiene una sola procedura di infrazione, attestata al passaggio della "messa in mora" ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), (già art. 226 TCE).

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non si rilevano effetti immediati per il bilancio dello Stato in dipendenza della procedura in oggetto.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE TUTELA DEI CONSUMATORI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/2145	Non corretto recepimento della direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari	MM	No

Scheda 1- Tutela dei Consumatori**Procedura di infrazione n. 2009/2145 - ex art. 258 del TFUE.**

“Non corretto recepimento della direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione eccipisce lo scorretto recepimento di alcune norme della Direttiva 2002/65/CE, sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari. La direttiva di cui sopra è stata recepita in Italia mediante Decreto Legislativo 2005/190. In prima battuta, la Commissione rileva che l'art. 7 di essa direttiva - che definisce il termine finale del diritto di recesso spettante al consumatore e al fornitore dei servizi finanziari stessi - ha subito una modifica nel tenore dell'art. 12 del testo di attuazione, in quanto il periodo di 30 giorni, come fissato dalla direttiva medesima, è stato decurtato a giorni 15. Inoltre, la Commissione obietta che la tutela precontrattuale che la direttiva fornisce al consumatore - sotto il profilo della sussistenza, a carico della controparte, di un obbligo informativo preventivo alla stipula del contratto - subisce un'indebita attenuazione nella disciplina nazionale. Infatti l'art. 3, par. 1, della direttiva dispone che, prima del contratto, il consumatore debba essere edotto non solo dell'identità del “fornitore”, ma anche di quella del rappresentante di questi, che sia stabilito nello Stato Membro ove il consumatore risiede. Diversamente, l'art. 4 dello stesso D. Lgs 2005/90 stabilisce che il consumatore debba essere informato dell'identità del rappresentante solo se quest'ultimo è stabilito in Italia, e non anche nel caso in cui, pur avendo la sede nello Stato Membro in cui risiede il consumatore medesimo, tale Stato sia diverso dall'Italia. Pertanto il consumatore, residente in un altro Stato comunitario, al quale si applichi comunque la normativa italiana e quindi il decreto in oggetto (ad esempio perché il fornitore è italiano e il servizio deve essere eseguito in Italia), subirebbe il trattamento, contrattualmente svantaggioso, di non conoscere il fiduciario della propria controparte, pur risiedendo, tale fiduciario, nello Stato di residenza dello stesso consumatore. Infine, la direttiva esclude che il diritto di recesso, nel caso in cui il contratto finanziario abbia avuto esecuzione da ambo le parti, possa essere ancora esercitato. Dando attuazione a tale disposizione, il Decreto italiano ha stabilito che, stante un contratto di assicurazione per danni da autoveicoli e natanti, il diritto di recesso non sarebbe più ammesso una volta verificatosi l'evento dannoso. Al riguardo, la Commissione osserva che, sul punto, la norma comunitaria non è stata correttamente recepita, in quanto non si potrebbe ritenere completamente eseguito un contratto di assicurazione nel caso in cui l'evento assicurato si fosse verificato una sola volta: essendo i contratti assicurativi produttivi di effetti continuati nel tempo, dovrebbero ritenersi pienamente eseguiti solo in ragione dell'accadimento di una pluralità di eventi.

Stato della Procedura

L'8/10/2009 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). In ogni caso, nel Marzo 2010 il MISE ha predisposto l'inserimento della delega, relativa all'emanazione della norma attuativa della dir. 2002/65/CE, nella Legge comunitaria 2010.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PARTE III

ANALISI DEI RINVII

PREGIUDIZIALI

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1 - DETTAGLIO DEI RINVII PREGIUDIZIALI

La presente relazione propone un'analisi dettagliata dei rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE (già art. 234 TCE), sui quali la Corte stessa, in quanto richiesta di pronunciarsi in ordine all'interpretazione delle norme comunitarie, si è espressa con sentenza ovvero ordinanza emesse nel secondo semestre 2009.

Per ciascun rinvio, corredato del pronunciamento della Corte, si propone una scheda apposita, che compendia gli elementi essenziali del procedimento: estremi delle norme europee oggetto di dubbio interpretativo, esposizione della questione controversa, disposto della sentenza, impatto finanziario.

Pertanto, la III° parte della Relazione si compone di numero 31 schede, comprensive, nel loro complesso, sia dei casi di pronunciamenti su rinvii esperiti da giurisdizioni italiane, sia di quelli emessi a definizione di questioni pregiudiziali elevate da corti interne ad altri Stati Membri della UE.

Le schede sono state ordinate in ragione della materia su cui incide la vertenza interpretativa.

PAGINA BIANCA

Agricoltura

PAGINA BIANCA

Agricoltura

Il settore in oggetto è rappresentato da una sola sentenza della Corte di Giustizia, emanata in decisione di un rinvio esperito da magistrato italiano (C-446/07 "Denominazione di un prodotto alimentare contenente riferimenti geografici - Registrazione DOP o IGP - Regolamento CE 2081/92 (ora Regolamento CE 510/06) - art. 2 del D. Lgs 109/92 (art. 2 direttiva 2000/13/CE) - Art. 15 par. 2 della direttiva CEE 89/104 (Tribunale civile di Modena)").

Non si registrano impatti finanziari in dipendenza della sentenza in oggetto.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE AGRICOLTURA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-446/07	Denominazione di un prodotto alimentare contenente riferimenti geografici - Registrazione DOP o IGP - Regolamento CE 2081/92 (ora Regolamento CE 510/06) - art. 2 del D. Lgs 109/92 (art. 2 direttiva 2000/13/CE) - Art. 15 par. 2 della Direttiva CEE 89/104 (Tribunale civile di Modena)	Sentenza	No

Scheda 1 - Agricoltura**Rinvio pregiudiziale n. C-446/07 - ex art. 267 del TFUE**

“Denominazione di un prodotto alimentare contenente riferimenti geografici—Registrazione DOP o IGP – Regolamento CE 2081/92 (ora Regolamento CE 510/06)”
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Politiche Agricole e Forestali.

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata richiesta, da parte del Tribunale di Modena, di interpretare l'art. 2 della direttiva 2000/13/CE, relativa all'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, nonché gli artt. 3 e 13 del Reg. 2081/92. Il sopra citato articolo della dir. 2000/13/CE stabilisce che l'etichettatura, relativa ad un prodotto, non può essere tale da indurre in errore l'acquirente circa le qualità del prodotto stesso. Gli articoli del Regolamento 2081/92 prevedono, per i consumatori di certe categorie di prodotti alimentari, una più specifica protezione del consumatore. Tali peculiari prodotti si identificano con quelli contrassegnati da denominazioni particolari, che si conseguono attraverso procedure di registrazione a livello comunitario. Dette denominazioni sono quelle c.d. “di origine” (DOP) e quelle che si definiscono come “indicazioni geografiche” (IGP). Entrambe le denominazioni recano un riferimento geografico e sono concesse, da parte della Commissione europea, quando risulta accertato che il prodotto alimentare è stato confezionato, segnatamente, nell'ambito geografico indicato. Peraltro, la registrazione di tali denominazioni non può essere concessa in caso di denominazione “generica”, quindi nel caso in cui essa riporti l'indicazione di una località che, in passato, aveva in effetti dato per prima i natali a quel tipo di prodotto e che tuttavia, in ragione di una successiva evoluzione storica, è venuta in seguito a contrassegnare, nell'opinione comune, un prodotto qualsiasi realizzato tramite una specifica ricetta, anche se non, precisamente, nella località originaria di produzione. In proposito, la Corte ha chiarito: che non si può ritenere – quando l'istanza di registrazione sia ancora all'esame delle competenti autorità europee - che la denominazione, di cui si chiede la registrazione in forma di DOP o IGP, sia “generica” per il mero fatto di non essere stata ancora registrata. La “genericità”, infatti, si fonda sulle circostanze oggettive di cui sopra e non su una formalità amministrativa. Si è poi precisato che il fatto che una denominazione, recante un riferimento geografico, sia “generica”, non esclude di per sé, a norma dell'art. 2 della dir. 2000/13, che la medesima sia ingannevole, cioè tale da indurre in inganno il consumatore sulle qualità del prodotto. Infine, si è chiarito che un'etichetta oggettivamente ingannevole per il consumatore rimane tale anche nel caso in cui il produttore usi la medesima in buona fede.

Stato della Procedura

Il 10/9/2009 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C-446/07 (267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Ambiente

PAGINA BIANCA

Ambiente

Il presente settore comprende un solo pronunciamento della Corte di Giustizia, emesso a definizione di un rinvio pregiudiziale elevato da un giudice italiano (C-254/08 "Art. 15 della direttiva 75/442/CEE, come modificato dall'art. 1 della direttiva 91/156/CEE - determinazione delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TAR della Campania)").

La sentenza in questione non è suscettibile di ingenerare movimenti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato italiano, dal momento che non contiene una dichiarazione di incompatibilità, con le norme comunitarie, del sistema tributario già vigente in Italia in materia di tasse sullo smaltimento dei rifiuti urbani. La sentenza della Corte di Giustizia, infatti, adotta la tesi della coerenza, con le norme europee, della preesistente normativa nazionale (periodo 2006/2007), contenente la disciplina fiscale relativa al finanziamento dello smaltimento pubblico dei rifiuti.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE AMBIENTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-254/08	Art. 15 della direttiva 75/442/CEE, come modificato dall'art. 1 della direttiva 91/156/CEE - determinazione delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TAR della Campania)	Sentenza	No

Scheda 1 - Ambiente**Rinvio pregiudiziale n. C-254/08 - ex art. 267 del TFUE**

“Art. 15 della direttiva 75/442/CEE, come modificato dall’art. 1 della direttiva 91/156/CEE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia dell’Unione europea è stata richiesta, dal TAR della Campania, di interpretare l’art. 15, lett. a) della direttiva 2006/12/CE, il quale enuclea il principio “chi inquina paga”, implicante che il costo dello smaltimento dei rifiuti debba essere sopportato dal “detentore” degli stessi. Il detentore, quindi, anche quando non pratica direttamente lo smaltimento ma consegna il rifiuto ad un raccoglitore, deve sopportare i costi del servizio, insieme con i precedenti detentori e l’originario produttore. La normativa italiana concernente il finanziamento del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti, vigente per il periodo 2006-2007 (D.Lgs. n. 507/1993), prevedeva che il costo di tale servizio, gravante sul detentore, fosse commisurato - sia per gli immobili adibiti a civile abitazione che per quelli destinati all’esercizio di attività di impresa - non già alla quantità dei rifiuti effettivamente prodotta, ma, fra l’altro, al parametro astratto rappresentato da una potenziale “capacità produttiva” di rifiuti attribuita ad essi immobili (a sua volta rapportata all’estensione della superficie immobiliare). Un tale sistema di computo era stato contestato da alcune imprese alberghiere, per essere eccessivamente gravoso nei riguardi della loro categoria. La norma fiscale interna, infatti, fondandosi su criteri indipendenti dalla quantità di materiale di scarto realizzato concretamente, non considerava che - causa le oscillazioni stagionali della presenza di ospiti, nonché l’assenza, talvolta, di servizi di ristorazione all’interno della struttura alberghiera - la quantità di rifiuti degli alberghi sarebbe potuta essere troppo modesta a fronte del contributo richiesto per lo smaltimento. Il giudice italiano aveva quindi interpellato la Corte di Giustizia affinché chiarisse se l’art. 15, predetto, doveva intendersi nel senso per cui il detentore è obbligato a sopportare costi di smaltimento esattamente proporzionati alla quantità effettiva di rifiuti conferiti al raccoglitore e, in caso di risposta positiva, se tale norma ostasse ad una disciplina nazionale che prescindesse da tale riferimento. Al riguardo, la Corte ha chiarito che la direttiva impone al legislatore nazionale di garantire che i costi del servizio in oggetto ricadano sul detentore, lasciando tuttavia libertà agli Stati Membri di definire il modo in cui tale sistema impositivo viene attuato. Pertanto l’art. 15 non osta a che la legge interna addossi detti costi al detentore, proporzionalmente ad un’astratta “capacità produttiva”, piuttosto che alla quantità effettiva di scarti prodotti.

Stato della Procedura

Il 16 luglio 2009 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C-254/08 (267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Appalti

PAGINA BIANCA

APPALTI

Nell'ambito del presente settore, si riscontrano n. 5 sentenze, emesse in numero di 4 su rinvii pregiudiziali esperiti da magistrati italiani e, in numero di una soltanto, sulla base di un rinvio proposto da un giudice straniero.

Non si rileva, per nessuno dei pronunciamenti in oggetto, un'idoneità ad incidere a livello finanziario sul bilancio dello Stato italiano.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE APPALTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-573/07	Appalti pubblici - Procedure di aggiudicazione - Appalto relativo al servizio di raccolta, trasporto e smarrimento di rifiuti urbani - Assegnazione senza gara di appalto - Assegnazione ad una società per azioni il cui capitale sociale è interamente detenuto da enti pubblici, ma il cui statuto prevede la possibilità di una partecipazione di capitale privato	sentenza	No
Scheda 2 C-376/08	Gare di appalto - Direttiva 31/3/04 n. 2004/18/CE (TAR Lombardia)	sentenza	No
Scheda 3 C-305/08	Direttiva 18/2004 - partecipazione ad appalti di servizi come acquisizione di rilievi geofisici e campionatura a mare - normativa nazionale D. Lgs 163/2006	sentenza	No
Scheda 4 C-196/08	Artt. 43, 49 e 86 CE - modello di società mista pubblico-privata costituita per l'espletamento di un servizio pubblico - affidataria di servizio (TAR Sicilia)	sentenza	No
Scheda 5 C-138/08	Art. 44, n. 3 della direttiva 2004/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Accertamento dell'idoneità e scelta dei partecipanti. Art. 22 n. 2 e 3 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.	sentenza	No

Scheda 1 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-573/07 – ex art. 267 del TFUE.**

“Appalti pubblici - Procedure di aggiudicazione – Appalto relativo al servizio di raccolta, trasporto e smarrimento di rifiuti urbani – Assegnazione senza gara di appalto – Assegnazione ad una società per azioni il cui capitale sociale è interamente detenuto da enti pubblici, ma il cui statuto prevede la possibilità di una partecipazione di capitale privato” .

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata richiesta dal TAR della Lombardia di interpretare gli artt. 43 e 49 del Trattato CE, relativi, rispettivamente, alla libertà di stabilimento di impresa e alla libera prestazione dei servizi. In particolare, la Corte è stata richiesta di precisare l'estensione di tali principi con riferimento al settore degli appalti pubblici. La giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia, infatti, ha sottolineato la connessione esistente fra i predetti principi e la materia degli appalti affidati dalla pubblica amministrazione: si ritiene, in generale, che le “libertà” di cui si tratta impongano che gli appalti pubblici vengano attribuiti sulla base di procedure di “evidenza pubblica”, cioè basate su un concorso fra tutti i potenziali aventi interesse. Infatti, ove l'appalto fosse affidato direttamente ad un'impresa senza l'applicazione delle regole concorsuali, ne deriverebbe l'irragionevole penalizzazione di tutti gli altri candidati, sia cittadini dello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice, sia di altri Stati Membri. Questi ultimi quindi sarebbero, in virtù di tali affidamenti diretti, estromessi “a priori” dal mercato di riferimento, con la conseguenza che la loro libertà di esercitare in quello stesso Stato Membro la loro attività economica, sia attraverso installazione sul suo territorio di una stabile organizzazione (libertà di stabilimento), sia mediante semplice esecuzione delle loro prestazioni (libera prestazione dei servizi), verrebbe violata. Tuttavia, l'affidamento dell'appalto senza pubblica gara viene ritenuto ammissibile quando ricorrano insieme i seguenti requisiti: che l'impresa affidataria appartenga in toto all'amministrazione aggiudicatrice, da sola o insieme ad altre pubbliche amministrazioni; che l'aggiudicatrice eserciti sull'affidataria un controllo pari a quello estrinsecato sui propri servizi; che l'affidataria espliciti la propria attività, in prevalenza, nei confronti dell'aggiudicatrice stessa. Nello specifico, la Corte ha precisato che il primo requisito, relativo al possesso pubblico totalitario, non è compromesso dal fatto che, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, lo statuto della società affidataria, la quale al momento si trovava interamente in mano pubblica, prevedesse la mera possibilità futura che alcune azioni fossero emesse a favore di privati. Circa il secondo requisito, ha precisato che lo stesso viene soddisfatto quando i soggetti pubblici esercitino una pregnante influenza sulle decisioni dell'affidataria, mediante istituzione di appositi organi di rappresentanza, il cui gradimento condizioni le scelte degli altri organi sociali previsti dalle comuni regole societarie.

Stato della Procedura

In data 10 settembre 2009 la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C-573/07, ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-376/08 – ex art. 267 del TFUE.**

“Gare di Appalto – Direttiva 31/3/04 n. 2004/18/CE (TAR Lombardia)” .

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

La Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata richiesta dal TAR della Lombardia di interpretare l'art. 4 della Direttiva 2004/18/CE, sugli appalti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli artt. 43 e 49 del Trattato CE, circa la libertà degli operatori di ogni Stato Membro di esercitare la propria attività economica anche in altri Stati Membri, sia con insediamento, sul loro territorio, di una stabile organizzazione (art. 43), sia attraverso la semplice prestazione dei loro servizi (art. 49). Il giudice del rinvio era stato investito di un caso in cui, indetta una gara di appalto da un Comune italiano, si erano presentati come candidati, tra gli altri, sia un “consorzio stabile di imprese” (quindi di durata almeno pari a cinque anni e finalizzato ad operare nel campo dei contratti pubblici), sia, per conto proprio, una delle imprese aderenti al consorzio stesso. Si precisa che il consorzio non aveva avanzato la sua offerta in nome della stessa impresa che, mentre faceva parte di tale aggregato, si era altresì presentata individualmente. L'amministrazione aveva, poi, estromesso automaticamente il consorzio dalla gara, conformemente all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006, che prevede l'applicazione di tale misura nel caso in cui ad una pubblica gara si presentino sia un “consorzio stabile” sia un'impresa che ne faccia parte, anche se il consorzio, come nel caso concreto, non agisca in nome di quest'ultima. In proposito, la Corte ha precisato: che, essendo l'appalto, nella fattispecie, di importo inferiore a quello della “soglia” fissata dalla dir. 2004/18/CE, sopra citata, quest'ultima non è suscettibile di applicazione, per cui la richiesta pregiudiziale di interpretare le norme in essa contenute non deve essere affrontata. Circa l'inerenza degli artt. 43 e 49 TCE, di cui sopra, alla fattispecie considerata e, quindi, la necessità di una loro interpretazione ove riferiti al settore degli appalti, la Corte ha sottolineato che: quando un appalto pubblico è “sotto soglia”, l'applicazione al medesimo dei predetti articoli si impone solo quando esso presenti un “interesse transfrontaliero certo”, cioè comune a più di uno Stato Membro. Si precisa quindi che, quando l'appalto presenta tale requisito, gli articoli 43 e 49 TCE ostano ad una normativa nazionale che escluda automaticamente, dalla candidatura all'affidamento di un tale appalto, un consorzio cui aderisca un'impresa anch'essa partecipante alla gara, anche se il consorzio stesso non sia intervenuto in nome di tale impresa. Detta normativa interna, infatti, penalizza le imprese straniere rispetto a quelle italiane, giacché le prime, rispetto alle seconde, sono maggiormente propense, per inserirsi nel mercato di Stati diversi da quello di appartenenza, a consorziarsi con altre imprese, risultando, pertanto, più esposte alle limitazioni che la legge italiana pone alla candidatura dei consorzi alle pubbliche gare di appalto. Tali limiti, quindi, affliggono la libertà delle imprese estere di operare sul mercato italiano, sia che intendano stabilire in Italia una sede o filiale, sia che vogliano semplicemente erogarvi i propri servizi.

Stato della Procedura

Il 23/12/2009 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-376/08, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-305/08 – ex art. 267 del TFUE.**

“Direttiva 18/2004 – partecipazione ad appalti di servizi come acquisizione di rilievi geofisici e campionatura a mare - normativa nazionale D. Lgs 163/2006” .

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata richiesta dal Consiglio di Stato (Italia) di interpretare gli artt. 1 e 8 della direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici. Tali articoli intendono definire la nozione di “operatore economico”, come colui che è ammesso a partecipare ad una procedura di evidenza pubblica (concorsuale) per l'aggiudicazione di un appalto da parte di una pubblica amministrazione. In particolare, la Corte è stata investita della questione circa la riconducibilità, entro l'ambito del concetto di “operatore economico”, anche di un ente pubblico che non eserciti professionalmente un'impresa, nel senso che non sia presente regolarmente sul mercato e che non disponga di un'organizzazione aziendale, ma che, tuttavia, sia legittimato ad offrire sul mercato stesso le sue prestazioni economiche, eseguite in modo occasionale a motivo dello scopo essenzialmente non lucrativo dell'ente medesimo. Nel caso sottoposto al giudice del rinvio, si faceva riferimento all'estromissione, da una gara di appalto di servizi indetta da un'amministrazione, di un consorzio costituito da Università e Ministeri italiani. L'esclusione veniva giustificata in quanto detto consorzio non sarebbe rientrato nelle tipologie di soggetti facoltati ad intervenire alla gara stessa, come indicati dall'art. 34 del D. Lgs n. 163/2006. Ci si chiedeva, dunque, se tale esclusione, prevista dal Decreto italiano, fosse compatibile con la normativa comunitaria, quindi se la nozione di “operatore economico”, secondo la disciplina recata dalla dir. 2004/18/CE, davvero non ricomprendesse un ente come quello sopra rappresentato. Al riguardo, la Corte ha chiarito che la categoria comunitaria dell'“operatore economico” ricomprende sia soggetti privati che pubblici e, fra questi ultimi, non solo quelli istituzionalmente preposti all'esercizio di un'attività lucrativa, ma anche quelli aventi finalità istituzionali non economiche (ad esempio enti di ricerca e formazione) e non dotati di un'organizzazione di impresa, purchè legittimati ad offrire sul mercato, anche non continuativamente ma occasionalmente, servizi analoghi a quelli costituenti oggetto dell'appalto. Tuttavia, in sede di giudizio di rinvio, è stato obiettato che, il fatto per cui tali enti vengano ammessi a partecipare a gare di appalti pubblici, potrebbe ledere il principio concorrenziale, in quanto, rispetto ad essi (come dotati di finanziamenti statali), gli altri candidati potrebbero essere non competitivi. La Corte ha replicato che contro tale inconveniente vale l'art. 55 della direttiva, che prevede come, ove il candidato presenti un'offerta “anormalmente bassa” in quanto, ad esempio, usufruisce di aiuto statale, l'amministrazione possa, previa valutazione del caso di specie, escludere detto candidato.

Stato della Procedura

Il 23/12/2009 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-305/08, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-196/08 – ex art. 267 del TFUE**

“Artt. 43, 49 e 86 CE – modello di società mista pubblico – privata costituita per l’espletamento di un servizio pubblico – affidataria di servizio. (TAR Sicilia)” .

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta dal TAR Sicilia di interpretare gli artt. 43 e 49 TCE, relativi alle libertà, rispettivamente, di stabilimento e di prestazione dei servizi sull’intera area UE. In particolare, si è richiesto alla Corte di chiarire se - ove un’amministrazione affidi l’esecuzione di prestazioni miste di lavori e servizi, senza previa procedura concorsuale, ad una società cui partecipano sia enti pubblici che privati - risultino violati gli articoli del Trattato sopra menzionati. A tal proposito, la Corte ha sottolineato che, innanzitutto, una concessione “pubblica” è ipotesi distinta dall’appalto “pubblico”, in quanto, mentre nell’appalto la remunerazione dell’affidatario è interamente rappresentata da un corrispettivo fisso erogato dall’amministrazione, nella concessione, per converso, l’intero compenso o parte di esso si sostanzia negli utili, variabili, che l’affidatario ricava dalla gestione dei lavori o del servizio stessi eseguiti. Posta tale premessa, si ritiene, quindi, che le “concessioni” da parte di amministrazioni pubbliche vadano attribuite a soggetti selezionati attraverso procedure “di evidenza pubblica”, quindi mediante “gare” il cui vincitore risulti scelto in base ad attenta comparazione dei requisiti delle varie offerte. Diversamente - ove non si ricorresse a procedure concorsuali, nelle quali tutte le imprese, italiane e comunitarie, sono legittimate in linea di massima a partecipare - verrebbe leso il principio per cui gli operatori di ogni Stato Membro debbono essere posti nelle condizioni di esercitare la loro attività sia sul territorio del loro Stato, sia su quello di tutti gli altri facenti parte delle Comunità, installandovi o meno una stabile organizzazione (artt. 43 e 49 TCE). Un’eccezione all’obbligo di affidamento mediante pubblica gara, tuttavia, è ammessa quando il concessionario sia una società partecipata solo da amministrazioni pubbliche che esercitino su di essa un controllo analogo a quello rivolto ai propri servizi e, peraltro, sussista l’ulteriore circostanza per cui l’attività dell’affidataria risulti essenzialmente indirizzata nei confronti delle stesse amministrazioni socie. La possibilità che una tale società ottenga l’affidamento in via diretta e non concorsuale si giustifica in virtù del fatto per cui, in questo caso, l’affidamento diretto non si risolve in un trattamento privilegiato di un’impresa privata a danno di altra impresa privata, in quanto la concessionaria è interamente pubblica. Diverso il caso in cui ad aspirare alla concessione è una società partecipata sia da soci pubblici che da privati. Al riguardo, la Corte ha stabilito che l’affidamento a favore di tale società può non seguire ad una pubblica gara, a condizione, tuttavia, che la stessa gara sia stata indetta per scegliere il medesimo socio privato. Infatti, ove il privato sia stato selezionato in base ad attitudini professionali dimostrate nell’ambito di una prassi concorsuale, un’ulteriore gara per l’affidamento della concessione si rende superflua.

Stato della Procedura

Il 15/10/2009 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-196/08, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-138/08 – ex art. 267 del TFUE.**

“Art. 44, n. 3 della direttiva 2004/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi” .

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal Fovarosi Iteletotabla (Ungheria), di interpretare l'art. 22 della direttiva 93/37/CEE, sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, come modificata dalla dir. 97/52/CE. Tale normativa dispone che gli appalti di lavori, quando l'appaltante è rappresentato da un'Amministrazione (si parla allora di “appalti pubblici di lavori”), debbano essere affidati in linea di massima su espletamento di pubblica gara. Tale procedura, infatti, è quella più in accordo con il principio della libera concorrenza, in quanto possono parteciparvi tutte le imprese interessate. La procedura negoziata, invece, prevede che la partecipazione al procedimento, finalizzato all'aggiudicazione dell'appalto, sia consentita non a tutti gli aspiranti, ma solo a quanti, fra di essi, siano stati effettivamente destinatari di un invito a partecipare emesso dalla Pubblica Amministrazione, in quanto previamente riconosciuti, da quest'ultima, in possesso di sufficienti requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica (artt. 20-26 della stessa direttiva). Pertanto, sono soltanto tali candidati a qualificarsi “idonei” ad intervenire nella sequenza procedimentale successiva detta di “negoziato”, che culmina poi nell'attribuzione dell'appalto ad uno dei medesimi candidati. Tale procedura “negoziata” è ammessa solo nelle seguenti circostanze, elencate all'art. 7, n. 2 della direttiva: previo esperimento di procedure aperte o ristrette in cui siano state presentate offerte irregolari o inaccettabili, o in caso di lavori realizzati per scopi non lucrativi, ovvero in casi eccezionali in cui gli imprevisti non consentano una fissazione preliminare dei prezzi. Alla Corte è stato richiesto, in particolare, di interpretare l'art. 22 della direttiva stessa, il quale stabilisce che, in caso di ricorso a procedure negoziate, il numero dei candidati ammessi a “negoziare” non può essere inferiore a tre, sempre a condizione che sussista un numero sufficiente di candidati idonei. A tal proposito il supremo giudice comunitario ha chiarito come, pur essendo il “tre” considerato come numero “minimo” di partecipanti, non si può ritenere che, quando oggettivamente tale numero non sia raggiungibile, la procedura negoziata debba necessariamente arrestarsi. Infatti, i candidati invitati a fare l'offerta e, quindi, scelti per la negoziazione, sono quelli, fra i manifestanti interesse a partecipare, che effettivamente sono riconosciuti dall'amministrazione come muniti dei requisiti sopra menzionati. Quindi, se il numero dei candidati con tali requisiti non raggiunge le tre unità - in quanto solo due di essi sono, oggettivamente, portatori dei requisiti di cui sopra - non è escluso che risulti comunque garantita una concorrenza reale, per cui la procedura negoziata può regolarmente proseguire, con la susseguente richiesta di “negoziato” rivolta solo ai due operatori ammessi.

Stato della Procedura

Il 15/10/2009 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-138/08, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Comunicazioni

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

Il presente settore annovera 4 sentenze, di cui una soltanto emessa a definizione di questione pregiudiziale sollevata, ai sensi dell'art. 267 TFUE (già art. 234 TCE), da un giudice italiano. Si annoverano, per il resto, 3 sentenze relative a rinvii esperiti da giudici di altri Stati Membri.

Nessuna delle fattispecie considerate risulta costitutiva di effetti finanziari.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE COMUNICAZIONI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-343/07	Utilizzazione marchi internazionali concernenti il commercio della birra – protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari – Regolamento 2081/92/CEE e Regolamento 1347/01/CE (Corte d'Appello di Torino)	sentenza	No
Scheda 2 C-192/08	Artt. 4, n. 1, art. 5 e 8 – Direttiva 2002/19/CE – Accordi di interconnessione tra imprese di telecomunicazioni – Completezza delle autorità nazionali di regolamentazione – Impresa che non detiene un significativo potere di mercato	sentenza	No
Scheda 3 C-324/08	Direttiva n. 89/104/CE – marchi di impresa – immissione in commercio in un Paese UE di prodotti recanti un marchio – consenso espresso o implicito del titolare all'immissione	sentenza	No
Scheda 4 C-302/08	Art. 5 del regolamento (CE) 1383/2003 – titolari di "marchio comunitario" e di "marchi IR" – richiesta di intervento delle autorità doganali in caso di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.	sentenza	No

Scheda 1 – Comunicazioni**Rinvio pregiudiziale n. C-343/07 – ex art. 267 del TFUE**

“Utilizzazione dei marchi internazionali concernenti il commercio della birra”
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata richiesta, dalla Corte di Appello di Torino, di interpretare alcune norme di cui ai Regolamenti 1347/2001 e 2081/92. Quest'ultimo reca la disciplina riguardante le diciture “denominazione di origine protetta” (DOP) e “indicazione geografica protetta” (IGP), con le quali si attribuisce alla denominazione di un prodotto alimentare, recante un riferimento geografico, una speciale tutela. La DOP e la IGP si ottengono tramite una procedura comunitaria di “registrazione”. Quest'ultima viene concessa ove, tra il prodotto e l'indicazione geografica presente nella denominazione ad esso apposta, sussista uno stretto nesso. L'intensità di tale nesso presuppone non solo che l'ambiente geografico segnali il luogo di origine o della lavorazione di quel prodotto, ma altresì che, nell'opinione comune, le qualità tipiche dello stesso prodotto, così denominato, siano ritenute esistenti solo ove questo sia stato realizzato, effettivamente, in quella località geografica. La registrazione, quindi, viene negata quando la denominazione è “generica”, cioè quando la località geografica in essa riportata, seppur indicava, in origine, una connotazione speciale di un certo prodotto, è passata ad indicare, attualmente, un prodotto in generale, realizzato secondo una certa ricetta ma, eventualmente, realizzato in area geografica diversa da quella originaria. La registrazione è disposta dalla Commissione europea. Dal momento della registrazione, la denominazione consegue una forte tutela, per cui viene inibito qualsiasi uso - per prodotti analoghi a quelli con denominazione IGP o DOP- di denominazioni o simili che la imitino o evochino. Nel caso di specie, la Commissione ha consentito la registrazione, come IGP, della denominazione “Bayerischer Bier” applicata alla birra prodotta da alcuni birrai bavaresi. Si è chiesto alla Corte se tale registrazione fosse valida, ovvero se la denominazione in questione dovesse intendersi come non meritevole della tutela IGP, in quanto “generica”. Pertanto, la Corte è stata richiesta di interpretare il Reg. 2081/92, laddove indica i presupposti della registrazione. La Corte ha chiarito che attualmente, nell'opinione comune, la dicitura “birra bavarese” non contrassegna il genere “birra” - senza ulteriore specificazione e ovunque prodotto - ma una peculiare qualità di birra che, in quanto prodotta in Baviera, assume un'eccellenza non riscontrabile in altri prodotti affini. Pertanto la denominazione “birra bavarese” non è generica e la registrazione quale IGP è valida. Tuttavia, la società olandese produttrice di una birra denominata “Bavaria”, ha diritto, per l'art. 14 punto 2 del Reg. 2081/92, a continuare l'uso di quest'ultima denominazione, in quanto registrata come marchio - secondo la normativa comunitaria sui marchi - in buona fede e prima della data della domanda per la registrazione, quale IGP, della denominazione “Bayerischer Bier”.

Stato della Procedura

Il 2/7/ 2009 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-343/07 ex. Art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Comunicazioni**Rinvio pregiudiziale n. C-192/08 - ex art. 267 del TFUE**

"Artt. 4, n. 1, art. 5 e 8 – Direttiva 2002/19/CE – Accordi di interconnessione tra imprese di telecomunicazioni – Completezza delle autorità nazionali di regolamentazione"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata richiesta, dal Korkein Hallinto oikeus (Finlandia), di interpretare alcune disposizioni contenute nella direttiva 2002/19/CE. Tale direttiva attiene al settore della comunicazione elettronica ed è ispirata all'esigenza di favorire, in tale ambito, l'apertura dei mercati nazionali degli Stati Membri alla libera concorrenza e, conseguentemente, la realizzazione di servizi ottimali per il consumatore. Uno dei presupposti, indicati dalla direttiva in questione, per favorire la competitività delle imprese operanti nel settore nonché l'offerta di prestazioni sempre più efficienti, è quello per cui gli Stati Membri debbono incoraggiare la realizzazione, fra le imprese medesime (siano queste tutte stabilite nello stesso Stato, o anche in altri Stati Membri), di accordi di "interconnessione", funzionali a garantire una sinergia di forze orientate al potenziamento dell'efficienza dell'offerta. In particolare, attraverso gli accordi in oggetto, ogni impresa di comunicazione elettronica può accedere alle risorse delle partners contrattuali, così che attraverso il collegamento fisico e logico delle reti di comunicazione di tutte le paciscenti, i clienti di una impresa possano comunicare con gli utenti delle altre e viceversa, realizzandosi pertanto un'estensione e miglioramento complessivi del servizio. Nello specifico, l'art. 4 della direttiva citata, sulla cui interpretazione la Corte di Giustizia è stata interpellata, dispone che gli operatori di reti pubbliche di comunicazione sono vincolati - se ne è fatto richiesta da altri operatori titolari di un'autorizzazione dello stesso tipo - all'"obbligo" di negoziare, con questi ultimi, accordi di "interconnessione". A tal proposito, la Corte ha precisato che: l'art. 4 relativo al suddetto obbligo, interpretato combinatamente ai "considerando" della direttiva, si deve interpretare nel senso che la posizione di obbligatorietà stessa deve essere riferita solo alle imprese di comunicazione che possono definirsi "operatori di reti pubbliche" e non anche agli altri operatori del settore; che tale obbligo a negoziare - poiché la negoziazione medesima deve essere improntata a buona fede e deve essere funzionale a stimolare la concorrenza, incrementando la competitività di tutte le imprese interconnesse e non di alcune soltanto di esse - non possa ritenersi adempiuto, ma anzi violato, quando un'impresa, non detentrici di quota significativa di mercato, proponga l'interconnessione ad un'altra impresa, a condizioni negoziali tali da ledere lo stesso principio concorrenziale. Termini contrattuali siffatti ricorrono quando vengano fissati unilateralmente dall'impresa proponente e, inoltre, siano diretti ad impedire ai clienti dell'altra impresa la fruizione dei servizi erogati dalla proponente stessa.

Stato della Procedura

Il 5/3/2009 la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza, il rinvio C-192/08 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sono rilevati oneri finanziari.

Scheda 3 – Comunicazioni**Rinvio pregiudiziale n. C-324/08 - ex art. 267 del TFUE**

“Direttiva n. 89/104/CE – marchi di impresa – immissione in commercio in un Paese UE di prodotti recanti un marchio – consenso espresso o implicito del titolare all'immissione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata richiesta, dalla Cassazione dei Paesi Bassi, di interpretare l'art. 7, n. 1 della direttiva 89/104/CEE, in materia di marchi di impresa, come modificata dall'Accordo del 2/5/92 sullo Spazio Economico Europeo (SEE). Tale direttiva disciplina la tutela concessa al marchio “registrato”, disponendo, fra l'altro, che: il titolare di esso può impedire l'uso di marchi identici per prodotti identici, nonché di marchi analoghi per prodotti analoghi, quando a motivo di tale somiglianza ne derivi confusione per il pubblico. Tale tutela trova, tuttavia, un limite nell'art. 7 di cui sopra, il quale stabilisce che il titolare del marchio non può vietarne l'uso per prodotti che egli stesso ha immesso nella Comunità (o nel SEE), ovvero che siano stati immessi, nello stesso territorio, da altri, ma con il suo consenso. La giurisprudenza comunitaria ritiene che tale consenso possa essere anche tacito, cioè non espresso mediante significanti verbali, ma attraverso comportamenti che esprimano senza equivoci la volontà di consentire l'uso del marchio stesso. Nel caso di specie, il titolare di un marchio aveva concesso ad altro operatore la “licenza” di commercializzare prodotti contrassegnati dal marchio in questione. Il licenziatario, poi, aveva consentito l'uso di detto marchio ad un terzo. Quest'ultimo, a sua volta, ma senza il consenso “esplicito” né del titolare, né del primo licenziatario, aveva attribuito l'uso del marchio ad un ennesimo operatore, che si era quindi visto contestare, da parte del titolare originario, l'uso del distintivo in oggetto. Tutte le immissioni in commercio erano state attuate nello spazio SEE. È stato chiesto alla Corte se, nel caso di specie, il titolare del marchio non avesse esaurito il diritto di opporsi al suo uso da parte dell'ultimo utilizzatore, in quanto si potesse ipotizzare, da parte del titolare medesimo, un consenso “tacito” all'immissione nel territorio SEE del prodotto contrassegnato da tale marchio, pur essendo realizzata, detta immissione, ad opera di soggetto non legato al titolare da alcun legame economico. La Corte ha ritenuto applicabile, sul punto, la sentenza C-414/99, la quale ha ammesso che il consenso del titolare del marchio possa essere tacito, pur riferendosi ad un caso leggermente diverso da quello in oggetto: in quella circostanza, infatti, un operatore non legato economicamente al titolare del marchio aveva commercializzato il prodotto, recante quello stesso marchio, nell'area SEE, dopo averlo tuttavia immesso, in un primo momento, al di fuori di tale spazio. Al riguardo, la Corte ha precisato che la nozione di consenso “tacito” è applicabile anche al caso in cui la merce, recante il marchio, sia stata oggetto di una catena di transazioni tutte interne al SEE.

Stato della Procedura

IL 15/10/09 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-324/08, ex art. 267 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sono rilevati oneri finanziari.

Scheda 4 - Comunicazioni**Rinvio pregiudiziale n. C-302/08 - ex art. 267 del TFUE**

“Art. 5 del regolamento (CE) 1383/2003 – titolari di “marchio comunitario” e di “marchi IR” – richiesta intervento autorità doganali in caso merci sospettate violazione proprietà intellettuale”
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Agenzia delle Dogane; Ministero Sviluppo Economico.

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata richiesta, dal Finanzgericht Munchen (Germania), di interpretare l'art. 5, n. 4, del Regolamento 1383/2003. Tale normativa riguarda la tutela dei segni di proprietà intellettuale, fra cui il marchio “comunitario”. Più in particolare, l'articolo menzionato stabilisce l'ampiezza dei poteri di intervento dell'autorità doganale in caso di “contraffazione” di merci. Detta “contraffazione” ricorre nel caso in cui, ad esse merci, sia stato apposto un marchio identico a quello “comunitario” apposto sugli stessi tipi di prodotti, ovvero nell'evenienza in cui il marchio contraffatto, senza essere identico all'originale, abbia comunque caratteristiche tali da non consentire al consumatore di distinguerlo nettamente da quest'ultimo. Pertanto, quando ricorra una “contraffazione” nei termini sopra descritti, l'art. 5 del predetto Regolamento dispone che il titolare del marchio “comunitario”, che abbia richiesto l'intervento delle autorità doganali di uno Stato Membro, possa ottenere detto intervento anche dalle dogane di Stati Membri diversi. Accanto al concetto di “marchio comunitario” - disciplinato dal Regolamento di cui sopra, come quel marchio dotato di tutela uniforme in tutta l'area delle Comunità europee - è stata introdotta dal Protocollo di Madrid del 27/6/89 la categoria del marchio “internazionale”, cioè del marchio dotato di una tutela uniforme, come prevista dal Protocollo medesimo, non soltanto nell'ambito delle Comunità europee (che hanno aderito a tale protocollo con effetto dall'1/10/04), ma nel territorio di tutti gli altri Paesi che hanno sottoscritto l'accordo, compresa la Cina, il Giappone, gli Stati Uniti e l'Australia. In particolare, la Corte è stata richiesta di precisare se l'art. 5 - il quale, come sopra, stabilisce che a tutela del marchio “comunitario” il titolare dello stesso possa pretendere l'intervento di autorità doganali di Stati comunitari diversi da quello cui è stata rivolta la relativa richiesta - si estenda anche al marchio “internazionale”. In proposito, la Corte ha sottolineato non solo che le Comunità hanno sottoscritto il Protocollo istitutivo del marchio “internazionale”, ma che il sesto “considerando” del reg. 1992/2003, che è atto comunitario, dispone che è necessario estendere ai titolari di registrazioni internazionali la protezione accordata al marchio comunitario. Da tale analisi combinata del quadro normativo deriverebbe che l'intestatario di marchio internazionale, qualora rivolga un'istanza di intervento alla dogana di uno dei Paesi Membri delle Comunità, possa ottenere che la protezione richiesta venga accordata anche dalle autorità doganali degli altri Stati comunitari.

Stato della Procedura

Il 2 luglio 2009 la Corte di Giustizia ha emesso sentenza sul rinvio C-302/08 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sono rilevati oneri finanziari.

PAGINA BIANCA

Concorrenza e Aiuti di Stato

PAGINA BIANCA

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO

Il settore considerato presenta una sola sentenza, emanata in decisione di rinvio pregiudiziale esperito da un giudice di Stato Membro diverso dall'Italia.

Tale sentenza non riversa effetti finanziari positivi o negativi sul bilancio dello Stato italiano.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-45/08	Artt. 2, n. 1, art. 8 e 14 direttiva n. 2003/6/CE - Art. 1, direttiva n. 2003/124/CE - Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato) - Proporzionalità della sanzione amministrativa	sentenza	No

Scheda 1 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C-45/08 - ex art. 267 del TFUE**

“Artt. 2, n. 1, art. 8 e 14 direttiva n. 2003/6/CE – Art. 1, direttiva n. 2003/124/CE – Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero della Giustizia.

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata richiesta, dallo HofvanberoepteBrussel (Belgio) di interpretare l'art. 2 della direttiva 2003/6/CE. La disposizione citata definisce i presupposti in presenza dei quali sussiste un “abuso di informazioni privilegiate”, detto anche “insider trading”, compiuto da determinati soggetti. Questi vengono identificati, innanzitutto, in coloro che, in relazione ad un ente che emette strumenti finanziari, si trovano in possesso di informazioni privilegiate a motivo della posizione apicale che ricoprono nell'ambito dello stesso ente. L'informazione privilegiata è stata definita come quella che, resa pubblica, inciderebbe rilevantemente sul prezzo dei predetti strumenti finanziari. Pertanto, coloro che sono già al corrente di informazioni privilegiate, prima che le stesse siano diventate di pubblico dominio, vanno ravvisati, ad esempio, negli amministratori, nei dirigenti e/o nei controllori dell'emittente e, parimenti, in tutti i soggetti di cui all'art. 2 della direttiva stessa, i quali potrebbero avvalersi fraudolentemente delle informazioni suddette, essendone al corrente prima del pubblico degli investitori. Si pensi ad un amministratore che, prima della divulgazione dei dati dimostrativi della floridezza della società amministrata - tali che, se conosciuti, provocherebbero un rialzo sensibile del prezzo delle azioni di tale società - faccia incetta delle azioni predette al più modesto prezzo corrente, per poi ritrovarsi, dopo che le informazioni siano state rese pubbliche, con azioni consistentemente rivalutate. Circa tale abuso, la direttiva 2003/6 stabilisce che la normativa interna degli Stati Membri debba prevedere sanzioni amministrative “proporzionate”. La Corte, con riferimento all’“insider trading”, ha stabilito che, affinché esso sussista, non è necessario che il soggetto - in possesso dell'informazione privilegiata riferita ai titoli di un emittente e che abbia eseguito operazioni su tali titoli - abbia agito con la precisa intenzione di trarre indebito vantaggio da tali movimenti. Sarebbero infatti sufficienti, al riguardo, il fatto obiettivo dell'essere a conoscenza di informazioni privilegiate e il compimento di operazioni sui valori cui si riferiscono le informazioni stesse. Infatti la necessità di garantire la stabilità dei mercati, che l'insider potrebbe pregiudicare, impone una forma di responsabilità di tipo “oggettivo”, che si affermi senza gravare l'interprete della ricerca di elementi psicologici (la volontà “speculativa”) sempre di difficile individuazione. Inoltre, la Corte ha stabilito che la sanzione amministrativa, per essere “proporzionata”, come vuole la direttiva, deve essere commisurata sia alla gravità del fatto sia all'entità dell'utile derivato dal fatto stesso.

Stato della Procedura

Il 23 dicembre 2009 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-45/08 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sono rilevati oneri finanziari.

Energia

PAGINA BIANCA

Energia

Per il settore qui evidenziato rileva una sola sentenza, con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha composto il giudizio facente seguito ad un rinvio pregiudiziale, esperito da giudice di altro Stato Membro.

Il pronunciamento della Corte non assume rilevanza finanziaria per il bilancio dello Stato italiano.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE ENERGIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-201/08	Direttiva 2003/30/CE – Uso biocarburanti e/o altri carburanti rinnovabili nei trasporti – Recepimento della direttiva	sentenza	No

Scheda 1 – Energia**Rinvio pregiudiziale n. C-201/08 - ex art. 267 del TFUE**

“Direttiva 2003/30/CE – Uso biocarburanti e/o altri carburanti rinnovabili nei trasporti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Lo Hessisches Finanzgericht (Germania) ha richiesto alla Corte di Giustizia di interpretare l'art. 3 della direttiva 2003/30/CE, rivolta a promuovere l'impiego dei “biocarburanti”. Detto art. 3 prescrive come gli Stati Membri “dovrebbero” garantire che una quota minima di biocarburanti sia immessa sui loro mercati e, al riguardo, stabilisce obiettivi “indicativi”. In materia, il quadro comunitario è completato dalla dir. 2003/96, la quale dispone che gli Stati Membri, ai fini dell'incentivazione dell'uso di tali sostanze, “possono” applicare, sui prodotti energetici soggetti all'imposta detta “accisa”, una riduzione dell'aliquota dell'imposta stessa, ovvero un'esenzione, quando si tratti di biocarburanti e affini. In Germania, la legislazione nazionale aveva previsto una riduzione dell'accisa su un biocarburante specifico (Plantanol). Detta agevolazione era stata poi soppressa da una normativa interna abrogativa di quella precedente. Il giudice del rinvio chiedeva quindi alla Corte se l'eliminazione del trattamento fiscale di favore, per il Plantanol, non contrastasse con il predetto art. 3 della direttiva 2003/30/CE, che assegna, agli Stati Membri, obiettivi di promozione dei biocombustibili, in ciò rafforzato dalla direttiva 2003/96 la quale prevede l'applicazione di sgravi fiscali su tali prodotti. In risposta, la Corte ha chiarito che il paventato contrasto non sussiste, in quanto il suddetto art. 3 dispone nel senso per cui gli Stati Membri “dovrebbero” immettere sul mercato una quantità minima di biocombustibili, ma non impone loro nessun obbligo relativo, tanto più che gli obiettivi indicati dalla normativa comunitaria sono puramente “indicativi”. Inoltre, agli Stati viene concessa piena libertà nell'individuare i mezzi funzionali agli obiettivi di cui si tratta, per cui la scelta del beneficio fiscale è solo uno degli strumenti praticabili, sostituibile con altri ugualmente efficaci. Gli Stati, peraltro, detengono un'ampia discrezionalità anche nell'individuazione dei tipi di biocombustibili ammessi al privilegio fiscale e di quelli, viceversa, che ne sono estromessi. La Corte ha poi stabilito che quando uno Stato, con una nuova normativa, sopprime il trattamento fiscale vantaggioso prescritto da quella precedente, spetta al giudice interno verificare se tale comportamento violi il principio comunitario della “certezza del diritto”, essendo di pertinenza della Corte di Giustizia, in proposito, solo di suggerire allo Stato Membro i criteri in base ai quali condurre tale verifica. In base a tali criteri, ad esempio, la Corte ha sottolineato che la “certezza del diritto” non può ritenersi inficiata nel caso in cui, come nella fattispecie, la disciplina che predisponesse lo sgravio fiscale, poi modificata, avesse già preventivamente ammesso la possibilità che detto sgravio potesse essere successivamente ridotto, o soppresso, in ragione dell'oscillazione dei prezzi del prodotto stesso affetto dall'imposta.

Stato della Procedura

Il 10 settembre 2009 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-201/08 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sono rilevati oneri finanziari.

Fiscaltà e Dogane

PAGINA BIANCA

FISCALITA' E DOGANE

Il settore in riferimento comprende 4 casi di sentenze. Di esse, numero 2 risultano emanate su questioni pregiudiziali avanzate da giudici italiani, mentre le restanti 2 attengono a rinvii pregiudiziali sollevati da magistrature di altri Stati Membri.

Nessuno dei pronunciamenti, attinenti al presente settore, è suscettibile di riversare effetti finanziari sul bilancio dello Stato italiano.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-377/08	Deduzione di imposta in caso di prestazioni di servizi di telecomunicazione tra soggetti residenti in diversi Paesi Membri della Comunità – Art. 17, par. 3, lett. a), della direttiva 77/388/CEE (Corte Suprema di Cassazione)	sentenza	Sì
Scheda 2 C-2/08	Principio dell'autorità di cosa giudicata (Art. 2909 c.c.) e diritto comunitario – controversie tributarie– efficacia vincolante del giudicato esterno. (Corte Suprema di Cassazione)	sentenza	No
Scheda 3 C-128/08	Artt. 56 e 293 CE – Divieto di restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati Membri in relazione alla doppia imposizione sui dividendi di società straniere percepiti da azionisti persone fisiche	sentenza	No
Scheda 4 C-247/08	Interpretazione della direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi – esenzione dalla ritenuta alla fonte	sentenza	No

Scheda 1 - Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-377/08 - ex art. 267 del TFUE**

“Deduzione di imposta in caso di prestazioni di servizi di telecomunicazione tra soggetti residenti in diversi Paesi Membri della Comunità”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata richiesta, dalla Corte di Cassazione (Italia), di interpretare l'art. 17, n. 3 della direttiva 77/388/CEE, modificata dalla direttiva 95/7/CE. Tale articolo dispone in ordine alla nozione di “IVA a credito”, circa la quale si premette che colui che esercita professionalmente un'attività economica (consistente nel cedere beni e/o nel prestare servizi) è debitore, nei confronti del fisco, di un imposta IVA. In ogni caso, lo stesso cedente o prestatore, gravati dall'imposta, trovano il modo di scaricarla, di fatto, sul cessionario dei beni o destinatario del servizio, applicando una maggiorazione di prezzo in misura corrispondente all'importo dell'IVA stessa. Se detto cessionario o destinatario è anch'egli un imprenditore, risulta gravato a sua volta da IVA sulla propria attività di cedente o di prestatore. A quest'ultimo la legge consente - nel caso in cui i beni o i servizi acquistati dal primo imprenditore risultino funzionali alla propria attività di impresa - di detrarre, dal proprio debito IVA nei confronti del fisco (IVA a debito), la stessa maggiorazione di prezzo pagata a monte (IVA a credito), che corrisponde, quest'ultima, all'IVA scaricata su di lui dal cedente o prestatore stesso. La disciplina comunitaria stabilisce che l'IVA sulle prestazioni di servizi è dovuta al Fisco del “luogo” dove il servizio è stato eseguito. Nello specifico, tale ubicazione è identificata, per i servizi di “telecomunicazione”, nel luogo dove il destinatario ha la sede economica. Quindi, nell'ipotesi in cui un'impresa italiana abbia eseguito servizi di telecomunicazione per un'impresa irlandese, la prestazione stessa si ritiene eseguita in Irlanda, per cui la relativa IVA deve essere corrisposta, dal fornitore italiano, al fisco irlandese. Alla Corte si richiede se, ai sensi dell'art. 17 predetto, l'impresa italiana può chiedere al fisco italiano la detrazione dell'IVA a credito, pagata, di fatto, ai propri fornitori italiani, per prestazioni o beni strumentali ai servizi resi dalla medesima impresa italiana all'impresa irlandese, pur non essendo, questi ultimi servizi, colpiti da IVA in Italia, ma in Irlanda. La risposta è stata positiva, poiché, in virtù dell'interpretazione del predetto art.17, si ritiene che un'impresa di telecomunicazione, stabilita in uno Stato Membro, che ha eseguito servizi per un'impresa di un altro Stato Membro, servendosi all'uopo di forniture acquistate nel proprio Stato, può chiedere al Fisco di quest'ultimo Stato la detrazione o il rimborso dell'IVA a credito sulle predette forniture, nella misura in cui la stessa IVA a credito sarebbe stata detraibile se i servizi resi dall'impresa in questione fossero stati erogati a favore di altra impresa stabilita nello stesso Stato.

Stato della Procedura

Il 2/7/2009 la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza, il rinvio C-377/08 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente sentenza non derivano effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-2/08 – ex art. 267 del TFUE**

“Principio dell'autorità di cosa giudicata (art. 2909 c.c.) e diritto comunitario – controversie tributarie – efficacia vincolante del giudicato esterno”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dalla Corte di Cassazione (Italia), di interpretare il principio, sancito dal diritto comunitario, dell'autorità del “giudicato”, applicato al settore dell'imposta IVA. Detto principio trova riconoscimento sia a livello di ordinamento comunitario che dei diritti nazionali dei singoli Stati Membri. In base ad esso, si ritiene che - quando due giudizi hanno ad oggetto il medesimo rapporto giuridico ed uno dei due è stato definito con sentenza definitiva, quindi passata “in giudicato” – ciò che il giudice ha statuito con tale sentenza sia applicabile anche all'altro procedimento, stante l'identità del rapporto. Da parte della giurisprudenza tributaria italiana, l'assunto dell'“estensibilità” del giudicato non viene applicato uniformemente. Si ritiene infatti, da alcuni, che il giudicato dei giudici tributari, avente ad oggetto questioni inerenti ad una certa imposta, non sia estensibile ad altri giudizi che, pur vertendo sul medesimo oggetto, si riferiscano a periodi di imposta diversi da quelli cui atteneva il giudicato stesso. Viceversa, secondo un altro indirizzo, il giudicato relativo ad un periodo di imposta può essere esteso anche agli altri periodi di imposta, relativamente a questioni tributarie identiche. Nel caso di specie, una società sportiva aveva stipulato con un'associazione, i cui membri erano i soci della società stessa, un contratto di comodato con il quale l'associazione assumeva il godimento delle infrastrutture della società, dietro trasferimento a quest'ultima delle quote annuali versate dai soci. In tale contratto il Fisco aveva ravvisato un'operazione in frode alla legge, finalizzata a riversare nelle casse della società il reddito dell'associazione, esente da imposta IVA in quanto figurante in forma di quota associativa. Pertanto il Fisco aveva rettificato la dichiarazione fiscale della società, la quale, di conseguenza, impugnava tale rettifica di fronte al giudice tributario di primo grado. Quest'ultimo – poiché, relativamente ad annualità di imposta IVA precedenti a quella di riferimento, vi erano state sentenze passate in giudicato che accertavano come il contratto in oggetto non fosse fraudolento – riteneva di dover ritenere tale accertamento come incontestabile per tutti i periodi di imposta, anche per quelli oggetto di distinto giudizio. Tuttavia, il giudice di secondo grado rilevava come, l'estensione al caso concreto del giudicato formatosi in un precedente giudizio, avrebbe condotto all'impossibilità di accertare, per i periodi di imposta oggetto dell'attuale controversia, il rispetto o meno del diritto comunitario in materia di IVA, la quale, peraltro, costituisce una delle risorse fondamentali del bilancio UE. Si chiedeva pertanto alla Corte se l'autorità del “giudicato”, da parte del giudice interno, deve sempre essere osservata, anche quando compromette, come nella fattispecie, l'applicazione del diritto comunitario. A tal proposito la Corte precisava che ogni norma processuale interna, che impedisce l'effettività del diritto comunitario, deve essere disapplicata quando la norma europea medesima attenga alla tutela di interessi essenziali, come quelli relativi all'integrità delle entrate del bilancio UE. Nel caso concreto, pertanto, il giudice del rinvio avrebbe dovuto disapplicare il giudicato, impedendo quest'ultimo l'accertamento di una frode al fisco e, quindi, il recupero di imposte destinate al bilancio comunitario.

Stato della Procedura

Il 3/9/ 2009 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C -2/08 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla sentenza non derivano effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C – 128/08 – ex art. 267 del TFUE.**

“Artt. 56 e 293 CE–Divieto restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati Membri in relazione alla doppia imposizione sui dividendi di società straniere percepiti da azionisti persone fisiche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal Tribunale di Prima Istanza di Liegi (Belgio), di interpretare l'art. 56 TCE, circa la “libera circolazione dei capitali” fra gli Stati Membri della UE precisando, in particolare, se risulti compatibile, con il suddetto principio, la Convenzione Francia-Belgio del 10/3/64 contro le doppie imposizioni. Le convenzioni di questo tipo regolamentano la situazione in cui gli utili, prodotti da società residenti in uno Stato Membro delle Comunità, vengano distribuiti a soci residenti in altri Stati Membri. Infatti, ove ricorrano tali circostanze e non esistano criteri di coordinamento, si potrebbe verificare una doppia tassazione di detti utili, giacchè lo Stato ove ha sede la società potrebbe tassarli a titolo di imposta sul reddito della società, mentre lo Stato del socio potrebbe tassarli ulteriormente a titolo di imposta sul reddito del socio medesimo. Le convenzioni in questione intervengono, quindi, ad evitare che i dividendi del socio vengano tassati due volte. Ora, l'intesa franco-belga prevede, nel caso di società francese i cui soci risiedano in Belgio, che ove il fisco francese tassi gli utili in capo alla società stessa, tale imposta potrebbe detrarsi da quella applicata in Belgio, in modo da evitare, con tale defalcazione, la doppia imposizione. Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che detta detrazione risulterebbe poco incisiva, per cui gli utili distribuiti da società francesi al socio belga, quale persona fisica, verrebbero comunque sottoposti a doppia imposizione, anche se parziale. Si chiede pertanto alla Corte se una convenzione di tal tipo sia compatibile con l'art. 56, sopra citato. Infatti essa ammette la doppia imposizione, anche se attenuata, per gli utili distribuiti al socio belga da una società francese, laddove il diritto belga, per il resto, esonera da tale doppia tassazione gli utili corrisposti a socio belga da società anch'essa belga. Quindi, l'operatore belga sarebbe più incoraggiato ad investire in società belghe piuttosto che in società di altri Stati Membri, da cui una limitazione della libertà dei cittadini belgi di far circolare liberamente i propri capitali negli altri Stati UE. La Corte ha dichiarato la legittimità della Convenzione, precisando che sarebbe stato incompatibile, con l'art. 56, il fatto che la normativa di uno stesso Stato Membro avesse applicato trattamenti fiscali discriminatorii agli utili spettanti al socio straniero, rispetto a quelli “domestici”. Nel caso di specie, invece, la penalizzazione fiscale degli utili “transfrontalieri” non deriva dalla normativa di uno solo degli Stati Membri, ma dal fatto che entrambi gli Stati interessati nella vicenda vogliono esercitare la loro potestà fiscale. Pertanto, la Corte non potrebbe dichiarare illegittime le doppie imposizioni, dal momento che non si vede il criterio per cui imporre ad uno degli Stati interessati, piuttosto che all'altro, di rinunciare alla propria potestà impositiva.

Stato della Procedura

Il 16/7/09 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-128/08, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 4 - Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-247/08 – ex art. 267 del TFUE**

"Interpretazione della direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi – esenzione dalla ritenuta alla fonte"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal FinanzgerichtKöln (Germania), di interpretare l'art. 2 della direttiva 90/435/CEE insieme alla lettera f) del suo allegato, nonché di precisare se tale articolo, nel suo originario tenore, è compatibile con gli artt. 43, 48, 49 e 56 TCE, che istituiscono il libero mercato in tutta la UE. La dir. 90/435 disciplina il caso in cui una società "madre" – cioè una società che possiede almeno il 25% del capitale di altra società indicata pertanto come "figlia" – risiede in uno Stato Membro delle Comunità diverso da quello nel quale risiede la società "figlia" medesima. Data questa fattispecie, potrebbe verificarsi la situazione per cui gli utili - prodotti dalla società figlia e spettanti alla società madre in ragione della sua partecipazione - risulterebbero soggetti ad una doppia imposizione fiscale. Infatti, essi verrebbero tassati "alla fonte", cioè dal Fisco dello Stato in cui risiede la "figlia", in quanto considerati parte del reddito di tale società e, allo stesso tempo, tassati dal Fisco dello Stato della "madre", come reddito di quest'ultima, ottenuto in virtù della quota nella società figlia stessa. Ne deriverebbe che la società "madre" subirebbe, riguardo agli utili predetti, un trattamento fiscale particolarmente gravoso. La dir.90/435, pertanto, reca un'armonizzazione delle legislazioni fiscali degli Stati Membri nella materia in oggetto, allo scopo di evitare le doppie imposizioni sugli utili. Si prevede infatti che gli utili, distribuiti da una società "figlia" residente in uno Stato Membro ad una società madre residente in altro Stato Membro, vadano esenti dall'imposta sulla prima società (c.d. "ritenuta alla fonte"), venendo tassati solo nello Stato in cui risiede la "madre". Tuttavia, circa le società "madri" residenti in Francia, la direttiva prevedeva - prima della modifica per dir. 2003/123 - che godessero dell'esenzione da ritenuta alla fonte, sugli utili loro spettanti, solo alcuni tipi di società madri, fra cui non rientrava la "società per azioni semplificata". Pertanto, per i periodi di imposta precedenti al 2005, le società francesi del tipo predetto, "madri" di società ubicate in altri Stati Membri, hanno sopportato sui loro utili la doppia imposizione. Tali circostanze hanno penalizzato le società francesi, "madri" di società stabilite in altri Stati Membri e organizzate nella forma predetta, rispetto ad altre società francesi "madri" organizzate in forme diverse, che sono state ammesse all'esenzione dalla doppia imposizione (corrispondenti alle italiane s.p.a, sapa, srl).Tuttavia, la Corte ha stabilito che tale discriminazione non è stata illegittima, in quanto i principi comunitari non sono contrari alla doppia imposizione degli utili societari, pur essendovi una preferenza per il coordinamento fiscale degli Stati Membri. La disciplina contro le doppie imposizioni, pertanto, si applica ai casi espressamente considerati dalla direttiva, mentre viene lasciata la libertà, agli Stati Membri, di ammettere la doppia imposizione per le ipotesi non menzionate dalla direttiva stessa. La doppia imposizione rappresenta, in effetti, un intralcio per la libera circolazione dei capitali e delle imprese (articoli TCE sopra citati) e tuttavia, non derivando tale ostacolo dalla legislazione di un solo Stato Membro, ma dal fatto che entrambi gli Stati coinvolti applicano i loro poteri fiscali, la Corte di Giustizia, fuori dei casi normati, non dispone dei criteri in base ai quali imporre ad uno Stato, piuttosto che all'altro, la rinuncia alla sua potestà di prelievo.

Stato della Procedura

In data 1 ottobre 2009 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C -247/08 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

PAGINA BIANCA

Giustizia

PAGINA BIANCA

GIUSTIZIA

Nell'ambito del settore "giustizia" si rilevano 3 pronunciamenti, emessi a definizione di rinvii pregiudiziali esperiti da giudici stranieri.

Per nessuna delle cause in questione sono rilevabili effetti di natura finanziaria.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-292/08	Artt. 4, n. 2, lett. b), 7, n. 1, e 25, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza - e Art. 1, n. 2, lett. b), del Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.	sentenza	No
Scheda 2 C-347/08	Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - regolamento CEE n. 44/2001	sentenza	No
Scheda 3 C- 403/09	Art. 20 del regolamento 2201/2003 - competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale - competenza ad emettere provvedimenti cautelari	sentenza	No

Scheda 1 – Giustizia**Rinvio Pregiudiziale n. C-292/08 – ex art. 267 del TFUE.**

“Artt. 4, n. 2, lett. b), 7, n. 1, e 25, n. 2, del reg. (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza—e Art. 1, n. 2, lett. b), del Reg.(CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dallo HogeRaadderNederlanden (Olanda), di interpretare il Reg. 1346/2000, sull'individuazione delle autorità competenti per le procedure di insolvenza, nonché il Reg. 44/2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. L'art. 4 del Regolamento sulle procedure di insolvenza dispone che alla procedura stessa, relativamente a tutti i momenti che ne fanno parte, si applica la legge dello Stato in cui detta procedura è stata “aperta”. Una tale disposizione potrebbe indurre a ritenere, ragionevolmente, che anche le decisioni, emesse dalle autorità coinvolte in tale procedura di insolvenza, debbano essere regolate dalla legislazione dello Stato in cui essa si è aperta. Tuttavia, in materia specifica di “riconoscimento delle decisioni” attinenti a tali procedimenti, l'art 25 dispone che soltanto alcune di esse rimangano soggette alla legislazione dello Stato di “apertura”, mentre, per quanto riguarda il riconoscimento delle decisioni di altro tipo, dovrebbero applicarsi i criteri del Reg. 44/2000, che detta, a riguardo, regole diverse. In ogni caso, poiché sul punto del riconoscimento delle decisioni inerenti procedure di insolvenza, il coordinamento fra i due regolamenti si presenta piuttosto problematico, il giudice nazionale ha fatto rinvio, in proposito, al parere della Corte di Giustizia. Al riguardo, la Corte stabilisce che, in materia di riconoscimento delle decisioni, attinenti le procedure di insolvenza e diverse da quelle di cui al punto 1 dell'art. 25 del Reg. 1346/2000, non è automatico che si debba applicare la normativa di cui al Reg. 44/2000. Infatti, potrebbe darsi che per le decisioni in oggetto si debba, comunque, applicare ancora una volta il criterio della legge dello “stato di apertura”. Infatti, l'art. 1 del Reg. 44/2000 esclude dalla propria sfera applicativa “i fallimenti, i concordati e le procedure affini”. Pertanto, alle decisioni che afferiscono tali procedimenti liquidativi si deve applicare la legge dello Stato di “apertura” del procedimento stesso. In particolare, la Corte ha specificato che tale legge si applica alle decisioni del giudice competente, relative all'azione di un venditore - fondata su una clausola di riserva delle proprietà – esperita nei confronti di un acquirente soggetto a “fallimento”, ove, al momento dell'apertura del fallimento stesso, il bene oggetto della riserva di proprietà si fosse trovato nello stesso Stato Membro di tale apertura.

Stato della Procedura

Il 10/9/09, la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C-292/08, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-347/08 - ex art. 267 del TFUE**

“Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – regolamento CEE n. 44/2001”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata richiesta, dal Landesgericht Feldkirch (Austria), di interpretare il combinato disposto degli artt. 9, n. 1, lett. b) e 11, n. 2 del Regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Le disposizioni specificamente menzionate consentono, in particolare, di individuare il giudice competente quando viene chiamato in giudizio un assicuratore, domiciliato in uno Stato Membro delle Comunità. Ai sensi di dette norme, dunque, l'assicuratore deve normalmente essere convenuto di fronte all'autorità giudiziaria dello Stato stesso in cui è domiciliato, pur essendo ammesse alcune eccezioni. Infatti - quando a proporre azione giudiziaria nei suoi confronti è il contraente dell'assicurazione, o l'assicurato o un beneficiario, o anche la persona lesa dall'evento assicurato - l'assicuratore può essere convenuto di fronte all'autorità giudiziaria di Stato Membro diverso da quello del proprio domicilio, precisamente di fronte al giudice del luogo in cui è domiciliato colui che ha esercitato l'azione. A tal proposito, era stato richiesto alla Corte di precisare se, alla luce delle disposizioni in questione, fosse consentito che un organismo di previdenza sociale, che avesse acquistato, dalla persona lesa a seguito di incidente, l'azione spettante a quest'ultima nei confronti dell'assicuratore, potesse convenire il medesimo di fronte ad un giudice di uno Stato Membro diverso da quello di stabilimento di esso assicuratore (che è il luogo del domicilio) e, più precisamente, di fronte a giudice dello Stato Membro in cui l'organismo predetto, e non l'assicuratore, aveva la sede. Al riguardo, la Corte ha sottolineato che la legislazione comunitaria sopra menzionata prevede che il “foro” competente, di fronte al quale è convenuto l'assicuratore, possa essere spostato fuori del territorio dello Stato Membro in cui si trova il domicilio di quest'ultimo, ma solo ove ricorrano alcune specifiche condizioni. Fra queste, quella per cui l'azione contro l'assicuratore venga esperita “direttamente” dalla persona lesa e non da altri, cui la prima abbia ceduto l'azione lei spettante. Nel caso di specie, quindi, la Corte ha stabilito che, quando l'azione verso l'assicuratore viene promossa da un organismo, in surrogazione della persona lesa dall'evento assicurato, il giudice competente per il relativo giudizio non può essere quello dello Stato Membro dove detto organismo abbia la sua sede.

Stato della Procedura

In data 17 settembre 2009, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C – 347/08, ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C - 403/09 - ex art. 267 del TFUE**

“Art. 20 del regolamento 2201/2003 – competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale – competenza ad emettere provvedimenti cautelari”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata richiesta, dal Visye Sodisce Mariboru (Slovenia) di interpretare l'art. 20 del Regolamento n. 2201/2003, che individua le autorità competenti al “riconoscimento” e all’“esecuzione” delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, nonché, in generale, la relativa normativa. In particolare, l'art. 20 dispone che, quando competente a giudicare il caso di specie è l'autorità giurisdizionale di uno Stato Membro, è comunque consentito, ad un giudice di altro Stato Membro, di adottare provvedimenti provvisori di urgenza nei confronti di persone o beni presenti sul territorio di quest'ultimo Stato, sempre, ovviamente, che sussistano le ragioni obiettive di urgenza che giustificano un tale intervento. La fattispecie concreta sottoposta al giudice del rinvio concerneva un provvedimento cautelare emesso da un giudice sloveno, in base al quale si disponeva di urgenza l'affidamento di un minore, che si trovava in territorio sloveno, alla propria madre. Ricorreva tuttavia la circostanza per cui il minore stesso era stato già affidato al di lui padre, in base ad un precedente provvedimento cautelare emanato dal giudice di altro Stato Membro. Quest'ultimo giudicante, che faceva parte della magistratura italiana, si trovava investito della competenza sulla vertenza principale, rappresentata da una causa di divorzio fra i genitori del minore stesso. Inoltre, il provvedimento cautelare, con il quale il magistrato italiano, competente per la causa principale, affidava la prole al padre, era già stato dichiarato esecutivo nel territorio Sloveno. Al riguardo, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte se, ai sensi dell'art. 20 sopra menzionato, le autorità giurisdizionali slovene potevano, in situazioni di urgenza, emanare una misura cautelare che prevedesse l'affidamento del minore alla genitrice, in tal modo modificando il disposto del precedente provvedimento emanato dal giudice dell'altro Stato dell'Unione europea, competente per il giudizio principale come impicante, quest'ultimo, la decisione circa la condizione della prole in dipendenza del divorzio. In proposito, la Corte si è pronunciata richiamando l'art. 2 del suddetto art. 20, precisando che, in base ad esso, il potere cautelare in materia matrimoniale o genitoriale, spettante ad un giudice di uno Stato Membro - circa persone o cose presenti in tale Stato e, tuttavia, comunque soggette a giudizio di merito principale, incardinato sulla competenza di giudice di altro Stato Membro – viene a cessare, quando il giudice del merito principale abbia già disposto i provvedimenti cautelari ritenuti appropriati. Nel caso di specie, pertanto, il giudice sloveno non era legittimato a modificare il regime di affidamento, come definito dal giudice italiano.

Stato della Procedura

Il 23/12/2009, la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C – 403/09, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

Lavoro e Affari sociali

PAGINA BIANCA

LAVORO E AFFARI SOCIALI

Il presente settore comprende 2 casi di pronunciamenti della Corte di Giustizia, relativi ad altrettanti rinvii pregiudiziali, di cui uno promosso da un giudice italiano e l'altro da un organo giurisdizionale di altro Stato membro.

Nessuno dei casi segnalati presenta un impatto finanziario sul bilancio dello Stato italiano.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 69/08	Artt. 3 e 4 della direttiva n. 80/987 – pagamento dei diritti non pagati ai lavoratori subordinati relativi alla retribuzione – natura retributiva e/o previdenziale del credito – intervento dell'organismo di garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro.	sentenza	No
Scheda 2 C-63/08	Politica sociale – Protezione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodi di allattamento – Direttiva 92/85/CEE – Artt. 10 e 12 – Divieto di licenziamento tra l'inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità – Tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario – Parità di trattamento tra uomini e donne	sentenza	No

Scheda 1 – Lavoro e Affari sociali**Rinvio pregiudiziale n. 69/08 - ex art. 267 del TFUE .****“Artt. 3 e 4 direttiva n. 80/987—pagamento diritti non pagati ai lavoratori subordinati”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali****Violazione**

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal Tribunale di Napoli, di interpretare gli artt. 3 e 4 della direttiva 80/987/CEE. Questa fa obbligo agli Stati Membri di istituire un fondo di garanzia, al fine di soddisfare i lavoratori subordinati dei loro crediti retributivi, rimasti insoluti a causa dell'insolvenza del datore di lavoro e relativi ad un determinato periodo. Quest'ultimo deve essere, secondo la direttiva citata, antecedente la data di insorgenza dello stato di insolvenza stesso, o della cessazione del rapporto di lavoro o dell'invio del preavviso di licenziamento. La normativa italiana attuativa della direttiva in oggetto è distribuita nel D. Lgs. 297/82 e nel D. Lgs. 80/92, le cui disposizioni, tuttavia, hanno sollevato le perplessità del giudice del rinvio circa la loro conformità alla direttiva in questione. In particolare - premesso che il “fondo di garanzia suddetto” è stato istituito in Italia presso l'INPS - il diritto del lavoratore nei confronti del fondo medesimo, avente ad oggetto le retribuzioni insolute, è stato qualificato dai Decreti italiani come credito “previdenziale” e non retributivo. Inoltre tale credito, ai sensi della stessa normativa, non assume ad oggetto la totalità delle retribuzioni non pagate, ma solo quella porzione delle stesse che si mantiene nei limiti di un massimale prestabilito. Infine, tale credito viene assoggettato, in Italia, ad un termine di prescrizione pari ad un anno, decorso il quale si estingue. In proposito, la Corte ha precisato che la direttiva 80/987 intende approntare, nei confronti dei lavoratori subordinati, una tutela sociale “minima”, per cui un'ampia discrezionalità viene concessa al legislatore dello Stato Membro sulle modalità di attuazione della stessa. Pertanto, la dir. 80/987 non sarebbe incompatibile con una legislazione interna che: qualifichi il credito, verso il fondo di garanzia, come “previdenziale” piuttosto che come “retributivo”, in quanto tale credito sostituisce quello originario verso il datore di lavoro, costituendo quindi un'entità distinta rispetto a quest'ultimo; limiti il credito verso il fondo ad un massimale prestabilito, essendo il credito originario, verso il datore, un elemento di mera comparazione per il credito sostitutivo di cui si tratta; stabilisca, per tutelare il principio di certezza del diritto, riconosciuto anche a livello comunitario, un termine di prescrizione del credito nei confronti del fondo. Posto per fermo, in ogni caso, che la fissazione di tale prescrizione non determini l'impossibilità, per il titolare del diritto, di far valere il medesimo, situazione che si verificherebbe qualora il termine prescrizione non potesse essere preventivato con certezza dal titolare stesso, ad esempio per la circostanza, come nel caso ammesso dalla citata normativa italiana, dell'indeterminatezza del giorno di inizio di detto termine.

Stato della Procedura

Il 16/7/2009 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C -69/08, ex art. 267 TFUE. In riferimento al relativo giudizio, il Ministero del Lavoro ha predisposto una nota inviata il 5/2/2009 all'Avvocatura dello Stato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2- Lavoro e Affari Sociali**Rinvio pregiudiziale n C - 63/08 – ex art. 267 del TFUE.**

“Politica sociale – Protezione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodi di allattamento – Direttiva 92/85/CEE – Artt. 10 e 12”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal “Tribunal du travail” del Lussemburgo, di interpretare alcune norme contenute nella dir. 92/85/CEE, relativa, fra l'altro, alla protezione sul lavoro delle lavoratrici gestanti, nonché nella dir. 76/207/CEE, concernente la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro. Il combinato disposto di tali norme prevede che le lavoratrici in stato di gravidanza hanno diritto a non subire il licenziamento a motivo della loro condizione e che tale licenziamento è perciò illegittimo. A tal proposito, il giudice del rinvio ha sollevato la questione dell'interpretazione delle predette disposizioni comunitarie, affinché la Corte stabilisca se le stesse siano incompatibili con una normativa interna che: preveda, per l'esercizio dei diritti della donna contro l'illegittimo licenziamento, il rispetto di un termine di decadenza; che, a fronte di detto licenziamento, stabilisca che la donna possa pretendere la reintegrazione nel posto di lavoro, ma non il risarcimento del danno, laddove, agli altri lavoratori illegittimamente licenziati, il diritto interno concede anche la tutela risarcitoria. Al riguardo, la Corte ha stabilito che, in base alla giurisprudenza comunitaria, è consentito alla legge interna di uno Stato Membro di subordinare i diritti, fissati dalla normativa comunitaria, ad un termine di decadenza. Tuttavia, detto termine non deve essere così breve da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti in oggetto (principio di effettività). In ogni caso, è di competenza del giudice interno e non della Corte di Giustizia l'accertamento delle circostanze che, nel caso di specie, rendono il termine tale da compromettere il diritto stesso, fermo restando che, sul punto, la Corte può suggerire, al giudice del rinvio, dei criteri cui improntare la sua analisi. Ciò premesso, la Corte ha ritenuto troppo limitato il termine di 15 giorni, fissato dalla normativa interna per il ricorso della donna gravida contro il licenziamento. Ha poi precisato che la fissazione del termine può ritenersi compatibile con il diritto comunitario solo quando sussista l'ulteriore condizione per cui, in casi analoghi considerati dal diritto interno, non venga concesso un termine più favorevole (principio di analogia), con l'avvertenza che anche questa valutazione è rimessa al giudice interno. Ha infine precisato che una norma nazionale che tuteli la lavoratrice, licenziata in ragione della sua gravidanza, esclusivamente con la restaurazione del rapporto di lavoro ma non con il risarcimento danni - quando gli altri lavoratori illegittimamente licenziati possono adire la via del risarcimento - è incompatibile con i principi comunitari, se le modalità di esercizio del diritto alla reintegrazione (fra cui il termine di decadenza) siano state definite in modo da svuotare il diritto stesso.

Stato della Procedura

Il 29/10/09 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-63/08, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

PAGINA BIANCA

Libera circolazione delle persone

PAGINA BIANCA

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

In riferimento al presente settore, si registrano n. 3 sentenze emesse dalla Corte di Giustizia in decisione di domande pregiudiziali, di cui una soltanto proposta da giudice italiano. Le residue 2 sentenze sono state emesse a definizione di rinvii esperiti da giudici di Stati Membri diversi dall'Italia.

Nessuna delle 3 sentenze menzionate è idonea a produrre effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato italiano.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-586/08	Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. Riconoscimento di qualifiche professionali	sentenza	No
Scheda 2 C-242/06	Accordo di associazione CEE/Turchia (12.09.1963) e Protocollo Addizionale (Trb 1973/30) - Libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati Membri della Comunità e la Turchia - Decisioni del Consiglio di associazione n. 2/76 e n. 1/80 - Legislazione olandese su ammissione e soggiorno degli stranieri	sentenza	No
Scheda 3 da C- 261/08 a C- 348/08	Art. 62 nn. 1 e 2, lett. a) del Trattato CE - Artt. 5, 11 e 13 del Regolamento 562/2006 - Espulsione di "cittadino di paese terzo" sprovvisto di titolo che autorizzi l'ingresso e/o il soggiorno nel territorio dell'UE.	sentenza	No

Scheda 1- Libera Circolazione delle persone**Rinvio pregiudiziale n C - 586/08 – ex art. 267 del TFUE**

“Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. Riconoscimento di qualifiche professionali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Istruzione, Università e Ricerca.

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal TAR del Lazio, di interpretare alcune norme della direttiva 2005/36/CE, sul riconoscimento dei titoli professionali. In particolare, l'art. 3 dispone che laddove, in uno Stato Membro, l'accesso ad una professione sia subordinato al possesso di una “qualifica professionale” – certificata da un attestato di competenza o da un titolo di formazione – quello stesso Stato deve consentire ai cittadini di altro Stato Membro, che vantino la predetta qualifica professionale, l'esercizio di tale professione sul suo territorio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini. La professione, il cui esercizio suppone l'esistenza della “qualifica professionale” di cui sopra, è definita “regolamentata”. Nel caso di specie, un ricercatore universitario italiano aveva conseguito, in Germania, dei titoli scientifici che, in base all'ordinamento tedesco, abilitano all'esercizio dell'attività di professore universitario. La normativa italiana, per quanto la riguarda, prevede che gli aventi diritto ad essere assunti in qualità di professori universitari sono quelli in possesso della qualifica ISN (Idoneità Scientifica Nazionale). Pertanto, il ricercatore chiedeva - in base al possesso dei titoli tedeschi e alle norme della direttiva che sanciscono il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero - l'inserimento automatico nelle liste dei possessori di ISN. La Corte, tuttavia, ha precisato che nel caso di specie non si applica la dir. 2005/36 e quindi la regola del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali, in quanto si verte su materia diversa da quella di riferimento della direttiva stessa. Infatti, l'attività di professore universitario non può considerarsi una “professione regolamentata”, in quanto: l'accesso ad essa non è preceduto, in Italia, da uno scrutinio del candidato, eseguito in base ad una ponderazione delle sue competenze in assoluto, bensì da una valutazione di tipo comparativo fra i candidati ammessi alla procedura valutativa medesima. Inoltre, detto scrutinio si risolve nel conseguimento di un titolo la cui validità non è illimitata nel tempo, ma a termine. Pertanto, i titoli conseguiti in Germania non sono equivalenti al possesso, in Italia, dell'ISN. Detti titoli, quindi, in quanto infungibili con la ISN, non possono essere “riconosciuti” ai sensi dell'art. 3 della dir. 2005/36, altrimenti il loro possessore otterrebbe di sottrarsi, indebitamente, alle procedure preliminari previste in Italia per l'accesso all'albo dei titolari della ISN stessa. Quindi, il ricercatore di cui si tratta dovrà sottoporsi, se vuole conseguire la ISN, alla procedura valutativa prevista a tal uopo dalle leggi italiane, avendo comunque diritto – si precisa - a che i certificati rilasciati in Germania vengano positivamente apprezzati, insieme ad altri elementi, per il superamento della selezione finalizzata al conseguimento della ISN medesima.

Stato della Procedura

Il 17/12/09 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-586/08, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 2- Libera Circolazione delle persone**Rinvio pregiudiziale n C - 242/06 – ex art. 267 del TFUE.**

"Accordo di associazione CEE/Turchia (12.09.1963) e Protocollo Addizionale (Trb 1973/30) – Libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati Membri della Comunità e la Turchia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal RaadVanState (Paesi Bassi), di interpretare l'art. 13 della decisione n.1/80, assunta dal Consiglio istituito dall'Accordo del 19/9/80 tra la CEE, gli Stati Membri della stessa e la Turchia. L'art. 13 di detta decisione dispone che gli Stati contraenti non possono prevedere - rispetto all'accesso al lavoro dei lavoratori emigrati dagli altri Stati parte dell'Accordo, i quali lavoratori si trovino sul territorio dei primi Stati in condizioni di "soggiorno regolare" - restrizioni "nuove" rispetto a quelle già previste dalla normativa interna che vigeva alla data della stessa decisione 1/80. In relazione ai Paesi Bassi, risulta che a tale data la normativa interna di tale Stato non applicasse tasse sul permesso di soggiorno agli stranieri. Successivamente, nello stesso Paese, è stata adottata una legislazione che prescrive il pagamento di diritti per ottenere il permesso di soggiorno. Nel caso di specie, un cittadino turco, regolarmente entrato in territorio olandese e quivi regolarmente occupato, non aveva presentato nei termini la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, inoltrandola solo una volta scaduto il permesso precedente. Al riguardo, le autorità olandesi avevano richiesto, al lavoratore migrante, il versamento di una somma per ottenere il rinnovo del permesso in questione. Il giudice del rinvio, al quale si era rivolto il lavoratore, chiedeva dunque alla Corte se: posto che la domanda di rinnovo era tardiva, si potesse comunque ritenere che il cittadino turco versasse nella condizione di "regolare soggiorno", che l'art. 13 assume come presupposto affinché il lavoratore non subisca restrizioni "nuove"; se tali restrizioni potessero ravvisarsi in una normativa interna, successiva alla decisione, che pretendesse, per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, il pagamento di diritti. In risposta, la Corte ha precisato che, premesso che l'accertamento della regolarità del soggiorno spetta al giudice interno, quest'ultimo deve ispirarsi al concetto per cui il relativo permesso non attribuisce esso stesso "regolarità" al soggiorno medesimo, ma ha solo valore dichiarativo. Inoltre, pur ammettendo che la tassa istituita l'1/04/01, di cui sopra, sostanzialmente una "restrizione nuova", la Corte ha precisato che prima di considerarla inammissibile, è d'uopo considerare se essa sia stata prevista in misura uguale anche per i cittadini dei Paesi UE diversi dall'Olanda, ovvero se risulti più gravosa per i cittadini turchi. Nel primo caso essa non potrebbe essere rimossa nei confronti dei soli cittadini turchi, in quanto si determinerebbe, in tal modo, una violazione dell'art. 59 del Protocollo dell'Accordo CEE-Turchia, secondo il quale i cittadini turchi non possono godere di un trattamento più favorevole di quello concesso a quelli UE. Nella seconda ipotesi, invece, essa può intendersi come concretante una "restrizione nuova" vietata dall'art. 13 predetto e, quindi, meritevole di essere soppressa.

Stato della Procedura

Il 17/09/09 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-242/06, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 3- Libera Circolazione delle persone**Rinvio pregiudiziale nn. C - 261/08 e C - 348/08 – ex art. 267 del TFUE**

“Art. 62 nn. 1 e 2, lett. a) del Trattato CE – Artt. 5, 11 e 13 del Regolamento 562/2006 – Espulsione di “cittadino di paese terzo” sprovvisto di titolo che autorizzi l’ingresso e/o il soggiorno nel territorio dell’UE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal Tribunal Superior de Yusticia de Murcia (Spagna) di interpretare gli artt. 6 ter e 23 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (di seguito la CAAS), nonché l’art. 11 del Reg. n. 562/2006. Tali disposizioni disciplinano le conseguenze derivanti dal fatto per cui il cittadino di Stati terzi, rispetto a quelli facenti parte della Unione europea, si trovi in condizioni di soggiorno irregolare nel territorio di uno Stato Membro di quest’ultima. L’illegittimità del soggiorno può addebitarsi alla circostanza per cui lo straniero non ha fatto regolare ingresso nell’area UE, ovvero alla situazione per cui quello stesso, già entrato regolarmente nello spazio UE, si trovi in condizioni di non potervi permanere ulteriormente, in quanto gli è stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno ovvero perchè, dopo la scadenza del primo permesso, non ne ha chiesto il rinnovo in tempo utile. La Corte viene in particolare richiesta di precisare se - sussistendo il presupposto del soggiorno irregolare dello straniero come sopra rappresentato - gli Stati Membri abbiano l’“obbligo”, ai sensi della normativa comunitaria, di espellere lo straniero stesso dal loro territorio. Al riguardo la Corte ha chiarito come, ai sensi del predetto art. 6 del CAAS, si presuma che - ove il cittadino di Paesi terzi non sia in possesso di un documento di viaggio con apposto il “timbro di ingresso” - lo stesso sia entrato irregolarmente nello Stato Membro ospitante, a meno che detta presunzione non venga superata da argomenti di prova che depongano il contrario. Nel caso in cui la presunzione non venga destituita di fondamento, la Corte ritiene che le autorità competenti dello Stato Membro non abbiano l’obbligo di espellere lo straniero ma una mera facoltà di procedere in tal senso, a meno che le condizioni previste dalla legislazione nazionale dello stesso Stato Membro non lo consentano. Per quanto riguarda il contenuto dell’art. 11 del Reg. 562/2006, esso risulta riprendere in sostanza le disposizioni previste dal succitato art. 6 del CAAS, per cui anche il medesimo articolo ribadisce il concetto dell’esistenza, per gli Stati Membri, di una mera “facoltà” e non di un “obbligo” di estromettere dal territorio nazionale lo straniero in condizioni di irregolarità di soggiorno. Unico limite a tale facoltà l’eventuale esistenza di una normativa interna (vedi sopra) che la escluda. Tuttavia, nel caso sottoposto al giudice del rinvio, la Corte osserva che la normativa nazionale cui si fa riferimento, che è quella spagnola sul regime giuridico applicabile agli stranieri, non esclude la predetta facoltà, ma anzi la ribadisce ulteriormente.

Stato della Procedura

Il 17/09/09 la Corte di Giustizia ha definito i procedimenti riuniti relativi ai rinvii pregiudiziali C - 261/08 e C - 348/08, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

PAGINA BIANCA

LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO

Il presente settore registra una sola sentenza, con la quale la Corte di Giustizia si è pronunciata su una domanda pregiudiziale proposta da un giudice di Stato Membro diverso dall'Italia.

Tale pronunciamento non rileva agli effetti finanziari.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-42/07	Libertà di prestazioni di servizi, libertà di stabilimento e libertà di pagamento – artt. 49 CE, 43 CE e 56 CE.	sentenza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-42/07 - ex art. 267 del TFUE**

“Libertà di prestazioni di servizi, libertà di stabilimento e libertà di pagamento”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Sviluppo Economico; AAMS.

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, da un Tribunal de Pequena Instancia del Portogallo, di interpretare gli artt. 43, 49 e 56 del Trattato CE, relativi, rispettivamente, alla libertà di stabilimento di impresa, di prestazione dei servizi e di circolazione dei capitali in tutta l'area dell'Unione europea. Nel caso di specie, si profilavano problematiche connesse al regime giuridico vigente in Portogallo relativamente al “gioco d'azzardo”. Secondo la legislazione interna portoghese, la gestione dei giochi d'azzardo viene concessa solo per atto della pubblica autorità, a favore di enti che esercitano il servizio concesso secondo condizioni disciplinate da quello stesso atto. In particolare, concessionario del gioco del lotto e delle scommesse sportive è l'ente detto “Santa Casa”, che svolge attività filantropica e culturale e il cui monopolio su tali tipi di giochi è garantito, fra l'altro, dalla possibilità di infliggere sanzioni pecuniarie, nei confronti di quanti usurpano le sue prerogative offrendo gli stessi giochi o giochi affini. Dal 2003, peraltro, un provvedimento normativo ha attribuito alla Santa Casa anche l'esclusiva dell'offerta dei giochi predetti su supporto elettronico, segnatamente su Internet. Ora, due imprese stabilite fuori del territorio portoghese, specializzate nell'offerta “on line” di scommesse di tipo analogo a quelle in gestione alla Santa Casa, avevano offerto i loro prodotti via Internet, raggiungendo anche il territorio portoghese. Pertanto, avevano subito sanzioni pecuniarie da parte della “Santa Casa”, per violazione del suo monopolio. La Corte comunitaria è stata, quindi, chiamata a precisare se le norme del Trattato per cui gli operatori di ogni Stato comunitario sono liberi di far circolare liberamente i propri servizi, imprese e capitali in tutti gli altri Stati Membri, siano di ostacolo ad una normativa di uno Stato Membro che escluda, dal proprio mercato interno “on line”, le imprese di altri Stati Membri. In merito, la Corte ha stabilito che il principio comunitario di riferimento è quello della libera prestazione dei servizi e che esso subirebbe una lesione nel caso concreto, che vede due imprese comunitarie estromesse dal mercato portoghese. Tuttavia, precisa la Corte che la stessa normativa europea pone limiti alla libertà in questione, prevedendo che essa possa soffrire restrizioni finalizzate alla tutela di un interesse pubblico imperativo. Tale superiore interesse è stato identificato, circa il caso specifico, nell'esigenza di sottrarre il settore del gioco di azzardo alle infiltrazioni malavitose, con il connesso rischio di frodi ai danni dei consumatori. Il monopolio dei giochi di azzardo è stato quindi riservato in esclusiva ad un ente (la Santa Casa, appunto) che, essendo posto sotto l'attenta vigilanza dello Stato, garantisce che tali attività siano gestite con la massima correttezza.

Stato della Procedura

L' 8/9/09 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-42/07, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Salute

PAGINA BIANCA

SALUTE

Per il settore in oggetto, si registrano 3 casi di domande pregiudiziali avanzate dallo stesso giudice italiano e tutte definite mediante ordinanza, in quanto, avendo la Corte di Giustizia, già precedentemente, deciso un'identica questione con sentenza del 2 aprile 2009, per il proprio ordinamento poteva pronunciarsi reiteratamente, su casi omogenei, solo a mezzo del primo tipo di provvedimento. Non sussistono, nell'ambito considerato, questioni pregiudiziali sollevate da autorità giudiziarie straniere.

Nessuna delle ordinanze in questione impatta direttamente sulla finanza pubblica italiana.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE SALUTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-353/08	Art. 4, n. 1 e n. 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE – fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (TAR Lazio)	ordinanza	No
Scheda 2 C-450/07 e C-451/07	Art. 4, n. 1 e n. 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE – fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (TAR Lazio)	ordinanza	No
Scheda 3 C-198/09	Direttiva 89/105/CEE – Trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano – Art. 4 – Blocco dei prezzi – Riduzione dei prezzi (TAR Lazio)	ordinanza	No

Scheda 1 – Salute**Rinvio pregiudiziale n. C-353/08 – ex art. 267 del TFUE.**

“Art. 4, n. 1 e n. 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE – fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (TAR Lazio)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata richiesta, dal TAR del Lazio (Italia), di fornire l'interpretazione dell'art. 4, nn. 1 e 2 della direttiva 89/105/CEE, concernente la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia. Le questioni, di cui la Corte di Giustizia è stata investita dal giudice del rinvio nel caso di specie, sono le medesime già definite con sentenza del 2 aprile 2009. Pertanto, ai sensi del proprio regolamento di procedura, la Corte stessa si è pronunciata, in merito, mediante ordinanza, approntando le stesse soluzioni interpretative già rappresentate nella suddetta sentenza. Più in particolare, il disposto di cui al suddetto art. 4 stabilisce che, una volta applicata una misura di controllo consistente nel “blocco dei prezzi”, è necessario espletare verifiche periodiche, volte a valutare l'opportunità della continuazione del blocco stesso senza modifiche. Tali verifiche si articolano in una procedura concertata, che vede l'intervento sia delle autorità che delle industrie farmaceutiche. Le prime, in particolare, devono annunciare, entro 90 giorni dall'inizio di tale esame, quali “maggiorazioni o diminuzione di prezzo sono apportate”. La Corte, pertanto, è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione relativa al “se” l'applicazione delle misure, consistenti nella riduzione dei prezzi, supponga necessariamente una previa adozione di un blocco dei prezzi stessi. In risposta, essa ha precisato che le diminuzioni dei prezzi di tutte le specialità medicinali, o di alcune soltanto, possono essere adottate dagli Stati Membri anche in difetto di un previo blocco dei prezzi medesimi e che, peraltro, possono essere assunte reiteratamente nel corso di uno stesso anno o di molti anni. Inoltre, i provvedimenti di controllo dei prezzi possono essere modulati non solo sulla spesa pubblica “accertata” per gli anni trascorsi, ma anche con riguardo alla spesa semplicemente programmata, a condizione che le stime preventive non siano aleatorie ma fondate su elementi obiettivi e verificabili. Un'ulteriore precisazione della Corte verte sulla “natura” della spesa, che può essere assunta dagli Stati Membri a criterio su cui parametrare le predette misure di controllo dei prezzi: in proposito, la Corte ha stabilito che, a scelta degli Stati Membri, tale spesa può identificarsi nella mera spesa farmaceutica, ovvero nella spesa sanitaria considerata globalmente, o anche in una voce che aggrega categorie di spesa diverse da quelle menzionate.

Stato della Procedura

In data 9 novembre 2009 la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha deciso, con ordinanza, il rinvio pregiudiziale 353/08, ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Salute**Rinvio pregiudiziale n. C-450/07 – ex art. 267 del TFUE.**

“Art. 4, n. 1 e n. 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE – fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (TAR Lazio)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta dal TAR del Lazio di interpretare l'art. 4, nn. 1 e 2 della Dir. 89/105/CEE. Si precisa che le questioni, poste alla Corte nel caso di specie, sono identiche a quelle già definite con sentenza del 2/4/2009 e proposte, nuovamente, nel giudizio C-353/08, su cui la Corte stessa si è pronunciata con ordinanza e il cui contenuto è stato rappresentato nella precedente scheda. Per mere esigenze di completezza, pertanto, si riassumono come segue i punti su cui è stata richiesta l'interpretazione della Corte. In particolare, con riferimento al passaggio in cui l'art. 4, sopra citato, menziona misure di controllo dei prezzi consistenti nella loro “eventuale diminuzione”, la Corte ha precisato che detti provvedimenti di diminuzione – applicati a tutte le specialità medicinali ovvero ad alcune soltanto di esse - possono essere adottati dagli Stati Membri anche in difetto della previa applicazione della diversa misura consistente nel “blocco” dei prezzi stessi. Peraltro, dette misure di “riduzione” dei prezzi possono essere assunte, secondo la Corte, più volte nel corso di uno stesso anno o di molti anni. Inoltre, è stato sottolineato che i provvedimenti di controllo dei prezzi possono essere regolati con riferimento non solo alla spesa pubblica risultante dai bilanci degli anni precedenti, ma anche con riguardo alla spesa semplicemente programmata, a condizione che la programmazione non sia arbitraria ma fondata su elementi obiettivi e verificabili. Un'ulteriore precisazione della Corte verte sulla “voce” di spesa, che gli Stati Membri sono autorizzati ad assumere a criterio cui raffrontare le predette misure di controllo dei prezzi: al riguardo, la Corte ha stabilito che, a scelta degli Stati Membri, tale spesa può identificarsi nella spesa esclusivamente farmaceutica, ovvero nella spesa sanitaria tutta, o anche in voci di spese di tipo diverso. Da ultimo, la Corte ha sottolineato che, ai sensi del 2° comma dell'art.4 sopra citato, viene riconosciuto, in favore del detentore di autorizzazione a commercializzare specialità medicinali, il diritto ad essere dispensato dall'applicare le misure di controllo predette. Egli, tuttavia, facendone richiesta alle competenti autorità, deve produrre ragioni adeguate a sostegno della sua richiesta.

Stato della Procedura

In data 9 novembre 2009 la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha deciso, con ordinanza, i rinvii pregiudiziali riuniti n. 450/07 e 451/07, ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Salute**Rinvio pregiudiziale n. C-198/09 – ex art. 267 del TFUE.**

“Direttiva 89/105/CEE – Trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano – Art. 4 – Blocco dei prezzi – Riduzione dei prezzi (TAR Lazio)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal TAR del Lazio, di interpretare l'art. 4, nn. 1 e 2 della Dir. 89/105/CEE. Si premette che le questioni, poste alla Corte nel caso di specie, sono identiche a quelle già decise con sentenza in data 2/4/2009 e proposte, nuovamente, nei giudizi iscritti a Repertorio con i nn.ri C-353/08 e C-450/07. In ordine a tali giudizi la Corte, stante l'identità dell'oggetto rispetto al caso di cui alla predetta sentenza, ha emesso in data 9/11/2009 un'ordinanza, il cui tenore è già stato rappresentato nelle due schede che precedono la presente. La presente causa, pertanto, è stata decisa dalla Corte di Giustizia a mezzo delle stesse soluzioni interpretative approntate nei casi di cui sopra. In proposito, si tralascia di riportare quegli assunti, che la Corte ha formulato anche nell'ambito dei procedimenti sopra menzionati e che sono già stati considerati nelle precedenti schede. Merita, invece, una precisazione la posizione interpretativa assunta dalla Corte in ordine alla richiesta, da parte del giudice del rinvio, di meglio definire la procedura per cui le imprese farmaceutiche sono state ammesse, ai sensi del 2° comma dell'art. 4 predetto, a chiedere una dispensa dall'applicazione delle misure di controllo dei prezzi, stabilite dalle autorità competenti. Nel merito di tale specifica questione, la Corte ha sottolineato, innanzitutto, che la possibilità che le imprese avanzino una tale istanza deve essere sempre ed in ogni caso riconosciuta dagli Stati Membri, i quali sono peraltro tenuti ad adottare una decisione motivata in ordine a detta richiesta. Gli operatori istanti, per parte loro, sono tenuti a supportare la loro domanda allegando “sufficienti” motivi particolari e, inoltre, a trasmettere informazioni particolareggiate supplementari, nel caso in cui le ragioni a sostegno della predetta istanza non vengano ritenute sufficienti dalle autorità competenti.

Stato della Procedura

In data 9 novembre 2009 la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha deciso, con ordinanza, il rinvio pregiudiziale n. 198/09, ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Tutela dei consumatori

PAGINA BIANCA

TUTELA DEI CONSUMATORI

Per il settore in oggetto si rileva una sola sentenza, a definizione di un rinvio pregiudiziale proposto, ai sensi dell'art. 267 TFUE (già art. 234 TCE), da un giudice italiano.

La sentenza in questione non assume rilevanza per la finanza pubblica italiana.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE TUTELA DEI CONSUMATORI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-402/07e C-332/07	Compensazione ed assistenza passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione di volo o di ritardo prolungato - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261 (che abroga il Regolamento CEE n. 295/91)	sentenza	No

Scheda 1 – Tutela dei Consumatori**Rinvio pregiudiziale n. C-402/07 e C-332/07 – ex art. 267 del TFUE.**

“Compensazione ed assistenza passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione di volo o di ritardo prolungato”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dei Trasporti

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal Bundesgerichtshof (Germania) e dall'Handelsgericht Wien (Austria), di interpretare il Reg. n. 261/2004, che dispone in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato. In particolare, alcune disposizioni disciplinano l'ipotesi della “cancellazione” di un volo aereo, intendendosi per tale la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto. Pertanto, ricorrendo una situazione di tal tipo, la normativa comunitaria concede al passeggero una “compensazione” pecuniaria, salvo che il vettore aereo dimostri che l'evento è dipeso da “circostanze eccezionali” che non si sarebbero potute evitare nemmeno adottando tutte le misure opportune. I casi sottoposti ai giudici nazionali vertevano entrambi su circostanze in cui, ad alcuni passeggeri, prenotati, rispettivamente, su voli diversi e gestiti da vettori aerei diversi, era stato negato l'imbarco relativo al volo rispettivamente prenotato, mentre era stato reso disponibile, con ritardo notevole rispetto all'orario originariamente previsto per la partenza (22/25 ore), un altro volo, che li aveva portati a destinazione con altrettanto notevole ritardo. Poiché il differimento dei rispettivi voli era stato, in entrambi i casi, rilevante, i passeggeri sostenevano esservi stata una “cancellazione” del volo e non un semplice ritardo, per cui pretendevano la “compensazione” in moneta conseguente alla cancellazione stessa. La Corte, interpretando le nozioni di “ritardo” e “cancellazione” del volo, ha stabilito che il primo differisce essenzialmente dalla seconda in quanto, riguardo al medesimo, il vettore ha mantenuto lo stesso piano di volo originariamente previsto, anche se vi è stata una dilazione considerevole dell'orario di partenza indicato in prenotazione. Nondimeno, dovendo la norma comunitaria essere interpretata, oltre che in senso letterale, anche alla luce delle finalità generali ad essa sottese, si deve ritenere che, anche se la “compensazione” viene, dal Reg. 261/2004, ammessa espressamente solo per la cancellazione del volo, essa deve estendersi anche al grave disagio che si verifica quando il ritardo è pari o superiore a tre ore, ovvero quando l'arrivo originariamente previsto avvenga con un differimento di tre o più ore. In ogni caso, detta compensazione si esclude nell'ipotesi in cui si siano verificate circostanze “eccezionali”. Non possono comunque intendersi per tali, secondo la Corte, quelle relativi a “problemi tecnici” occorsi ad un aeromobile, a meno che tali inconvenienti non siano, a loro volta, riconducibili ad eventi non ordinari, estranei alla normale attività esercitata dal vettore aereo ed esulanti dalla sfera del suo effettivo controllo.

Stato della Procedura

Il 19/11/ 2009 la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha deciso, con sentenza, le cause connesse relative ai rinvii pregiudiziali C-402/07 e C-332/07 ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.